



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° **2740**Reg.Sent

N° **5310/15** Reg.Gen.

N° **1619/11** N.R.

N°Camp.Pen

La Corte di Appello di Firenze

Sezione II Penale, composta dai Magistrati:

1. LUCIANA Dott.ssa CICERCHIA Presidente
2. ANGELA Dott.ssa ANNESE Consigliere
3. ALBERTO Dott. Panu Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dalla Dott.ssa ANGELA ANNESE sentiti il Procuratore Generale, gli appellanti, i difensori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 15/07/2016

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

- 1) **FIESOLI RODOLFO LUIGI NATO A PRATO L'11/11/1941 CON DOMICILIO DICHIARATO IN PELAGO (FI) VIA NENNI 1 – GIA' CONTUMACE**
DIFESO DA AVV. LORENZO ZILLETTI DI FIRENZE
- 2) **BACCI FRANCESCO NATO A CAMPI BISENZIO IL 5/9/1957 RESIDENTE IN DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 13 - DOMIC. DICH. – PRESENTE**
DIFESO DA AVV. ANTONIO VOCE DI FIRENZE E AVV. SERENA FORGHIGIANI DI FIRENZE
- 3) **BOCCHINO MARIA ANGELA NATA A PRATO IL 21/4/1954 RESIDENTE IN DICOMANO FRAZ. SANTA LUCIA 12 - DOMIC. DICH. – GIA' CONTUMACE**
DIFESO DA AVV. ERIBERTO ROSSO DI FIRENZE E AVV. MICHELE VERRUCCHI DI FIRENZE
- 4) **CECCHERINI MARCO NATO A PRATO IL 23/5/1951 RESIDENTE IN DICOMANO FRAZ. SANTA LUCIA 12 DOMIC. DICH. – GIA' CONTUMACE**
DIFESO DA AVV. ERIBERTO ROSSO DI FIRENZE
- 5) **CONSORTI MARIELLA NATA A PRATO IL 18/7/1957 RESIDENTE IN DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 14 - DOMIC. DICH. – ASSENTE**
DIFESO DA AVV. SIMONETTA PERRONE COMPAGNI DI FIRENZE E AVV. LUCA BISORI DI FIRENZE

Lì,.....

Fatte schede e comunicazione elettorale

Il Cancelliere

Lì,.....

Trasmesso estratto sentenza alla Procura Gen.

Sede e Questura di.....

Il Cancelliere

6) GIORGI MARIDA NATA A PIEVE SANTO STEFANO IL 9/2/60 ELETT.
DOMIC. PRESSO AVV. ANDREA NICOLINI VIALE SPARTACO LAVAGNINI 18
FIRENZE – GIA' CONTUMACE

DIFESO DA AVV. ANDREA NICOLINI DI FIRENZE

7) GOFFREDI LUIGI NATO A PORRETTA TERME L'8/4/1952 RESIDENTE IN
DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 14 - DOMIC. DICH. – PRESENTE

DIFESO DA AVV. SIMONETTA PERRONE COMPAGNI DI FIRENZE E AVV. LUCA BISORI DI
FIRENZE

8) MONTORSI SILVANO NATO A VIGNOLA L'1/7/1953 RES. IN VICCHIO
FRAZ. ROSSOIO 6 - DOMIC. DICH. – PRESENTE

DIFESO DA AVV. VALERIA VALIGNIANI DI FIRENZE E AVV. LUCA BISORI DI FIRENZE

9) PEZZATI STEFANO PAOLO NATO A PRATO L'1/1/1958 RESIDENTE IN
DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 13 - DOMIC. DICH. – PRESENTE

DIFESO DA AVV. PIER MATTEO LUCIBELLO DI FIRENZE

10) PIZZI MATTEO NATO A BOLOGNA IL 17/5/1989 RESIDENTE IN
DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 13 - DOMIC. DICH. – ASSENTE

DIFESO DA AVV. MASSIMILIANO PALENA DI FIRENZE

11) PREMOLI DOMENICO NATO A CREMA L'11/12/1959 RESIDENTE IN
DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 14 - DOMIC. DICH. – PRESENTE

DIFESO DA AVV. VALERIA VALIGNIANI DI FIRENZE E AVV. LUCA BISORI DI FIRENZE

12) ROMOLI GIANNI NATO A SIGNA IL 24/6/1959 RESIDENTE IN DICOMANO
FRAZ. ORTICAIA 13- DOMIC. DICH. – PRESENTE

DIFESO AVV. MICHELE CIERI DI FIRENZE

13) SARTI STEFANO NATO A PRATO IL 27/9/1959 RESIDENTE IN DICOMANO
FRAZ. ORTICAIA 15 - DOMIC. DICH. – PRESENTE

DIFESO DA AVV. ANTONIO VOCE DI FIRENZE

14) SARTI SAURO MASSIMO NATO A PRATO IL 21/1/1958 RESIDENTE IN
DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 13- DOMIC. DICH. – PRESENTE

DIFESO DA AVV. VALERIA VALIGNIANI DI FIRENZE E AVV. LUCA BISORI DI FIRENZE

15) SASSI ELISABETTA NATA A PRATO IL 27/9/1960 RESIDENTE IN
DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 17 - DOMIC. DICH. – PRESENTE

DIFESO DA AVV. MASSIMILIANO PALENA DI FIRENZE

16) SERNISSI DORIANO NATO A CAMPI BISENZIO IL 6/10/1956 RESIDENTE
IN DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 17 - DOMIC. DICH. – PRESENTE

DIFESO DA AVV. MASSIMILIANO PALENA DI FIRENZE

17) SERPI LUIGI NATO A PAGANI L'11/10/1961 RESIDENTE IN DICOMANO
FRAZ. ORTICAIA 13 - DOMIC. DICH. - PRESENTE

DIFESO DA AVV. VINCENZO DE FRANCO DI FIRENZE

18) TARDANI DANIELA NATA A FIRENZE IL 5/5/1956 RESIDENTE IN
DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 15 - DOMIC. DICH. - PRESENTE

DIFESO DA AVV. ANTONIO VOCE DI FIRENZE

19) TARDANI MARIA FRANCESCA NATA A FIRENZE IL 20/12/1959
RESIDENTE IN DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 13 - DOMIC. DICH. - PRESENTE

DIFESO DA AVV. MASSIMILIANO PALENA DI FIRENZE

20) TEMPESTINI ELENA MARIA NATA A PRATO IL 21/5/1958 RESIDENTE IN
DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 17 - DOMIC. DICH. - ASSENTE

DIFESO DA AVV. VINCENZO DE FRANCO DI FIRENZE

21) TURINI ANDREA NATO A CERTALDO IL 5/3/1955 RESIDENTE IN
DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 14 - DOMIC. DICH. - GIA' CONTUMACE

DIFESO DA AVV. ROSA TODISCO DI FIRENZE

22) VANNUCCHI MAURO NATO A PRATO IL 7/11/1957 RESIDENTE IN
DICOMANO FRAZ. ORTICAIA 17 - DOMIC. DICH. - PRESENTE

DIFESO DA AVV. VINCENZO DE FRANCO DI FIRENZE

- RESPONSABILE CIVILE COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SOC
AGRICOLA COOP IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR. PRO TEMPORE ELETT
DOMICILIATO PRESSO AVV. ANTONIO D'AVIRRO VIA DEI CONTI 3 FIRENZE
- ANCHE DIFENSORE

AVV. FRANCESCO BEVACQUA DI FIRENZE, AVV. GIROLAMO COFFARI DI
FIRENZE, AVV. BARBARA LONDI DI PRATO, AVV. ERALDO STEFANI DI
FIRENZE, AVV. GIOVANNI GARBATINI DI FIRENZE, AVV. GIOVANNI
MARCHESI DI FIRENZE, AVV. ANNA LUCIA DE LUCA DI FIRENZE -
DIFENSORI DELLE PARTI CIVILI

IMPUTATI

Vedi fogli allegati (pag.1-44)

IMPUTATI

FIESOLI Rodolfo Luigi

a) del delitto di cui agli artt. 609 bis, comma 1, e 61 n. 9 c.p., perché, con comportamento insidiosamente rapido consistito nell'abbracciarlo con forza e nel farlo cadere sul letto della sua camera e comunque abusando dell'autorità di capo "spirituale" della comunità il Forteto, costringeva Aversa Giuseppe (nato il 16.07.87), a subire atti sessuali quali toccamenti sulla coscia, baci sulle guance e un bacio in bocca, dicendogli nel mentre, *"tutti dobbiamo liberarci dalla nostra materialità, questo è affetto puro, vero amore"*. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano in un giorno di dicembre prima del Natale 2008;

b) del delitto di cui agli artt. 610 e 61 n. 2 e 9 c.p., perché, al fine di eseguire il delitto di cui al capo a), con violenza consistita nell'abbracciarlo con forza e nel farlo sedere sul letto e nel chiudere a chiave la porta della camera dove si trovava Aversa Giuseppe, ne impediva il libero movimento. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano in un giorno di dicembre prima del Natale 2008;

c) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e a.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Aversa Giuseppe, entrato in comunità

nel settembre del 1997 all'età di dieci anni, e, nonostante l'affidamento formale a Calamai Gino e Giorgi Marida, sottoposto alla sua autorità e comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare la famiglia di origine considerandola limitante per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di fare cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Fiesoli R.L. ritardava e ostacolava gli incontri di Aversa Giuseppe con la madre Scozzari Dolorata, programmati dal Tribunale dei Minorenni di Firenze con provvedimento del 9 settembre 1997, tanto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui la Scozzari si era rivolta, con sentenza del 13 luglio 2000, condannava il Governo Italiano a pagarle la somma di 100 milioni di lire; inoltre, con azione metodica e ossessiva convinceva e faceva convincere, servendosi di altri appartenenti alla comunità, Aversa Giuseppe che la madre Scozzari Dolorata lo aveva venduto alla persona che lo aveva abusato sessualmente quando aveva dieci anni (per questi fatti v. sentenza di condanna di Langella Maurizio e Scovazzo Antonino del Gip di Firenze in data 2.12.1997 e dispositivo di sentenza Corte di Appello di Firenze in data 16.6.1998 irrevocabile il 16.9.1998) e lo gratificava quando, di ritorno dalla testimonianza al processo, diceva che aveva accusato la madre, e ancora cercava, anche per mezzo di altre persone, di svalutare la figura di Aversa Giuseppe agli occhi del fratello minore Samuele;
2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio;
3. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane";
4. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a fare ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni e gli

indirizzi di pensiero o di condotta della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale, con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della successiva approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema comunitario: in particolare l'Aversa Giuseppe, dopo che aveva subito i chiarimenti, a volte veniva costretto a stare seduto a mensa, a testa bassa, per interi pomeriggi;

5. nel vietare rapporti con persone all'esterno della comunità, sostenendo che tutto quello che era fuori non era buono;

6. nell'imporre la permanenza all'interno della comunità, anche se un appartenente decideva, al compimento del diciottesimo anno, di trovare lavoro all'esterno o di iscriversi all'Università: in particolare l'Aversa Giuseppe, intorno all'anno 2008 (*come precisato all'udienza del 12.5.2014*) veniva fortemente disapprovato dal Fiesoli R. L. per la scelta di fare domanda per entrare nella Polizia di Stato, al punto da guadagnarsi l'isolamento da parte di tutta la comunità e l'epiteto di "traditore";

7. nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare Fiesoli R.L., nell'anno 2009, cercava di convincere, anche a mezzo di altri membri della comunità, la fidanzata Bartolini Irene a non avere rapporti sessuali con l'Aversa Giuseppe, anche sostenendo falsamente di avere avuto da quella la confidenza che non la soddisfacevano;

8. nel costringere Aversa Giuseppe a subire gli atti sessuali di cui al capo a), abusando dell'autorità di capo "spirituale" della comunità, e successivamente dicendo ad Aversa Giuseppe che voleva affrontare l'argomento, che aveva un sacco di problemi psicologici che non voleva risolvere, che non si fidava di nessuno, che era maligno, tutto sua madre e che dopo tutto quello che aveva fatto per lui era una testa di cazzo e uno stronzo a criticarlo.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi a), b) e c) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo c) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano dal 1997 sino al settembre 2009;

d) del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v., 609 bis commi 1 e 2 n.1 e 61 n. 9 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con minaccia psichica, quando si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui, consistita nel denigrarlo agli occhi dei componenti la comunità il Forteto e dei suoi genitori affidatari di fatto Tardani Francesca e Serpi Luigi, rendendogli così la vita impossibile con tutti e con abuso di autorità derivante dalla sua qualità di tutore, come da provvedimento del Pretore di Pontassieve in data 10.3.1992, e comunque di affidatario di fatto dal compimento del 18° anno di età, e abusando della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della comunità e dai maltrattamenti di cui al capo che segue, costringeva e induceva Mameli Marco (n. 18.11.1976), a subire atti sessuali consistiti a volte nell'infilargli un dito nell'ano e in abituali e reiterati coiti anali e orali, sin dal suo ingresso in comunità avvenuto nell'anno 1991, all'età di quattordici anni, sino al maggio 2010. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al maggio 2010;

e) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e h.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale" e responsabile della comunità il Forteto, maltrattava Mameli Marco, entrato in comunità nel 1991, all'età di 14 anni, e, nonostante l'affidamento formale a Fiesoli R.L. e Castellucci Licia, sottoposto alla sua autorità, anche quale suo tutore, come da provvedimento del Pretore di Pontassieve in data 10.3.1992 e comunque a lui affidato, quale membro della comunità per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze fisiche e costrizioni psicologiche, consistite:

1. nell'imporre la separazione tra uomini e donne anche se legati da vincoli affettivi e sposati e nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare Fiesoli R.L. impediva a Mameli Marco di dormire insieme con la moglie Ceccherini Valentina, pur essendosi con lei sposato nell'anno 2006;

2. nel costringere, abusando della propria autorità di capo "spirituale" della comunità, il Mameli Marco a subire abituali e reiterati rapporti sessuali, consistiti in coiti orali e anali, dicendogli che gli levava la materialità di dosso e che gli dava un aiuto spirituale, sin dall'ingresso in comunità avvenuto nell'anno 1991, quando aveva quattordici anni e sino al maggio 2010;

3. nel denigrare la persona del Mameli Marco agli occhi dei componenti della comunità e dei suoi genitori affidatari di fatto Tardani Francesca e Serpi Luigi, nel caso di rifiuto ai rapporti sessuali, rendendogli perciò la vita impossibile con tutti;
4. nel denigrare il Mameli Marco agli occhi della moglie, per i motivi di cui sopra, al punto che era indotto a pensare che gliela avrebbe fatta perdere;
5. nel fare opera di "terrorismo psicologico", per i motivi di cui sopra, al punto che il Mameli Marco era indotto a pensare che il Fiesoli R.L. l'avrebbe cacciato dalla comunità, dove il predetto svolgeva l'attività lavorativa, sua unica fonte di sostentamento; nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità consistite:
 6. nell'indurre i ragazzi, uomini e donne, ad avere rapporti omosessuali;
 7. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità;
 8. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare Fiesoli R.L. chiedeva spesso a Mameli Marco se aveva avuto rapporti sessuali con la madre, perché aveva saputo che in casa succedevano delle maialate;
 9. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane";
 10. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati anche personalmente con pesanti ingiurie e denigrazione della persona dal Fiesoli il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e

soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi d), ed e) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo e) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto sino al maggio 2010;

f) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis commi 1 e 2 n.1 e 61 n.9 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con abuso di autorità quale responsabile della comunità il Forteto e abusando della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della stessa e dai maltrattamenti di cui al capo che segue, costringeva e induceva **Fiorenza Eris** (nato il 6.9.1990), a subire baci sulle labbra, baci in bocca, toccamenti sull'ano e all'interno e a compiere toccamenti sul suo pene, dall'età di 14 anni sino all'anno 2009, dicendogli nel contempo, "*non essere timido, ti tolgo tutta la merda che hai subito, ti do il bene*". Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano dal 2004 sino all'anno 2009;

g) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate al capo di imputazione di cui alla lett. v), nella qualità di incontrastato capo "spirituale" della comunità il Forteto, maltrattava **Fiorenza Eris**, entrato in comunità nel 2003 all'età di tredici anni e, nonostante l'affidamento formale a Sassi Elisabetta e Sernissi Dorianò, sottoposto alla sua autorità o comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze fisiche e costrizioni psicologiche consistite nel costringere **Fiorenza Eris** a compiere e a subire gli atti sessuali di cui al capo che precede, dall'età di 14 anni sino all'anno 2009, sostenendo, in tal modo, "*di levargli tutta la merda che aveva subito*", nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento dallo stesso create, all'interno della comunità consistite:

1. nell'imporre la separazione tra uomini e donne all'interno della comunità;
2. nell'indurre i ragazzi, uomini e donne, ad avere rapporti omosessuali;
3. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale: in particolare Fiesoli R. L. induceva **Fiorenza Eris** a dire che il padre lo portava da degli uomini a Firenze per farlo

prostituire e gli chiedeva se quegli uomini gli portavano regali e se anche il fratello Gabriele aveva subito le stesse cose; Fiesoli R.L. inoltre separava Eris dal fratello Gabriele, facendo affidare quest'ultimo a Marika Corso e Francesco Fiesoli;

4. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero o di condotta della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della successiva approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi f) e g) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo g) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'anno 2009;

h) del delitto di cui all'art. 609 bis e 61 n.9 c.p., perché, con violenza consistita anche nell'approfittare dello stato di diminuita resistenza derivata dall'autorità di capo "spirituale" della comunità il Forteto e dai maltrattamenti di cui al capo che segue, costringeva Bimonte Jonathan (nato il 6.03.1989), a subire atti sessuali consistiti in toccamenti delle mani, delle gambe e dell'organo genitale, dicendogli, nel contempo, che *"doveva fidarsi di lui, sbloccarsi del peso delle violenze del padre, che gli voleva bene, che era innamorato di lui come di tutti i ragazzi del Forteto che per lui erano come dei figli"* e, al rifiuto di Jonathan di proseguire, che era *"un pezzo di merda"*. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano in un giorno di fine novembre dell'anno 2007;

i) del delitto di cui all'art. 610 e 61 n. 9 c.p., perché, immediatamente dopo i fatti di cui al capo che precede, sempre nella qualità di capo "spirituale" della comunità il Forteto, dicendo a **Bimonte Jonathan** che non doveva più andare alla villa a mangiare con gli altri, che non si doveva più presentare in comunità, perché, se lo avesse visto, l'avrebbe pagata cara, costringeva il predetto a omettere tali comportamenti. Nella comunità il Forteto da un giorno di fine novembre 2007 al febbraio 2008;

j) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate al capo di imputazione di cui alle lett. v) e b.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale" della comunità il Forteto, maltrattava **Bimonte Jonathan**, entrato in comunità nell'agosto del 1996, all'età di sette anni, e, nonostante l'affidamento formale a Montorsi Silvano e Fiesoli Donatella, sottoposto alla sua autorità o comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità consistite:

1. nell'imporre la separazione tra uomini e donne all'interno della comunità;

2. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Fiesoli R.L. impediva a **Bimonte Jonathan** di aver contatti con il padre e costringeva lo stesso, a mezzo di continue violenze psicologiche, ad ammettere che il padre aveva fatto dei filmini pornografici in cui lui e i fratelli Emanuele, Christofer e Luna venivano ritratti nudi mentre imitavano atti sessuali, convincendolo che doveva odiare i genitori e i nonni e dicendogli che la madre era una maiala perché faceva la prostituta e che il padre era un criminale;

Fiesoli R.L. inoltre separava Jonathan dai fratelli Manuel, Cristhofer e Luna, facendoli affidare ad altre distinte famiglie funzionali;

3. nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare Fiesoli R.L. diceva a **Bimonte Jonathan**, che frequentava, all'età di tredici anni, una ragazzina, che

lo faceva per convincersi che non era omosessuale, come in realtà era, per quello che aveva subito dal padre;

4. nell'indurre i ragazzi e le ragazze della comunità ad avere rapporti omosessuali e comunque a far ammettere a mezzo di continue violenze psicologiche inesistenti fantasie sessuali verso terzi: in particolare Fiesoli R.L. diceva a Bimonte Jonathan, quando aveva circa dieci anni, che si era toccato con Gronchi Manuel e Bianco Alberto, solo perché avevano voluto dormire insieme una notte insieme, ed egli ammetteva la circostanza per evitare la tortura del "chiarimento";

5. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche da Fiesoli R.L., il quale, con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Bimonte Jonathan veniva costretto ad ammettere che era un maiale, perché una ragazzina di fuori lo veniva a trovare nella comunità e veniva picchiato solo perché le parlava; inoltre Fiesoli R.L. costringeva Bimonte Jonathan a fare lavori domestici per quattro ore al giorno e durante il periodo delle vacanze estive a lavorare anche come operaio, dall'età di otto anni e senza alcuna protezione, tanto che in un'occasione si feriva alla mano destra nel tagliare le tegole di un tetto.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi h) i) e j) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo j) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al febbraio 2008;

k) (come modificato dal pubblico ministero all'udienza del 16.4.2014) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609 octies con riferimento agli artt. 609 bis

commi 1 e 2 n. 1 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso fra di loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in temi diversi e successivi, con abuso di autorità il Fiesoli Rodolfo quale responsabile della comunità il Forteto e Tardani Daniela quale genitore affidatario di Manuel Gronchi, abusando rispettivamente della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della comunità il Forteto, e dalla sua qualità di affidataria, nonché dai maltrattamenti di cui ai capi l) e v), costringeva e induceva **Gronchi Manuel** (nato il 22.03.1984), dall'età di diciotto anni in poi, a subire atti sessuali – agiti materialmente dal Fiesoli Rodolfo nel mentre Daniela Tardani vi assistenza dopo aver accompagnato ed indotto **Manuel Gronchi** nella camera da letto del Fiesoli – quali baci in bocca, leccate del collo, palpeggiamenti del sedere inserendo la mano dentro i pantaloni, svolti nel mentre il Fiesoli Rodolfo si ciucciava e si odorava le dita con godimento, palpeggiamenti dell'organo genitale da sopra i pantaloni, costrizioni a toccare il suo membro da sopra i pantaloni, dicendogli una volta "*ti farei tutto*", "*guarda che culo bello che tu hai*" e, in genere, "*che le donne erano tutte puttane, che bisognava stare tra loro uomini e che il bene che gli voleva era un bene puro*". Nella comunità il Forteto, Vicchio – Dicomano, dall'anno 2003 sino all'anno 2005;

- l) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate al capo di imputazione di cui alle lett. v) e g.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale" e responsabile della comunità il Forteto, maltrattava **Gronchi Manuel**, entrato in comunità nel 1989 all'età di cinque anni, e, nonostante l'affidamento formale a Sarti Stefano e Tardani Francesca, sottoposto alla sua autorità e comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze fisiche e costrizioni psicologiche consistite nel costringerlo a subire gli atti sessuali descritti al capo precedente, dall'età di diciotto anni sino all'inverno del 2009, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:
1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare **Gronchi Manuel**, ogni volta che andava a trovarlo la mamma, dall'età di cinque anni

sino a diciotto, veniva sottoposto a un lavaggio del cervello perché doveva ammettere che non gli voleva bene e che anche lei lo aveva abbandonato e solo nel 2009, all'uscita dalla comunità apprendeva dalla Vannucchi Grazia che il padre, quando aveva compiuto diciotto anni era andato a trovarlo, ma nessuno glielo aveva detto; Fiesoli R.L. sosteneva che qualsiasi comportamento era da ricondurre alle esperienze passate in famiglia per quello che aveva sofferto, perché i genitori o comunque i parenti non gli avevano voluto bene e che la madre era una puttana;

2. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della successiva approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Gronchi Manuel veniva costretto a "chiarire" in continuazione comportamenti della vita quotidiana, perfettamente normali, quali non riuscire a giocare al lego, non voler mangiare, avere un piccolo litigio con altro bambino, essere troppo bianco in viso, rispondere male a qualcuno, anche in forma di punizione, che consisteva nello stare in piedi per delle ore in una stanza o nel venire picchiati dai genitori affidatari Tardani Daniela e Sarti Stefano, sino a che non diceva o non ammetteva quello che volevano sentirsi dire, collegando ogni suo malessere ai genitori naturali che dovevano essere meritevoli di disprezzo;
3. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e sposati, nel vietare i rapporti eterosessuali e nell'indurre i ragazzi e le ragazze ad avere rapporti omosessuali tra loro, in quanto, secondo Fiesoli R.L., tutti sono omosessuali, le donne sono tutte maiale e puttane e gli uomini devono stare con gli uomini;
4. nell'imporre la permanenza all'interno della comunità o comunque nell'impedire contatti esterni dicendo Fiesoli R. L. o facendo dire dai genitori

affidatari *"cosa vai a cercare fuori, gli amici ce li hai qui"*. Inoltre, quando finivano le scuole, a partire dai sei e fino ai dieci anni, **Gronchi Manuel** veniva costretto a rifare i letti e le camere della villa, portare la colazione in camera al Fiesoli R.L., e d'inverno a lavorare al caseificio con sveglia alle ore 5 e 30.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi k) e l) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo l) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'inverno del 2009;

m) del delitto di cui all' art. 572 c.p., perché, nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Bartolini Irene**, entrata in comunità nell'ottobre del 2008, sottoposta alla sua autorità, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità, in particolare a **Bartolini Irene**, Fiesoli R.L. diceva che il padre era un pervertito, che i suoi genitori non le volevano bene, che non erano buoni genitori, che il bene glielo poteva dare solo lui, che si poteva stare bene solo all'interno del Forteto, perché fuori c'era l'inferno e che *"ci vai a fare"* (dai genitori);

1. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare a **Bartolini Irene** Fiesoli R.L. diceva che interessava sessualmente al padre, che questi si faceva delle fantasie sessuali su di lei, che il padre era un pervertito, che Calamai Gino era innamorato di lei, che il padre, che lasciava la porta aperta del bagno mentre faceva la pipì, lo faceva perché gli faceva piacere che lo vedesse e per soddisfare le sue fantasie sessuali su di lei;
2. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché *"impure e puttane"*: in particolare a **Bartolini Irene** Fiesoli R.L. diceva di parlare con le donne e di

stare con loro e di fare amicizia, che la sessualità tra uomo e donna non era importante e che tendeva a dividere i sessi;

3. nell'imporre la permanenza, all'interno della comunità: in particolare Fiesoli R.L. diceva a Bartolini Irene che uscire, andare a ballare era solo un modo per non affrontare i propri problemi, con la conseguenza che quella, per avere una convivenza pacifica all'interno della comunità, chiudeva ogni rapporto con l'esterno.

Nella comunità il Forteto dall'ottobre 2008 sino al gennaio 2009;

n) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e c.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Biordi Nicoletta, entrata in comunità nel 1993 all'età di quindici anni, e, nonostante l'affidamento formale a Sarti Paolo e Tardani Daniela, sottoposta alla sua autorità o comunque a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Fiesoli R.L., anche attraverso Tardani Daniela, Giorgi Marida e Consorti Mariella, faceva dire e diceva a Biordi Nicoletta che la madre era una ritardata mentale, che era come la madre e che sarebbe diventata come lei, che doveva ammettere che era scema e ignorante, che non capiva nulla e che aveva bisogno di essere guidata;
2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e sposati: a Biordi Nicoletta fu imposto di non dormire con Max Fiesoli, con cui aveva avuto il figlio Mattia nel 2002 e veniva isolata dalla comunità perché aveva creato una "famiglia tradizionale";
3. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare a Biordi Nicoletta fu imposto dal Fiesoli R.L. tramite Tardani Daniela, madre affidataria, di ammettere che

era stata violentata dal padre, che le era piaciuto, che era stata lei a provocarlo perché in competizione con la madre, che la zia era una puttana di alto bordo, che si faceva fantasie sessuali su Volpi Lara, che doveva confrontarsi con lei, che avere rapporti sessuali con una donna non significava essere lesbiche, ma esercitare una sorta di libertà sessuale e che se si rifiutava significava che aveva paura di essere lesbica e quindi aveva dei problemi da risolvere;

4. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare a Biordi Nicoletta, appena entrata nella comunità, all'età di quattordici anni, venivano buttati via i vestiti perché troppo femminili, tagliati i capelli perché troppo lunghi, veniva detto che i due sessi devono vivere separati, a diciassette anni (nel 1995) le dicevano che Volpi Lara si era innamorata di lei, e veniva messa a dormire con lei nella stessa stanza, avendo una breve relazione sessuale, inoltre Fiesoli R.L. le diceva che Max Fiesoli, dal quale la medesima aveva avuto un figlio in comunità nel 2002, era omosessuale da quando era bambino;
5. nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare a Biordi Nicoletta, per avere dato un bacio a Del Fabbro David (1998), veniva rinfacciato, facendola sentire in colpa, di avere tradito Volpi Lara;
6. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche da Fiesoli R.L. il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Fiesoli R.L. imponeva a Biordi Nicoletta di partecipare tutte le sere alle riunioni che si protraevano sino a notte inoltrata, per la stessa particolarmente pesanti perché doveva alzarsi anche alle 4 del mattino per lavorare, riunioni nel corso delle quali Fiesoli R.L. esercitava un controllo delle

persone gratificandole o umiliandole in presenza di tutti e imponeva idee e comportamenti anche attraverso pestaggi delle ragazze e dei ragazzi, a mezzo dei suoi fedelissimi adepti (Sarti Sauro, Giorgi Marida) e a mezzo dei "chiarimenti", che erano un modo per manipolare la persona, poiché consistevano nel costringere a dire quello che voleva il Fiesoli, anche se non era vero, imponendole anche di stare seduta su una sedia per ore; le erano anche stati imposti pesanti "chiarimenti" perché si era scoperto, nonostante le pressioni a farlo, che non aveva avuto rapporti sessuali con Volpi Lara;

7. nell'imporre la permanenza, all'interno della comunità, anche se un membro decideva, al compimento del diciottesimo anno di trovare lavoro all'esterno o di iscriversi all'Università: in particolare a Biordi Nicoletta, appena entrata in comunità all'età di quattordici anni (1992) fu imposto di lavorare per tutta la giornata, perché Fiesoli R.L., al suo desiderio di continuare gli studi, aveva risposto che non era in grado di andare a scuola perché aveva troppi complessi e problemi e che sarebbe stato un fallimento con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone.

Nella comunità il Forteto, tra Vicchio e Dicomano sino al dicembre 2011;

o) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e d.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Corso Marika, entrata in comunità nel 1983 all'età di otto anni, e nonostante l'affidamento formale a Goffredi Luigi e Consorti Mariella, sottoposta alla sua autorità o comunque a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedire o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare a Corso Marika, veniva imposto di non poter dire, tornando da scuola, che era andato tutto bene, perché essendo figlia di una tossicodipendente, doveva sentirsi per

forza figlia di una drogata, in caso contrario veniva messa in castigo seduta per interi pomeriggi su una sedia finché non diceva la verità e cioè che aveva avuto problemi (inventati), da raccontare al ritorno nella comunità, e di ripetere ossessivamente la sua esperienza di abuso sessuale nei minimi dettagli, dicendo che le era piaciuta;

2. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare Fiesoli R.L., dopo che aveva rifiutato un approccio sessuale nella sua camera, offendeva **Corso Marika** di persona e pubblicamente, dicendole che era "*una testa di cazzo e una bucaiola*", perché non voleva affrontare quello che le era successo da piccola, che non si era fidata di lui, nel contempo chiedendo ai componenti della comunità di non parlarle più e di lasciarla in disparte, insultandola ancora dicendole che era "*una maiala e che puzzava di merda*"; dopo aver subito per qualche mese l'isolamento della comunità e dopo che aveva ripreso a parlare a Fiesoli R.L. per tornare ad avere una vita normale, **Corso Marika** ammetteva tutto ciò che voleva sentirsi dire, in particolare che odiava tutti gli uomini, al che Fiesoli R.L. cominciava a dirle che era pronta per fare un percorso di guarigione e cioè ammettere che era lesbica; Fiesoli R.L. le diceva inoltre che doveva confrontarsi con le coetanee, in particolare con Volpi Lara sostenendo che erano attratte l'una dall'altra, arrivando a rinchiuderle entrambe in una camera dicendo che dovevano masturbarsi; al riferito (e falso) racconto dell'avvenuto approccio sessuale, seguiva la pubblica gratificazione di **Corso Marika** da parte di Fiesoli R.L. e la convinzione di quest'ultima di essere omosessuale, maturata soltanto sulla base di quanto Fiesoli sosteneva e le aveva fatto subire; inoltre Fiesoli R.L. continuava a sostenere che **Corso Marika** era omosessuale anche quando quest'ultima si affezionava a Tardani Francesca e anzi le invitava a fare insieme la doccia e quando vedeva **Corso Marika** che era arrabbiata, le diceva che era perché la Tardani non le aveva dato la fica, non essendo in quell'occasione successo niente di quanto il Fiesoli R.L. si augurava;

nel 2002, quando Fiesoli R.L. capiva che **Corso Marika** aveva fatto amicizia con Bartolozzi Lucia, una dipendente della cooperativa, cominciava a dirle che erano due lesbiche e che era innamorata; alle rimostranze di **Corso Marika** di non voler più subire queste umiliazioni, Fiesoli R.L. cominciava a urlare e la faceva piangere; inoltre, alla richiesta (nel 2006) di Fiesoli di portare in camera sua il figlio affidato Fiorenza Gabriele per parlargli delle violenze

sessuali subite e per fargliele rivivere, Corso Marika si opponeva, consapevole di quanto lei aveva passato; al rifiuto opposto a Fiesoli R.L., avvenuto durante una riunione serale, presenti tutti i membri adulti, di portare Gabriele Fiorenza con il padre affidatario Fiesoli Francesco, che aveva appena tentato il suicidio, a prendere il pesce a Bologna, perché Corso Marika non si fidava di Fiesoli R.L., dato che era un porco, seguiva l'emarginazione completa da parte della comunità (2007); la mattina seguente Fiesoli R.L. le diceva, per telefono, che non voleva in macchina con sé "il figlio di una merda".

Successivamente, venuta a conoscenza che Fiesoli R.L. aveva avuto rapporti sessuali con minorenni all'interno della comunità e alla giustificazione che era servito ai ragazzi come cura, Corso Marika diffidava Fiesoli R.L. dal toccare il figlio Fiorenza Gabriele, dicendogli che se l'avesse fatto lo avrebbe mandato in galera; quello rispondeva che poteva andare a fare in culo e che non l'avrebbe più accettata nella comunità.

Il Fiesoli R.L.; inoltre, nell'anno 2008 minacciava Corso Marika di toglierle Gabriele Fiorenza a lei affidato a favore di Consorti Mariella, se avesse denunciato ai carabinieri i sospetti di pedofilia del padre affidatario Fiesoli Francesco nei confronti di Gabriele;

3. nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare a Corso Marika, che aveva avuto una relazione clandestina con Marani Paolo all'età di diciassette anni (1992), Fiesoli R.L. diceva che era una maiala e che era uguale alla madre e, quando a 21 anni (1996) riprendevano la relazione, vietava ai due di stare insieme da soli, obbligandoli a stare dopo cena a giocare a carte nella sala mensa, davanti a tutti, non lasciandoli mai soli insieme; Fiesoli R.L. inoltre le diceva che se aveva avuto rapporti sessuali con Marani Paolo significava che non aveva superato i problemi che aveva avuto da piccola;
4. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche da Fiesoli R.L., il quale con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione

della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare a **Corso Marika** fu imposto nelle riunioni serali di raccontare davanti a tutti, i particolari dei rapporti sessuali avuti con Marani Paolo, dicendole il Fiesoli R.L. nel contempo che era uguale alla madre che faceva la prostituta e che odiava gli uomini perché da piccola era stata abusata, con l'effetto di convincerla che non aveva mai superato gli abusi subiti e che si stava avviando a diventare una prostituta;

5. nell'imporre la permanenza, all'interno della comunità, anche se un membro decideva al compimento del diciottesimo anno di trovare lavoro all'esterno o di iscriversi all'università, disponendo, in caso di fuga, il rintraccio e il recupero della persona: in particolare a **Corso Marika** Fiesoli R.L. diceva che non c'era bisogno di uscire dalla comunità, che doveva essere felice e che innamorarsi di qualcuno esterno alla comunità comportava la necessità di scegliere se stare dentro o fuori.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui al capo con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'anno 2008;

p) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) ed e.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Daidone Luigi**, entrato in comunità nel 1998 all'età di otto anni, e, nonostante l'affidamento formale a Vannucchi Mauro e Tempestini Elena, sottoposto alla sua autorità o comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare a **Daidone Luigi**, dopo sei mesi dall'ingresso in comunità, furono interrotte le visite della madre e dei parenti; i genitori affidatari Tempestini Elena e Vannucchi Mauro, in questo istigati dal Fiesoli R.L., gli dicevano che la madre

Rusciano Flora era una prostituta, che era di fuori, che aveva problemi psicologici dovuti al fatto che la madre era una prostituta, che assomigliava al padre che era in galera e che era un mafioso come lui, costringendolo a stare seduto su una sedia tutto il giorno finché non lo ammetteva; il Fiesoli R.L. gli ripeteva che la madre era una gran puttana, che i nonni erano degli zingari, che quando abitava insieme alla madre aveva mangiato pane e merda, che a scuola lo prendevano tutti per il culo perché era povero, costringendolo ad ammettere che era tutto vero, gratificandolo pubblicamente se ammetteva e quindi aveva "chiarito" e punendolo, in caso contrario, con il salto della cena o tenendolo seduto per interi pomeriggi a guardare gli altri bambini che giocavano o altre volte picchiandolo con schiaffi e spinte o altre volte chiamandolo bucaiolo, pezzo di merda, ingrato, stronzo; inoltre Fiesoli R. L., a mezzo di Vannucchi Mauro, Bacci Francesco, Tempestini Elena, lo costringeva ad ammettere che la madre Rusciano Flora faceva entrare in casa persone sconosciute che abusavano sia di lui sia del fratello Johnny, anche suggerendogli di assumere le posizioni del presunto abuso; FIESOLI R.L. inoltre separava Luigi dai fratelli Johnnj e Salvatore, facendoli affidare ad altre famiglie funzionali;

2. nell'indurre i ragazzi e le ragazze della comunità ad avere rapporti omosessuali e nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare Fiesoli R.L. diceva a Daidone Luigi che doveva confrontarsi con i maschi, che non doveva pensare alle ragazze;
3. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti" consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R.L., il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e di soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare, nel corso delle riunioni, Daidone Luigi veniva indotto ad ammettere che la madre Rusciano Flora faceva abusare lui e il fratello Johnny da persone sconosciute, ricevendo gratificazione pubblica con l'applauso stimolato da Fiesoli R. L. o, in caso contrario, punizioni.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui con abuso di poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al marzo 2009;

q) del delitto di cui all'art. 572 c.p., perché, nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Fascione Elisabetta**, entrata in comunità il 4.4.1980 all'età di vent'anni, sottoposta alla sua autorità o comunque a lui affidata per ragioni di cura, vigilanza e custodia, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità;
2. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e maiale" e nell'indurre i ragazzi e le ragazze ad avere rapporti omosessuali, soprattutto i ragazzi che dovevano liberarsi dalla dipendenza dalle donne: in particolare Fiesoli R.L. chiedeva a **Fascione Elisabetta**, all'ingresso nella comunità di che "sponda" fosse;
3. nel vietare i rapporti eterosessuali e nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio; come conseguenza **Fascione Elisabetta**, contrariamente a quanto avrebbe voluto, non coltivava alcun tipo di relazione affettiva né alcuna amicizia e rinunciava ad avere figli;
4. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti" consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R.L., il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della

approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e di soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Fascione Elisabetta veniva messa molte volte in punizione, messa a sedere sino a quanto non veniva perdonata o chiariva i motivi per i quali si era comportata male o era pensierosa o arrabbiata o qual'era il suo problema o si giustificava per le sue fantasie sessuali; inoltre Fiesoli R.L. imponeva a Fascione Elisabetta l'affidamento di Pani Giada e di Collaveri Gianluca, nonostante fosse stato allo stesso rappresentato che non si sentiva in grado di allevare bambini, tenuto conto del fatto che aveva tentato due volte il suicidio ed era stata ricoverata in una clinica psichiatrica; e ancora, pur avendo, per il tentativo di suicidio del 1980 riportato due fratture spinali, appena tolto il gesso, fu messa a lavorare al caseificio dove doveva caricare forme di formaggio sul camioncino.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'anno 2008;

r) del delitto di cui agli artt. 110, 112 e 572 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e f.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Fiesoli Donatella, membro della comunità sin dalle sue origini nel 1977, comunque sottoposta alla sua autorità, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedire o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Fiesoli R.L. si assicurava che Fiesoli Donatella avesse rotto in maniera radicale tutti i legami con la famiglia di origine e con tutti gli amici, esercitando pressione in questo senso sia pubblicamente durante gli incontri serali, sia privatamente durante i colloqui personali, e cercando anche di convincerla a non andare ai funerali dei genitori o dei familiari, in quanto soltanto momenti di ipocrisia;
2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio: in particolare Fiesoli R.L., dopo avere

spinto **Fiesoli Donatella** ad avere una relazione affettiva con Montorsi Silvano e dopo che i due si erano sposati nel 1978, a seguito dell'affidamento alla coppia di un ragazzo di diciassette anni, chiedeva ai due di non dormire più insieme e da quel momento Fiesoli Donatella non aveva più rapporti affettivi e sessuali con Montorsi Silvano;

3. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane" e nell'indurre i ragazzi e le ragazze della comunità ad avere rapporti omosessuali: in particolare Fiesoli R. L. diceva a **Fiesoli Donatella** che, per costruire una buona personalità le ragazze dovevano confrontarsi tra di loro e le incitava ad avere rapporti omosessuali, in quanto in questo modo la persona cresceva; Fiesoli R.L. cercava anche di avvicinarla a Foschi Selene (nel 1994), perché avessero rapporti omosessuali;
4. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare Fiesoli R. L. insinuava con insistenza che **Fiesoli Donatella** aveva avuto rapporti sessuali, durante la sua infanzia, con suo nonno e che aveva fantasie erotiche sulla madre;
5. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti" consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e di soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare nel corso di questi incontri Fiesoli R.L., che si autodefiniva padre spirituale o profeta, improvvisava monologhi a sfondo religioso, definendo la Madonna una puttana e una troia perché voleva gestire suo figlio, e, dimostrando con il Vangelo che l'uomo non deve diventare succube della donna, riusciva, parlando alla **Fiesoli Donatella** per ore, a condizionarne la mente e il cuore; inoltre **Fiesoli Donatella**, soltanto perché, un

giorno del marzo 2007, aveva fatto notare a Fiesoli R. L. che non era il caso di continuare a far dormire Fabrizio (Forti n.d.r.) in camera con lui, veniva isolata da tutti i componenti della comunità anche sul posto di lavoro, perché aveva osato mettere in discussione l'autorità di Fiesoli R.L.; infine in un giorno di fine settembre del 2007, veniva avvicinata da alcuni fedelissimi di Fiesoli R. L., Serpi Luigi Giorgi Marida e Bocchino Angela, perché "confessasse" le sue colpe, consistite, a loro dire, nell'aver dato il cattivo esempio, in quanto altre persone si stavano ribellando.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti in concorso con più di cinque persone.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al gennaio 2008;

s) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p. perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e i-1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Vainella Valentina, entrata nella comunità nell'anno 1995, all'età di nove anni, e, nonostante l'affidamento formale a Goffredi Luigi e Consorti Mariella, sottoposta alla sua autorità è comunque a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare, Fiesoli R.L., anche a mezzo dei genitori affidatari di fatto Bacci Francesco e Sassi Elisabetta e di Giorgi Marida, Vannucchi Grazia e Tardani Daniela, chiedeva a Vainella Valentina, con insistenza nei primi tempi di permanenza in comunità, "non ti è successo anche che la tua mamma ti picchiava?" e, alla risposta negativa, le veniva detto che non poteva non ricordare e allora veniva messa in castigo tutto il giorno; avendo Vainella Valentina raccontato di avere subito abusi sessuali da persone estranee, se guardava una persona le veniva chiesto se si stava facendo dei pensieri su questa persona, rapportando tutto all'abuso subito da piccola, e ancora chiedevano, "ma tua madre non sapeva niente di questo", e alla risposta

negativa, che non era possibile, che dovevano esserci delle mutande sporche che la madre non poteva non aver visto e, alla circostanza che **Vainella Valentina** aveva raccontato che la madre si era fatta prestare del denaro dalla persona che l'aveva abusata, loro sostenevano che non era un prestito, ma il pagamento per averla, e prima di ogni testimonianza le facevano ripetere le cose che doveva dire; inoltre le domandavano *"la tu mamma faceva la puttana, non te lo ricordi?"*, le dicevano comunque *"cosa ti serve vederla? lei non ti può dare le cose che ti diamo noi, hai visto come è cattiva, mi raccomando dillo quando vai in Tribunale che non vuoi vederla"*; inoltre era costretta a regalare agli altri bambini i giochi che le portava la madre negli incontri e a buttare via tutte le sue cose (zaino, abbigliamento, scarpe) per cancellare il passato; quando aveva nove-dieci anni (anni 1995-1996), la sera veniva organizzato un teatrino da Tardani Daniela, Vannucchi Grazia, Giorgi Marida, Sassi Elisabetta e Bacci Francesco, in cui venivano rievocate scene di vita familiare di Valentina in cui veniva picchiata dalla madre, nel corso del quale Fiesoli R.L. commentava in modo ironico; inoltre Fiesoli R.L. separava Valentina dalla sorella Romina, facendola affidare ad altra famiglia funzionale;

2. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare, Fiesoli R.L., nei primi periodi di permanenza in comunità, a mezzo dei genitori affidatari di fatto Bacci Francesco e Sassi Elisabetta, e di Giorgi Marida e di Vannucchi Grazia, faceva ammettere a **Vainella Valentina** che a scuola, dato che aveva subito abusi, adescava i ragazzini che portava in bagno e si toccava; nel caso non ammettesse queste circostanze veniva presa a botte, scappellotti e schiaffi, finché non diceva quello che volevano, sostenendo che si era liberata e la sera, a cena Fiesoli R.L. le diceva che era stata brava e che meritava un applauso; Sassi Elisabetta inoltre insinuava continuamente che Valentina di notte si toccasse anziché dormire, dicendole anche che se continuava così rimaneva incinta e, se non ammetteva, le veniva imposto di stare a sedere per tutto il pomeriggio;

3. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. *"chiarimenti"*, consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R.L., il quale con il

ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare, negli anni 1995-1996-1997 Vainella Valentina doveva "chiarire" ai genitori affidatari di fatto, Bacci Francesco e Sassi Elisabetta, dopo che aveva giocato con Bimonte Luna e doveva ammettere che si erano toccate, il perché lo avevano fatto, inoltre doveva "chiarire" perché aveva raccontato un fatto bello che era successo con la madre, dato che, secondo loro, non ne erano successi;

4. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio e nel vietare amicizie all'esterno della comunità, sostenendosi che l'ambiente esterno era "*brutto, le persone erano false, i rapporti erano falsi, non approfondivano, non chiariavano*" e obbligandola a fare amicizia anche con persone che non le piacevano all'interno del Forteto, come Elisa Giovacchini e certa Livia, le quali le chiedevano, su istigazione dei genitori di fatto Bacci Francesco e Sassi Elisabetta e di Fiesoli R.L., cosa le era successo da piccola (2007) e con le quali veniva obbligata a studiare insieme; veniva comunque accusata di non socializzare con le altre persone della comunità; inoltre, negli ultimi mesi di permanenza in comunità, le veniva impedito di andare via, la stessa sorella minore Romina le diceva che se non "chiariva" con i genitori affidatari non sarebbe più andata a trovarla; veniva isolata da tutti, a mensa era costretta a mangiare da sola, veniva accusata di comportarsi in modo sbagliato con i genitori affidatari; dopo aver frequentato alcune volte la sorella maggiore, Tommasini Silvia, Fiesoli R.L. le diceva che non doveva frequentarla, sostenendo anche che lei era d'accordo con sua madre, che non si era preoccupata di lei quando questa non era in casa; negli ultimi giorni di permanenza in comunità i genitori affidatari le dicevano di stare zitta, perché "*tutto quello che mi usciva dalla bocca era merda*"; per averlo appreso dalla sorella minore Romina, Fiesoli R.L. andava dicendo, dopo che Valentina aveva lasciato la comunità, che lo aveva fatto perché non voleva riferire di abusi che erano successi anche a lei.

Inoltre all'età di 12-13 anni (anni 1998-1999), Vainella Valentina veniva messa a fare le pulizie di casa, al pollaio, al caseificio e alla stalla.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità

preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'1.1.2008.

t) del delitto di cui all'art. 572 c.p., perché, nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Vannucchi Grazia, entrata in comunità il 15.12.1977 su iniziativa del fratello Mauro, comunque sottoposta alla sua autorità, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità;

in particolare Fiesoli R.L. allontanava Vannucchi Grazia dai propri genitori, dicendole che non l'avevano protetta abbastanza, anche facendole credere che erano a conoscenza della violenza che aveva subito dallo zio sessantenne e che intenzionalmente non l'avevano tutelata; nel 1980, Fiesoli R.L. la colpevolizzava perché, prima che le morisse il padre, voleva assisterlo e dopo la morte voleva andare al funerale. Fiesoli R.L. la convinceva a non fare alcuna delle due cose;

2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio e nel considerare le donne impure e puttane: in particolare Fiesoli R.L., nelle riunioni serali diceva che gli uomini dovevano liberarsi dai condizionamenti delle donne, che erano troie, che gli uomini prima sono comandati dalle mamme e poi dalle mogli come cagnolini, che le donne hanno un grandissimo potere nel loro sesso e incitava i mariti a ribellarsi dicendo "*gli ci vorrebbe delle sonore labbrate a queste troie, saprei io come fare, se fossi al vostro posto*", e così induceva i mariti che volevano mettersi in mostra ai suoi occhi a picchiare le mogli;

una volta che Vannucchi Grazia era a sedere sulle ginocchia del futuro marito Fiesoli Alessio, Rodolfo diceva "*a voi vi durerà poco*"; la prima notte di nozze (anno 1977), Vannucchi Grazia e Fiesoli Alessio dormivano insieme, ma senza avere rapporti sessuali perché Rodolfo aveva detto loro di fare così; dopo tre mesi di matrimonio Vannucchi Grazia e Fiesoli Alessio si separavano, Vannucchi Grazia andava a dormire con le donne, Fiesoli Alessio con gli uomini; in alcune occasioni, nelle riunioni serali, Rodolfo tirava fuori il pene e

lo appoggiava al tavolo, dicendo alle donne: *"guardate, guardate, tanto a voi interessa solo questo"*; Fiesoli R.L. inoltre imponeva a Vannucchi Grazia di non avere figli naturali, perché farli era un atto egoistico; con il marito Fiesoli Alessio inoltre non doveva neppure incrociare lo sguardo;

3. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare Fiesoli R.L., nelle riunioni serali diceva che Vannucchi Grazia doveva confessare le sue fantasie sessuali; dapprima era costretta a riferire dettagliatamente le violenze che aveva subito da piccola, poi a rivelare tutto quello che le passava per la testa relativamente al sesso; Vannucchi Grazia, dopo avere "confessato" un paio di fantasie, non aveva più nulla da dire, ma se stava zitta rischiava di non andare a letto, tendeva a dire tutto quello che pensava riguardo al sesso per assecondare Fiesoli R. L., che privatamente e pubblicamente cercava di farle ammettere che le violenze che aveva subito da piccola le erano piaciute e che solo ammettendolo, sarebbe guarita; Fiesoli R.L. la torturava dicendole che era una perversa e che si masturbava spesso, collegando questa idea fissa alla circostanza che Vannucchi Grazia gli aveva manifestato il sospetto di una sua relazione omosessuale con Pietracito Sergio; al manifestato sospetto Fiesoli R.L. reagiva prendendola a schiaffi, dicendole che *"era una malata, che l'inferno era nella mente del diavolo, che lui era una persona pura, che una cosa del genere non l'avrebbe fatta mai"*. In questo modo la convinceva che lui aveva ragione, che lei invece era una perversa e che doveva pagare per la sua natura malata; comunque Fiesoli R.L. doveva avere ragione su tutto e se non gli dava ragione, cominciava a dirle che era matta;
4. nella pratica dell'omosessualità, intesa come mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare Fiesoli R.L. diceva a Vannucchi Grazia che doveva affrontare la sua omosessualità, che doveva frequentare Consorti Mariella, affermando che il suo problema erano sempre state le donne, e imponendole ogni volta che aveva un minimo contrasto, la compagnia della Consorti Mariella con la quale subiva rapporti omosessuali. Era Fiesoli R. L. a decidere con chi si dovevano avere i rapporti omosessuali e quando le relazioni dovevano iniziare e quando finire;
5. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. *"chiarimenti"*, consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità con la conseguente esaltazione

della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero inculcati agli altri membri della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Fiesoli R. L. costringeva **Vannucchi Grazia**, quando era ragazza, a stare seduta per ore, finché non gli dava ragione; in un'occasione veniva costretta a camminare sulla tavola per mostrare agli altri come le donne, "*questi demoni*", riuscivano con i loro movimenti ad "*acchitare*" gli uomini; inoltre Fiesoli R.L. imponeva a **Vannucchi Grazia**, come ad altre ragazze, di prendere in affidamento bambini, anche se non erano d'accordo, perché non si sentivano pronte, in particolare nel 1983, facendola sentire in colpa, le imponeva l'affidamento di Marani Paolo, e nel 1986 quello di Bongiorno Giuseppe; inoltre, quando il figlio adottivo Max Fiesoli (Capezzone) aveva circa 14/15 anni (1994-1995), Fiesoli R.L. parlava spesso con quello, che manifestava le prime inquietudini adolescenziali, e una volta, dopo averla fatta chiamare, Fiesoli R.L. alla presenza anche di Max, urlando, le diceva: "*diglielo, diglielo al tuo figliolo che quando ai figlioli gli cresce il pisello i che tu fai, diglielo che tu perdi la testa e che tu te li vorresti fare*"; a Max ripeteva in continuazione: "*tu devi dar retta a me, perché lei ti fa il culo*"; Max le toglieva la confidenza, si arrabbiava se gli faceva domande su Rodolfo, finché nel 2007, un giorno Max le confessava che Rodolfo "*gli aveva dato noia, che durante i colloqui non si parlava solo, ma tante volte glielo aveva messo in culo e che una volta gli aveva fatto leccare le emorroidi, che lo aveva preso in bocca, che tutte le mattine doveva andare da lui, che non le diceva più nulla perché gli faceva troppo schifo*".

Sconvolta dalla confessione, **Vannucchi Grazia** cercava di parlare con Rodolfo che si rifiutava e, dal momento che rivelava in comunità i rapporti tra il figlio adottivo Max e Rodolfo, veniva isolata da tutti e considerata una nemica del Forteto; Fiesoli R.L., passando vicino a **Vannucchi Grazia** e Fiesoli Alessio a mensa, diceva loro "*che puzzo di merda, che puzzo di maiale*"; sino al novembre 2007, Fiesoli R.L. si serviva di **Vannucchi Grazia** per imporre le sue regole all'interno della comunità; nel novembre 2007 **Vannucchi Grazia**

abbandonava la comunità, dopo che il fratello Mauro le aveva detto che lei e il marito Fiesoli, Alessio dovevano andarsene e che *"Rodolfo si era dovuto tirare giù i pantaloni per salvare Max"*; successivamente alla sua uscita dal Forteto Vannucchi Grazia veniva demansionata nel lavoro, da responsabile del personale al caseificio a operaia che copriva gli altri operai assenti. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al novembre 2007;

u) del delitto di cui agli artt. 110, 112 e 572 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e k. 1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Zahami Paolo, entrato nella comunità il 13 aprile 1995, all'età di diciotto anni, infliggendogli sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare la famiglia di origine considerandola limitante per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di fare cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Zahami Paolo veniva a conoscenza della morte del nonno dopo anni, all'uscita dalla comunità;
2. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare Fiesoli R.L. sostenendo che doveva affrontare il discorso della sua omosessualità, si mostrava affettuoso, e un giorno tenendolo per la nuca baciava in bocca Zahami Paolo, dicendogli che era una cosa normalissima e che era un passaggio per evolvere la sua anima, con l'effetto di fargli pensare di essere veramente omosessuale e che al Forteto avessero ragione su tutto, anche sulle fantasie sessuali incestuose; sempre nello stesso periodo (giugno-luglio 1998), un giorno Fiesoli R.L., nella stanza dei conigli, lo baciava in bocca e gli infilava la mano nel sedere; nonostante il mancato consenso agli approcci sessuali di Fiesoli R.L., Zahami Paolo si sentiva in colpa perché non riusciva ad abbandonarsi all'affetto puro di Rodolfo, che lo umiliava davanti a tutti dicendogli che era un maiale e un debole perché non riusciva ad affrontare le sue paure nonostante lui si fosse proposto con tanto amore; seguivano l'isolamento da parte della comunità e la convinzione dello Zahami Paolo di

essere un pazzo, uno squilibrato e che la sua resistenza all'omosessualità proposta da Fiesoli R.L. provenisse dalla sua personalità squilibrata; in seguito **Zahami Paolo** diventava un perfetto soldato, un automa alle dipendenze di Fiesoli R.L. che considerava come un dio e per il quale avrebbe fatto qualsiasi cosa gli avesse chiesto; **Zahami Paolo** doveva ammettere che Fiesoli aveva ragione;

3. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "*chiarimenti*", consistenti nella violenza psicologica a fare ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni e gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R.L., il quale, con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della successiva approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Fiesoli R.L. diceva (1995-1996) a **Zahami Paolo** che doveva parlare in maniera più approfondita della sua famiglia, che doveva riuscire a uccidere mentalmente i genitori per poter aprire il suo cuore ad altre figure che per lui dovevano essere più importanti dei suoi genitori, tra le quali la sua; Fiesoli R.L. gli diceva che il padre era un fallito, un inetto, un inutile, uno stupido, che la madre era una troia e che era andata a letto con il vicino di casa; nel 1998 Fiesoli R.L., riprendendo a frequentarlo, diceva a **Zahami Paolo** che lui era come Don Milani, solo che stava facendo le cose meglio e più in grande di quello, che aveva il sogno di rendere il mondo come il Forteto e di far capire che la famiglia tradizionale era un modello avariato;
4. nel far ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare Fiesoli R.L. diceva a **Zahami Paolo** che covava il desiderio di andare a letto con la sorella, di cui era innamorato e sulla quale si faceva fantasie sessuali e che per quel motivo aveva paura di essere un maiale; Fiesoli R.L. diceva anche che **Zahami Paolo** alimentava fantasie erotiche sul padre e sulla madre e, alle sue rimostranze che semmai il maiale era lui, Fiesoli R.L. rincarava la dose dicendo che era un

porco perché si faceva le fantasie sessuali su tutte le persone del Forteto che incontrava, che il suo desiderio più grosso era di farsi inculcare dal padre e da lui stesso per sentirsi approvato e considerato dalle persone, dicendogli al contempo, toccandosi i genitali "lo vorresti questo eh?";

nel 2001 Fiesoli R.L. tentava nuovamente un approccio sessuale con Zahami Paolo e, al suo rifiuto, cominciava ad attaccarlo in continuazione; lamentandosi con Max Fiesoli e Marco Ceccherini Junior delle attenzioni sessuali che Fiesoli R.L. aveva avuto per lui, Zahami Paolo apprendeva che quelli avevano avuto tantissimi rapporti sessuali completi con Rodolfo; Zahami Paolo, che aveva pensato che le attenzioni che il Fiesoli R.L. gli aveva riservato fossero solo per il suo bene e per fargli accettare la sua omosessualità, capiva che l'omosessuale era Fiesoli R.L. e il mondo gli crollava addosso.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti in concorso con più di cinque persone;

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al marzo 2005.

BACCI Francesco

BOCCHINO Maria Angela

CECCHERINI Marco

CONSORTI Mariella

GIORGI Marida

GOFFREDI Luigi

LASCIALFARI Elena

MONTORSI Silvano

PEZZATI Stefano Paolo

PIZZI Matteo

PREMOLI Domenico

ROMOLI Gianni

SARTI Stefano

SARTI Sauro Massimo

SASSI Elisabetta

SERPI Luigi

TARDANI Daniela

TARDANI Maria Francesca

TEMPESTINI Elena Maria

TURINI Andrea

VANNUCCHI Mauro

IMPUTATI

v) del delitto di cui all'art. 81 cpv., 110, 112, 572 e 61 n. 9, perché, in concorso fra di loro e con Fiesoli R.L., incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della stessa, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in danno di più persone, nella loro qualità di appartenenti alla comunità "Il Forteto", maltrattavano:

Aversa Giuseppe (capo lett. c) per Fiesoli R.L.),
Bimonte Jonathan (capo lett. j) per Fiesoli R.L.),
Biordi Nicoletta (capo lett. n) per Fiesoli R.L.),
Corso Marika (capo lett. o) per Fiesoli R.L.),
Daidone Luigi (capo lett. p) per Fiesoli R.L.),
Fiesoli Donatella (capo lett. r) per Fiesoli R.L.),
Fiorenza Eris (capo lett. g) per Fiesoli R.L.),
Gronchi Manuel (capo l) per Fiesoli R.L.),
Mameli Marco (capo lett. e) per Fiesoli R.L.),
Vainella Valentina (capo lett. s) per Fiesoli R.L.),
Vannucchi Grazia (capo lett. t) per Fiesoli R.L.),
Zahami Paolo (capo lett. u) per Fiesoli R.L.),

coadiuvandolo stabilmente nell'attuazione e nell'osservanza delle rigide regole di vita e di comportamento da quello create e imposte nella comunità, consistite in particolare:

1. nella rigorosa separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio;
2. nella pratica dell'omosessualità anche tra persone minori di età, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nel sostenere l'inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane";
3. nel divieto di rapporti eterosessuali;
4. nella denigrazione costante della famiglia di origine e nell'ostacolare ogni relazione con genitori e parenti, anche non consegnando ai destinatari la posta da quelli proveniente, non passando le telefonate che giungevano e non consentendo a nessuno di fare telefonate private, essendo obbligatorio l'utilizzo del dispositivo "viva voce";

5. nel divieto di coltivare rapporti con persone all'esterno della comunità; e di esercitare qualunque tipo di attività ricreativa, culturale, sportiva ed educativa, sostenendo che tutto quello che era fuori era "il male";
6. nell'imporre la permanenza ed il lavoro all'interno della comunità e l'accettazione della regola secondo cui quasi tutta l'intera paga derivante dall'attività lavorativa svolta presso la cooperativa il Forteto veniva versata all'associazione omonima ad eccezione di circa duecento euro mensili e nell'inibire di proseguire gli studi ovvero di avviarsi ad un lavoro all'esterno della comunità, tacciando coloro che ne avanzavano richiesta di "essere di fuori", sottoponendoli alle consuete "punizioni" meglio descritte ai capi che precedono e seguono;
7. nell'impedire di ricorrere alle istituzioni pubbliche per curare le persone che ne avevano bisogno, nell'omettere di portare le persone al pronto soccorso e nel provvedere Fiesoli R.L. a suturare ferite con ago e filo e Goffredi Luigi a prestare cure odontoiatriche ;
8. nel condizionare le scelte di voto in occasione di elezioni politiche ed amministrative, ordinando di votare per una parte politica precisa e sottoponendo chi dissentiva alle solite punizioni per fare accettare le regole della comunità: insulti, chiarimenti ed emarginazione dal gruppo;
9. nella pratica ossessiva dei "chiarimenti", cui venivano sottoposte tutte le pp.oo, consistenti in discussioni protratte anche per ore e condotte dagli indagati separatamente con diverse pp.oo., nelle quali si obbligavano queste ultime ad ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, suggerite ed inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti, violenze ed abusi subiti dai propri genitori ed infrazioni - vere o presunte - delle regole della comunità; discussioni che, in assenza di ammissione e confessione o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le decisioni e gli indirizzi di pensiero o di condotta della comunità, sfociavano in percosse, costrizioni a stare chiusi in una stanza o immobili in piedi o nell'andare a letto senza cena, disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati anche con pesanti ingiurie (*puttana, troia, maiale/a, stupido/a, cretino/a, idiota, grullo/a, bucaiolo/a*) e denigrazione della persona in presenza di tutti, in occasione delle riunioni per i pasti alla mensa o delle riunioni serali;
10. nel minacciare anche di morte coloro che tentavano di sottrarsi alle regole sopradescritte o che le ponevano in discussione, ed aggredendo e percuotendo

coloro che, come Paolo Zahami, reagivano opponendosi a Fiesoli R.L. e ai suoi atti di sopraffazione fisica, morale e sessuale,

con tali condotte infliggendo una stabile e perdurante situazione di sofferenza e di vessazione a tutte le pp.oo., generando nelle stesse una condizione di sudditanza e di soggezione psicologica finalizzata al controllo ed alla gestione della persona e ad ottenere dalle stesse un assoggettamento a Fiesoli R.L. ed al suo sistema di vita comunitario, che comprendeva anche la giustificazione delle condotte sessuali del medesimo, proposte e sostenute come atti "terapeutici e purificatori" dei traumi - veri o presunti - subiti dalle pp.oo.

In particolare:

a. **Goffredi Luigi e Consorti Mariella** insieme ad altri membri della comunità imponevano ad **Aversa Giuseppe**, dopo pochi mesi che era entrato al Forteto (anno 1997) chiarimenti e pressioni per fargli ammettere che la madre aveva preso soldi dalle persone che avevano abusato di lui; **Romoli Gianni**, sin da piccino, diceva ad **Aversa Giuseppe** "*vuoi tornare alla normalità? Quella normalità che te l'ha fatto prendere in culo?*"; **Consorti Mariella**, in qualità di madre affidataria di fatto, (per decisione di Fiesoli R.L.), di **Aversa Giuseppe**, a quest'ultimo, che le aveva confidato di essersi masturbato per la prima volta, diceva che era un maiale e ogni volta che lo incontrava gli diceva che era imbarazzato; inoltre per qualsiasi stupidaggine da ragazzi gli diceva che era un idiota, un grullo, un cretino (anno 1999 circa); quando veniva a conoscenza che aveva baciato **Vainella Valentina**, lo rimproverava perché il rapporto doveva rimanere platonico (anno 2001) e quando veniva a conoscenza che aveva fatto domanda per entrare in Polizia, gli levava il saluto (anno 2007); **Aversa Giuseppe**, in un giorno del mese di dicembre 2008, sentiva **Pizzi Matteo** che diceva al fratello **Samuele**, che lui non voleva bene a nessuno, che non credeva nei principi del Forteto e che non voleva affrontare i suoi problemi; **Bacci Francesco**, intorno al mese di settembre 2009, poco prima che **Aversa Giuseppe** uscisse dalla comunità, gli diceva che doveva scegliere: o stare e lavorare al Forteto rispettando le regole oppure versare 900 euro al mese se ci voleva stare come in un albergo; **Pezzati Stefano**, **Bacci Francesco** e **Romoli Gianni**, in un incontro richiesto da **Aversa Giuseppe** nell'ottobre 2009, gli dicevano che era di cattivo esempio per i ragazzi, che non andava bene neppure che avesse una ragazza e che ci dormisse insieme e che se voleva vedere il fratello **Michele** (detto **Samuele**), anch'egli affidato alla comunità, lo doveva incontrare fuori;

b. Tardani Daniela, Elena Lascialfari, Montorsi Silvano e Serpi Luigi, quest'ultimo quale padre affidatario di fatto (per decisione di Fiesoli R.L.), nel corso di ripetuti e ossessivi colloqui, dicevano a Bimonte Jonathan che i suoi fratelli Cristhofer, Luna ed Emanuele avevano riferito che il padre li costringeva a imitare, nudi, atti sessuali tra di loro, per farne dei filmini pornografici e guadagnarci soldi, perché ammettesse che quelle cose erano veramente successe, e gli suggerivano i dettagli di quello che doveva dire davanti al tribunale (anno 1996 pochi giorni dopo il suo ingresso in comunità); Tardani Daniela metteva a sedere per un'intera giornata Bimonte Jonathan per chiarire, perché era stato in bagno e non si era pulito con la carta igienica (1999 all'età di dieci anni); Sarti Sauro riempiva di schiaffi e di pugni Bimonte Jonathan perché non voleva dare la Playstation a un amico (intorno all'anno 2000); dall'età di otto anni, nei giorni in cui non andava a scuola e in tutto il periodo estivo veniva costretto a fare i lavori domestici al Forteto (lavare i bagni, rifare i letti, dare il cencio, rigovernare la cucina e lavare a mano i panni); all'età di dodici anni (anno 2001) veniva costretto a lavorare come operaio dalle ore 8,30 del mattino sino alle 17; una volta, tagliando le tegole, si feriva al palmo della mano destra; all'età di quattordici anni (anno 2003), lavorando d'estate si tagliava profondamente con un ferro al ginocchio della gamba destra; al pronto soccorso diceva, dietro indicazione, che si era fatto male giocando a calcio; Bimonte Jonathan subiva pestaggi e chiarimenti perché una ragazzina, che veniva a trovare un'amica al Forteto, si era innamorata di lui; gli veniva vietato di frequentarla o parlarci e, tutte le volte che riusciva a parlarci, gli veniva imposto di ammettere che era un maiale e che quelle cose le faceva per nascondere la sua omosessualità (anno 2004); Serpi Luigi, quale padre affidatario, picchiava Bimonte Jonathan con ceffoni, calci, pugni in faccia, lo faceva cadere a terra, continuando a colpirlo, lo trascinava per terra, lo lanciava contro il muro e una volta, all'età di quindici anni, gli rompeva una costola lanciandogli contro una seggiola (fatti avvenuti sino all'età di sedici anni (2005);

c. Tardani Daniela, madre affidataria di Biordi Nicoletta, la costringeva a buttare via i vestiti perché troppo femminili e a tagliarsi i capelli perché troppo lunghi, non appena entrata nella comunità, nell'agosto del 1993, all'età di quattordici anni; pur avendo espresso il desiderio di continuare gli studi avendo terminato la terza media, le veniva risposto che non era in grado di andare a scuola, perché aveva troppi complessi e problemi e che sarebbe stato un fallimento; veniva quindi messa a lavorare al caseificio, dove lavorava dalle

5 della mattina alle 17,30 del pomeriggio, anche il sabato e la domenica, quando era impegnata al negozio, e non veniva retribuita sino all'età di venti anni; **Tardani Daniela**, cercava di costringere **Biordi Nicoletta** ad ammettere che era stata violentata dal suo babbo e che le era piaciuto, che era stata lei a provocarlo perché era in competizione con la madre, che la zia era una puttana di alto bordo, nel corso di reiterati "chiarimenti", svolti anche insieme a **Giorgi Marida** e **Consorti Mariella**, picchiandola a questo fine con un mestolo quando si addormentava; doveva anche ammettere, perché così le diceva **Tardani Daniela**, che la madre era una ritardata mentale e spesso le veniva detto che lei era come la madre e che sarebbe diventata come lei, doveva ammettere che si sentiva scema, che si sentiva ignorante, che non capiva nulla e che aveva bisogno di essere guidata (anno 1994 circa); **Tardani Daniela** e **Tempestini Elena**, dopo avere detto a **Biordi Nicoletta**, all'epoca diciassettenne, che Lara Volpi si era innamorata di lei, riuscivano a convincerla che avere rapporti sessuali con una donna, non significava essere lesbiche, ma esercitare una sorta di libertà sessuale, e che se si rifiutava di avere rapporti con la predetta, significava che aveva paura di essere lesbica e quindi aveva dei problemi che doveva risolvere (anno 1995); in seguito **Biordi Nicoletta** aveva, per un breve periodo una relazione con Lara Volpi (anno 1996); **Tardani Daniela** e **Tempestini Elena**, venute a sapere che, durante una vacanza a Forte dei Marmi, **Biordi Nicoletta** si era scambiata un bacio con un ragazzo della comunità, si arrabbiavano e cercavano di farla sentire in colpa, dicendole che Volpi Lara si era sentita tradita e che quello che aveva fatto era contro gli ideali del Forteto (anno 1996); nonostante lo stato di gravidanza (anno 2001), **Tardani Daniela** le diceva che doveva lavorare lo stesso, anche se il ginecologo l'aveva consigliata di non fare lavori pesanti e così era costretta a continuare a lavorare, sino al settimo mese, alla stagionatura del formaggio, dove doveva sollevare di continuo scatole, casse e forme di formaggio;

d. **Goffredi Luigi**, padre affidatario di **Corso Marika**, era uso picchiarla anche quotidianamente con uno zoccolo o con un mestolo per motivi banali, dal suo ingresso nella comunità avvenuto all'età di otto anni nel 1983, sino all'età di quindici anni; inoltre non perdeva occasione di ricordarle il passato di abuso sessuale pretendendo che raccontasse l'esperienza nei minimi dettagli e sostenendo che le era piaciuta; nel 1987, quando **Goffredi Luigi** la vedeva uscire dal bagno le domandava sempre se si era masturbata, sostenendo che lo aveva fatto con il tappo del detersivo o dello shampoo o con la spazzola; una volta le diceva che lo aveva fatto con il manico della scopa; se non ammetteva

di essersi masturbata doveva fare il chiarimento stando seduta su una seggiola per un pomeriggio intero sino a che ammetteva quello che lui aveva deciso essere la verità; all'età di dodici anni (1987), veniva indotta da Goffredi Luigi ad avere un rapporto orale con lui, per convincerla che la cosa era normale, che non aveva fatto niente di male quando a sette anni, era stata costretta a fare la stessa cosa con le persone che l'avevano abusata; all'età di quattordici anni (1990) assisteva a ripetuti abusi sessuali da parte di Goffredi Luigi nei confronti di una bambina down a nome Maria che dormiva nel letto sottostante al suo; Tardani Francesca, madre affidataria di fatto (per decisione di Fiesoli R.L.), di Corso Marika dall'età di sedici anni, quando nell'anno 2000 veniva a sapere che aveva avuto una relazione, all'interno della comunità, con Marani Paolo, la picchiava sino a costringerla a raccontarle tutti i particolari dei rapporti sessuali e le posizioni che aveva assunto e, in una riunione serale, davanti a tutti, d'accordo con Fiesoli R.L., la costringeva a raccontare le sue esperienze sessuali con Marani Paolo, questo presente e decideva che non potevano più parlarsi;

e. Bacci Francesco, Vannucchi Mauro, Tempestini Elena, in concorso con il Fiesoli R.L., questi ultimi quali suoi genitori affidatari, ripetevano in continuazione a Daidone Luigi che la sua mamma, Rusciano Flora era una prostituta, che aveva mandato lì lui e il fratello Jonhny perché voleva fare i cazzi suoi, che lui somigliava al suo babbo che era un mafioso, che aveva sempre mangiato "*pane e merda*", che era povero, che i suoi nonni erano degli zingari, e che la sua mamma consentiva che uomini sconosciuti abusassero di lui e del suo fratello Johnny; gli suggerivano anche di assumere le posizioni del presunto abuso e gli chiedevano dettagli fisici delle persone e lo costringevano poi ad ammettere pubblicamente, all'esito di chiarimenti e punizioni (consistenti in schiaffi, spinte, chiarimenti ed insulti continui (*bucaiolo, pezzo di merda, ingrato*), che tali fatti erano veri (anno 1999 all'età di nove anni); un giorno, verso gli undici anni (anno 2001), il fratello Jonhny veniva portato davanti a lui e Vannucchi Mauro, presenti Bacci Francesco, Tempestini Elena e Fiesoli R.L. cominciava a dirgli che Jonhny aveva detto che dentro casa loro entravano a turno delle persone, che la loro mamma usciva, che queste persone, con la scusa di giocare a soldatini, li portavano in camera da letto della mamma e abusavano di lui e del suo fratello separatamente; Vannucchi Mauro in particolare gli diceva che con lui entrava una persona che si spogliava, che gli faceva toccare il pene e che quando diventava duro, lo faceva girare e lo penetrava; dicendogli che non doveva vergognarsi, gli facevano provare le

posizioni, facendolo salire sul tavolo e facendolo mettere a quattro zampe; gli chiedevano anche se, quando l'abusante aveva finito, avesse sentito del bagnato e se avesse sentito del dolore; sapendo che se non ammetteva, sarebbe stato punito, **Daidone Luigi** ammetteva tutto quello che gli veniva indicato, anche che la madre prendeva dei soldi (1999-2001); **Vannucchi Mauro e Tempestini Elena** gli dicevano che non doveva giocare con i fratelli, perché aveva degli altri coetanei con cui giocare e non gli permettevano di frequentare amichetti all'esterno della comunità; nell'aprile del 2009 **Vannucchi Mauro**, prendeva a schiaffi **Daidone Luigi** mentre **Bacci Francesco** lo teneva fermo, dopo averlo costretto ad alzarsi da letto, insultato e ingiunto di rispettare le regole del Forteto, perché smettesse di lavorare all'esterno della cooperativa;

f.a **Fascione Elisabetta e Fiesoli Donatella**, che erano state messe insieme a sedere nella mensa per i soliti chiarimenti, **Marida Giorgi**, che mostrava loro un matterello, diceva che se la sera non avessero detto quello che avevano, le avrebbe picchiate (in un giorno dell'anno 1990); **Bocchino Angela**, dopo che **Fiesoli R.L.** l'aveva fatta entrare in una stanza, percuoteva sulla nuca **Fiesoli Donatella** sino a farle venire dei grossi bozzi sulla testa e farla accasciare a terra, in un giorno dell'anno 1994; in un giorno del marzo 2007, quando **Fiesoli Donatella**, aveva fatto notare a **Fiesoli R. L.** che non era il caso di continuare a far dormire **Fabrizio (Forti n.d.r.)** in camera con lui, veniva isolata da tutti gli indagati e da tutti i componenti della comunità, anche sul posto di lavoro, perché aveva osato mettere in discussione l'autorità di **Fiesoli R.L.**; nel settembre 2007 **Giorgi Marida, Bocchino Angela, Goffredi Luigi, Tardani Francesca e Consorti Mariella**, incitati da **Fiesoli R.L.** che urlava dicendole che il suo cattivo esempio (di insubordinazione n.d.r.), stava portando altre persone a ribellarsi, aggredivano **Fiesoli Donatella** che, dopo essere stata afferrata per un braccio da **Giorgi Marida** ed essersi liberata e data alla fuga, veniva raggiunta ed afferrata da **Goffredi Luigi**, sospinta verso una stanzina all'interno della quale si trovavano **Bocchino Angela, Tardani Francesca e Consorti Mariella** che la tiravano dentro dove veniva colpita con reiterati calci da **Goffredi Luigi**; a fine settembre 2007, **Fiesoli Donatella** veniva avvicinata di nuovo da **Giorgi Marida, Bocchino Angela e Serpi Luigi**, che la costringevano a rientrare in una stanzina ed a rimanervi per più di un'ora, impedendole di uscire sia dalla porta che dalla finestra perché "confessasse" le proprie colpe consistenti nell'aver "parlato male del Forteto ad alcuni ragazzi, e nell'aver "messo su" **Paolo Sarti** con il suo cattivo esempio ed aver parlato male di **Fiesoli R.L.**; pochi giorni dopo, in relazione alle stesse accuse,

Vannucchi Mauro la minacciava dicendole che doveva lasciare il Forteto, che non doveva rivolgere parola ai ragazzi più giovani, che se l'avesse incontrata per la strada l'avrebbe *arrotata*, che era una troia e che se ne doveva andare, altrimenti l'avrebbe levata dal mondo; nell'ottobre 2007 Bocchino Angela, dopo quanto era successo in precedenza le diceva che non c'era più bisogno di lei al caseificio e, chieste spiegazioni a Pezzati Stefano, questi le diceva che doveva adattarsi a pulire i bagni della stalla, dell'ufficio e dei giardini;

g. Tardani Daniela, madre affidataria di Gronchi Manuel, lo costringeva a confessare le fantasie sessuali che aveva, a suo dire, per lei, perché nel fargli il bagno, dall'età di sei ai dieci anni (1990-1994), aveva avuto delle erezioni involontarie; lo costringeva a chiarire se non riusciva a giocare al lego, se era troppo bianco in viso, se non voleva mangiare, per ogni piccolo litigio, se rispondeva male a qualcuno; il chiarimento consisteva nello stare in piedi per delle ore chiuso in una stanza, anche senza mangiare; in alternativa veniva picchiato da Tardani Daniela con zoccoli di legno o con mestoli di legno sulle mani o sulla schiena; Sarti Stefano, altro genitore affidatario, lo prendeva a calci nel sedere; i chiarimenti e le punizioni erano finalizzate ad ammettere quello che volevano sentirsi dire e cioè che i suoi malesseri erano da collegare ai suoi genitori naturali; Tardani Daniela e Sarti Stefano gli dicevano che la madre era una puttana e che i suoi genitori naturali non gli volevano bene, in sostanza che erano meritevoli di disprezzo; a partire dai sei anni sino ai dieci (1990-1994) veniva costretto a rifare, finita la scuola, le camere e i letti (una trentina) della villa e a passare l'aspirapolvere; d'inverno, più volte, quando frequentava le scuole elementari, veniva svegliato dai genitori affidatari alle cinque e mezzo del mattino per andare a lavorare con loro nel caseificio, dove doveva lavare centinaia di cassette; qualche volta doveva lavorare per diversi giorni e saltava la scuola; durante una giornata di lavoro con Sarti Stefano, nell'anno 1991, schiacciando, su ordine di quello, il bottone che faceva alzare la sponda posteriore dell'autocarro su cui doveva caricare delle cassette vuote per il formaggio, Gronchi Manuel rimaneva incastrato con il dito anulare della mano sinistra, perdendone l'ultima falange; portato al pronto soccorso di Careggi, diceva, su indicazione di Sarti Stefano, che aveva toccato il bottone di sua iniziativa; Tardani Daniela, avendolo visto all'uscita di scuola (terza media anno 1999), che baciava sulla bocca una ragazzina, sottoponeva Gronchi Manuel a un pesante chiarimento, perché quel bacio veniva considerato un innaturale esibizionismo e faceva pressioni perché non vedesse più la ragazzina; all'età di diciannove anni (anno 2003), Tardani

Daniela gli diceva spesso di andare a parlare con Fiesoli R.L. e qualche volta lo accompagnava dallo stesso, il quale, dopo i soliti chiarimenti, compiva atti sessuali su di lui (capo lett. k) per Fiesoli R.L.), in presenza della predetta che gli diceva di lasciarsi andare e che era perfettamente normale quello che succedeva; **Stefano Pezzati**, in un giorno dell'agosto 2009, diceva a **Gronchi Manuel** che, a causa del fatto che si era dimenticato di pagare un pezzo di carne che aveva preso nella macelleria della comunità, non poteva più rimanere come dipendente e che doveva dare le dimissioni, cosa poi avvenuta, altrimenti lo avrebbero denunciato; il tutto in conseguenza del fatto che non accettava più le regole della comunità e anche perché si era accompagnato con una ragazza nell'anno 2003;

h. **Serpi Luigi** e **Tardani Francesca**, nella qualità di genitori affidatari di fatto, (per decisione di Fiesoli R.L.), di **Mameli Marco**, più volte lo punivano colpendolo in testa, il **Serpi** con il manico di una granata e la **Tardani** con un matterello, inoltre più volte veniva messo a sedere e lasciato lì per ore, più volte veniva mandato a letto senza cena (sino all'età di diciotto anni anno 1994); **Serpi Luigi** quando **Mameli Marco** aveva quattordici anni (1990), abusava sessualmente di lui; **Tardani Francesca** era a conoscenza che Fiesoli R.L. si intratteneva in bagno con **Mameli Marco** anche per parecchio tempo e quando uscivano non faceva domande, ma diceva comunque a **Mameli Marco** che le persone che stavano con Fiesoli R.L., rinascevano, guarivano e tornavano un fiore; se guardava una ragazza, **Serpi Luigi** e **Tardani Francesca** dicevano che si faceva le fantasie sessuali; ogni cosa che **Mameli Marco** diceva a **Tardani Francesca**, veniva riferita a Fiesoli R.L.; più volte **Tardani Francesca** gli chiedeva se aveva avuto rapporti sessuali con la madre e se si faceva fantasie sessuali su di lei (sino al 1994 circa);

i. **Tardani Daniela**, **Giorgi Marida**, **Bacci Francesco** e **Sassi Elisabetta**, questi ultimi nella qualità di suoi genitori affidatari di fatto, (per decisione di Fiesoli R.L.), cercavano di costringere **Vainella Valentina** a recidere i rapporti con la sua mamma, dicendole che doveva dire al Tribunale per i Minori, nel corso degli incontri, che non voleva veder la sua mamma e che i suoi genitori erano cattivi, inoltre le domandavano "*la tu mamma faceva la puttana, non te lo ricordi?*", inoltre la costringevano a dare ad altri bambini i regali che la mamma le aveva dato nel corso degli incontri protetti; quando aveva nove-dieci anni, la sera veniva organizzato un teatrino da **Tardani Daniela**, **Giorgi Marida**, **Sassi Elisabetta** e **Bacci Francesco**, in cui venivano rievocate scene di vita familiare di **Valentina** in cui veniva picchiata dalla madre (anni 1995-

1996); ogni cosa facesse, se guardava una persona, le veniva chiesto se si stava facendo fantasie sessuali; le chiedevano "ma tua madre non sapeva niente di questo" e alla risposta negativa le dicevano che non era possibile, che dovevano esserci delle mutande sporche, che doveva liberarsi e dire la verità; la colpivano con colpi sulla testa sino a che non ammetteva che le madre era a conoscenza dell'abuso fatto nei suoi confronti da persone estranee; se diceva che a scuola era andata bene sostenevano che non era vero e che siccome aveva subito degli abusi, aveva adescato i ragazzini e li portava in bagno; se non ammetteva doveva rimanere a sedere a pensare, a volte la picchiavano con scappellotti e schiaffi (anno 1996); con il tempo le dicevano che era meglio che non incontrasse la madre, affermando che non le poteva dare le cose che le davano loro, che era cattiva e le raccomandavano di dire al Tribunale che non voleva vederla (anni 1996-1997); una volta Tardani Daniela tirava un ceffone a Valentina perché le aveva raccontato di un ricordo bello con la mamma e le diceva che non doveva ricordare fatti belli sulla madre, perché non ne erano successi (anno 1996); Sassi Elisabetta insinuava continuamente che di notte si toccasse e le diceva che se continuava a masturbarsi sarebbe rimasta incinta; Bacci Francesco e Sassi Elisabetta la costringevano a chiarire e ad ammettere, dopo che aveva giocato con Bimonte Luna che si erano toccate (anni 1995-1998); d'accordo con Fiesoli R.L. la costringevano a recidere i rapporti con la sorella minore Romina, anch'essa ospite del Forteto; da ultimo e fino al momento nel quale Valentina lasciava il Forteto (primo gennaio 2008), la maltrattavano insieme a tutti gli altri presenti, isolandola, ignorandola e assistendo impassibili ai suoi pianti, in ragione del fatto che ella, studiando alla facoltà Universitaria di Scienza della Formazione, si ribellava alle regole del Forteto contestandone la fondatezza; Bacci Francesco e Sassi Elisabetta, gli ultimi giorni prima di uscire dalla comunità, le dicevano inoltre di stare zitta, perché "tutto quello che usciva dalla bocca era merda";

j. Vannucchi Grazia, pur essendosi sentita male diverse volte sul lavoro, non veniva curata, poiché il ricorso alle strutture sanitarie pubbliche era vietato (anni 1991-1992); Vannucchi Mauro, in un giorno del novembre 2007 diceva alla sorella Vannucchi Grazia e al marito Fiesoli Alessio che dovevano andare via dalla comunità e che "Rodolfo si era dovuto tirare giù i pantaloni per salvare Max";

k. Romoli Gianni, quale padre affidatario di fatto, per decisione di Fiesoli R.L., in un giorno dell'autunno 1994, insieme con Fiesoli R.L., iniziava a dire a Zahami Paolo che si faceva delle fantasie sessuali nei confronti del suo amico

Salvatore Amidei, perché era geloso della sua personalità e, nel corso di massacranti discussioni, lo invitava, trattenendolo a sedere, dopo cena, su una panca ad accettare il fatto che era un finocchio e che la natura dell'uomo è orientata all'omosessualità; in seguito **Zahami Paolo** riusciva a fuggire momentaneamente dalla comunità, ma veniva rincorso da **Romoli Gianni** e convinto poi a ritornare; **Ceccherini Marco**, appreso che **Zahami Paolo** aveva intenzione di votare a destra, cercava di persuaderlo ad adeguarsi alle indicazioni della comunità, ed alla sua resistenza, lo insultava dicendogli "*testa di cazzo, cretino, non vuoi ascoltare i consigli delle persone più intelligenti*", indicandolo come esempio negativo agli altri ragazzi del gruppo (primavera del 1995); la sera stessa, insieme a **Fiesoli R.L.**, **Romoli Gianni**, **Premoli Domenico**, **Turini Andrea** e **Consorti Mariella**, lo insultavano dicendogli, in presenza di tutta la comunità riunita dopocena, che lui era "*l'idiota che avrebbe votato a destra*", costringendolo a sottoporsi ai "chiarimenti", durante i quali gli veniva detto che lui era stato condizionato da suo padre che votava a destra, e che per liberarsi di tale condizionamento avrebbe dovuto seguire i consigli "*delle persone più intelligenti*" e acconsentire a votare come gli veniva indicato, anche sollecitandolo a non mettere più in discussione quello che gli veniva detto in comunità; avendo detto a **Ceccherini Marco** che aveva votato a sinistra, doveva subire ancora insulti davanti a tutti e un chiarimento per insegnargli che non avrebbe più potuto mettere in discussione ciò che veniva detto all'interno del Forteto; in un giorno dell'inverno 1995-1996, lo **Zahami Paolo**, dopo che aveva detto a **Fiesoli R.L.** che il maiale era lui in risposta alle affermazioni che si faceva fantasie sessuali su suo padre, su sua madre e su sua sorella, veniva bloccato da **Premoli Domenico** nelle mani, mentre **Romoli Gianni** e **Turini Andrea** lo tenevano a forza a sedere e veniva colpito da **Fiesoli R.L.** con un violento colpo alla nuca; in un giorno del giugno 1998, sempre per le stesse ragioni di cui sopra, alla reazione che **Zahami Paolo** stava per avere alla frase del **Fiesoli R.L.** che si era trombato la sorella, veniva assalito da **Romoli Gianni**, **Premoli Domenico**, **Turini Andrea**, **Bacci Francesco** e **Vannucchi Mauro** che lo picchiavano con calci e pugni, che lo lasciavano invalido per circa quindici giorni, con le orecchie che gli fischiavano e il collo che non poteva girare; dopo ammetteva tutte le fantasie sessuali e cedeva su tutto ciò che gli dicevano, in quanto erano riusciti ad annullare la sua volontà.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti in più di cinque persone, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano
per Aversa Giuseppe sino al settembre 2007;
per Bartolini Irene sino al gennaio 2008;
per Bimonte Jonathan sino al febbraio 2008;
per Biordi Nicoletta sino al dicembre 2011;
per Corso Marika sino al settembre 2008;
per Daidone Luigi sino al marzo 2009;
per Fascione Elisabetta sino al 2008;
per Fiesoli Donatella sino al gennaio 2008;
per Fiorenza Eris sino al 2009;
per Gronchi Manuel sino all'inverno 2009;
per Mameli Marco sino al maggio 2010;
per Vainella Valentina sino all'1 gennaio 2008;
per Vannucchi Grazia sino al novembre 2007;
per Zahami Paolo sino al marzo 2005;

SERNISSI Doriàno

SASSI Elisabetta inoltre:

1. del delitto di cui agli artt. 110, 40 cpv., 572 e 61 n.9 c.p., perché, in concorso tra loro, nella qualità di genitori affidatari di Fiorenza Eris (nato il 6.9.1990), come da provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Firenze del-17.3.2004, essendo titolari di una posizione di garanzia connessa al loro dovere di protezione, sorveglianza, educazione e cura del minore, sino al compimento della maggiore età avvenuta il 6.9.2008, non impedivano che venissero commessi in suo danno fatti di maltrattamento all'interno della comunità il Forteto, in particolare consentivano a Fiesoli Rodolfo Luigi di porre in essere condotte maltrattanti, derivanti dall'imposizione delle rigide regole di comportamento all'interno della comunità, di cui erano a conoscenza (separazione tra uomini e donne, pratica dell'omosessualità, svalutazione, denigrazione e distacco dalle famiglie di origine, pratica dei chiarimenti serali, punizioni corporali) e consistite anche in abusi sessuali da parte di Fiesoli Rodolfo Luigi (v. capi di cui alle lettere f) e g)), con l'aggravante di avere commesso i fatti anche in violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al 6.9.2008.

BOCCHINO Angela

GIORGI Marida

SERPI Luigi inoltre:

m. del delitto di cui agli artt. 110, 605 c.p., perchè in concorso tra loro, privavano Fiesoli Donatella della libertà personale, costringendola a stare per circa un'ora in una stanza della propria casa, al fine di farle "confessare le sue colpe" in relazione ad una discussione avuta con Sarti Paolo, consistite, a loro dire nel cattivo esempio che lei aveva dato, con il risultato che altre persone si stavano ribellando.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano, in un giorno della fine del settembre 2007.

Con la recidiva specifica:

per **FIESOLI** Rodolfo Luigi in ordine ai delitti di maltrattamenti e di violenza sessuale;

per **GOFFREDI** Luigi in ordine al delitto di maltrattamenti.

APPELLANTI

Il Pubblico Ministero il Responsabile Civile, la parte civile Fascione Elisabetta, gli imputati e l'appello incidentale dell'imputato Fiesoli Rodolfo Luigi e Di Premoli Domenico avverso la sentenza del Tribunale di FIRENZE in data 17/06/2015 che letti ed applicati gli artt. 530 comma 1 e 2, 531, 533 e 535 c.p.p. dichiarava:

FIESOLI Rodolfo Luigi colpevole dei delitti a lui ascritti ai capi a), c), d), e), f), g), h), i), j) k) -come modificato all'udienza 16.4.2014-, l), m), n), o), p), r), s), t), unificati dal vincolo della continuazione;

BACCI Francesco colpevole del delitto di cui al capo v) commesso in danno di Aversa Giuseppe, Daidone Luigi e Vainella Valentina;

BOCCHINO Angela Maria colpevole dei delitti a lei ascritti al capo v) commesso in danno di Fiesoli Donatella ed al capo v-m), unificati dal vincolo della continuazione;

CONSORTI Mariella colpevole del delitto di cui al capo v) commesso in danno di Aversa Giuseppe, Biordi Nicoletta, Corso Marika e Fiesoli Donatella;

GIORGI Marida colpevole dei delitti a lei ascritti al capo v) commesso in danno di Biordi Nicoletta, Fiesoli Donatella e Vainella Valentina ed al capo v-m), unificati dal vincolo della continuazione;

GOFFREDI Luigi colpevole del delitto a lui ascritto ai capo v) commesso in danno di Aversa Giuseppe, Corso Marika e Fiesoli Donatella;

MONTORSI Silvano colpevole del delitto a lui ascritto al capo v) commesso in danno di Bimonte Jonathan e Corso Marika;

PEZZATI Stefano Paolo colpevole del delitto a lui ascritto al capo v) commesso in danno di Aversa Giuseppe, Fiesoli Donatella e Gronchi Manuel;

ROMOLI Gianni colpevole del delitto a lui ascritto al capo v) commesso in danno di Aversa Giuseppe;

SARTI Stefano colpevole del delitto a lui ascritto al capo v) commesso in danno di Gronchi Manuel;

SASSI Elisabetta colpevole del delitto a lei ascritto al capo v) commesso in danno di Vainella Valentina;

SERPI Luigi colpevole dei delitti a lui ascritti al capo v) commessi in danno di Bimonte Jonathan e Mameli Marco ed al capo v- m), unificati dal vincolo della continuazione;

TARDANI Daniela colpevole dei delitti a lei ascritti al capo k) - a lei contestato, nella nuova formulazione, all'udienza 16.4.2014- e al capo v) commesso in danno di Bimonte Jonathan, Biordi Nicoletta, Corso Marika, Gronchi Manuel e Vainella Valentina;

TARDANI Francesca colpevole del delitto a lei ascritto al capo v) commesso in danno di Corso Marika, Fiesoli Donatella e Mameli Marco;

TEMPESTINI Elena Maria colpevole del delitto a lei ascritto al capo v) commesso in danno di Biordi Nicoletta e Daidone Luigi;

VÀNNUCCHI Mauro colpevole del delitto a lui ascritto al capo v) commesso in danno di Daidone Luigi, Fiesoli Donatella e Vannucchi Grazia

e, per l'effetto condanna:

- FIESOLI Rodolfo Luigi, ritenuto più grave il reato contestato al capo k) della rubrica, con gli aumenti per la recidiva e per la continuazione, alla pena di anni 17 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;

- BACCI Francesco, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni tre e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

- BOCCHINO Angela Maria, concesse le circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

- CONSORTI Mariella, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- GIORGI Marida concesse le circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
- GOFFREDI Luigi, con gli aumenti per la recidiva e per la continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- MONTORSI Silvano con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- PEZZATI Stefano Paolo, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- ROMOLI Gianni alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- SARTI Stefano alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- SASSI Elisabetta alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- SERPI Luigi, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- TARDANI Daniela, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- TARDANI Francesca con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- TEMPESTINI Elena Maria con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

- VANNUCCHI Mauro con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'articolo 163 c.p. ordina che l'esecuzione della pena irrogata a BOCCHINO Maria Angela e GIORGI Marida rimanga sospesa a termini di legge e che di essa non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati;

Visti gli artt. 28 e SS., 609 nonies c.p. dichiara FIESOLI Rodolfo Luigi e TARDANI Daniela interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e da qualsiasi incarico afferente alla tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno, legalmente interdetti durante l'esecuzione della pena, decaduti dal diritto agli alimenti ed esclusi dalla successione delle persone offese; dichiara GOFFREDI Luigi interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena; dichiara BACCI Francesco, CONSORTI Mariella, MONTORSI Silvano, PEZZATI Stefano, SARTI Stefano, SERPI Luigi, TARDANI Francesca, TEMPESTINI Elena e VANNUCCHI Mauro interdetti dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di FIESOLI Rodolfo Luigi in ordine ai delitti di cui ai capi q) e u), ROMOLI Gianni, PREMOLI Domenico, BACCI Francesco e VANNUCCHI Mauro in ordine al delitto di maltrattamenti commesso in danno di Zahami Paolo perché estinti per intervenuta prescrizione.

Assolve:

- FIESOLI Rodolfo Luigi dal delitto a lui ascritto al capo b) perché il fatto non sussiste;

- LASCIALFARI Elena, PIZZI Matteo, PREMOLI Domenico, SARTI Sauro Massimo, TURINI Andrea, CECCHERINI Marco dal reato loro ascritto al capo v) per non aver commesso il fatto;

- SERNISSI Dorianò e SASSI Elisabetta dal delitto loro ascritto in concorso al capo l) perché il fatto non sussiste.

Letti ed applicati gli artt. 538 e 539 c.p.p. condanna:

- FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, BOCCHINO Angela Maria, CONSORTI Mariella, GIORGI Marida, GOFFREDI Luigi, PEZZATI Stefano Paolo, ROMOLI Gianni, SARTI Stefano, SASSI Elisabetta, SERPI Luigi, TARDANI Daniela, TARDANI Francesca, TEMPESTINI Elena Maria, VANNUCCHI Mauro, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO, alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Vicchio, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Vainella Calogero, Santoni Anna Maria rimettendo le parti, per la quantificazione del danno e la liquidazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile;

- FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, CONSORTI Mariella, GOFFREDI Luigi, PEZZATI Stefano Paolo, ROMOLI Gianni, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Giuseppe Aversa rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Aversa Giuseppe, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 50.000;

- FIESOLI Rodolfo, MONTORSI Silvano, SERPI Luigi, TARDANI Daniela, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Jonathan Bimonte rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Jonathan Bimonte, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 150.000;

- FIESOLI Rodolfo, CONSORTI Mariella, TARDANI Daniela, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Nicoletta Biordi, rimettendo le parti, per la determinazione del suo

esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Nicoletta Biordi, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 100.000;

- FIESOLI Rodolfo, GOFFREDI Luigi, TARDANI Daniela, TARDANI Francesca, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Marika Corso rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Marika Corso, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 200.000;

- FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, TEMPESTINI Elena Maria, VANNUCCHI Mauro, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Luigi Daidone rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Luigi Daidone, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 150.000;

- FIESOLI Rodolfo, BOCCHINO Angela Maria, CONSORTI Mariella, GIORGI Marida, GOFFREDI Luigi, PEZZATI Stefano Paolo, SERPI Luigi, TARDANI Francesca, VANNUCCHI Mauro, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Donatella Fiesoli rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Donatella Fiesoli, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 25.000;

- FIESOLI Rodolfo, PEZZATI Stefano Paolo, SARTI Stefano, TARDANI Daniela, in solido con il responsabile civile

COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Manuel Gronchi rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Manuel Gronchi, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 150.000;

FIESOLI Rodolfo, SERPI Luigi, TARDANI Francesca, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Marco Mameli rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Marco Mameli, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 200.000;

- FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, SASSI Elisabetta, TARDANI Daniela, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Valentina Vainella rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Valentina Vainella, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 100.000;

- FIESOLI Rodolfo, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Bartolini Irene rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando il predetto imputato ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Bartolini Irene, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 10.000;

- FIESOLI Rodolfo, VANNUCCHI Mauro, in solido con il

responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Grazia Vannucchi rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Grazia Vannucchi, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 25.000;

- FIESOLI Rodolfo, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Eris Fiorenza rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Eris Fiorenza, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 50.000;

- FIESOLI Rodolfo, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Elisabetta Fascione rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Elisabetta Fascione, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 50.000;

Visti gli artt. 541 c.p.p., 110 dpr 115/2002,

condanna FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, BOCCHINO Angela Maria, CONSORTI Mariella, GIORGI Marida, GOFFREDI Luigi, PEZZATI Stefano Paolo, ROMOLI Gianni, SARTI Stefano, SASSI Elisabetta, SERPI Luigi, TARDANI Daniela, TARDANI Francesca, TEMPESTINI Elena Maria, VANNUCCHI Mauro, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che liquida nei seguenti importi:

- € 34.751,16 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parti civili Vainella Valentina, Vainella Calogero e Santoni Anna Maria, rappresentate dal difensore avv. Giovanni Marchese.

- € 37.117,17 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parti civili Jonathan Bimonte, Nicoletta Biordi, Eris Fiorenza, Manuel Gronchi, Luigi Daidone, Giuseppe Aversa, Irene Bartolini, rappresentate dal difensore avv. Girolamo Coffari, di cui € 9.791,10 per la parte relativa all'udienza preliminare ed € 27.326,07 per le ulteriori fasi, disponendo, in relazione a quest'ultimo importo, successivo all'ammissione al patrocinio, il pagamento a favore dello Stato;

- € 31.420,53 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parti civili Mameli Marco e Fascione Elisabetta, rappresentate dal difensore avv. Barbara Londi;

- € 28.928,25 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parte civile Grazia Vannucchi, rappresentata dal difensore avv. Giovanni Garbatini;

- € 17.089,92 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parti civili Marika Corso e Donatella Fiesoli, rappresentate dal difensore avv. Eraldo Stefani di cui € 5.340,60 per la parte relativa all'udienza preliminare e € 11.749,32 per le ulteriori fasi, disponendo in relazione a quest'ultimo importo, successivo all'ammissione al patrocinio, il pagamento a favore dello Stato;

- € 23.943,69 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parti civili Regione Toscana, Unione Montana dei Comuni del Mugello, comune di Borgo San Lorenzo, comune di Vicchio, rappresentate dal difensore avv. Francesco Bevacqua.

- € 8.010,90 oltre Iva e Cassa come per legge a favore della parte civile provincia di Firenze, rappresentata dal difensore avv. Anna Lucia De Luca.

Respinge la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalle parti civili Mameli Marco e Fascione Elisabetta, atteso che non è stato indicato alcun elemento di fatto dal quale desumere l'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a fronteggiare

l'obbligazione pecuniaria affermata né circostanze che facciano pensare alla eventualità di un depauperamento del patrimonio sociale della cooperativa, tale da determinare l'inutilità pratica della statuizione risarcitoria.

Dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda nei confronti di SASSI Elisabetta e SERNISSI Dorianò per il delitto di maltrattamenti commesso in danno di Fiorenza Eris negli anni 2010 e 2011.

Visto l'articolo 300 c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di dimora applicato a FIESOLI Rodolfo Luigi con ordinanza 1.6.2012 del tribunale del riesame di Firenze.

Visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p. riserva in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La sentenza del Tribunale di Firenze del 17/6/2105 ha provveduto come da dispositivo che qui si riporta:

Letti ed applicati gli artt. 530 comma 1 e 2, 531, 533 e 535 c.p.p. dichiara:

FIESOLI Rodolfo Luigi colpevole dei delitti a lui ascritti ai capi a), c), d), e), f), g), h), i), j) k) -come modificato all'udienza 16.4.2014-, l), m), n), o), p), r), s), t), unificati dal vincolo della continuazione;

BACCI Francesco colpevole del delitto di cui al capo v) commesso in danno di Aversa Giuseppe, Daidone Luigi e Vainella Valentina;

BOCCHINO Angela Maria colpevole dei delitti a lei ascritti al capo v) commesso in danno di Fiesoli Donatella ed al capo v-m), unificati dal vincolo della continuazione;

CONSORTI Mariella colpevole del delitto di cui al capo v) commesso in danno di Aversa Giuseppe, Biordi Nicoletta, Corso Marika e Fiesoli Donatella;

GIORGI Marida colpevole dei delitti a lei ascritti al capo v) commesso in danno di Biordi Nicoletta, Fiesoli Donatella e Vainella Valentina ed al capo v-m), unificati dal vincolo della continuazione;

GOFFREDI Luigi colpevole del delitto a lui ascritto ai capo v) commesso in danno di Aversa Giuseppe, Corso Marika e Fiesoli Donatella;

MONTORSI Silvano colpevole del delitto a lui ascritto al capo v) commesso in danno di Bimonte Jonathan e Corso Màrika;

PEZZATI Stefano Paolo colpevole del delitto a lui ascritto al capo v) commesso in danno di Aversa Giuseppe, Fiesoli Donatella e Gronchi Manuel;

ROMOLI Gianni colpevole del delitto a lui ascritto al capo v) commesso in danno di Aversa Giuseppe;

SARTI Stefano colpevole del delitto a lui ascritto al capo v) commesso in danno di Gronchi Manuel;

SASSI Elisabetta colpevole del delitto a lei ascritto al capo v) commesso in danno di Vainella Valentina;



SERPI Luigi colpevole dei delitti a lui ascritti al capo v) commessi in danno di Bimonte Jonathan e Mameli Marco ed al capo v- m), unificati dal vincolo della continuazione;

TARDANI Daniela colpevole dei delitti a lei ascritti al capo k) - a lei contestato, nella nuova formulazione, all'udienza 16.4.2014- e al capo v) commesso in danno di Bimonte Jonathan, Biordi Nicoletta, Corso Marika, Gronchi Manuel e Vainella Valentina;

TARDANI Francesca colpevole del delitto a lei ascritto al capo v) commesso in danno di Corso Marika, Fiesoli Donatella e Mameli Marco;

TEMPESTINI Elena Maria colpevole del delitto a lei ascritto al capo v) commesso in danno di Biordi Nicoletta e Daidone Luigi;

VÀNNUCCHI Mauro colpevole del delitto a lui ascritto al capo v) commesso in danno di Daidone Luigi, Fiesoli Donatella e Vannucchi Grazia

e, per l'effetto condanna:

- FIESOLI Rodolfo Luigi, ritenuto più grave il reato contestato al capo k) della rubrica, con gli aumenti per la recidiva e per la continuazione, alla pena di anni 17 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;

- BACCI Francesco, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni tre e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

- BOCCHINO Angela Maria, concesse le circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

- CONSORTI Mariella, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

- GIORGI Marida concesse le circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

- GOFFREDI Luigi, con gli aumenti per la recidiva e per la continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

- MONTORSI Silvano con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- PEZZATI Stefano Paolo, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- ROMOLI Gianni alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- SARTI Stefano alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- SASSI Elisabetta alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- SERPI Luigi, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- TARDANI Daniela, con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- TARDANI Francesca con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- TEMPESTINI Elena Maria con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- VANNUCCHI Mauro con l'aumento per la continuazione, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'articolo 163 c.p. ordina che l'esecuzione della pena irrogata a BOCCHINO Maria Angela e GIORGI Marida rimanga sospesa a termini di legge e che di essa non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati;

Visti gli artt. 28 e SS., 609 nonies c.p. dichiara FIESOLI Rodolfo Luigi e TARDANI Daniela interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e da qualsiasi incarico afferente alla tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno, legalmente interdetti durante l'esecuzione della pena, decaduti dal diritto agli alimenti ed esclusi dalla successione delle persone offese; dichiara GOFFREDI Luigi interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena; dichiara BACCI Francesco, CONSORTI Mariella, MONTORSI Silvano, PEZZATI Stefano, SARTI

Stefano, SERPI Luigi, TARDANI Francesca, TEMPESTINI Elena e VANNUCCHI Mauro interdetti dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di FIESOLI Rodolfo Luigi in ordine ai delitti di cui ai capi q) e u), ROMOLI Gianni, PREMOLI Domenico, BACCI Francesco e VANNUCCHI Mauro in ordine al delitto di maltrattamenti commesso in danno di Zahami Paolo perché estinti per intervenuta prescrizione.


Assolve:

- FIESOLI Rodolfo Luigi dal delitto a lui ascritto al capo b) perché il fatto non sussiste;
- LASCIALFARI Elena, PIZZI Matteo, PREMOLI Domenico, SARTI Sauro Massimo, TURINI Andrea, CECCHERINI Marco dal reato loro ascritto al capo v) per non aver commesso il fatto;
- SERNISSI Dorianò e SASSI Elisabetta dal delitto loro ascritto in concorso al capo l) perché il fatto non sussiste.

Letti ed applicati gli artt. 538 e 539 c.p.p. condanna:

- FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, BOCCHINO Angela Maria, CONSORTI Mariella, GIORGI Marida, GOFFREDI Luigi, PEZZATI Stefano Paolo, ROMOLI Gianni, SARTI Stefano, SASSI Elisabetta, SERPI Luigi, TARDANI Daniela, TARDANI Francesca, TEMPESTINI Elena Maria, VANNUCCHI Mauro, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO, alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Vicchio, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Vainella Calogero, Santoni Anna Maria rimettendo le parti, per la quantificazione del danno e la liquidazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile;

- FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, CONSORTI Mariella, GOFFREDI Luigi, PEZZATI Stefano Paolo, ROMOLI Gianni, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Giuseppe Aversa rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Aversa Giuseppe, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 50.000;




- FIESOLI Rodolfo, MONTORSI Silvano, SERPI Luigi, TARDANI Daniela, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Jonathan Bimonte rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Jonathan Bimonte, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 150.000;

- FIESOLI Rodolfo, CONSORTI Mariella, TARDANI Daniela, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Nicoletta Biordi, rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Nicoletta Biordi, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 100.000;

- FIESOLI Rodolfo, GOFFREDI Luigi, TARDANI Daniela, TARDANI Francesca, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Marika Corso rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Marika Corso, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 200.000;

- FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, TEMPESTINI Elena Maria, VANNUCCHI Mauro, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Luigi Daidone rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Luigi Daidone, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 150.000;

- FIESOLI Rodolfo, BOCCHINO Angela Maria, CONSORTI Mariella, GIORGI Marida, GOFFREDI Luigi, PEZZATI Stefano Paolo, SERPI Luigi, TARDANI Francesca, VANNUCCHI Mauro, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Donatella Fiesoli rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il

5 

responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Donatella Fiesoli, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 25.000;

- FIESOLI Rodolfo, PEZZATI Stefano Paolo, SARTI Stefano, TARDANI Daniela, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Manuel Gronchi rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Manuel Gronchi, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 150.000;

FIESOLI Rodolfo, SERPI Luigi, TARDANI Francesca, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Marco Mameli rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Marco Mameli, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 200.000;

- FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, SASSI Elisabetta, TARDANI Daniela, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Valentina Vainella rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Valentina Vainella, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 100.000;

- FIESOLI Rodolfo, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Bartolini Irene rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando il predetto imputato ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Bartolini Irene, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 10.000;

- FIESOLI Rodolfo, VANNUCCHI Mauro, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Grazia Vannucchi rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il

6 

responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Grazia Vannucchi, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 25.000;

- FIESOLI Rodolfo, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Eris Fiorenza rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Eris Fiorenza, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 50.000;


- FIESOLI Rodolfo, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Elisabetta Fascione rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Elisabetta Fascione, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 50.000;

Visti gli artt. 541 c.p.p., 110 dpr 115/2002,

condanna FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, BOCCHINO Angela Maria, CONSORTI Mariella, GIORGI Marida, GOFFREDI Luigi, PEZZATI Stefano Paolo, ROMOLI Gianni, SARTI Stefano, SASSI Elisabetta, SERPI Luigi, TARDANI Daniela, TARDANI Francesca, TEMPESTINI Elena Maria, VANNUCCHI Mauro, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che liquida nei seguenti importi:

- € 34.751,16 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parti civili Vainella Valentina, Vainella Calogero e Santoni Anna Maria, rappresentate dal difensore avv. Giovanni Marchese.

- € 37.117,17 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parti civili Jonathan Bimonte, Nicoletta Biordi, Eris Fiorenza, Manuel Gronchi, Luigi Daidone, Giuseppe Aversa, Irene Bartolini, rappresentate dal difensore avv. Girolamo Coffari, di cui € 9.791,10 per la parte relativa all'udienza preliminare ed € 27.326,07 per le ulteriori fasi, disponendo, in relazione a quest'ultimo importo, successivo all'ammissione al patrocinio, il pagamento a favore dello Stato;



- € 31.420,53 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parti civili Mameli Marco e Fascione Elisabetta, rappresentate dal difensore avv. Barbara Londi;
- € 28.928,25 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parte civile Grazia Vannucchi, rappresentata dal difensore avv. Giovanni Garbatini;
- € 17.089,92 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parti civili Marika Corso e Donatella Fiesoli, rappresentate dal difensore avv. Eraldo Stefani di cui € 5.340,60 per la parte relativa all'udienza preliminare e € 11.749,32 per le ulteriori fasi, disponendo in relazione a quest'ultimo importo, successivo all'ammissione al patrocinio, il pagamento a favore dello Stato;
- € 23.943,69 oltre Iva e Cassa come per legge a favore delle parti civili Regione Toscana, Unione Montana dei Comuni del Mugello, comune di Borgo San Lorenzo, comune di Vicchio, rappresentate dal difensore avv. Francesco Bevacqua.
- € 8.010,90 oltre Iva e Cassa come per legge a favore della parte civile provincia di Firenze, rappresentata dal difensore avv. Anna Lucia De Luca.

Respinge la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalle parti civili Mameli Marco e Fascione Elisabetta, atteso che non è stato indicato alcun elemento di fatto dal quale desumere l'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a fronteggiare l'obbligazione pecuniaria affermata né circostanze che facciano pensare alla eventualità di un depauperamento del patrimonio sociale della cooperativa, tale da determinare l'inutilità pratica della statuizione risarcitoria.

Dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda nei confronti di SASSI Elisabetta e SERNISSI Dorianò per il delitto di maltrattamenti commesso in danno di Fiorenza Eris negli anni 2010 e 2011.

Visto l'articolo 300 c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di dimora applicato a FIESOLI Rodolfo Luigi con ordinanza 1.6.2012 del tribunale del riesame di Firenze.

Visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p. riserva in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

§§§§§§§§§§

I. Le questioni preliminari

In apertura la pronuncia impugnata si dilungava sull'esame delle questioni

preliminari in rito svolte nell'ambito del primo grado e già affrontate con svariate ordinanze vuoi dal Giudice dell'udienza preliminare vuoi dal Tribunale stesso (in primis all'udienza del 14/10/2013) dichiarando:

1) L'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio derivante dalla nullità dell'udienza preliminare per omessa declaratoria di contumacia degli imputati all'udienza del 21/2/2013 terminata con rinvio alla successiva del 5/3/2013.

Tra le tre teorie sulla contumacia il Tribunale ha condiviso quella mediana che prevede una nullità relativa nel caso di mancata rinnovazione della citazione dell'imputato assente, che non è stata eccepita dai difensori all'udienza immediatamente successiva ex art. 182 comma 2 cpp bensì a quella finale tenuta dal Gup il 2/5/2013, così incorrendo in una ipotesi di decadenza. E comunque si trattava per il Collegio di una unica udienza suddivisa in più tranches a causa della complessità e peculiarità del caso, dove inizialmente il Giudice aveva per necessità contingente soprasseduto a dichiarare la contumacia.

2) L'infondatezza della questione di nullità del decreto dispositivo del giudizio conseguente alla nullità della notifica ai difensori dell'avviso ex art. 415 bis cpp eseguita dai CC di Vicchio, delegati dal PM, col sistema della PEC.

Tre profili quelli affrontati: violazione dell'art. 151 1° comma cpp per utilizzo improprio della pg per la notifica, non avendo quei militari la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria (1) e comunque non essendo organo abilitato alla notifica degli atti (2), e non essendo la notifica in ogni caso consentita e praticabile con PEC per l'Autorità Giudiziaria neppure nei confronti di destinatari diversi dagli imputati (3).

In risposta il Tribunale ribatteva che a norma dell'art. 56 lett. c) cpp le funzioni di pg sono svolte da ufficiali ed agenti appartenenti ad altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato, ed i CC di Vicchio hanno tale obbligo così come previsto per tutte le caserme dei Carabinieri. Inoltre a mente dell'art. 148 cpp la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione in alternativa all'ufficiale giudiziario e non è prevista alcuna sanzione di nullità se evade dalla sua sfera di competenza.

Quanto alle notifiche a mezzo PEC l'art. 148 comma 2 bis cpp si riferisce a “ mezzi tecnici idonei” (v. telefax, riconosciuto dalla Cassazione e dalle Sezioni Unite in particolare con sentenza del 19/7/2011 n. 28451), così non impegnando il legislatore in una disamina particolareggiata degli stessi, aperti alle diverse scoperte del progresso tecnologico. Dal 2012 è stata poi riconosciuta la PEC come strumento di notifica per le cancellerie (con entrata in vigore dal 2014), prevedendosi la ricevuta



di accettazione a garanzia di sicurezza ed insieme di segretezza; ad ogni modo nessuno dei difensori aveva eccepito di non aver ricevuto la notifica in questione, contestando semplicemente l'inidoneità formale del mezzo.

3) L'infondatezza della questione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio fondata su atti compiuti oltre il termine delle indagini per tardiva iscrizione degli indagati nel registro notizie di reato.

Per il Tribunale non è prevista sanzione ex art. 335 cpp, in quanto il PM rimane dominus, come più volte ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite, mentre la normativa riconosce ed autorizza la surroga del Gip solo in tema di archiviazione a carico di ignoti, laddove può ordinare l'iscrizione nel registro degli indagati, così sanzionando l'inazione del PM. Nessun profilo di illegittimità costituzionale si poneva in evidenza, essendo stato peraltro già affrontato dalla Corte Costituzionale e risolto negativamente.

4) L'infondatezza dell'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del seguito per atti di indagine compiuti dal PM dopo l'avviso ex art. 415 bis cpp e prima della richiesta di rinvio a giudizio, da ritenersi pertanto inutilizzabili.

Premesso che il Gup ha dichiarato inutilizzabili gli atti per i quali non vi è stato deposito ed avviso ai difensori, per il Tribunale tale attività di indagine al pari di quella compiuta dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio doveva qualificarsi come integrativa ex art. 430 cpp, e gli atti richiedevano esclusivamente il deposito nella segreteria del PM, con avviso ai difensori per fargli prendere visione ed estrarre copia; dunque in tal senso nessun diritto di difesa appariva violato, né emergeva alcun contrasto con la Costituzione.

5) L'infondatezza dell'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e seguenti ex art. 178 lettera b) e 179 cpp per violazione dei poteri connessi all'esercizio dell'azione penale per il PM.

Inizialmente vi era stata l'iscrizione di alcuni indagati per il reato di violenza privata, nel gennaio 2011, in danno di Daidone Luigi, con successiva richiesta di archiviazione nel novembre 2011, ritenendo di doversi procedere per il diverso delitto ex art. 572 cp: mancava per la difesa l'autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 cpp, ma a detta del Tribunale non vi era nessuna condizione ostativa per l'ufficio inquirente a determinarsi perseguendo un diverso reato, non essendovi stata nemmeno la chiusura del procedimento precedente con la relativa archiviazione.



6) Infondatezza della questione di nullità dell'ordinanza GUP 12/3/2013 e seguenti in relazione alla discussione delle questioni relative alla utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del PM unitamente al merito.

La questione si basava su una diversa interpretazione dell'art. 421 comma 3 cpp che prevede che la discussione abbia inizio immediatamente dopo la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, in quanto per il Tribunale si trattava di un riferimento agli atti e documenti ulteriori prodotti nel corso dell'udienza preliminare e non a quelli già presenti nel fascicolo del PM, perfettamente a conoscenza delle parti, non essendo previsto un subprocedimento circa l'utilizzabilità di questi ultimi a prescindere dal merito.

7) Infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio fondato sull'incidente probatorio non preceduto dal deposito degli atti di indagine tutti fino a quel momento svolti, ed in particolare del file audioregistrato (mai ascoltato) relativo ad una conversazione tra Fiorenza Eris e Aversa Giuseppe ed in possesso del PM; inoltre rigetto della questione di incostituzionalità interessante gli artt. 392 comma 1 bis, 393 comma 2 bis e 398 comma 3 cpp nella parte in cui non prevedono l'obbligo non derogabile per il PM di depositare tutti gli atti di indagine qualora si proceda per i delitti di cui al comma 1 bis dell'art. 392 cpp.

Per i difensori ci sarebbe stato comunque l'obbligo di discovery, procedendo per i reati di cui al comma 1 bis dell'art. 392 cp, col deposito di tutti gli atti compiuti, mentre il Tribunale aveva ritenuto, conformemente alle decisioni di Gip e Gup, che a partire dalla legge n.66/1996 esiste un doppio binario per cui la discovery è completa se si fa ricorso all'art.392 comma 1 bis cpp, mentre rimane il canone ordinario dell'allegazione delle sole dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare nel caso di assunzione della testimonianza in forma anticipata, ferma restando la previsione dell'art. 190 bis comma 1 bis cpp per il minore di anni 16, per il quale non è necessario procedere all'esame dibattimentale come stabilito in via generale dall'art. 511 comma 2 cpp.

Nel caso di specie – concludeva il Tribunale - le dichiarazioni di Fiorenza Eris e Mameli Marco ultrasedicenni diventavano utilizzabili al termine del loro esame dibattimentale, così recuperandosi il diritto di difesa parzialmente compresso al momento dell'incidente probatorio seguito ad una discovery parziale.

Quanto alla registrazione della conversazione di cui sopra, si obiettava che alla difesa erano stati messi a disposizione sia il dvd che la trascrizione integrale (12 pagine dattiloscritte dalla pg).

8) Infondatezza delle ulteriori doglianze della difesa Fiesoli per impossibilità di interloquire in udienza preliminare in ordine alla richiesta di citazione del responsabile civile.

Il Tribunale rispondeva verificando che il Gup aveva invitato tale difensore a svolgere le sue argomentazioni e lo stesso si era rifiutato pretendendo una pronuncia preliminare di ammissione della parte civile richiedente, che in realtà non era prevista; peraltro lo stesso Gup non aveva poi ammesso tale citazione.

9) Infondatezza della questione di nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa indicazione degli atti utilizzabili posti a fondamento, in quanto venivano in realtà elencate ben 56 fonti di prova, e comunque tale omissione non poteva comportare profili di nullità del decreto.

10) Il Tribunale ha respinto anche le richieste di esclusione delle parti civili Regione Toscana, Provincia di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello in quanto non rivestivano la qualità di soggetti passivi del reato ma di danneggiati, come portatori di un interesse pubblico generale al rispetto ed osservanza dei diritto fondamentali della persona. Peraltro la Regione Toscana versava contributi alla Cooperativa, e così la Provincia di Firenze, il cui statuto prevede espressamente il fine di protezione e tutela delle fasce deboli.

Questo valeva anche per gli altri enti pubblici, ferma restando la necessità della dimostrazione processuale del rispettivo quantum risarcibile sulla scorta del potenziale danno di immagine.

11) Respinta anche la richiesta di esclusione delle parti civili rappresentate dagli avv. Coffari e Marchese sulla base dell'assunto della violazione delle formalità di costituzione, avvenuta mediante deposito in cancelleria Gup e non notificata agli imputati.

Sulla scorta delle modalità di svolgimento dell'udienza preliminare, alla data iniziale del 5/3/2013 non era terminata la discussione in contraddittorio sulle eccezioni ed udite le repliche del PM il Gup aveva dichiarato la contumacia degli imputati e disposto procedersi alla costituzione delle parti civili: i difensori chiedevano termine per esaminare gli atti relativi ed il Gup disponeva che fossero depositati entro il 7 marzo per poi far interloquire le difese all'udienza successiva del 12 marzo, e dunque non si prospettava alcuna necessità di notifica alle altre parti, in quanto le costituzioni non erano avvenute "fuori udienza".

12) Respinta l'eccezione di esclusione delle parti civili Corso Marika e Fiesoli Donatella difese dall'avv. Stefani, sostituito all'udienza preliminare dall'avv.

Casini senza procura speciale, in quanto la procura conferita da costui al primo prevedeva una simile delega, e *ad abundantiam* nel corso degli atti introduttivi ex art. 484 cpp all'udienza dibattimentale dell'11/10/13 la volontà delle stesse parti, presenti personalmente, era stata ribadita. Comunque nessuna tardività di rinnovazione ravvisava il Tribunale, in quanto già validamente avvenute le costituzioni nel corso dell'udienza preliminare del 5/3/2013 succitata, attraverso il sostituto del difensore.

§§§§§§§§§§

Venivano altresì respinte:

13) **l'eccezione sollevata dalle difese nel corso del dibattimento mirante a ravvisare la nullità dell'esame di Fiesoli Donatella per le domande rivolte dal Presidente prima della fine di quello condotto dalle parti**, in quanto nessun diritto della difesa appariva compreso e nessuna causa di nullità era espressamente prevista nel caso.

14) **l'eccezione di inutilizzabilità della deposizione di Gino Calamai per aver consultato appunti in ausilio della memoria**, trattandosi di documento da lui redatto ed autorizzato in tal senso dall'art 499 comma 3 cpp.

15) **l'eccezione riproposta per l'esame di Mameli e Fiorenza dopo che il PM aveva rinunciato al loro esame dibattimentale, così precludendo il controesame della difesa del Fiesoli**. Il Tribunale ribatteva che la difesa avrebbe dovuto citare tali testi come propri sin dall'inizio per vedersi garantito il diritto all'esame.

16) **l'eccezione sollevata dalla stessa difesa circa la capacità a testimoniare di Grassi Emanuele coinvolto in altro procedimento ancora in fase di indagini preliminari**, non essendo precluso il suo esame su fatti diversi da quelli per i quali si era querelato ed aveva reso sit nel 2013.

17) **le doglianze sulla decisione del Collegio di far ricorso alla direttiva comunitaria 2012/29/UE sulla modalità di assunzione della prova orale**, trattandosi di norma immediatamente vincolante per le amministrazioni nazionali, anche se non ancora scaduto il termine previsto per l'attuazione, quantomeno sotto il profilo ermeneutico, puntando ad evitare il rischio di danni emotivi e psicologici per le vittime di reato. Dunque pienamente legittime le misure di protezione per costoro, come il supporto della Rete Dafne di Torino, fino alla possibilità di essere sentite in dibattimento con a fianco una persona di fiducia, come Grazia Vannucchi, Manuel Gronchi, Nicoletta Biordi e Giada Pani.

18) **l'eccezione sollevata dalla difesa Fiesoli di inutilizzabilità per le**

contestazioni del verbale di sit rese da Ceccherini Marco Junior il 2 agosto 2013 al PM in quanto non precedute dall'avviso della facoltà di astenersi dal deporre per essere Bocchino e Ceccherini i suoi genitori adottivi, in quanto tale sanzione non riguarda i coimputati del prossimo congiunto e comunque legittimamente il PM può servirsene per contestare il contenuto della deposizione.

19) **l'eccezione sulla incapacità a testimoniare di Vannucchi Grazia che aveva a carico condotte maltrattanti ascritte al Fiesoli al capo s)**, peraltro potenziali e comunque coperte da prescrizione, non bastando la sussistenza di indizi di reità, come del resto sostenuto dalla Cassazione.

20) **le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa circa l'ordinanza dibattimentale che non aveva consentito di utilizzare per le contestazioni ai testi dichiarazioni rese da altro teste già escusso**. Si violerebbe in caso contrario il disposto dell'art. 500 cpp facendo ricorso alla tecnica vietata della domanda suggestiva, mentre esiste il mezzo corretto del confronto.

21) **l'eccezione di nullità conseguente alla decisione del Tribunale di far esaminare Camilla Pezzati, indotta dalle difese, cui le stesse avevano rinunciato ma il PM non desistendo dal controesame**, decisione non sovrapponibile a quella presa per Mameli e Fiorenza, già sentiti nel pieno contraddittorio dell'incidente probatorio rispetto alla posizione dell'unico indagato Fiesoli, mentre quanto alla Pezzati si trattava di una prova ammessa dal Collegio su cui le parti non avevano la potestà esclusiva. Peraltro il PM l'aveva chiesta ex art. 195 cpp all'esito dell'esame di Daidone Johnny ed il Tribunale aveva poi disposto l'audizione anche ai sensi dell'art. 507 cpp.

22) **l'eccezione sollevata dalla difesa del responsabile civile Cooperativa il Forteto di nullità delle conclusioni rassegnate nei suoi confronti da quelle parti civili che non avevano spiegato domanda risarcitoria (enti pubblici e Mameli) in quanto tardiva**. Trattavasi pacificamente di ipotesi di nullità relativa ai sensi dell'art. 83 comma 5 cpp come riconosciuta dalla giurisprudenza ma che doveva essere eccepita a pena di preclusione subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento sulla costituzione delle parti. Invece il responsabile civile all'udienza del 19 maggio 2015 deputata alla discussione delle parti civili non aveva sollevato la questione prima che Corso e Mameli rassegnassero le conclusioni, né successivamente, e solo all'udienza seguente del 25 maggio deputata alle conclusioni del responsabile civile deduceva tale nullità, a quel punto tardiva.

§§§§§§§§§§

 14

II. IL MERITO

1) A questo punto segue in sentenza la narrazione cronologica della storia della Cooperativa Agricola Il Forteto e, in chiave critica, si affrontano le dinamiche e le regole vigenti all'interno della stessa.

Quanto alla natura della struttura, si escludeva che si potesse qualificare come comunità educativa per minori, stante la non rispondenza ai requisiti previsti (assenza di personale qualificato, di équipe educativa, di un programma generale di attività, di un regolamento interno, della partecipazione delle famiglie dei minori alla organizzazione della vita comunitaria).

Si escludeva altresì che potesse qualificarsi come una casa famiglia e ciò tanto perché, all'interno, si assumeva venisse negata l'esistenza stessa della famiglia in quanto tale, data la divisione tra uomini e donne, quanto perché era stato comunque superato il numero massimo di inserimenti permessi, per tale tipo di struttura, dalla Legge Regione Toscana n.28/1980.

Si evidenziava ancora come non risultassero neppure rispettate le condizioni di legge previste per l'affidamento di minori a singole famiglie o a singole persone, difettando qualsiasi verifica della "rispondenza" della famiglia a soddisfare le esigenze affettive, sociali e scolastiche del minore affidato, mancando i "controlli periodici" sugli esiti dell'affidamento e risultando elusa la regola dell'affido di un solo minore per uno stesso nucleo.

Si affermava come il processo avesse fatto venire in luce la realizzazione, al Forteto, di quelli che si indicano come affidamenti "a geometrie variabili", per cui un singolo poteva avere più affidamenti condivisi con persone diverse, secondo un metodo che veniva stigmatizzato come "confusivo e demenziale", che vedeva la sistematica separazione dei fratelli, l'impossibilità di garantire continuità di presenza delle figure di riferimento, che non vivevano in coppia e che non abitavano sotto lo stesso tetto, in ossequio a quelle che si indicavano come regole imposte da Fiesoli Rodolfo e teorizzate da Goffredi Luigi in punto di separazione, all'interno della comunità, tra uomini e donne.

Si rilevava come cooperativa e comunità costituissero una cosa sola e come, mentre la cooperativa si era dotata, nel tempo, di strumenti regolativi tendenzialmente conformi agli imperativi legali della forma cooperativistica e dell'impiego della forza lavoro, i compiti di accoglienza erano rimasti privi di qualsiasi disciplina diversa da quella discendente dall'autonomia privata dei membri della comunità e dalle loro relazioni interpersonali, così che, proprio nella funzione più delicata dell'accoglienza dei soggetti deboli affidati alle cure della comunità o dei suoi

singoli appartenenti, si assumeva essere difettata, in sostanza, la possibilità stessa di dare vita a qualsiasi sistema di effettivo controllo.

Veniva centrata l'attenzione sulla sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 13.7.2000, emessa su ricorso di Dolorata Scozzari e Carmela Giunta, rispettivamente madre e nonna di Giuseppe e Samuele Aversa, collocati al Forteto dal Tribunale per i Minorenni di Firenze con decreto del 9.9.1997. La sentenza ha affermato la violazione dell'art. 8 della Convenzione per il ritardo e la insufficienza degli incontri della Scozzari con i figli a causa del collocamento nella Comunità Il Forteto, condannando lo Stato Italiano al risarcimento del danno patito dalla donna e dai figli.

Ricostruiti i profili di censura contenuti nell'anzidetta pronuncia con riferimento all'operato dei servizi sociali e del Tribunale per i minorenni (per aver confermato il modo di procedere degli anzidetti servizi senza sottoporli a una verifica approfondita), si metteva ancora in evidenza come fosse stato stigmatizzato che due persone come Fiesoli e Goffredi, gravate dagli stessi precedenti penali per i quali i minori Aversa erano stati allontanati dalla famiglia d'origine (il riferimento è alla sentenza della Corte di Appello di Firenze 3.1.1985, divenuta irrevocabile, di condanna di Fiesoli per atti di libidine violenti in danno di due minori con deficit mentali presenti all'interno della comunità, di corruzione di minorenni in danno di un altro minore e di maltrattamenti aggravati, in concorso con Goffredi, ai danni di un quarto minore), si fossero ingerite nella disciplina dei rapporti tra madre e figli, contribuendo a ritardare od ostacolare l'attuazione delle decisioni del Tribunale per i Minorenni. Si valorizzava negativamente, infine, l'assenza di prova, da parte del Governo Italiano, dell'espletamento delle previste ispezioni semestrali di competenza del giudice tutelare.

Dopo aver dato atto del contenuto della sentenza della Corte Europea, la pronuncia impugnata dava conto delle reazioni di sostanziale chiusura della Comunità anche nei confronti delle richieste avanzate dal giudice tutelare affinché si ottemperasse alla trasmissione delle informazioni richieste dall'art. 9, comma 4, della L. 184/1983, rispondendo, nella persona del presidente della Cooperativa Stefano Paolo Pezzati, che il legale rappresentante della stessa non intratteneva rapporti né con i Servizi Sociali, né con il Tribunale per i Minorenni, e che l'impegno era dei soci che, singolarmente o con le loro famiglie, si dedicavano, a titolo personale e volontario, ai minori bisognosi di accoglienza, avendo, quali responsabili degli affidi, rapporti diretti con il Tribunale per i Minorenni, con i tecnici e gli operatori dei servizi sociali incaricati di seguire gli affidamenti.

Si affermava in sentenza come fosse invece emerso che gli affidatari venivano scelti da Rodolfo Fiesoli, che i rapporti con il Servizi sociali e il Tribunale venivano intrattenuti dallo stesso e da Goffredi, a dimostrazione – si sottolineava – che la veste giuridica apparente dell'affidamento familiare copriva la realtà di una comunità di educatori impegnati nei ritagli di tempo o a tempo parziale, governata e retta dagli stessi Fiesoli e Goffredi.

In quelle che si individuavano come false indicazioni fornite dal presidente della Cooperativa Pezzati al Giudice Tutelare in occasione di un diretto accesso da costui compiuto presso il Forteto il 7.12.2001 (in esecuzione di un'attività di controllo che – si rimarcava – avrebbe dovuto essere realizzata, essendo stata modificata la disciplina normativa, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni), si rinveniva la precisa intenzione del Forteto di sottrarsi a qualsiasi controllo, per continuare a perpetrare metodi educativi e stili di vita in totale autonomia e in violazione del ruolo pubblico assegnato; metodi che – si assumeva – avevano continuato a perpetrarsi nel corso del tempo, tanto che ancora a metà degli anni 2000, nonostante leggi, riforme, regolamenti, delibere regionali, il sistema di affidamenti al Forteto e ai suoi membri, poggiate su disponibilità coartate o apparenti, manteneva una connotazione di totale illegalità e – si sottolineava – nell'assoluto disprezzo delle esigenze e dei diritti dei minori. Si ripercorreva, come paradigmatico di tale situazione, lo sviluppo della vicenda di Marika Corso fino al percorso di uscita dal Forteto.

§§§§§§§§§§

2) All'esito di questo quadro generale, si prendevano in considerazione le regole di vita interne alla comunità, pervenendo ad affermare come le prove orali e documentali raccolte avessero evidenziato, in termini di certezza processuale, la natura maltrattante di dette regole adottate dai membri della comunità e la consumazione, al suo interno, di reiterati e sistematici atti lesivi di diritti fondamentali della persona, inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio realizzato:

A) - attraverso un atteggiamento giudicante verso la famiglia d'origine che, nonostante le problematiche emerse, aveva costituito un riferimento per i minori prima di entrare in comunità, nella consapevole prospettiva di fare il vuoto verso l'esterno e di creare quale unico e credibile legame (tendenzialmente definitivo) quello con la comunità stessa;

ad¹⁷

B) - attraverso l'immediata e non derogabile separazione tra i fratelli che facevano ingresso in comunità;

C) - attraverso lo scientifico ricorso al meccanismo dei chiarimenti, teorizzato da Fiesoli e Goffredi;

D) - attraverso il ricorso alle punizioni, fisiche e psicologiche, quale strumento di correzione, educazione, instradamento verso le regole della comunità;

E) - attraverso la denigrazione, l'emarginazione, l'isolamento, condotte accompagnate anche da aggressioni fisiche di fronte a qualsiasi forma di distacco dalle regole, adottate dalla comunità nel suo complesso verso il soggetto dissenziente o ribelle come momento di pressione per ottenerne il riallineamento;

F) - attraverso la sostanziale privazione di ogni forma di autonomia e di libera espressione della propria personalità, ove non conforme alle regole della comunità;

G) - attraverso la separazione di genere e la svalutazione della figura femminile con chiaro invito al confronto, anche affettivo e sessuale, con persone dello stesso sesso e con la conseguente impossibilità di creare una relazione di stabile convivenza familiare all'interno della comunità.

3) Si assumeva come la teoria del "complotto" evocata (con varie declinazioni) dalle difese e tesa ad individuare una comune regia per l'organizzazione di una messa in scena calunniosa attraverso false accuse e false prove documentali si fosse scontrata con la sequenza dei racconti di testimoni, parte dei quali del tutto indifferenti all'esito del processo, e, in alcuni casi, anche di imputati (Angela Bocchino e Marida Giorgi).

Si rilevava in sentenza come nessun elemento inducesse al sospetto di una montatura da parte di persone che – si sottolineava – talvolta appena si parlavano al Forteto e che non avevano mai sviluppato, durante la vita comunitaria, né una comunione di intenti, né relazioni profonde.

Quanto al materiale documentale (rinvenuto al Forteto o acquisito in corso di istruttoria), si evidenziava come nulla portasse a ritenere trattarsi di materiale contraffatto, alterato o creato *ad hoc* a sostegno delle accuse.

Passando in rassegna le varie prospettazioni difensive in tema di "complotto", si perveniva ad escludere che se ne fosse ordito o realizzato alcuno e si individuava la motivazione che aveva portato più persone a denunciare quanto subito nel risveglio delle coscienze delle vittime, nella voglia di riscatto e di affermazione della dignità a lungo violata.

4) Con riguardo ad ognuna delle modalità attraverso le quali si affermava essersi estrinsecate le condotte maltrattanti per come sopra sunteggiate, si esaminavano le risultanze processuali, pervenendo ad affermare:

A) - come fosse venuto in evidenza, attraverso plurimi elementi testimoniali, che le rivelazioni in merito ad abusi sessuali subiti in famiglia da minori (Bimonte Jonathan, Vainella Valentina, Daidone Luigi, Aversa Giuseppe) fossero state gravemente condizionate, attraverso insinuazioni, suggestioni, estenuanti incontri, da parte degli adulti che conducevano i c.d. chiarimenti e ciò per raggiungere l'obiettivo di separare definitivamente i figli dai genitori biologici;

B) - come tale modalità di condizionamento e di pressione fosse stata operata, con connotazioni di minore gravità, riguardo a tutti i minori presenti in comunità sempre al fine di ostacolare e determinare la rottura di ogni relazione affettiva con i genitori biologici o i parenti che rivendicassero la temporaneità del collocamento o chiedessero di mantenere i contatti con il minore;

C) - come fosse risultato provato che, nonostante i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che disponeva l'affidamento a coniugi (Montorsi Silvano e Fiesoli Donatella per i quattro minori Bimonte, Luigi e Mariella Goffredi per le due minori Vainella), i minori, sin dal loro ingresso in comunità, su disposizione del Fiesoli, erano stati separati e assegnati alle c.d. coppie funzionali, formate da persone non conviventi e non legate da particolari affinità, precludendo altresì i rapporti tra fratelli. Esempi concreti, quello dei tre fratelli Daidone, affidati dal T.M. alla cooperativa e anch'essi separati all'ingresso e collocati presso tre coppie funzionali, e quello dei due fratelli Aversa, collocati dal T.M. presso la Cooperativa Il Forteto, in persona di Giorgi Marida e Calamai Gino e finiti affidati uno alla Giorgi e Sarti Sauro e uno a Gino Calamai e Mariella Consorti.

D) - Si individuava nel procurato scioglimento delle due coppie di adulti entrate come tali al Forteto e nella separazione dalle madri dei figli naturali concepiti prima dell'ingresso e nati dopo lo stesso, nonché nella replica di tale situazione anche in altri casi, l'applicazione del medesimo meccanismo di rottura dei rapporti familiari teorizzata dal Fiesoli all'atto della costituzione della comunità e poi recepita dai suoi componenti e riprodotta all'interno per anni, determinando – secondo il giudizio che se ne dava in sentenza – un contesto ambientale straordinariamente maltrattante che si era protratto nel tempo.

E) - Si evidenziava come fosse risultata provata la creazione e la perpetuazione del meccanismo dei chiarimenti, che si definiva una metodica, scientificamente adottata, invasiva della sfera di libertà e di intimità del singolo, e che si sosteneva avesse

costituito lo strumento attraverso il quale il Fiesoli aveva controllato, direttamente o per il tramite di altri componenti, le persone presenti nella struttura. Si affermava come si fosse trattato, in particolare, di una pratica, teorizzata ed elevata a sistema, attraverso la quale l'adulto o il minore veniva "processato", messo in discussione, contenuto anche nella sua libertà di movimento, deriso, esposto alla pubblica disapprovazione, forzato ad ammettere colpe inesistenti o fantasie sessuali immaginate da chi provocava il chiarimento.

F) - Ripercorse le risultanze processuali sul punto, si affermava come si fosse trattato di una delle forme di violenza morale (e fisica, nelle frequenti circostanze in cui veniva accompagnata da punizioni corporali in caso di cattivo esito del chiarimento) più subdola e insinuante che fosse stata perpetrata quale modalità di condizionamento e controllo delle persone presenti in comunità, al fine di piegarle alle regole del Forteto e di estirpare sul nascere ogni forma di devianza dalle stesse.

Richiamate le gravi conseguenze di tale pratica con riferimento alla creazione dei falsi ricordi in materia di abusi sessuali e delle ricadute sui procedimenti penali che erano originati dagli stessi, nonché l'incidenza su altri aspetti delicatissimi dei soggetti che vi venivano metodicamente sottoposti, si affermava la natura assolutamente maltrattante di tale metodica.

G) - Si riteneva provato, attraverso il racconto di chi ne era rimasto vittima, il ricorso a punizioni, fisiche e psicologiche, quale strumento per soffocare ogni atteggiamento contrario o critico rispetto alle regole dettate, in origine, da Fiesoli e Goffredi, e che passava dall'immediato isolamento, dall'emarginazione, dalla corale disapprovazione sino alla vessazione e alla spinta a lasciare la comunità, con tutte le incognite derivanti dal non potere contare i soggetti passivi su altra collocazione (sotto il profilo abitativo, di contatti personali, di attività lavorativa) che quella interna alla comunità stessa.

H) - Si assumeva dimostrato come al Forteto non fossero esercitabili libertà fondamentali di critica e di espressione del pensiero e come non fosse possibile concorrere con le proprie idee e le proprie capacità alla crescita e allo sviluppo concertato della cooperativa e della propria persona e come venissero imposte modalità di vita e di relazione assolutamente contrarie a quelle riconosciute e tutelate dall'ordinamento. In definitiva, come fosse obbligatorio sottostare a decisioni imposte, limitative dell'autonomia, della libertà di espressione e di relazione, vessatorie e umilianti e, per questo, maltrattanti.

I) - Si assumeva come la regola in ordine alla separazione di genere imposta in origine da Fiesoli e divenuta, per volontà di tutti gli imputati, una regola della

comunità da osservare e far rispettare, al pari della manifesta avversione verso le relazioni eterosessuali, avesse avuto natura assolutamente maltrattante, che aveva determinato afflizione, sofferenza e privazione in chi, non condividendola, l'aveva dovuta subire.

§§§§§§§§§§

5) Operato questo inquadramento in merito agli aspetti che avevano caratterizzato la vita all'interno della comunità, la sentenza prendeva partitamente in esame il contenuto delle prove orali e documentali raccolte all'esito del dibattimento, nonché il contenuto delle dichiarazioni degli imputati che avevano reso l'esame.

Valutando detto complessivo materiale, si affermava essere stata raggiunta piena prova in merito agli addebiti, rilevando, quanto alle prove testimoniali indotte dall'accusa, come le stesse provenissero da fonti dichiarative eterogenee per formazione, storia personale, interesse nel processo, così da offrire la massima garanzia di attendibilità.

Si assumeva come detta prova non fosse stata minimamente intaccata dalle dichiarazioni rese dagli imputati e dai testi indotti dalle difese, che si indicavano come connotate da aspetti di genericità, chiuse al riscontro, tra loro contraddittorie, nonché, su determinati aspetti ed eventi, palesemente false.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità sull'art. 572 c.p. quando il reato è realizzato all'interno di una comunità e le relazioni sono di carattere para-familiare, si affermava come il delitto in questione non fosse integrato solo da percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima (che pure si evidenziava essere state provate nel processo rispetto a una pluralità di soggetti passivi), ma si consumava anche attraverso abituali condotte di disprezzo e di offesa alla dignità della persona, che si risolvevano in vere e proprie sofferenze morali.

Escluso che si potesse sostenere, come dedotto da alcune difese, che determinate condotte fossero riconducibili, al più, a un'ipotesi di abuso dei mezzi di correzione, si incentrava l'attenzione sulla contestazione formulata sub capo v) per rilevare come la stessa, diversamente da quanto sostenuto dalle difese, seguisse uno schema comprensibile e lineare, che delineava le condotte ritenute maltrattanti e indicate come fonte di responsabilità penale, concorrente, degli imputati, con esemplificazione, nei punti da a) a k), di condotte particolari tenute, di volta in volta, dagli imputati, quale specificazione della previsione generale oggetto di contestazione.

Si metteva in rilievo come gli addebiti risultassero specificamente indicati e attribuiti agli imputati a titolo di concorso nell'ambito di una prospettazione accusatoria costruita su una volontà comune di tutti gli imputati di mantenere e far rispettare le regole e i principi della comunità, che prevedevano e comportavano condotte comunque maltrattanti, causa di continuativa sofferenza, afflizione e disagio per le vittime.

Si affermava fosse da ravvisare una sicura responsabilità penale in presenza di condotte – attive od omissive – afferenti, in forma autonoma o anche soltanto concorrente, ad un contesto costringente, vessatorio, discriminatorio più ampio, attuativo di una regola maltrattante e che, sotto il profilo soggettivo, fossero esse evidente espressione di adesione a tali regole e della volontà di portarle a compimento.

Ciò – si precisava – tenendo distinta la posizione di coloro che, per legge, contratto o per volontaria assunzione, avevano ricoperto una posizione di garanzia verso le vittime, essendo perciò gravati da obblighi di controllo e di protezione contro le situazioni potenzialmente dannose o pericolose presenti all'interno della comunità da quella di coloro che, privi di tale qualifica giuridica soggettiva, avevano concorso nella commissione del reato di maltrattamenti, intervenendo, con la coscienza e volontà del fatto materiale tipico, in determinate situazioni e con specifiche condotte.

Evidenziando come il reato di cui all'art. 572 c.p. sia abituale e mutui la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti, si affermava come il decorso del relativo termine avvenisse dal giorno dell'ultima condotta tenuta e quindi, dalla cessazione della abitudine.

§§§§§§§§§§

- 6) Si affermava come, rispetto ai fatti contestati sub capo v), dovessero rispondere:
- a) coloro che, quali soggetti affidatari dei minori, avevano agito tenendo in danno delle vittime le condotte maltrattanti;
 - b) coloro che, rivestendo una qualifica soggettiva di tipo giuridico (responsabile della comunità, responsabile della associazione) o avendo una posizione apicale e direttiva di fatto, avevano comunque adottato scelte e tenuto condotte vessatorie, umilianti, emarginanti;
 - c) coloro che, ancorché privi, rispetto alla vittima, di doveri giuridici di agire o di posizione di garanzia, avevano comunque tenuto condotte concorrenti, materiali o

morali, alla realizzazione dei maltrattamenti, in tal modo alimentando il reato abituale attraverso un contributo, causale o agevolatore, materiale o morale, alla sua realizzazione o al permanere della sua abitudine.

7) Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p., si assumeva come la stessa fosse stata oggetto di corretta contestazione, essendo evidente che la cooperativa Il Forteto, fino alla modifica statutaria successiva all'inizio del processo, aveva tra i propri obiettivi anche l'accoglienza di quei "minori e disadattati" che enti e istituzioni pubbliche le affidavano, investendola di una funzione pubblica che Fiesoli accentrava, in quanto leader, sulla propria persona, esercitandola nella relazione con il T.M. e i Servizi sociali e nella fase di organizzazione interna della comunità anche e proprio rispetto all'affidamento, all'educazione e alla cura dei minori, demandato in ciò da soggetti pubblici, e che i singoli affidatari ricoprivano, di volta in volta, rispetto ai minori loro assegnati.

§§§§§§§§§§

III. Le Singole Posizioni

1) Fiesoli Rodolfo Luigi.

Si affermava essere risultato provato il ruolo di capo e leader incontrastato del Forteto, che ha guidato dall'inizio sino all'arresto, alla fine del 2011, e come fosse altresì risultato provato che si trattava di soggetto al corrente di tutto quanto accadeva in comunità, della quale determinava l'indirizzo attraverso decisioni insindacabili, potendo contare sull'assoluta fedeltà praticamente di tutti i componenti.

Si assumeva come le prove introdotte dalle difese miranti a ridimensionarne il ruolo fossero state smentite e superate dal materiale probatorio che aveva dimostrato come si fosse trattato di una figura che aveva rivestito ed esercitato il ruolo di guida carismatica indiscussa, alla quale si doveva rispetto e cieca obbedienza.

Si evidenziava trattarsi della persona che, insieme a Goffredi, aveva teorizzato tutte le regole maltrattanti emerse nel processo e che ne aveva imposto l'applicazione, aveva ordinato chiarimenti, confessioni di pretesi abusi sessuali, aveva additato ai suoi fedeli i nemici da isolare, emarginare ed escludere, proseguendo nella ricerca di appagamento di quelle che si definiscono come le sue perversioni sessuali, rendendosi responsabile di plurimi delitti di violenza sessuale, anche su soggetti minorenni, oltre che di maltrattamenti.

Si richiamavano gli elementi emersi attraverso le deposizioni testimoniali per rappresentare come integrassero gli estremi del delitto di violenza sessuale aggravata i fatti in danno di Giuseppe Aversa contestato al capo a) e del delitto di maltrattamenti, sempre in danno del predetto, contestato al capo c), avendo imposto al predetto condizioni di vita mortificanti, strappandolo alla madre e impedendo a quest'ultima di vedere tanto lui quanto il fratello, al punto da determinare la ricordata pronuncia di condanna della Corte EDU, separandolo dal predetto fratello, costringendolo ad inventarsi false accuse di concorso in abuso sessuale della madre, abusando sessualmente di lui, osteggiandolo in tutte le manifestazioni di autonomia, isolandolo ed emarginandolo sino a determinarne l'uscita dalla comunità.

Quanto alla contestazione di violenza sessuale continuata in danno di Marco Mameli di cui al capo d), si richiamavano le risultanze dibattimentali rilevando come attestassero che si trattava di soggetto abusato sin da bambino, fino a determinare un grave disturbo dell'identità sessuale, e come ciò fosse avvenuto nell'ambito di un controllo e di una manipolazione totale della parte offesa, blandita e gratificata sino a che non aveva reagito, ed emarginata al momento in cui, divenuto maggiorenne, aveva tentato di sottrarsi alle attenzioni e alle richieste sessuali. Il tutto – si affermava – in un clima di condizionamento iniziato sin da quando il Mameli era piccolo ed era psicologicamente sottomesso al Fiesoli, e che rende di rilevanza penale anche le condotte realizzate dall'imputato quando il Mameli era ormai divenuto adulto, permanendo una condizione di inferiorità psichica da cui il predetto era riuscito ad affrancarsi solo con l'uscita dalla comunità.

Nella determinazione e nella protrazione di questa condizione di sudditanza psicologica che aveva visto esercitare una coercizione psichica verso l'omosessualità, nella sottoposizione alla pratica dei chiarimenti, nella sistematica reazione ritorsiva per ogni rivendicazione di autonomia e nella conseguente emarginazione si rinvenivano gli estremi anche del delitto di maltrattamenti contestato al capo e).

Quanto alle contestazioni dei reati di violenza sessuale e di maltrattamenti di cui ai capi f) e g) in danno di Eris Fiorenza, si richiamavano le risultanze testimoniali e il riscontro costituito dalla registrazione della conversazione tra detta parte offesa e Giuseppe Aversa, effettuata da quest'ultimo all'insaputa del primo.

Quanto ai fatti di violenza sessuale, violenza privata e maltrattamenti in danno di Jonathan Bimonte di cui ai capi h), i) e j), si dava conto di come fosse emersa la prova dell'induzione di un ricordo non spontaneo del minore in merito agli abusi sessuali subiti in ambito familiare e al coinvolgimento dei genitori negli stessi, della

sottoposizione ad estenuanti chiarimenti al fine di forgiarne il carattere secondo le regole della comunità, e delle punizioni, anche fisiche, cui era sottoposto, della separazione dai fratelli all'atto dell'ingresso al Forteto, nonostante la diversa disposizione del T.M., di un procurato immediato distacco dalle figure parentali, denigrate e osteggiate.

Si affermava la piena credibilità del Bimonte con riferimento all'approccio sessuale subito ad opera del Fiesoli e a quanto era derivato, a seguito della sua reazione di rifiuto, in punto di denigrazione ed isolamento, che lo avevano ulteriormente prostrato facendolo permanere, anche dopo l'uscita dalla comunità, in una condizione di avvilito e depressione.

Quanto ai fatti in danno di Manuel Gronchi, si assumeva essersi formata piena prova in ordine alla contestazione di violenza sessuale di gruppo contestata al Fiesoli e a Tardani Daniela al capo k), così come risultante a seguito della modifica operata dal P.M. in corso di dibattimento.

Ciò in forza di quella che si indicava come deposizione credibile, circostanziata, lineare della parte offesa e del riscontro dato dalla deposizione della teste Valentina Ceccherini.

Affermata la inequivoca valenza sessuale delle condotte materialmente realizzate dal Fiesoli, si assumeva come la parte offesa fosse stata costretta a soggiacervi in forza delle pressioni psicologiche non solo del Fiesoli, ma anche della affidataria Daniela Tardani, che si adoperava per accompagnarlo, spingendolo a lasciarsi andare e farsi "curare" dal Fiesoli. Da tale condotta e dalla presenza della donna nel frangente della realizzazione degli atti sessuali da parte del Fiesoli si faceva derivare la configurabilità del reato di cui all'art. 609 *octies* c.p..

§§§§§§§§§§

2) Affermata, sulla base delle risultanze testimoniali ritenute assolutamente credibili e reciprocamente riscontrate, la natura maltrattante delle condotte serbate dal Fiesoli in danno di Bartolini Irene (capo m), di Biordi Nicoletta (capo n), di Marika Corso (capo o), di Daidone Luigi (capo p), di Vainella Valentina (capo s), di Fiesoli Donatella (capo r) e Vannucchi Grazia (capo t), si sottoponevano a valutazione le condotte poste in essere dagli altri imputati cui era contestato, in concorso con il Fiesoli, nelle varie articolazioni del capo v), il delitto di cui all'art. 572 c.p..

§§§§§§§§§§

3) Quanto ai maltrattamenti in danno di Aversa Giuseppe, si perveniva

all'affermazione di responsabilità anche dei **coimputati Bacci Francesco, Consorti Mariella, Goffredi Luigi, Pezzati Stefano e Romoli Gianni** (capo v punto a).

Si assumeva come la **Consorti**, quale figura femminile di riferimento, avesse tenuto condotte fortemente maltrattanti nella prima fase di inserimento del ragazzino nella comunità, condizionandolo, punendolo ripetutamente, mortificandolo, costringendolo alle false accuse contro la madre, avversando poi, quando era cresciuto, la sua decisione di entrare in Polizia, accusandolo di tradire l'ideale della comunità, schierandosi apertamente dalla parte del **Fiesoli** nel momento in cui era stata portata a conoscenza dall'**Aversa** dell'approccio sessuale subito ad opera del fondatore.

Quanto al **Goffredi**, si evidenziava il ruolo giocato nella battaglia contro la madre del minore, l'aver dettato all'**Aversa** le lettere destinate al giudice, l'aver affiancato il **Fiesoli** nell'opera di demolizione della figura della madre, l'aver ignorato le richieste di aiuto dell'**Aversa** all'atto delle rivelazioni degli abusi sessuali subiti ad opera del **Fiesoli**, colpevolizzandolo.

Quanto a **Bacci, Romoli e Pezzati**, indicati come esponenti di spicco del "cerchio magico", si evidenziava come avessero concorso nella condotta di maltrattamento contestando all'**Aversa** il suo modo di vita e di azione, indicandolo come elemento negativo e come modello sbagliato per gli altri giovani, invitandolo ad allontanarsi dalla comunità, ostacolando il suo rapporto con il fratello rimasto al **Forteto** in quanto ancora minorenni.

Si assumeva come le condotte enunciate per tutti questi imputati fossero rilevanti ai fini dell'integrazione del reato di maltrattamenti perché compiute con modo cosciente e volontario al fine di difendere in ogni modo la comunità in danno dell'**Aversa**, della sua integrità psichica e della sua libertà di manifestazione del pensiero, determinando a carico del medesimo condizioni di sofferenza, continua tensione e umiliazione.

4) Quanto ai maltrattamenti in danno di Jonathan Bimonte, di cui all'articolazione sub b) del capo v), si affermava la responsabilità, in concorso con il **Fiesoli**, di **Silvano Montorsi, Luigi Serpi e Tardani Daniela**, richiamando quanto emerso in merito al fatto che quest'ultima lo aveva pressato in relazione agli abusi sessuali subiti, sottoponendolo a pesanti e prolungate sessioni di chiarimenti; che **Serpi**, figura maschile di riferimento, lo aveva ripetutamente picchiato, anche con violenza per futili motivi, come ricavato da più fonti testimoniali, aveva mantenuto un atteggiamento di disprezzo per ogni scelta diversa da quelle a lui gradite, disinteressandosi dei problemi e del disagio del **Bimonte**, che aveva finito per

26


abbandonare a se stesso, prendendo parte al già ricordato meccanismo di emarginazione e isolamento; che **Montorsi**, per anni affidatario formale dei fratelli Bimonte, non si era mai preoccupato di un'apparenza che era ingannevole rispetto all'incompatibile dato di fatto dell'intervenuta separazione dei fratelli, assunta in spregio al provvedimento del T.M., accreditandosi davanti all'A.G di Pisa - dove era stato aperto procedimento penale a seguito delle rivelazioni dei minori - come effettivo affidatario di tutti i fratelli, rappresentando, nella relazione sottoscritta insieme alla moglie Fiesoli Donatella, una situazione diversa dal vero in punto di genesi e dinamica delle anzidette rivelazioni. Si metteva altresì in evidenza quanto emerso in ordine al ruolo giocato dal Montorsi in merito alla condotta induttiva del falso ricordo relativo agli abusi e si sottolineava il ruolo primario dallo stesso rivestito nella vita del Forteto quale presidente dell'associazione, che aveva l'obbligo di garantire e portare a compimento gli scopi e gli orientamenti enunciati nel relativo statuto.

5) Quanto ai maltrattamenti in danno di Biordi Nicoletta di cui all'articolazione sub c) del capo v), si affermava la responsabilità di **Mariella Consorti, Marida Giorgi, Daniela Tardani ed Elena Maria Tempestini**.

Si richiamava quanto testimoniato dalla parte offesa circa il ruolo giocato dalle imputate nella reiterata sottoposizione a chiarimenti caratterizzati dal tema ricorrente delle fantasie sessuali, degli abusi in famiglia da parte del padre, del rapporto incestuoso con la madre, spingendola ad andare oltre rispetto all'unico episodio in cui era stata avvicinata dal padre e che non era trasmodato in forme particolari di violenza, nonché in ordine alla sistematica denigrazione e al discredito delle figure genitoriali a cui aveva finito per dar credito rompendo ogni rapporto con la famiglia d'origine.

Si richiamava altresì la spinta da parte della **Tardani** e della **Tempestini** ad accettare il corteggiamento di Lara Volpi e ad intraprendere con la predetta una relazione omosessuale, nonché le forme di ossessivo controllo operato dalla Tardani su tutti gli aspetti della sua vita in comunità, le interferenze della **Giorgi** nella fase della comunicazione con l'esterno, quelle operate dalle altre imputate nel momento in cui aveva partorito un figlio, volte ad evitare ogni coinvolgimento del padre Max Fiesoli.

Si richiamava ancora l'atteggiamento di Tardani, Consorti e Giorgi all'atto in cui la ragazza aveva confidato loro l'esistenza di abusi del Fiesoli Rodolfo Luigi in danno del predetto Max, prendendo le difese del primo e la Tardani spalleggiando il Fiesoli nella condotta denigratoria di Max al fine di far cessare la loro storia.

Si assumeva, in definitiva, come le predette imputate avessero costituito il braccio armato del Fiesoli nell'attività, protratta per anni, di controllo, vessazione, umiliazione della Biordi nell'ambito di condotte maltrattanti.

6) Quanto ai maltrattamenti in danno di Marika Corso, di cui all'articolazione sub d) del capo v), si affermava la responsabilità, in concorso con Fiesoli, di **Mariella Consorti, Luigi Goffredi, Silvano Montorsi, Daniela Tardani e Francesca Tardani**, rilevando come la **Consorti**, affidataria, l'avesse sistematicamente e per anni sottoposta a chiarimenti, sempre aventi come tema centrale quello delle fantasie sessuali e con la spinta a ripercorrere gli abusi sessuali subiti e a coinvolgere la responsabilità della madre in tali fatti e in tutto quanto le era capitato in conseguenza di questi.

Per quello che concerne **Goffredi**, figura maschile di riferimento, si affermava aver coadiuvato la **Consorti** nelle condotte sopra illustrate, dapprima sgridando violentemente e picchiando la bambina e poi spingendola, nel 1987, a praticargli un rapporto orale per farle rivivere gli abusi subiti e liberarsene definitivamente, denigrandola in seguito fino a farle abbandonare la scuola in favore di un posto di lavoro nel caseificio della comunità.

Per quello che concerne la **Tardani Francesca**, assegnata dal Fiesoli quale nuova affidataria della ragazza, si affermava essere emerso che aveva concorso a picchiarla, insieme al Fiesoli, in sala mensa, dove la ragazza era stata costretta a riferire davanti a tutti il rapporto sessuale che aveva avuto con un giovane della comunità, con conseguente spinta ad opera del Fiesoli affinché la Corso si affidasse, anche dal punto di vista sessuale, alla **Tardani Francesca**, facendole compiere un rapporto sessuale orale alla presenza dello stesso Fiesoli (non oggetto di contestazione in quanto prescritto).

Quanto alla **Tardani Daniela** si dava conto di come la stessa avesse sostituito, su disposizione del Fiesoli, la sorella **Francesca** quale affidataria, perpetuando il meccanismo secondo il quale la giovane era stata spinta ad intrattenere continui rapporti sessuali con la nuova figura, così che questo reiterarsi di situazioni inerenti la sessualità aveva determinato uno stato di totale confusione in ordine all'identità sessuale stessa della vittima.

Si rappresentava come la **Consorti** avesse nuovamente avuto ruolo attivo nelle condotte maltrattanti al momento in cui **Marika Corso** si era rifiutata di far intrattenere il minore **Gabriele Fiorenza**, che le era stato affidato, con il Fiesoli, consapevole di quello che gli sarebbe accaduto. Con la conseguenza che era stata isolata, messa ai margini della comunità anche con riguardo al profilo lavorativo,

nonché, all'atto dell'uscita, erano state esercitate forti pressioni affinché lasciasse il minore in comunità.

Nella condotta del **Montorsi** che, nel suo ruolo di presidente dell'associazione Il Forteto, aveva serbato nei confronti della Corso, già in evidente condizione di difficoltà e isolamento, atteggiamenti di indifferenza e disprezzo, si individuava il profilo di concorso nel medesimo reato contestato.

7) Quanto ai maltrattamenti in danno di Daidone Luigi di cui all'articolazione sub e) del capo v), si affermava la responsabilità, sempre secondo il solito schema del concorso con Fiesoli, di **Mauro Vannucchi, Elena Tempestini** (affidatari di fatto) e **Bacci Francesco**.

Si richiamava al riguardo l'immediata separazione dai fratelli, la sottoposizione a pesanti chiarimenti e punizioni, l'induzione di un falso ricordo in ordine alla responsabilità della madre per inesistenti abusi sessuali subiti ad opera di adulti, la costante denigrazione delle figure della famiglia di origine, l'aver dovuto accettare le regole maltrattanti della comunità per mantenere un regime di vita accettabile all'interno della stessa, l'isolamento e l'ostracismo a fronte della rivendicazione di autonomia e indipendenza.

Si rilevava come la valenza di tale insieme di dati probatori emersi per voce della parte offesa e riscontrati sia per via testimoniale che documentale (con le missive di Pezzati al T.M. e le segnalazioni e relazioni a firma dei tre imputati sopra indicati a enti e istituzioni coinvolti nell'affidamento dei minori in questione) non fosse risultata scalfita dalle deposizioni degli altri due fratelli Daidone, ancora inseriti al Forteto e che, si affermava in sentenza, si erano resi autori di testimonianze manifestamente false e reticenti.

8) Quanto ai maltrattamenti in danno di Manuel Gronchi di cui all'articolazione sub g) del capo v), si affermava la responsabilità di **Stefano Sarti, Stefano Paolo Pezzati e Daniela Tardani**.

Si faceva richiamo a quanto esposto dalla parte offesa in ordine al comportamento degli affidatari Sarti-Tardani che avevano, sin dall'inizio dell'inserimento, demonizzato le figure familiari di riferimento, nonostante la situazione fosse diversa da quella che gli era stata rappresentata (e cioè che lo avessero abbandonato), avendo entrambi i genitori - pur con il loro carico di problemi che li aveva portati entrambi a subire periodi di detenzione - tentato, senza riuscirvi, di poter vedere e incontrare il figlio. Di tale situazione - si precisava - sussisteva prova documentale nel carteggio acquisito agli atti. Anche in questo caso si faceva riferimento alla sottoposizione alla pratica dei chiarimenti e alle punizioni fisiche che, nella prima

fase, erano seguite agli stessi e che si erano caratterizzate, per il resto, con il continuo addebito di avere fantasie sessuali. Si metteva altresì in rilievo come il Gronchi avesse smentito quanto i suoi affidatari avevano relazionato in ordine a pretese sue rivelazioni in merito a quanto avrebbe osservato nella propria abitazione con riferimento ai comportamenti dei genitori.

Quanto alla **Tardani**, si rievocava anche il suo comportamento nel frangente in cui lo accompagnava agli incontri sessuali con il Fiesoli come avente rilievo anche sotto il profilo dei maltrattamenti.

Quanto al **Pezzati**, si richiamavano le risultanze processuali in ordine ai comportamenti (piccoli furti, violazione delle regole, prevaricazioni e altre "bravate giovanili") posti in essere dal Gronchi all'interno della comunità e dallo stesso ammessi per rilevare come, nonostante fossero stati commessi in compagnia di altri coetanei, venissero strumentalizzati da parte del Pezzati, per raggiungere l'obiettivo voluto dal Fiesoli, facendo passare in modo fazioso e discriminatorio una linea di rigore a carico del solo Gronchi, al fine unico di determinarne l'allontanamento sotto la minaccia di una denuncia. Si affermava in sentenza essere anche questa una condotta maltrattante.

9) Quanto ai maltrattamenti in danno di Marco Mameli, di cui all'articolazione h) del capo v), si affermava la responsabilità, sempre in concorso con Fiesoli, degli affidatari **Tardani Francesca** e **Serpi Luigi** attraverso i ricorrenti strumenti dei chiarimenti, della denigrazione dei familiari, della separazione di genere e della spinta verso il confronto omoaffettivo, con l'approccio sessuale del **Serpi** quando il Mameli era ancora un ragazzo, con il permettere e non impedire i sistematici abusi sessuali da parte del Fiesoli, con l'atteggiamento denigratorio e mortificante posto in essere dalla **Tardani** al momento in cui le aveva comunicato la volontà di uscire dalla comunità e le aveva confidato la relazione sessuale con il Fiesoli, ribadendo la donna la lealtà di quest'ultimo e la sua dedizione al prossimo.

Si evidenziava, ancora, l'atteggiamento di forte distacco e di critica del **Serpi** e il suo comportamento sprezzante nei confronti del Mameli dopo la nascita del figlio concepito con **Valentina Ceccherini**.

10) Quanto ai maltrattamenti in danno di Vainella Valentina, di cui all'articolazione sub i) del capo v), si affermava la responsabilità degli affidatari **Sassi Elisabetta** e **Bacci Francesco**, nonché di **Marida Giorgi** e di **Daniela Tardani**.

Messi in rilievo i riscontri alle dichiarazioni della parte offesa rinvenibili, tra gli altri, nelle testimonianze di **Aversa**, di **Valentina Ceccherini**, di **Camilla Pezzati**, di **Daidone**, nonché nelle dichiarazioni rese dall'imputata **Giorgi** e in prove

documentali, si dava conto del clima di continua tensione, frustrazione e prevaricazione in cui la Vainella aveva vissuto all'interno del Forteto, dell'atteggiamento serbato dagli affidatari attraverso i rimproveri, la denigrazione e i continui chiarimenti, nei quali avevano giocato un ruolo le imputate **Marida Giorgi e Daniela Tardani** al fine della rappresentazione di falsi ricordi in merito a condotte delittuose della madre della minore, infine nell'atteggiamento serbato dagli affidatari dopo l'uscita della ragazza dalla comunità il 1° gennaio 2008 e risultante dalla lettera da quest'ultima loro inviata.

Una condizione di abbandono definitivo e irremovibile, di isolamento nel quale gli imputati l'avevano posta, attraverso un atteggiamento ostile e di totale chiusura che valeva a comporre, secondo la sentenza, un quadro di prolungati maltrattamenti.

11) Quanto ai maltrattamenti in danno di Donatella Fiesoli, di cui all'articolazione sub f) del capo v), si affermava la responsabilità, sempre in concorso con Fiesoli **Rodolfo Luigi, di Angela Maria Bocchino, Mariella Consorti, Marida Giorgi, Luigi Goffredi, Pezzati Stefano, Francesca Tardani e Mauro Vannucchi.**

Si dava conto della condizione di completo isolamento ed emarginazione in cui la predetta era stata posta nel momento in cui, intorno all'anno 2007, aveva iniziato un percorso di revisione critica della propria esistenza e del proprio ruolo all'interno della comunità, contestando alcune condotte e situazioni vissute come intollerabili (con particolare riguardo all'aperta contestazione al Fiesoli Rodolfo dei rapporti con Fabrizio Forti e degli abusi sessuali commessi su Max Fiesoli e Marco Junior Ceccherini) e per ciò solo vessata, ripetutamente umiliata e molestata dagli imputati che, eseguendo le indicazioni del Fiesoli, l'avevano sottoposta a continui chiarimenti e punizioni (episodi di aggressione verbale e fisica), rendendole impossibile la prosecuzione della vita al Forteto sia sotto il profilo lavorativo che relazionale.

Richiamati gli elementi emersi con riguardo alle anzidette condotte, si concludeva come le stesse, unitariamente considerate, integrassero senz'altro il delitto di maltrattamenti.

12) Quanto al reato di **sequestro di persona** contestato nell'articolazione m) del capo v), si affermava la responsabilità di **Angela Maria Bocchino, Marida Giorgi e Luigi Serpi**, ricostruendo sulla scorta delle dichiarazioni della parte offesa Donatella Fiesoli le singole condotte dei prevenuti nella circostanza in cui, sempre nell'ambito di uno dei soliti chiarimenti, le avevano impedito di uscire da una stanza, tanto che ella aveva minacciato anche di buttarsi dalla finestra per sottrarsi a quelle pressioni. Si mettevano in rilievo, al riguardo, le stesse ammissioni della

Giorgi Marida, rilevando come detta imputata non fosse però credibile quando aveva escluso che la porta della stanza fosse chiusa.

Si affermava essere in presenza di una condotta intenzionalmente privativa della libertà personale della vittima per un lasso temporale apprezzabilmente lungo e che quindi integrava, a carico di detti imputati, il reato di cui all'art. 605 c.p..

13) Quanto ai maltrattamenti in danno di Grazia Vannucchi, di cui all'articolazione sub j) del capo v), si affermava la responsabilità, in concorso con il Fiesoli, di Vannucchi Mauro, a carico del quale si indicavano le dichiarazioni della parte offesa in merito allo spostamento impostole dal suddetto fratello perché indesiderata e ciò, si ribadiva, in quanto divenuta "dissidente" rispetto alle regole della comunità.

Si assumeva come la condotta dell'imputato, integrante il reato di maltrattamenti, si fosse inserita nel solco della direttiva di emarginazione e ostracismo data dal Fiesoli e come, comportandosi in tal modo verso la sorella, il Vannucchi Mauro avesse dimostrato piena adesione alla volontà del capo e di essere allineato alle sue decisioni, ostentando condivisione anche rispetto alle condotte sessuali tenute da Rodolfo Fiesoli in danno di Max Fiesoli.

§§§§§§§§§§

IV. Le assoluzioni e le prescrizioni

Tanto posto quanto alle affermazioni di responsabilità, la sentenza passava all'esame delle posizioni per le quali si perveniva ad **assoluzione**:

1) quanto al reato di **violenza privata** in danno di Giuseppe Aversa contestato al Fiesoli Rodolfo al capo b), si assumeva come, se una condotta costringitiva e limitativa della libertà di movimento e di determinazione vi era stata nell'occasione della violenza sessuale, la stessa doveva essere contestata agli affidatari Calamai e Giorgi che, contro la volontà del ragazzo, lo avevano chiuso a chiave in camera, ivi trattenendolo; per cercare di riportarlo alla ragione avevano poi chiamato il **Fiesoli**. Il quale ultimo – si precisava – non si era avvantaggiato, ai fini dell'approccio sessuale, della situazione precedentemente creata (ancorché riprodotta dal Fiesoli all'atto in cui, dopo il suo ingresso nella stanza, aveva nuovamente chiuso a chiave la porta). Si perveniva quindi all'assoluzione per insussistenza del fatto;

2) quanto ai capi q) e u) relativi ai **maltrattamenti** in danno di **Fascione Elisabetta** e **Zahami Paolo** contestati al Fiesoli, si affermava l'intervenuta **prescrizione**, essendo decorso il termine massimo, anche tenuto conto della recidiva, dal momento di uscita dello Zahami, l'11.4.2004, dalla comunità.

3) Per la **Fascione**, si rilevava come dalla relativa deposizione fosse emerso che la stessa era entrata in comunità nel 1980 rimanendovi per 28 anni e condividendo sostanzialmente quella esperienza, adeguandosi alla dottrina dominante, subendo e praticando chiarimenti e punizioni per poi assumere, negli ultimi anni, una posizione più distaccata.

Si assumeva come non vi fossero, nel suo narrato, elementi significativi che consentissero di ravvisare una prosecuzione oltre i primi anni 2000 dell'abitudine di una condotta maltrattante che si era concretizzata nell'imposizione da parte del Fiesoli dell'affidamento di Giada Pani e della figura maschile di riferimento nel Renato Giardina, indicato come violento, manesco e fuori controllo, nell'imposizione di un secondo affidamento di un minore con gravi problemi psichici, nell'imposizione, in sostituzione del Giardina, di Stefano Pezzati che l'aveva sollecitata a far rivelare a Giada Pani pretesi abusi sessuali nella famiglia d'origine, nell'assenza di alcuna forma di sostegno nel momento in cui aveva tentato per la seconda volta il suicidio.

Si assumeva come nel 2004 la Fascione si fosse ritagliata una propria nicchia in una situazione che veniva definita di accettabile compromesso e che aveva mantenuto sino al 2008, quando aveva deciso di lasciare la comunità, senza che si fossero ripresentate le precedenti situazioni maltrattanti. Per tali ragioni, tenendo il 2004 come riferimento temporale per la cessazione dell'abitudine, si perveniva a declaratoria di **improcedibilità per prescrizione**.

4) Quanto al delitto di **maltrattamenti** contestato sub v) si giungeva ad assoluzione per i fatti ascritti a **Ceccherini Marco, Lascialfari Elena, Pizzi Matteo, Premoli Domenico, Sarti Sauro Massimo e Turini Andrea**.

Quanto al **Ceccherini**, premesso come nei primi anni del Forteto egli avesse concorso nell'applicazione e nel consolidamento delle regole maltrattanti, si prendeva atto del fatto che in conseguenza dell'ictus cerebrale subito nel 1996 e che lo aveva costretto su di una sedia a rotelle, lo stesso avesse vissuto in condizioni di disagio e assoluta marginalità, relegato in ruoli secondari, senza che fosse risultato provato alcun addebito tra quelli contestatigli.

5) Quanto alla **Lascialfari**, si assumeva come non avesse tenuto condotte rilevanti sotto il profilo dei maltrattamenti, mantenendo una posizione defilata e marginale.

6) Quanto a **Matteo Pizzi**, si rilevava come risultasse provato un unico episodio potenzialmente maltrattante (le pressioni su Samuele/Michele Aversa perché si staccasse dal fratello Giuseppe, mettendolo in cattiva luce), ma si affermava come tanto non fosse sufficiente ad integrare l'ascritto reato, non essendo stata

accompagnata quella condotta da ulteriori comportamenti dimostrativi della volontà di portare ad esecuzione l'azione comunitaria deliberata contro l'Aversa dal Fiesoli. Da qui l'assoluzione.

7) Quanto a **Sauro Massimo Sarti**, si svolgevano analoghe considerazioni, rilevando come non fossero emerse condotte di rilievo penale in quanto quella rappresentata al punto b) del capo v), risalente al 2000, appariva isolata e non inquadrabile nel novero di quelle ritenute maltrattanti, risolvendosi nella dimostrazione soltanto della assoluta inettitudine educativa e genitoriale.

8) Quanto ad **Andrea Turini**, si rilevava come il teste Zahami lo avesse indicato come un corpo estraneo rispetto alla comunità, che, pur essendo venuto a contatto fisico nell'ambito di colluttazioni, non si era distinto per comportamenti vessatori o di sopraffazione. Si richiamavano, al proposito, anche le dichiarazioni della teste Nannini che lo aveva indicato come l'unico, nel clima di generale ostracismo, a rivolgerle la parola a mensa. Da qui l'assoluzione.

9) Quanto a **Domenico Premoli**, si rilevava la contraddittorietà degli elementi emersi dall'istruttoria, essendo state raccolte, da una parte, indicazioni in merito a una sua incondizionata adesione alle regole della comunità e alle disposizioni del Fiesoli, ed essendo emersa, dall'altra, una sua sostanziale marginalità rispetto alla vita e alle dinamiche comunitarie negli ultimi anni del Forteto. Pur mettendo in evidenza come il Premoli non avesse per nulla convinto nel corso del suo esame, laddove aveva rappresentato una situazione del tutto diversa della vita e degli ideali della comunità rispetto a quella emersa, e aveva affermato di aver ignorato le voci sugli abusi sessuali del Fiesoli su Max e Marco Junior di cui tutti, a partire da un certo momento, sapevano, negando altresì di aver mai assistito a chiarimenti di particolare rilevanza, si sosteneva non esservi nei suoi confronti prove chiare di condotte di rilievo penale oltre quelle riferite da Paolo Zahami e per le quali era comunque intervenuta la prescrizione. Rilevato come, a parte la vicenda occorsa in mensa in danno di Gino Calamai, non risultasse chiaro quale fosse effettivamente il ruolo del Premoli, non sussistendo contestazioni specifiche rispetto ai fatti di cui al capo v), si perveniva alla sua assoluzione.

10) Quanto a **Sassi Elisabetta e Dorian Sernissi**, chiamati a rispondere del reato di maltrattamenti al punto 1) del capo v), si evidenziava come l'istruttoria dibattimentale avesse dimostrato, da un lato, l'insussistenza della condotta (omissiva) loro contestata con riferimento alla posizione di garanzia derivante dall'affidamento di Eris Fiorenza, che aveva descritto il suo rapporto con i predetti imputati come sostanzialmente positivo fino al momento in cui li aveva messi al

corrente degli abusi subiti ad opera del Fiesoli e, dall'altro lato, un comportamento sicuramente maltrattante, successivo al marzo 2011, che però non risultava oggetto di imputazione e che si era sostanziato nell'isolamento e nell'emarginazione del predetto Fiorenza, fino alla rottura di ogni rapporto. Con riguardo a questa parte della condotta si disponeva la trasmissione degli atti al P.M.

11) Quanto a **Romoli, Premoli, Bacci e Vannucchi** si prendeva atto dell'intervenuta **prescrizione del reato in danno di Zahami Paolo** loro contestato al punto k) del capo v), cessato con l'uscita del predetto, nell'aprile del 2004, dalla comunità.

§§§§§§§§§§

V. Le statuizioni sanzionatorie

Si affermava la assoluta gravità dei reati in contestazione, in sé, per il danno cagionato alle vittime e per l'intensità del dolo.

Si sottolineava la particolare rilevanza della capacità a delinquere, dedotta quanto a Fiesoli e Goffredi dal precedente specifico e dai motivi turpi dai quali erano stati mossi e si evidenziava come per tutti i prevenuti (ad eccezione della Bocchino e della Giorgi) tanto si desumesse anche in ragione della condotta susseguente al reato, dimostrativa dell'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza, essendosi anzi evidenziata la strenua difesa di una scelta di vita che si definiva assurda e dispensatrice di danni e dolore.

Per queste ragioni le circostanze attenuanti generiche venivano riconosciute solo alle predette Bocchino e Giorgi.

I reati venivano configurati come avvinti dal vincolo della continuazione e si perveniva dunque alle pene avanti menzionate unitamente agli altri provvedimenti analiticamente riportati nel dispositivo in apertura.

§§§§§§§§§§

VI. Le statuizioni risarcitorie

1) Quanto alle parti civili Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Vicchio, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Regione Toscana e Provincia di Firenze, si condannavano gli imputati Fiesoli, Bacci, Bocchino, Consorti, Giorgi, Goffredi, Pezzati, Romoli, Sarti, Sassi, Serpi, Tardani Daniela, Tardani Francesca, Tempestini, Vannucchi, in solido con il responsabile civile Cooperativa Il Forteto, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (la cui liquidazione veniva

rimessa alla separata sede civile) evidenziando, in particolare, il danno all'immagine per avere detti enti sovvenzionato la cooperativa, la fondazione e la comunità Il Forteto, promosso e sostenuto l'attività e le iniziative della stessa, condiviso l'operato, conferito onorificenze alla cooperativa per il servizio sociale reso, attribuito al Fiesoli la carica di membro della fondazione Studi Barbiana e Don Milani, e per il complessivo discredito che i fatti hanno determinato in capo a detti enti pubblici.

2) Quanto alle parti civili Vainella Calogero e Santoni Annamaria, si condannavano i predetti imputati, in solido con il responsabile civile, in considerazione del danno, patrimoniale e non, subito a causa degli impedimenti e degli ostacoli frapposti al mantenimento dei rapporti con la figlia Valentina per il tempo in cui aveva vissuto al Forteto. La liquidazione veniva rimessa al giudice civile.

3) Quanto alla parte civile Aversa Giuseppe, si condannavano Fiesoli, Bacci, Consorti, Goffredi, Pezzati e Romoli, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la liquidazione al giudice civile e assegnando una provvisionale pari a € 50.000,00.

4) Quanto alla parte civile Bimonte Jonathan, si condannavano Fiesoli, Montorsi, Serpi, Tardani Daniela, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la liquidazione al giudice civile e assegnando una provvisionale pari a € 150.000,00.

5) Quanto alla parte civile Biordi Nicoletta, si condannavano Fiesoli, Consorti, Tardani Daniela, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la liquidazione al giudice civile e assegnando una provvisionale pari a € 100.000,00.

6) Quanto alla parte civile Corso Marika, si condannavano Fiesoli, Goffredi, Tardani Daniela e Tardani Francesca, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la liquidazione al giudice civile e assegnando una provvisionale pari a € 200.000,00.

7) Quanto alla parte civile Daidone Luigi, si condannavano Fiesoli, Bacci, Tempestini, Vannucchi, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la liquidazione al giudice civile e assegnando una provvisionale pari a € 150.000,00.

8) Quanto alla parte civile Fiesoli Donatella, si condannavano Fiesoli, Bocchino, Consorti, Giorgi, Goffredi, Pezzati, Serpi, Tardani Francesca, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la

liquidazione al giudice civile e assegnando provvisionale pari a € 25.000,00.

9) Quanto alla parte civile Gronchi Manuel, si condannavano Fiesoli, Pezzati, Sarti e Tardani Daniela, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la liquidazione al giudice civile e assegnando una provvisionale pari a € 150.000,00.

10) Quanto alla parte civile Mameli Marco, si condannavano Fiesoli, Serpi, Tardani Francesca, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la liquidazione al giudice civile e assegnando una provvisionale pari a € 200.000,00.

11) Quanto alla parte civile Vainella Valentina, si condannavano Fiesoli, Bacci, Sassi, Tardani Daniela, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la liquidazione al giudice civile e assegnando una provvisionale pari a € 100.000,00.

12) Quanto alla parte civile Bartolini Irene, si condannava Fiesoli, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la liquidazione al giudice civile e assegnando una provvisionale pari a € 10.000,00.

13) Quanto alla parte civile Vannucchi Grazia, si condannavano Fiesoli e Vannucchi Mauro, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la liquidazione al giudice civile e assegnando una provvisionale pari a € 25.000,00.

14) Quanto alla parte civile Fiorenza Eris, si condannava Fiesoli, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, rinviando per la liquidazione al giudice civile e assegnando una provvisionale pari a € 50.000,00.

15) Si rilevava quanto alla **condanna del responsabile civile** come la stessa trovasse fondamento negli elementi di prova raccolti e nelle considerazioni svolte in sentenza, essendo risultata provata in modo certo da un lato la totale commistione tra la cooperativa, la comunità e i singoli soggetti che le componevano e, dall'altro la finalità propria della cooperativa e il suo oggetto sociale, che si affermava essere stato modificato in corsa nel 2014 al principale scopo di scongiurare il commissariamento proposto dalla prima commissione di inchiesta, per l'intollerabile legame tra la parte produttiva-cooperativa e quella degli affidamenti di "minori e disadattati". Si richiamavano, al riguardo, l'oggetto sociale, la qualità rivestita dagli imputati di soci prestatori di attività lavorativa, l'ingerenza sostanziale della cooperativa, la sua centralità nelle questioni relative agli affidamenti, il tentativo di negare qualsiasi coinvolgimento della cooperativa nella gestione degli stessi, la

prassi invalsa all'interno della struttura con riferimento agli affidamenti operati in violazione di qualsiasi principio o regola, la confusione deliberatamente operata tra le diverse entità che componevano la struttura.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

VII. GLI APPELLI

Le impugnazioni nel loro insieme, a cominciare da quelle di FIESOLI e GOFFREDI, dedicano una prima parte alle questioni preliminari esposte inizialmente dal Tribunale per rinnovare e consolidare le eccezioni attinenti sia alla fase delle indagini preliminari che a quella davanti al Gup e sollevarne di ulteriori con riguardo alla fase del dibattimento davanti al Collegio.

1) Premesso il numero sproporzionato di testi tra accusa e difesa (ammessi 112 testimoni a fronte dei 300 richiesti dalle parti, di cui 79 del PM e 31 della difesa) e la scelta degli stessi, operata autonomamente dal Tribunale e non dai richiedenti, premesso quindi che assistenti sociali, famiglie di origine dei minori ed esperti di psichiatria erano stati pretermessi, così come gli insegnanti delle scuole frequentate dai minori, la difesa di RODOLFO FIESOLI lamenta la credibilità concessa dal Tribunale ai soli testi dell'accusa e l'esclusione anche dei consulenti della difesa, come ricavabile dall'ordinanza del 18/12/2013, ed in particolare poi la lesione del diritto di difesa quando, concedendo termine a difesa al difensore di ufficio nominato all'udienza del 9 febbraio 2015, allorchè i due difensori dell'imputato rinunciavano per protesta al mandato, il Collegio rinviava solo di 10 giorni, all'udienza del 19 febbraio successivo, il che contrasta con le direttrici tracciate dalla Corte EDU, dalle Sezioni Unite e dalla Corte Costituzionale sulle garanzie della difesa.

2) Si duole poi delle notifiche dell'avviso ex art. 415 bis cpp tramite PEC inviate dalla stazione CC. di Vicchio, ribadendone la nullità alla luce anche di quanto previsto dal DL 193/09 e del regime introdotto dall'art. 4 del regolamento, decorrente dal 18/7/2011, mentre all'epoca mancava l'individuazione degli uffici giudiziari (ed erano comunque escluse le caserme) per tale strumento informatico, nonchè l'autorizzazione del Ministro, sottolineando che anche oggi con l'entrata in vigore del DL 179/2012 occorre pur sempre la verifica di funzionalità dei servizi di comunicazione. Anche la sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 32243 del 26/6/2015 subordina tuttora l'efficacia della notifica tramite PEC a persone diverse

dall'imputato all'emanazione dei decreti ministeriali per individuare gli uffici giudiziari idonei all'utilizzo di tale strumento, in quanto proprio la caratteristica di norma aperta dell'art. 148 comma 2 bis cpp richiede specularmente un rigoroso controllo anche regolamentare delle modalità via via utilizzabili, a seguito dei continui progressi della tecnica.

3) Eccepisce l'appellante la nullità del decreto che dispone il giudizio e dell'intera udienza preliminare per mancato avviso del rinvio dal 21/2 al 5/3/2013 all'imputato non ancora dichiarato contumace, trattandosi di nullità assoluta che non riguarda l'istituto della contumacia bensì l'omissione dell'avviso all'imputato assente che ancora non è rappresentato dal difensore: nella specie non si trattava di un'unica udienza in più tempi né di un rinvio a richiesta della difesa, né di un rinvio ad udienza fissa, ma di un espediente attuato dal Gup per dare modo al PM di replicare su varie questioni preliminari sollevate dalle difese.

4) In relazione all'ordinanza del 12/3/2013 si rileva la nullità dell'udienza preliminare in quanto il Gup si riservava di decidere sugli atti utilizzabili in sede di discussione, trascurando quella necessaria fase intermedia sulle questioni pregiudiziali o relative alla competenza o altre ancora, che consente alla difesa di optare, per esempio, per riti alternativi, non sapendo preliminarmente su quali atti il Gup avrebbe poi deciso (v. Trib. Varese 21/1/2009) e ciò vale non solo per i documenti nuovi, ma anche per quelli preesistenti e presenti nel fascicolo del PM, palesandosi come tardiva una decisione in proposito alla fine della discussione.

5) Reitera l'appellante l'eccezione di inutilizzabilità ex art. 407 comma 3 cpp degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata delle indagini preliminari, alla luce della tardiva iscrizione del Fiesoli e dell'assenza di proroghe autorizzate. Delle parti offese solo otto si sono querelate e per esse esiste un termine iniziale certo, a differenza delle altre. Pur citando la sentenza Tammaro delle sezioni unite 30/5/2000 l'appellante contesta l'assunto della valutazione discrezionale del PM a fronte dell'assenza del potere di controllo da parte del Giudice, pena l'illegittimità costituzionale della norma. Infatti nonostante la ulteriore pronuncia a Sezioni Unite del 24/9/2009 a conferma di tale prospettazione, non condivisa dalla difesa, la sentenza Mills del 25/2/2010 n. 15208 evidenzia il potere del Giudice di sindacare la qualifica di indagato al di là della iscrizione formale, basandosi su indici sostanziali. Il che comporta ai sensi dell'art. 407 comma 3 cpp l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine, che decorre dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, cui il PM deve provvedere immediatamente. Esiste già peraltro nel sistema attuale il potere di intervento del Giudice ai sensi dell'art. 415 comma 2 cpp per non aggirare sia l'art. 112 Cost. sull'obbligo di agire del PM che l'art. 111 Cost.

sulla ragionevole durata del processo. In caso contrario si tratterebbe di norma incostituzionale, sollevandosi quindi eccezione in tal senso. Sulla scorta di altra pronuncia della Corte Costituzionale del 1998 infatti il decreto che dispone il giudizio è nullo se fondato su prove inutilizzabili (artt. 191 e 335 cpp), in quanto il Gup ha tenuto conto di tutte le fonti di prova, anche di quelle appunto inutilizzabili. In subordine la difesa chiede di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per illegittimità degli artt. 429 comma 2 e 416 e 417 cpp (per violazione degli artt. 24, 101 e 111 Cost) in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio ed al decreto che dispone il giudizio, atti non dichiarabili nulli sebbene fondati su prove inutilizzabili.

In via ulteriormente subordinata eccepisce l'incostituzionalità degli artt. 335, 405 e 407 comma 3 cpp nella misura in cui il Giudice non può sindacare la correttezza del momento di iscrizione nel registro notizie di reato, eventualmente retrodatandola.

6) Reitera poi l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio con riferimento al capo p) per maltrattamenti in danno di Luigi Daidone, prima iscritti come violenza privata e poi, sugli stessi fatti, essendo stato aperto un nuovo fascicolo, previa richiesta di archiviazione del precedente, il tutto in violazione dell'art. 414 cpp e non scegliendo il PM tra la richiesta di archiviazione e l'esercizio dell'azione penale sulla stessa *notizia criminis* (art. 179 lett. b) e 50 comma 1cpp).

7) Quanto alla nullità delle statuizioni civili per M. Corso e D. Fiesoli, la difesa ribadisce che all'udienza preliminare del 5/3/2013 era assente il procuratore delle parti civili ed il sostituto non era munito di quella necessaria procura speciale, né c'erano le parti offese, e mancava l'autenticazione della sottoscrizione del mandante da parte dei soggetti delegati. Quanto poi al dibattimento l'appellante rileva che dopo la dichiarazione di contumacia, alla successiva udienza (4/10- 11/10/2013) è il Presidente che a seguito della eccezione difensiva interpella direttamente le parti offese presenti ricevendo la conferma della loro volontà di costituirsi parte civile, espediente tardivo ed in violazione della tempistica degli artt. 484 e 491 cpp.

8) Insiste l'appellante sulla esclusione come parti civili -ammesse- della Provincia, ente ormai soppresso che non ha mai avuto contatti col Forteto, così come degli altri enti pubblici, mancando il collegamento con i singoli fatti-reato.

9) Per i testi Mameli e Fiorenza eccepisce la nullità dell'incidente probatorio in quanto sentiti ex art. 392 comma 1 bis cpp ma non adempiendo il PM all'obbligo ex art. 392 comma 2 bis cpp di ostensione di tutti gli atti di indagine, anche perché dal 2009 si limitano per tutti e non solo per gli infrasedicenni, i casi di seconda audizione testimoniale, in dibattimento, e dunque emerge la necessità della

discovery completa di cui al regime speciale introdotto, pena la questione di illegittimità costituzionale della norma, che lascerebbe il PM arbitro di decidere se procedere con incidente probatorio secondo l'art. 392 comma 1 o 1 bis cpp, con diverse conseguenze. Laddove il tipo di reato, a prescindere dalla minore o maggiore età, implica l'estensione dell'istituto e parallelamente l'estensione delle garanzie difensive, non essendo necessario il nuovo esame dibattimentale del teste. Tanto più che nel caso di specie in dibattimento il PM ha rinunciato all'esame dei testi suddetti e la difesa non è stata ammessa al controesame, con ciò operando un trattamento disuguale rispetto alla speculare rinuncia della difesa alla teste Pezzati, per la quale il PM è stato invece ammesso al controesame.

La difesa comunque ribadisce l'impossibilità di ascoltare il file audio della conversazione tra Fiorenza ed Aversa antecedentemente all'incidente probatorio, non avendo avuto alcun avviso di deposito e comunque dalla trascrizione della stessa non potendosi vagliare, attraverso l'ascolto, i toni delle voci, tale rilievo non essendo stato deciso dal Gup ed avendo il Tribunale continuato ad equivocare sulla rilevanza del mezzo.

10) Si solleva la questione di nullità dell'esame del perito Luise sulle modalità di trascrizione ed ascolto di file audio tra parti offese ed imputati in assenza dei ctp, in quanto, terminata l'udienza del 30 marzo 2015, il Presidente del collegio inviava una mail ai difensori avvisando della citazione di tale perito per il giorno seguente, quando poi dichiarava chiusa repentinamente l'istruttoria dibattimentale, così non consentendo la presenza dei ct di parte per interloquire con costui, vertendosi in ipotesi di nullità a regime intermedio.

11) Quanto alle testimonianze di Calamai, Pietracito e Zahami, si tratta di soggetti che dovevano essere sentiti ai sensi dell'art. 210 cpp in quanto a loro volta querelati, il primo e secondo dal sindaco di Vicchio, Bolognesi, ed il terzo indagato con altri per maltrattamenti in danno di Scozzari Dolorata, madre di Aversa Giuseppe, di cui lui stesso si è autoaccusato, mentre il Tribunale non ha ravvisato connessione tra la posizione della donna e la comunità del Forteto.

12) Contesta ancora la difesa la lettura da parte del Calamai durante la sua testimonianza di appunti scritti, non mostrati alle difese, che rappresentavano – a detta di costui - una cronistoria della sua vita dal 1971 al 2011, come riportato dal Presidente del Collegio che ne aveva preso visione.

13) Si impugnano le ordinanze dibattimentali del 13/5/2014 e del 14/4/2015 di rigetto di acquisizione di files relativi ad interviste di Aversa in trasmissioni tv in cui racconta cose diverse, mentre trattasi di prove documentali ammissibili, come le



interviste di Marika Corso, dove il Tribunale fa riferimento apodittico ad inaffidabilità probatoria.

14) Si impugna infine l'ordinanza del 10/3/2014 dove il Collegio rigetta la richiesta di acquisizione del memoriale della Corso, non disponendo l'audizione del teste Nicola Casanova che avrebbe smentito la stessa (che diceva di averlo consegnato al Fiesoli) adducendo di averlo ricevuto da lei nel 2001.

§§§§§§§§

15) L'appello di **LUIGI GOFFREDI** parte dalla eccezione di omessa notifica all'indagato di un secondo avviso di deposito degli atti di indagine per l'attività intercorsa tra la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp ed il deposito della richiesta di rinvio a giudizio: infatti l'indagato veniva iscritto per concorso in maltrattamenti il 10/10/2012 ed il 12/10/2012 riceveva l'avviso, poi di seguito tre depositi di atti con avviso notificato ai difensori, ed infine la richiesta di rinvio a giudizio il 28/12/2012, mentre nessun avviso giungeva agli indagati al fine di consentire di svolgere l'attività difensiva prevista nei 20 giorni successivi (come la richiesta di interrogatorio). L'appellante sottolinea come il Gup ed il Tribunale avessero equivocato sulla necessità di un nuovo avviso di conclusione delle indagini per i difensori.

16) Le ulteriori eccezioni preliminari sono sovrapponibili a quelle del FIESOLI col diverso calcolo della tempistica relativa alla tardiva iscrizione del GOFFREDI in data 10/10/12 rispetto al primo indagato, iscritto dal 26/1/2011 per il reato di violenza sessuale e dal 15/11/2011 per quello di maltrattamenti, in assenza di proroga indagini ed attestandosi l'ultima denuncia per maltrattamenti al 24/1/2012, per cui l'iscrizione di ottobre risulta tardiva in relazione al concorso del GOFFREDI, in quanto oltre il semestre (15/5/2012) e di conseguenza inutilizzabili si profilano le indagini per lui e per gli altri futuri 22 concorrenti, pena la situazione paradossale per cui su costoro tardivamente iscritti esse si ritorcerebbero. Segue quindi la critica dell'appiattimento del Tribunale sulle decisioni della Cassazione a Sezione Unite e sul dubbio di illegittimità costituzionale delle norme in oggetto (335, 405 e 407 cpp) nella misura in cui non consentono il sindacato del Giudice sulla correttezza dell'iscrizione da parte del PM, per retrodatarla.

In particolare poi si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del GOFFREDI su domande del Presidente sulla famiglia monofunzionale ricavate da una pubblicazione CESVOT frutto di conoscenza personale del Presidente stesso, letta tramite internet e mai acquisita agli atti.

17) Quanto infine al divario tra testi di accusa e difesa ammessi dal Collegio, rivendica l'appellante il diritto all'escussione di due testi a prova contraria e di due consulenti psicologhe.

§§§§§§§§

18) L'appello di LUIGI SERPI ripercorre lo stesso solco dei coimputati, con la specifica, relativamente alla ordinanza del Gup del 5/3/2013 che dichiarava inutilizzabili le dichiarazioni della Vainella, le conversazioni tra Calamai e Giorgi e tutti gli atti depositati fino al 28/11/2012, che errando aveva ritenuto utilizzabili 2 scatoloni di cui all'avviso di deposito del 21/11/2012 sequestrato dal PM il 20/12/2011 (corrispondenza e documenti) nonostante mancasse la notifica a tutti gli indagati per la necessaria discovery.

19) Quanto alla incompatibilità a testimoniare, l'appellante cita anche la Vannucchi che oltre ad essere teste era indagata per l'art. 572 cp, reato prescritto per il capo s), ma per il capo v) la medesima aveva concorso col FIESOLI fino al 2007 e quindi doveva essere esaminata ai sensi dell'art. 210 cpp.

20) Infine rilevando la illegittimità della revoca dell'ammissione delle prove orali da parte del Collegio (testi Loppi e Del Ghingaro), insiste per l'ammissione più volte richiesta dei testi - ritenuti per contro superflui - Luciano Pini, Nicola Casanova, Simone Ceccherini, Lia Pratesi e Patrizia Conti.

§§§§§§§§

21) Per l'appellante STEFANO SARTI analoghe eccezioni di rito vengono proposte, con ulteriori osservazioni sulla impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che rigettava l'istanza di esclusione delle parti civili Regione, Provincia e Comuni, dal momento che quanto alla Provincia di Firenze, a parte il riferimento generico allo statuto che riconosce il benessere della persona, nessun interesse specifico da essa tutelato varrebbe ad individuare un nocumento riscontrabile.

Quanto alla Regione, il danno patrimoniale dovuto al cospicuo finanziamento alla Fondazione del Forteto sarebbe afferente ad un soggetto giuridico che gestisce autonomamente le risorse di cui dispone, mentre il danno non patrimoniale all'immagine non può prescindere dalla stessa responsabilità morale della Regione Toscana, nelle vesti di commissione di inchiesta, in quanto nonostante le prime condanne e la sentenza CEDU aveva continuato a sovvenzionare il Forteto. In ogni caso tale danno non potrebbe essere *in re ipsa* e mancano concrete ragioni, mai



addotte, per la *legittimatio ad causam*.

A maggior ragione il discorso vale per il comune di Borgo San Lorenzo, non interessato alle vicende del Forteto se non per un progetto educativo denominato Chiaroscuro concordato con la Fondazione, soggetto diverso, e comunque non si apprezza quale sia stata la lesione, così come per l'Unione Montana del Comune del Mugello, comprendente i singoli comuni di Dicomano, Vicchio e Borgo San Lorenzo, a questo punto costituiti due volte e senza che dal reato sia derivata la lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito.

22) A fronte poi dell'ordinanza di arbitraria selezione e riduzione delle testimonianze ammesse, l'appellante insiste nella rinnovazione istruttoria per altri 24 testi sulla base della funzione di controllo non solo cartolare del giudizio di appello e dell'estensione della rinnovazione integrale della prova in secondo grado dalla CEDU ripetutamente ribadita.

§§§§§§§§

23) Analoga richiesta di rinnovazione istruttoria a mezzo di appello incidentale viene avanzata dall'appellante **DOMENICO PREMOLI** in relazione ai maltrattamenti in danno dello Zahami per i quali chiede l'assoluzione in luogo della declaratoria di prescrizione nonché l'esame di due testi, Pezzati Massimiliano e Borionetti Marco.

§§§§§§§§

24) **La cooperativa agricola il Forteto quale responsabile civile**, impugnando l'ordinanza del Tribunale del 18/12/13 di rigetto della richiesta di esclusione, assume che nessuna commistione vi è tra la cooperativa, la comunità ed i singoli membri e che la triplice distinzione tra le parti civili che hanno chiesto l'autorizzazione alla citazione del responsabile civile, quelle che pur non avendolo fatto hanno concluso anche con riguardo ad esso, ed infine quelle che né si sono costituite né hanno concluso in tale senso, non porta a quella deliberazione del Tribunale che ha condannato indistintamente il responsabile civile in favore di tutte le parti civili, anche con provvisoria, esclusi da tale ultimo beneficio solo gli enti pubblici ed i genitori di Valentina Vainella.

In sostanza si tratta di nullità relativa per il secondo caso (per le parti civili Mameli, Fascione, Vannucchi, Bartolini e Zahami), mentre per il terzo, per Marika Corso, Donatella Fiesoli e gli Enti pubblici, l'estensione della responsabilità solidale della

Cooperativa porta ad una vera e propria lesione del diritto di difesa.

Per il secondo caso il Tribunale, pur ammettendo la ricorrenza dell'art. 83 comma 5 cpp sulla nullità relativa, considerava tardiva l'eccezione sollevata dal responsabile civile che aveva invece atteso l'udienza successiva al deposito delle conclusioni di parte civile (19/25 maggio) per formalizzarla, solo perchè la calendarizzazione delle udienze comportava tale cadenza.

25) In ogni caso vi è assenza del nesso di occasionalità necessaria, mentre il Tribunale si è basato sulla qualifica soggettiva degli imputati quali soci della cooperativa, e dello scopo di accoglimento delle persone disadattate nell'attività lavorativa con fini mutualistici della medesima, e lo stesso Tribunale per i Minorenni nel tempo aveva erroneamente provveduto ad affidamenti di tal genere alla Cooperativa. Invero una sola lettera dell'art. 4 dello statuto (la J) sancisce la possibilità di accogliere ed ospitare giovani disadattati, anche minori di età, ma le testimonianze escusse e la documentazione prodotta smentiscono la natura della struttura, che non è una cooperativa sociale ma agricola ex art. 2135 cc. Dunque il ruolo del socio lavoratore distinto dall'impegno sociale, gratuito, del singolo socio, per l'affidamento di minori, doveva portare ad una separazione dalla attività della cooperativa, nonostante la confusione nata dalla legge Basaglia e dalla necessità per lo stesso Tribunale per i Minorenni di contare su una struttura disposta ad accogliere i disabili. In ogni caso nel 2005 nasce l'Associazione, con presidente Pezzati, che in dibattimento chiaramente spiega come gli affidi venissero decisi da FIESOLI e GOFFREDI, che avevano rapporti diretti col Tribunale per i Minorenni. Del resto i contestati maltrattamenti erano descritti ed inquadrati nell'ambito della comunità e non della cooperativa. Altra circostanza significativa per l'appellante, il fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico dopo la verifica svolta a seguito del procedimento penale avviato, ha disposto la modifica statutaria con l'eliminazione della lettera J) in contestazione.

Alla base della confusione per l'appellante vi era indubbiamente una approssimativa ed informale modalità di approccio del Tribunale per i Minorenni, che in casi urgenti forzava l'affido anche in via di urgenza al Forteto, mentre poi i minori venivano assegnati a coppie di coniugi o coppie funzionali. Lo stesso Pezzati in tempi non sospetti chiariva in alcune missive che la cooperativa non era una casa di accoglienza o una comunità terapeutica o un istituto di assistenza, ma si occupava e si occupa della lavorazione e trasformazione del latte, con un allevamento ovino toscano che ha comportato grossi investimenti ed oltre un centinaio di soci, distinti dall'Associazione, nata nel 2005, che ha ereditato la realtà strettamente comunitaria.

26) Ribadendo la parità di trattamento retributivo tra soci lavoratori non associati e soci lavoratori associati e partendo dalle singole testimonianze delle stesse parti civili, che non rappresentavano e non rappresentano forza lavoro a basso prezzo in favore della cooperativa, il responsabile civile chiede la sospensione e la revoca della provvisoria immediatamente esecutiva nella misura complessiva di 1.200.000 euro distribuiti tra tutte le parti civili, o per lo meno una sua sostanziale riduzione, trattandosi di singoli importi sproporzionati e comunque non supportati nella determinazione da adeguata motivazione.

27) In particolare quanto alla parte civile Fascione per la quale la stessa sentenza riconosce l'intervento della prescrizione per il capo q) si chiede la revoca della provvisoria erroneamente disposta di € 50.000.

§§§§§§§§§§

28) Anche il **PUBBLICO MINISTERO** ha proposto **appello**, impugnando la sentenza nella parte in cui per FIESOLI e PEZZATI riconosce che i maltrattamenti in danno di **Elisabetta Fascione** si fermano al 2004, dichiarando quindi la prescrizione del capo q), così contraddicendo la descrizione del triste e tormentato vissuto della donna, che anche in comunità alla fine della sua relazione clandestina con Gino Calamai aveva tentato per la seconda volta il suicidio: infatti la lineare deposizione della parte offesa costituita parte civile si sofferma sulla assenza di spazi autonomi, di privacy, sul trattamento riservato alla sorella di Luigi GOFFREDI, Elisa, caduta come lei in disgrazia, sulla aggressione subita nel 2008 ad opera dello stesso FIESOLI e del PEZZATI, quando aveva deciso di andarsene, mantenendo il lavoro al caseificio ma con mansioni penalizzanti e deteriori quali la pulizia dei bagni.

Dunque per il PM il clima ed il trattamento ostili sarebbero perdurati fino al 2008, e le dichiarazioni della Fascione trovano ulteriore conferma in Giada Pani, a lei affidata nonostante le sue fragilità e la sua inettitudine al ruolo materno.

29) Come secondo motivo il PM invoca la condanna per il capo v) in relazione a tutti coloro che in quanto affidatari dei minori o responsabili apicali della comunità e dell'associazione o con le loro condotte convergenti avevano di fatto concorso in quelle manifestazioni maltrattanti descritte, in maniera abituale e continuativa.

Tali manifestazioni si ricavano per il PM da quei contegni anche omissivi che caratterizzavano la vita del Forteto e che comportavano un coriaceo sostegno alla

dura impostazione del FIESOLI del quale condividevano le ragioni e la filosofia, col loro comportamento rafforzando il regime vessatorio.

Dunque ciò conduce, a detta del PM, alla condanna di tutti gli imputati ad eccezione di Elena Tempestini e Marida Giorgi.

30) Con successiva integrazione ed a correzione e rettifica il PM chiede che venga esclusa dalla riforma della sentenza solo l'assoluzione di Elena Lascialfari anzichè quella di Tempestini e Giorgi succitate.

§§§§§§§§

Seguono gli appelli incidentali del FIESOLI e di PREMOLI DOMENICO così come della parte civile FASCIONE che insistono tutti nel merito delle accuse, fin qui rilevando le questioni di rito, comuni e non ai singoli appellanti.

31) Impugnando la parte assolutoria della sentenza relativamente a **PEZZATI** per il capo v) e relativamente a FIESOLI per il capo q), ferma restando la condivisione della sentenza circa la struttura portante generale che descrive la vita della comunità dal 1977 al 2011 e la sua fisionomia altamente maltrattante, la parte civile ELISABETTA FASCIONE ne sottolinea l'esito dannoso, rivendicando il relativo risarcimento anche per lei, che vi era entrata nel 1980 uscendone poi nel 2008, pur continuando a lavorarci. Dunque non corretto appare all'appellante l'arresto dei fatti - giudicati dal Tribunale coperti da prescrizione - al 2004 piuttosto che a tale ultima data, stante la personalità fragile della ragazza, che nel 1979 aveva tentato di togliersi la vita gettandosi dalla finestra e che aveva alle spalle una madre affetta da crisi depressive e separata dal marito, con tre figlie a carico. La ragazza all'epoca era stata accompagnata, appena maggiorenne, dal padre banchiere al Forteto su consiglio dello specialista psichiatra nel 1980, ma il suo recupero non era mai avvenuto, tanto che nel 2003 la donna tentava nuovamente il suicidio. Il sistema Forteto l'aveva quindi annientata non solo psicologicamente, dal momento che secondo le regole della comunità era ormai svincolata da legami familiari ed anche da beni personali, che doveva come ogni socio versare alla cooperativa, assolutamente impedita a reagire, isolata, denigrata e maltrattata, soggetta alle gravi punizioni fisiche e psicologiche degli affidatari. Questo si era protratto ben dopo il 2004, come ritenuto dal Tribunale, in quanto il fatto che essa si fosse ritagliata uno spazio personale, in contrasto con le regole comunitarie, non la esentava dal subire

47


umiliazioni, dal sentirsi sempre inadeguata ed incapace, dal rinunciare ad un corso di fotografia continuando a lavorare nel caseificio, in quanto non aveva altra scelta.

L'ultimo episodio violento, del resto, quando era stata colpita con un calcio dal FIESOLI e poi aveva colluttato anche col PEZZATI ed era stata invitata ad andarsene, risale al 2008, e comunque la sua difficoltà nell'esprimersi e raccontare in dibattimento la sua vicenda, in quanto presa da attacchi di ansia, è stata confermata e diagnosticata dal consulente psichiatra Paterniti di cui l'appellante ha allegato la relazione all'atto di impugnazione chiedendone l'acquisizione.

In tal senso avanza quindi istanza di rinnovazione istruttoria per procedere a nuovo esame della teste con modalità protette al fine di consentirle di rispondere più adeguatamente all'esame su tutti i fatti di maltrattamento ascrivibili ai membri della comunità ed in particolare a FIESOLI e PEZZATI, chiedendo quindi la condanna degli stessi, con tutte le conseguenze in tema di risarcimento del danno e di spese processuali della parte civile, di primo e secondo grado.

§§§§§§§§§§

32) Nell'appello relativo al merito FIESOLI RODOLFO eccipisce innanzitutto la contaminazione della prova testimoniale a seguito della creazione da parte di Sergio Pietracito del Comitato Vittime del Forteto che ripetutamente si era riunito per concordare le strategie, ed a seguito altresì della successiva istituzione della commissione regionale di inchiesta, che aveva provveduto alla audizione dei denunciati, anche in gruppo. Inoltre molti dei querelanti (nove) si sono rivolti al medesimo studio legale ed anche la pagina Facebook sui "Falsi Educatori" ha contribuito al bombardamento mediatico collettivo.

A ciò si aggiunge il reclutamento operato da Giuseppe Aversa e gli incontri tra querelanti, durante il corso del processo, presso il forno di Marco Ceccherini Junior, nonché la ricerca per la terza generazione - quella che aveva goduto di un clima più agiato nel Forteto - di una prospettiva lucrativa derivante dalle denunce (soldi e lavoro assicurati, così si andava dicendo).

a) Passando all'analisi dei reati contestati al **FIESOLI** ed in particolare a quello di **violenza sessuale**, i capi a) d) f) h) e k) gli attribuiscono una posizione apicale ora di capo spirituale ora di tutore delle parti offese, non essendo né l'uno né l'altro, poiché il Forteto non è una comunità religiosa ed il suo fondatore non rivestiva ormai da anni ruoli formali né nell'associazione né nella fondazione né nella cooperativa, pur avendo indubbiamente una carica carismatica indiscussa.

Dunque escluso qualsiasi abuso di autorità sulla base di una sua posizione formale, per l'appellante anche l'aggravante ex art. 61 n. 9 cp non si configura, non svolgendo egli alcuna funzione pubblica e non essendo nemmeno affidatario dei minori o delle parti offese se non "di fatto", come definito dal Tribunale. E comunque non si ravvisano doveri o poteri pubblicistici violati ed in collegamento funzionale con la asserita violenza sessuale.

Anche sull'abuso delle condizioni di inferiorità della vittima l'appellante asserisce l'assenza di una qualsiasi motivazione in sentenza con riguardo alle parti offese Mameli, Fiorenza e Gronchi (capi d) f) e k)).

b) Soffermandosi proprio su tale ultimo capo k) relativo alla **violenza di gruppo** in danno del Gronchi unitamente alla Tardani, da cui il Tribunale parte per il calcolo della pena, più grave, una sola volta si sarebbero verificati gli atti più compromettenti, stando alla stessa testimonianza della parte offesa, in più punti contraddittoria ed anche temporalmente inattendibile, mentre la condotta della Tardani concretamente agevolatrice manca del tutto.

c) Quanto al capo f) anche il Fiorenza risulta poco credibile sulla scorta della registrazione parziale del suo colloquio con l'Aversa e del fatto che per anni, fino all'agosto 2011, non si era confidato con nessuno circa le violenze -asseritamente-subite fino alla sua maggiore età (2008).

d) Per il capo d) raggiungendo il Mameli la maggiore età nel 1994 i fatti di violenza commessi fino al 18/11/2004 sono estinti per prescrizione (il primo atto interruttivo è la misura cautelare del 17/12/2011); dunque non considerando l'aggravante ex art. 61 n.9 cp e tornando all'ipotesi base dell'art. 609 bis cp anche i fatti risalenti a 10 anni precedenti a tale ultima data e cioè al 15/12/ 2001 sono prescritti.

Nel merito poi dai testimoni escussi si apprezza la circostanza che costui era realmente innamorato del Fiesoli e quindi di rapporto consensuale si è trattato, e comunque la violenza sessuale in assenza di maltrattamenti sarebbe improcedibile.

e) Quanto al capo a) relativo alla violenza sessuale in danno di Giuseppe Aversa, le sue mutevoli affermazioni circa i tempi ed i modi dell'approccio e la sua iniziativa quale promotore delle denunce, per l'appellante non danno garanzia di credibilità, e mancando in ogni caso una tempestiva querela, e non essendo ravvisabili i due reati procedibili di ufficio (maltrattamenti e violenza privata) connessi alla violenza, la stessa sarebbe improcedibile.

f) Violenza privata e violenza sessuale in danno di Jonahatan Bimonte a detta dell'appellante si prospettano senza alcun riferimento concreto ad elementi fattuali

nè a quelli adottati dalla difesa a discarico (capi h ed i) e comunque quanto alla violenza sessuale manca la condizione di procedibilità della querela, avendo il Bimonte nel 2007 già 18 anni, ed in assenza di una connessione con reati procedibili di ufficio (maltrattamenti e violenza privata). In subordine alla luce delle modalità di azione dovrebbe parlarsi di caso di minore gravità.

g) Con riguardo ai **maltrattamenti**, proprio la logica che animava gli ideologi del Forteto esclude in sé una condotta maltrattante, al di là della opinabilità delle teorie sulla coppia funzionale e sui metodi della comunità (separazione dei fratelli, denigrazione della famiglia di origine, omosessualità come sistema di superamento delle proprie difficoltà o del passato abusante, isolamento di coloro che non si adeguavano, chiarimenti, punizioni, separazione di genere) e l'appello si è quindi attardato su ogni singolo ospite affidato al Fiesoli, da Eris Fiorenza a Giuseppe Aversa - che invece era stato trattato da privilegiato ed aveva anche scritto il libro "Ho ucciso mia madre ", presentato a Latina un mese dopo la sua querela dinanzi alla Procura di Firenze -, a Marco Mameli, originariamente entusiasta della vita al Forteto -come si apprezza da una serie di lettere prodotte - e poi insincero e forzato in senso opposto dall'Aversa; per continuare con Valentina Vainella, che effettivamente aveva subito abusi da due pedofili mentre era con la madre naturale, anch'essa andata in prigione, e non era apparsa sincera nei racconti e nemmeno attendibile nelle ricostruzioni dei fatti, ed ancora con Jonathan Bimonte, Luigi Daidone, Manuel Gronchi, Marika Corso, Nicoletta Biorci, i cui fatti iniziali narrati risalirebbero al biennio 1992/1993 e quindi sarebbero coperti da prescrizione sin dall'origine, così come altri episodi avvenuti nell'estate 1998 per Irene Bartolini, Vannucchi Grazia e Donatella Fiesoli.

In sostanza individuando per i capi relativi a ciascuna parte offesa i punti deboli e le contraddizioni delle testimonianze nonché le ragioni sottostanti le accuse avanzate nei confronti del FIESOLI, l'appellante per tutti esclude la sussistenza di condotte maltrattanti a suo carico.

h) Ulteriore richiesta in appello, quella di **ridurre la pena** considerata sproporzionata rispetto a casi ben più gravi noti ai media, operando l'esclusione dell'aggravante del 61 n.9 cp, in quanto il FIESOLI non era affidatario di nessuno dei minori parti offese dei maltrattamenti, anche se di norma intermediario nelle relazioni col Tribunale, nonché escludendo gli aumenti significativi attuati dal Tribunale per la continuazione e per la recidiva, attinente a fatti risalenti alla fine degli anni 70.

In ogni caso l'imputato ultrasettantenne a seguito delle misure cautelari subite si è

allontanato definitivamente dal Forteto e vive in campagna con la moglie, il che consente una più adeguata valutazione dei fatti ai sensi dell'art. 133 comma 2 n.3 cp.

i) Quanto alle **statuizioni civili** l'appellante invoca la revoca della condanna generica al risarcimento in favore degli enti per danno di immagine e la sospensione/revoca delle provvisionali in favore delle parti civili, comunque da ridurre drasticamente nel loro ammontare, e con esclusione della parte civile FASCIONE Elisabetta per la quale il Tribunale ha riconosciuto essere intervenuta la prescrizione e nonostante questo ha liquidato erroneamente una provvisoria di € 50.000.

l) Infine la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per l'appellante comporta la necessità di esaminare quei testi e consulenti non ammessi dal Tribunale, in numero complessivo di 10.

§§§§§§§§§§

33) A fronte degli appelli del PM e della **Parte Civile Fascione** la difesa del **FIESOLI** propone anche **appello incidentale** invocando l'assoluzione piena con riguardo a quella donna che per 28 anni aveva condiviso l'esperienza comunitaria adeguandosi alla dottrina dominante analogamente a Grazia Vannucchi e Donatella Fiesoli, in danno delle quali il Tribunale aveva escluso la sussistenza dei maltrattamenti per i fatti accaduti fino all'anno 2007, quando veniva individuata una condotta di marginalizzazione nei loro confronti. Negli anni 2004/2008 non è peraltro in concreto ravvisabile alcuna condizione particolare di vessazione a suo danno.

a) Nemmeno il PM nel suo appello, se non citando la sofferenza della Fascione nel vedere il modo in cui venivano trattate terze persone, come la Elisa Goffredi, trova ulteriori appigli per contrastare la pronuncia di prescrizione, da ultimo citando un solo litigio della parte civile col FIESOLI nel 2008, allorchè lei aveva comunque maturato la scelta di andare via.

Anche le regole tanto stigmatizzate, dalla Fascione non erano state seguite: aveva avuto un rapporto eterosessuale col Gino Calamai, chiuso per volontà di lui, così come nessuno coartava i soci della cooperativa per il versamento dei singoli stipendi, in quanto la gestione della casa comune era fondata sull'autonomia contrattuale di tutti coloro che vi aderivano.

Quanto alla maternità adottiva impostale, dalle sue stesse dichiarazioni appare chiaro che il FIESOLI con lei avesse insistito non certo per arrecarle sofferenza

quanto piuttosto ritenendola in grado, grazie al suo passato, di occuparsi efficacemente di un minore.

Infine il fatto che la Fascione dal 2005 al 2007 fosse stata in grado di sfogare il suo disagio attraverso la fotografia, sua unica passione, stava a dimostrare, al contrario, che le aspirazioni ed inclinazioni personali nella comunità non erano affatto frustrate.

b) Le stesse dichiarazioni della Fascione erano state diversamente valutate, in quanto se riconosciute credibili in sentenza e riscontrate da quelle della Giada Pani a lei affidata, dalla stessa parte civile venivano sminuite, in quanto all'appello si allegava una relazione psichiatrica in cui si diagnosticava uno stato d'ansia acuto e grave tale da averle impedito di rendere testimonianza come avrebbe voluto e di rispondere adeguatamente alle domande in dibattimento. Dunque uno stato confusionale del quale nemmeno il Tribunale si sarebbe reso conto, laddove descriveva invece le sue come dichiarazioni precise e complete, non sentendo la Fascione con modalità protette nonostante la presenza dei consulenti della rete Dafne coinvolti nel dibattimento a protezione delle parti offese, ritenute soggetti deboli del processo.

Appare peraltro inspiegabile all'appellante che la vicinanza in aula degli imputati, ad eccezione peraltro del FIESOLI rimasto contumace, avesse sortito un così forte effetto intimidatorio, laddove lei stessa riferiva di frequentarli giornalmente per ragioni di lavoro.

§§§§§§§§§§

34) Con motivi nuovi la Difesa del FIESOLI si dilunga sulla definizione di maltrattamenti e sul tema del consenso dell'avente diritto, posto che la vita all'interno della comunità, sebbene non di natura religiosa, seguiva delle regole che si potevano condividere o meno ma che venivano accettate da chi, come le prime fondatrici Donatella Fiesoli e Grazia Vannucchi, era rimasto affascinato dalla scelta di rottura e dalle nuove relazioni, diverse da quelle familiari, il che aveva coinvolto anche quelle istituzioni che al Forteto si erano rivolte per una forma di stabile collaborazione.

a) Che poi si trattasse di una doppia vita ai più nascosta nella sua segreta illegalità pare assurdo, considerando che proprio i contatti con il mondo esterno e l'incentivare le pubbliche relazioni non poteva che condurre ad un risultato del tutto opposto, nel senso che chiaramente tutti gli ospiti frequentavano le scuole,

partecipavano alle gite scolastiche, facevano viaggi e sport anche agonistici, andavano in villeggiatura al mare o all'estero per soggiorni, tra l'altro magnificando la vita all'interno della comunità anche in interventi esterni e pubblici.

b) Anche la linea educativa mirante ad interrompere i legami degli affidati con la famiglia di origine pare contrastata dalla realtà e comunque legata alla autonomia delle singole coppie nel gestire i minori, considerando peraltro quanto definito dalla magistratura penale in rapporto a quei genitori naturali e parenti abusanti le cui responsabilità erano pacificamente emerse, e non certo a causa della istigazione del FIESOLI nei confronti delle vittime, che se fossero state costrette ad un copione a cliché, qualsiasi magistrato attento avrebbe potuto scoprire nella loro mendacità.

c) Quanto alla supposta separazione tra fratelli, la serena lettura degli atti per l'appellante fornisce una smentita in relazione a tutti e quattro i gruppi, i 4 Bimonte, le 2 Vainella, i 3 Daidone ed i 2 Aversa e da ultimo i 4 fratelli Pisano, tutti indirizzati al Forteto proprio perché nel suo spirito di accoglienza la comunità consentiva di mantenere costoro tutti sotto lo stesso tetto senza farli allontanare in famiglie diverse, e con momenti di vita condivisi.

d) I chiarimenti poi, lungi dall'essere uno strumento di processo pubblico, si presentano dalla lettura delle testimonianze più obiettive come uno strumento di discussione, piuttosto, per confrontarsi e superare le difficoltà, analizzando insieme i problemi e confessando le proprie debolezze.

e) Quanto alle punizioni, non sono emersi fatti eclatanti, e comunque anche la supposta mancanza di autonomia di scelta si scontra con la dimostrazione da parte della difesa del fatto che molti degli ospiti avevano proseguito gli studi e svolto attività sportiva liberamente per anni.

f) La separazione di genere infine rappresentava negli anni settanta una regola tutt'altro che maltrattante ma semmai destrutturante, che peraltro non era da tutti condivisa, in quanto esistevano nella comunità coppie stabili ed unite anche in matrimonio, e l'appello si dilunga nell'elenco dettagliato di tutti i coniugi e delle coppie di fatto presenti, delle relazioni anche meno durature o adulterine e di quelle tuttora in corso.

g) In definitiva si eccepisce l'assenza del dolo unitario del reato di maltrattamenti alla luce della buona fede da riconoscersi al FIESOLI, sia pure secondo una falsa coscienza, e prendendo atto che all'esterno la comunità scientifica apprezzava la validità del metodo Forteto ed i suoi risultati positivi.

h) I nuovi motivi si chiudono poi con la richiesta di **parziale rinnovazione**

dell'istruttoria per l'acquisizione di prove sopravvenute e l'escussione di testi già richiesti con l'atto di impugnazione a seguito della loro audizione di fronte alla commissione di inchiesta regionale.

Infatti dall'audizione dell'avv. Zazzeri, curatrice dei minori Aversa, è emersa una copiosa documentazione che riguarda l'intera vicenda e che va acquisita in quanto rilevante per il processo e sopravvenuta nelle more del secondo grado.

§§§§§§§§§§

35) Nell'appello di **GOFFREDI LUIGI** innanzitutto si stigmatizza la modalità con la quale è stata presa in considerazione e fortemente valorizzata la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 3.1.1985 che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha condannato costui unitamente al FIESOLI.

a) Si rappresenta, al riguardo, come il Goffredi sia stato condannato per un solo capo di imputazione e in relazione ad una sola parte offesa (maltrattamenti in danno di Spagnesi Aurora), venendo per il resto assolto, e si lamenta, più in generale, come di quella prima pronuncia e delle risultanze processuali che l'hanno originata, nonché delle valutazioni complessive nella stessa espresse con riguardo alla comunità del Forteto e sui risultati dalla stessa raggiunti, si sia data, da parte dei primi Giudici, una lettura "deliberatamente univoca e parziale", non tenendo nella dovuta considerazione, ad esempio, che anche in quel primo processo venivano in evidenza le "regole" del Forteto (sotto il rilievo dell'art. 610 c.p., essendo addebitato ai due imputati di allora di aver usato violenza e minacce per costringere all'accettazione di questo regime di vita), ma che da tale imputazione sia Fiesoli che Goffredi erano stati assolti, essendosi affermato che in sede giudiziaria non possono venire in rilievo le teorie educative e terapeutiche degli imputati, né la pratica della omosessualità, finché tutto non sfoci in precisi reati.

b) Si confuta che a Luigi Goffredi siano attribuibili le "qualifiche" attribuitegli in sentenza (ideologo delle aberranti teorie educative, teorizzatore delle insane metodologie pseudo terapeutiche, ideatore della famiglia/coppia funzionale).

Si sostiene come il ruolo preminente nella comunità lo abbia sempre rivestito il solo Fiesoli, con il quale si assume che Goffredi sia anche entrato in contrasto e si richiamano le risultanze dibattimentali che ne hanno evidenziato un sostanziale isolamento su disposizione proprio del Fiesoli, che cercava di coalizzargli contro gli altri. Si precisa come non sia attribuibile al Goffredi neppure l'ideazione della teoria del chiarimento, che si qualifica come una esperienza maturata nel corso del

tempo dall'intera comunità, avente funzione e svolgimento ben diversi da quella evocata dai testi d'accusa ed alla quale – come si sottolinea – il Goffredi comunque non partecipava se non in via eccezionale. Con riferimento alla qualità di ideologo attribuita al Goffredi, si precisa quale effettiva natura abbiano i suoi scritti, utilizzati per portare all'esterno un modello in cui, come altri, credeva.

c) Dando per provato che Goffredi abbia svolto un ruolo di collegamento, di tramite e di facilitatore di contatti con il T.M., si esclude però che si sia trattato di un ruolo di rappresentanza, direttamente riferibile al solo Fiesoli come si afferma essere ampiamente emerso dal processo. Si sottolinea come, se è vero che Goffredi ha ammesso di avere scritto molte delle relazioni ai servizi, per conto degli affidatari, è altrettanto vero che lo ha fatto dopo essersi consultato con gli stessi, non essendo risultata a suo carico l'esistenza di imposizioni, divieti o interferenze in danno del rapporto tra costoro ed i soggetti affidati, e non essendo mai risultato alcun intervento diretto presso il T.M., anche in ragione del fatto che non è emerso che egli fosse tenuto in particolare considerazione da alcuno all'interno di tale Ufficio.

d) Richiamando l'eccezione di inutilizzabilità della parte dell'esame di questo imputato in cui sono state poste domande (vertenti sull'argomento della c.d. famiglia monofunzionale) sulla base di una pubblicazione (Quaderni CESVOT) non presente agli atti del procedimento, si lamenta come le considerazioni che il Tribunale ha ritenuto di trarre sul punto travisino l'assunto difensivo, rimarcandosi come il fatto che Goffredi non ricordasse o non fosse stato in grado di rispondere a domande poste sulla base di quella pubblicazione si spieghi con il semplice fatto che non è lui il teorizzatore della famiglia monofunzionale.

e) Si assume l'erroneità della prospettazione contenuta in sentenza nella parte in cui, al fine di avvalorare la tesi che sia Goffredi la mente di tutto il sistema Forteto, si indica la Fondazione come sua "vera creatura". Premesso come finalità della Fondazione fosse proprio quella di aprire la realtà del Forteto all'esterno e rendersi oggetto di studio (campo ove il Goffredi si è speso, occupandosi dell'organizzazione di convegni, presentando vari progetti ecc.), si afferma come proprio questa apertura verso il mondo esterno e tutte le diverse aree culturali e sociali interessate all'argomento degli affidi, costituisca la miglior dimostrazione che con le modalità di affido praticate all'interno della Comunità non si intendeva sottoporre alcuno a maltrattamento.

f) Si mette in evidenza come Goffredi non abbia negato, pur non essendoci elementi che riconducevano a lui, di essere l'autore di quelli che si definiscono "sfoghi infelici" sulla relazione per le sorelle Vainella, ma si afferma come la vicenda di

55


questo affido debba essere adeguatamente contestualizzata. Si sostiene che, se è vera la discrasia tra quanto risultante formalmente in relazione all'affido in questione (a Goffredi e Consorti) e quanto in realtà era accaduto circa la collocazione delle bambine, è altrettanto vero che la situazione reale era alla luce del sole, in quanto conosciuta dai servizi sociali e sapendo tutti, fin dall'inizio, che delle due sorelle si occupavano altri. Si assume come le annotazioni sugli atti degli psicologi relativi alle Vainella, pur infelici, siano rimaste tra le carte del Forteto, non abbiano sortito effetti di alcun genere e non siano state adoperate in alcun modo, e come il Goffredi non si occupò mai delle predette sorelle, non ebbe rapporti con il T.M. e non si ingerì in alcun modo nella gestione del loro affido.

Dal che si ritrae l'assenza di qualsiasi rilievo nel processo.

g) Quanto alla condanna per il reato di maltrattamenti in danno di Giuseppe Aversa, si premette come il Goffredi non risulti presente in modo significativo nel periodo dell'infanzia dell'Aversa, altre essendo le figure di riferimento (Consorti-Calamai) e come la stessa parte offesa lo includa tra le persone "di contorno" rispetto a quelle che avevano esercitato pressioni, affinché accusasse la madre di aver ricevuto denaro da coloro che avevano abusato di lui. Identificato nel Calamai colui che chiama in causa il Goffredi, parlando di intrusioni nell'infanzia dell'Aversa, si ribadisce la anomalia della posizione di questo dichiarante, sentito come teste nonostante abbia confessato di aver posto in essere le stesse condotte per cui è stata pronunciata condanna a carico del Goffredi.

Si precisa come Goffredi abbia avuto i primi contatti con l'Aversa nel 2003, al momento in cui costui aveva 16-17 anni e, accompagnato dal Calamai, gli si era rivolto per ottenere alcune carte del procedimento deciso dalla Corte EDU al fine della stesura del libro sulla sua vita precedente l'ingresso nel Forteto. Nessun altro contatto vi era stato sino al 2008 quando Aversa aveva chiesto e ottenuto da Goffredi un lavoro nella Fondazione.

Ricostruita la vicenda Aversa, si assume come le dichiarazioni del predetto non siano credibili nella parte in cui sostiene di non ricordare il passaggio di denaro alla madre da parte del pedofilo, evidenziando come – quando aveva parlato di tale circostanza – il ragazzo aveva 11 anni, era molto precoce ed era già personalmente entrato in contatto con il PM, riferendo particolari ben più difficili da ricordare e raccontare.

Si sottolinea come dell'episodio l'Aversa parli anche nel libro "Ho ucciso mia madre", scritto nel 2008 e pubblicato nell'aprile 2009 e ci si chiede come mai, al momento della scrittura, nessun dubbio abbia frenato l'Aversa dal riportarvi, con

dovizia di particolari, quell'episodio che poi, nel 2011, ha dichiarato di non ricordare, sentendo la necessità, solo a distanza di due anni dalla pubblicazione, di confrontarsi con il Calamai, senza assumere, peraltro, alcuna iniziativa (ritiro dal mercato del libro, rettifica) e continuando, pur dopo aver sporto querela per i fatti per cui è processo, a presentare il libro, così come l'aveva scritto.

Ancora sul contraddittorio comportamento dell'Aversa si richiama l'intervento al convegno all'Ara Pacis del 5.3.2010 e la posizione positiva assunta relativamente alla sua esperienza al Forteto, argomento da lui specificamente indicato. Dato conto della spiegazione offerta dal teste (che – si sottolinea – è il “capofila” di questo procedimento, essendo colui che ha fatto la prima denuncia e che ha iniziato a contattare le altre persone), si lamenta come i primi Giudici gli abbiano creduto senza accogliere la richiesta di acquisizione della registrazione del convegno fatta dalla difesa, così come delle registrazioni delle altre trasmissioni alle quali l'Aversa aveva partecipato nel corso del 2010. Si tratta di documentazione che – secondo l'appellante – avrebbero facilmente dimostrato la mancanza assoluta di credibilità delle accuse rivolte dal teste al Goffredi e a tutta la comunità.

Rievocando altri aspetti che rendono non credibili le dichiarazioni dell'Aversa e lamentando come gli stessi non siano stati presi in adeguata considerazione nell'impugnata sentenza, si individua la causa delle accuse mosse alla madre non nelle pressioni subite all'interno del Forteto, ma nell'ostilità, nel bisogno di riscatto, nella vendetta nei confronti della figura materna per la terribile infanzia che questa gli aveva fatto condurre. Si richiama, al riguardo, anche la perizia disposta dal T.M. dopo la sentenza della CEDU, che ha evidenziato come Giuseppe Aversa non si sia mai fatto condizionare da alcuno nella sua ostilità verso la madre. Si conclude, dunque, nel senso che, nel momento in cui accusa Goffredi di aver fatto pressioni per incriminare la madre, l'Aversa dica il falso.

Quanto all'addebito che si muove in sentenza al Goffredi di aver ignorato le richieste di aiuto dell'Aversa, nel periodo della presenza di quest'ultimo nella Fondazione nel 2009, con riguardo agli abusi subiti da lui e da altri ragazzi ad opera del Fiesoli, addossandogli la relativa responsabilità, si sottolinea come si tratti di addebito mai fatto oggetto di contestazione e come sia risultato privo di riscontri, finanche nelle dichiarazioni dello stesso Aversa, che si assume, dunque, essere state mal interpretate in sentenza nell'ambito di una lettura tendenziosa delle risultanze. Si conclude sul punto essere incorsa la sentenza nel vizio per il quale l'art. 522 c.p.p. stabilisce la sanzione della nullità in parte qua della pronuncia.

Sottolineati altri aspetti della deposizione dell'Aversa che sono risultati non

57


credibili, si lamenta come i primi Giudici abbiano ignorato tali elementi, accreditando di una generale affidabilità questo teste che si sottolinea nuovamente essere stato colui che si è fatto carico di contattare diverse persone tra quelle poi costitutesi parte civile, prospettando loro la possibilità di ottenere un risarcimento. Si chiede pertanto l'assoluzione da tale imputazione.

h) Quanto al reato di maltrattamenti in danno di Marika Corso, si mette innanzitutto in evidenza come, al momento in cui l'avevano avuta in affidamento, il Goffredi e la Consorti, pur non essendo una coppia, avevano un rapporto vivo e intenso e si erano presi carico di una situazione particolarmente difficile, stante l'esperienza da cui proveniva la minore. Ciò posto, si valorizza la circostanza che Marika Corso non avesse raccontato ad alcuno, se non con l'approssimarsi della maggiore età, gli abusi subiti ad opera di amici della madre, e come quindi non fosse possibile che il Goffredi cercasse di farle evocare fatti di un passato del quale ignorava l'esistenza.

Si lamenta, anche con riferimento a questa teste, come il Tribunale non abbia inteso acquisire gli elementi che valgono a metterne in dubbio la credibilità (il video dell'intervista televisiva e la deposizione di Casanova).

Evidenziate le contraddizioni presenti nella deposizione dibattimentale della Corso e le altre risultanze che la smentiscono, si sostiene, quanto all'affermazione di essere stata indotta a praticare un rapporto orale al Goffredi col di lui intento di farle rivivere gli abusi subiti e definitivamente liberarsene, come l'imputato abbia conosciuto i particolari dell'infanzia della Corso solo anni dopo, e si mette altresì in evidenza come non vi sia alcun riscontro alla dichiarazione sul punto, come ciononostante il Tribunale non abbia voluto acquisire le pagine che Nicola Casanova ha consegnato ai difensori, avendole a sua volta ricevute dalla Corso, come non abbia voluto sentire il predetto quale teste, e come infine non si sia neppure disposta la richiesta consulenza tecnica sulla teste-parte civile, resa necessaria in considerazione del suo difficile vissuto.

Affrontato in termini critici il tema della credibilità della Corso con riferimento ad altri aspetti emersi dal processo, si conclude per l'assoluzione del Goffredi con ampia formula di merito e, in subordine, per essere il reato estinto per prescrizione, essendo emerso che dal 1990 l'imputato non ha avuto più contatti con la Corso e che, con il raggiungimento per lei della maggiore età nel 1993, è cessata anche la posizione di garanzia nei suoi confronti.

i) Quanto al reato in danno di Donatella Fiesoli, si evidenzia come l'episodio sia stato narrato da molti testi e sempre in maniera diversa con particolare riferimento al ruolo e alle condotte del Goffredi, che si assume non aver tenuto alcun

comportamento, né fisico, né verbale, di tipo violento in danno della Fiesoli.

Si evidenzia poi il disallineamento delle contestazioni relative all'episodio tra quanto ascritto a Rodolfo Fiesoli in qualità di istigatore (di persone diverse dal Goffredi) e quanto allo stesso ascritto quale coautore (insieme a persone parzialmente diverse da quelle prima indicate, tra le quali anche il Goffredi).

Si afferma come tale confusione connoti anche le diverse fonti orali che hanno riferito sul fatto (testi e imputati) al punto che – si sottolinea – non vi è collimanza tra nessuna delle dichiarazioni, potendosi comunque escludere un ruolo del Goffredi avente rilievo penale, essendo la più corretta lettura dell'episodio non riferibile, come si afferma in sentenza, a un chiarimento violento, bensì all'epilogo di un episodio di aperta contestazione originato proprio dal comportamento di Donatella Fiesoli. Si chiede quindi l'assoluzione anche da questa contestazione.

l) Con motivi di subordine, si lamenta l'eccessività della pena e si chiede l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p., dovendosi escludere che sia la comunità del Forteto che i singoli soci svolgessero una pubblica funzione, e trattandosi comunque di un'aggravante soggettiva inapplicabile al Goffredi, in capo al quale non sussistevano poteri corrispondenti all'esercizio di una pubblica funzione. Si invoca il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

m) Con motivi di ipotesi, si lamenta la iniquità delle somme liquidate a titolo di provvisoria in assenza di prova che il danno asseritamente subito dalle parti civili si assesti quanto meno nell'ordine di grandezza delle provvisorie liquidate.

Si deduce la illegittimità delle statuizioni civili relative alle parti civili Vainella Calogero e Santoni Annamaria, non essendo oggetto di contestazione al Goffredi la condotta in relazione alla quale è stata ritenuta l'esistenza del danno per detti soggetti, e la illegittimità della condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parti civili diverse da quelle in favore delle quali Goffredi è stato condannato al risarcimento del danno.

36) Con motivi nuovi il **GOFFREDI** eccepisce poi la nullità della sentenza per difetto di correlazione con riguardo al reato di maltrattamenti in danno di Aversa: infatti egli è stato condannato per due episodi (uno del 1997 e uno del 2009) e con riguardo al secondo (l'aver ignorato le richieste di aiuto di Aversa dopo le rivelazioni degli abusi commessi da Fiesoli) non vi è traccia alcuna nell'imputazione e pertanto non si è potuto difendere rispetto ad un vero e proprio *novum*.

a) Invoca poi la **declaratoria di prescrizione**, omessa in primo grado, in quanto il delitto di cui all'art. 572 c.p. si perfeziona solo quando viene posto in essere

quell'atto che, sorretto dal dolo di maltrattare e unendosi agli altri precedentemente commessi, realizza l'offesa al bene giuridico protetto. La consumazione dopo questo momento potrà protrarsi nel tempo, ma non può andare oltre tale frangente. Erra la sentenza che fa riferimento, per individuare il *tempus commissi delicti*, a un evento (l'uscita dalla comunità) del tutto esterno al fatto tipico, sottratto alla sfera di controllo del soggetto agente e anzi rimesso alla esclusiva volontà della vittima, non collegato ad alcuna delle condotte di compartecipazione nel reato. Si è condannato Goffredi per maltrattamenti che si assumono protratti sino a che Aversa, Corso e Donatella Fiesoli hanno continuato a vivere nella comunità, senza approfondire gli effettivi rapporti intercorsi tra costoro e gli imputati, né gli effettivi contributi da questi ultimi nello specifico apportati.

Per G. Aversa la consumazione va retrodatata al 2007, anno dell'ultima condotta contestata alla Consorti; per M. Corso, i rapporti si erano interrotti nel 1990, in quanto nei 18 anni che separano tale momento dall'uscita dalla comunità non si è evidenziato alcun contributo eziologicamente rilevante del Goffredi; per D. Fiesoli, l'ultimo episodio maltrattante cui viene fatto riferimento è del settembre 2007.

b) È contestata la recidiva specifica, ma deve prendersi atto di come la stessa rilevi ai fini del termine prescrizionale solo se abbia avuto un concreto e specifico effetto sulla determinazione della pena. Si ripercorre il punto della sentenza relativo alla determinazione della pena per Goffredi per evidenziare come, diversamente da quanto accaduto per la posizione dell'altro recidivo Fiesoli, nessun aumento tra quelli effettuati sia imputabile a titolo di recidiva, a nulla rilevando che la recidiva sia stata evocata in sentenza (peraltro senza la necessaria motivazione) prima di procedere al calcolo che, così come riportato, non vede, in concreto, nessun aumento ex art. 99 c.p., né può affermarsi che vi sia, in qualche passaggio, una applicazione implicita.

c) In estremo subordine, si impugna la sentenza nella parte in cui l'applicazione della recidiva – ove ritenuta – manca di qualsivoglia motivazione: si tratta di un "eventuale errore" non emendabile in difetto di impugnazione del P.M. sul punto, essendosi ormai formato il giudicato. In definitiva si invoca la intervenuta prescrizione per tutti i reati ascritti a Goffredi, in tesi, in data precedente la prima pronuncia; in via di ipotesi, anche a voler ritenere quale *dies a quo* quello preso in considerazione nella sentenza, la prescrizione sarebbe intervenuta successivamente alla stessa e al momento del deposito dei motivi aggiunti.

d) Come richiesta di rinnovazione istruttoria si fa presente che rilevanti appaiono le audizioni effettuate nella Commissione Regionale di inchiesta istituita dopo la

sentenza appellata: si tratta di prova sopravvenuta e pertanto si chiede che la Corte acquisisca dalla predetta Commissione copia integrale della documentazione depositata dall'Avv. Zazzeri, curatrice dei minori Aversa, riguardante l'intera vicenda e che si assume di estrema importanza per la posizione dell'appellante.

§§§§§§§§§§

37) Nell'appello avanzato da BACCI FRANCESCO vengono svolte, con riferimento alle "regole" del Forteto, le stesse argomentazioni dell'appello per Tardani Daniela di cui si dirà in seguito. Quanto all'imputato, entrato sin da subito nella Comunità e ancora lì residente, si lamenta come nel processo sia stato messo sotto accusa il "sistema "Forteto" e si sia condannato chi ancora ne fa parte, con una spiccata tendenza a generalizzare e a valutare i comportamenti dei membri nel loro complesso, prescindendo dall'atteggiamento tenuto dai singoli.

Si lamenta l'impostazione stessa dell'accusa nell'attribuzione della qualità di imputato o parte offesa, richiamando le situazioni di Donatella Fiesoli e Grazia Vannucchi, entrambe tra le fondatrici del Forteto ed entrambe ree confesse e, nonostante ciò, sentite come testimoni e parti offese, come se l'uscita dalla comunità scriminasse la loro condotta.

Si lamenta l'errata valutazione delle dichiarazioni rese da Bacci in corso di esame in specie nella parte in cui si evidenziano contraddizioni non solo con quanto detto dai testi-parte civile, ma anche con quanto scritto nel libro del sociologo Ferroni sulla comunità (soggetto che, si lamenta, non si è voluto sentire come teste nonostante le richieste delle difese, sostituendo in maniera inammissibile la lettura di alcuni passi del suo libro alla prova orale).

a) Analoghe doglianze si rivolgono per la mancata audizione delle assistenti sociali che curarono l'affidamento di Vainella Valentina e per la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato con riguardo all'andamento problematico di detto affido e al sostegno richiesto dal Bacci anche ad uno psicoterapeuta. Si bolla come disancorato dalle emergenze processuali e aprioristico il giudizio di falsità e reticenza formulato riguardo al Bacci.

b) Pur senza rinunciare alla prescrizione, si evidenzia, con riguardo all'accusa di maltrattamenti in danno dello Zahami, come sia emerso che il prevenuto non ha mai posto in essere alcuna delle condotte indicate nella relativa parte delle imputazioni, essendo altresì risultato che non ha avuto una relazione significativa di tutela, protezione, assistenza o cura nei confronti dello stesso, conosciuto solo perché

coabitante in una comunità composta da 100 persone. Si assume non possa assegnarsi alcuna valenza all'episodio isolato di cui parla la p.o., rimasto senza riscontro, perché si tratterebbe, se vero, di una forma di violenza isolata determinata da un contingente atteggiamento provocatorio. Difettando ogni carattere di abitudine nella sua condotta si chiede pertanto l'assoluzione.

c) Quanto ai maltrattamenti in danno di G. Aversa, si eccepisce la nullità per vizio di correlazione, essendo intervenuta la condanna per un fatto non oggetto di contestazione. Fatto che, comunque, si assume non integrare il reato ex 572 c.p., e che si sostanzia solo nell'aver detto all'Aversa, ormai maggiorenne, che per stare nella comunità era necessario contribuire al suo sostentamento, offrendogli, in caso di non accordo, un supporto economico per aiutarlo a costruirsi un futuro. Difetta sia l'elemento oggettivo della condotta maltrattante, sia la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze psichiche e morali.

d) Quanto ai maltrattamenti in danno di Daidone Luigi, si rileva come non sussista con l'imputato alcun comportamento giuridicamente qualificato, essendo il Bacci affidatario del fratello minore Johnny, che, non ritenuto attendibile dal Tribunale (nonostante il riscontro di Camilla Pezzati) ha confermato di aver effettivamente subito le violenze in ambito familiare insieme al fratello Luigi, negando di aver invece subito pressioni da parte di Bacci o di altri per forzare quel ricordo. Nel primo caso si tratta di fatti di violenza affermati in sentenza irrevocabile e che ha visto espletare anche una perizia sui minori. Dunque, la voce di Daidone Luigi è rimasta isolata completamente. Peraltro nessun comportamento maltrattante emerge neppure nella opzione di separazione dei fratelli, resasi necessaria per la gravosità dell'affidamento a un'unica coppia e comunque avallata dai servizi sociali e che in ogni caso, a detta degli stessi Daidone, non ha comportato sofferenze o forme di vessazione. Quanto all'episodio raccontato da Luigi Daidone in cui Bacci sarebbe intervenuto a dar man forte al padre affidatario del ragazzo Mauro Vannucchi nel corso di una colluttazione, si afferma come il teste non sia credibile stante il temperamento pacifico del Bacci per come emerso dal dibattimento. Sarebbe comunque un fatto isolato originato da situazione contingente.

a) Tornando ai maltrattamenti in danno di Vainella Valentina, si rileva come la maggior parte delle condotte attribuite in imputazione siano state escluse dalla stessa p.o.. Quanto ai chiarimenti, si rileva come la Vainella non sia credibile, non essendo risultata riscontrata da alcuno con riferimento alla continua denigrazione ad opera degli affidatari dei genitori naturali e non essendo risultato alcun comportamento in questo senso del Bacci con riguardo agli altri minori avuti in affidamento.

Si assume come la stessa lettera della Vainella agli affidatari riportata in sentenza sia dimostrativa dell'affetto profondo nei confronti dei predetti, con l'unico rimprovero di non aver saputo gestire il momento di crisi dell'ultimo periodo. Si chiede pertanto l'assoluzione da ogni contestazione.

e) Si lamenta l'eccessività della pena, si invocano le attenuanti generiche e si eccepisce l'illegittimo risarcimento in favore dei genitori della Vainella in assenza della prova del relativo danno.

§§§§§§§§§§

38) Nell'appello proposto da BOCCHINO ANGELA MARIA si rileva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie relativamente ai maltrattamenti in danno di Fiesoli Donatella.

a) Si evidenzia – sulla scorta del relativo passaggio motivazionale – come ci si sia determinati ad esaminare la responsabilità dell'imputata non nella sua individualità, ma nel suo essere “parte” di una più ampia e incriminata collettività alla quale era consapevole di appartenere e voleva appartenere.

Si assume come questa operazione inferenziale sia inaccettabile sul piano giuridico e contraddittoria sul piano logico. Sul piano fattuale si rileva come l'esperienza di vita comunitaria della prevenuta, sotto il profilo delle modalità di relazione con gli altri membri, dimostri in modo incontrovertibile la sua lontananza dalla “politica” del Forteto. Si ripercorre come la prevenuta, entrata nella comunità con il marito Marco Ceccherini nel 1977, sia stata indotta – in ossequio alle disposizioni date dal Fiesoli – a dormire separatamente dallo stesso dopo soli due mesi dall'ingresso, essendosi protratta questa situazione per i 35 anni di permanenza, con la conseguenza di rovinare il rapporto con il marito e di vivere con estrema sofferenza l'imposizione, alla quale, pure, non avrebbe potuto ribellarsi senza subirne le conseguenze (ingiurie, esposizione al pubblico ludibrio, sottoposizione ai chiarimenti). Più che adesione alla regola, si è di fronte a una forzata accettazione della stessa, al pari di coloro (Grazia Vannucchi e Donatella Fiesoli) che sono state individuate come persone offese del reato di maltrattamenti in ragione di una situazione identica a quella vissuta dall'imputata. Si evidenzia come non sia emerso dall'istruttoria il minimo accenno alla Bocchino quale soggetto che incitava alla pratica della omosessualità (ha assecondato la figlia Valentina nella relazione con Marco Mameli e nella loro uscita dalla comunità e non ha mai operato suggestioni in tal senso neppure con il figlio adottivo Marco Junior e le altre persone a lei affidate, Elisabetta Fascione e Debora Guillot). Si mette in risalto come sia

63


semmai emersa la dura reazione dell'imputata nei confronti di Rodolfo Fiesoli per gli abusi commessi in danno di Marco Junior e come detta presa di posizione l'abbia messa, di fatto, fuori della comunità, essendosi posta contro tutto il Forteto ed essendo nella condizione di temere reazioni.

Del pari si afferma, con riguardo all'accusa di aver sostenuto l'inferiorità delle donne, essere stata semmai lei ad aver subito l'ingiusta denigrazione nel momento in cui ha trasgredito alle regole e ha incontrato, di nascosto, il marito.

Quanto all'addebito di aver preso parte allo svilimento costante delle famiglie di origine e ad ostacolare le relazioni familiari dei minori, si evidenzia, ancora una volta, come sia stata l'imputata a subire per prima detto comportamento, essendo stata allontanata, ad opera del Fiesoli, dalla figlia naturale Valentina e costretta a non parlare con lei, come confermato da costei - che ha descritto anche i patimenti della madre in conseguenza di dette imposizioni - ed anche dal figlio adottivo Marco Junior.

Si esclude che l'imputata abbia imposto la permanenza e il lavoro all'interno della comunità, risultando l'opposto e, anche in questo caso, essendo emerso lo scotto pagato dalla Bocchino per essere andata contro le regole.

Escluso, sulla base dell'istruttoria, ogni altro comportamento riconducibile alle regole del Forteto individuate come maltrattanti, si esclude che la donna abbia mai reso dichiarazioni assumenti il valore di una confessione in punto di realizzazione da parte sua di dette condotte.

b) Si precisa, quanto all'episodio in danno di Donatella Fiesoli, come la Bocchino sia indicata quale soggetto che ha semplicemente assistito al fatto per essersi trovata casualmente presente, ma senza intervenire in alcun modo nella fase di stratonamento e trascinamento della Fiesoli, come dimostrato dal fatto che nessuno di coloro che hanno parlato dell'episodio la rammenta come soggetto agente. Si chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

c) Quanto all'altro episodio sempre in danno della Fiesoli, si dà conto della ricostruzione operata dall'imputata e della conferma che ne dà la Fiesoli, sì che si evidenzia come da alcuna parte emerga un comportamento che valga ad accreditare la sua partecipazione quale concorrente. Si chiede l'assoluzione dal reato di maltrattamenti per insussistenza del fatto.

d) Quanto all'ulteriore episodio del settembre 2007 in danno della Fiesoli, si rimarca come l'imputata abbia riferito di essere andata nella camera della predetta per dirle di lasciar perdere e di abbandonare la comunità se non ci stava più bene, senza

64


costringerla in alcun modo ad uscire, e quindi non esercitando alcuna forma di vessazione, agendo non per sua volontà ma perché costretta dagli ordini di Rodolfo Fiesoli, ai quali non poteva contravvenire, pena l'esporsi personalmente quale bersaglio di angherie, soprusi e isolamento, secondo una dinamica che è stata individuata dallo stesso Tribunale. Tuttavia si è pervenuti -ingiustamente- alla condanna della Bocchino rilevando le sue deficienze, la sua incapacità di reazione, le sue paure e la sua dipendenza e soggezione al Fiesoli. Si chiede l'assoluzione anche perché il fatto non costituisce reato.

e) Con il secondo motivo si lamenta l'omessa assoluzione dal delitto di cui all'art. 605 c.p. in danno della Fiesoli, escludendo, in primo luogo, che l'imputata abbia reso dichiarazioni confessorie al riguardo e rilevando come, anche tenendo presente il racconto della parte offesa, non sia dato di individuare una condotta di sequestro da parte della prevenuta, rimasta dentro la stanza con Marida Giorgi e ignara della presenza di Serpi dietro la porta. Si chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché non costituisce reato.

f) Con il terzo motivo si evidenzia come, in ipotesi, l'ultima condotta maltrattante attribuita all'imputata sia relativa all'ottobre 2007, sì che il termine della prescrizione sarebbe spirato a fine aprile 2015, prima della pronuncia impugnata.

g) Con il quarto motivo si lamenta la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili "pubbliche" e dei genitori di Vainella Valentina, nonché la condanna a rifondere le relative spese.

h) Con il quinto motivo si chiede la revoca della provvisoria e, comunque, la sua riduzione.

i) Con il sesto motivo si chiede la sospensione della condanna al pagamento della provvisoria.

§§§§§§§§

39) In ordine all'appello di CONSORTI MARIELLA, con il primo motivo si deduce il travisamento del fatto, si ripercorre la difficile esperienza di vita dell'imputata con riguardo ai rapporti con la famiglia di origine e le ragioni che l'avevano portata a fare la scelta della comunità e di quello che si indica come matrimonio anticonformista con il Goffredi, con le successive scelte di non dormire insieme, di non avere figli ma di occuparsi dei figli degli altri. Si stigmatizza la lettura che il Tribunale ha inteso dare di tale situazione, meritevole di rispetto in quanto derivante da scelte personali e senza alcun carattere maltrattante, essendo

state denunciate come tali da chi (i c.d. fuoriusciti), avendo inizialmente voluto questo tipo di vita, l'aveva poi ripudiata.

a) Si lamenta inoltre l'erronea valutazione operata in ordine alle spiegazioni rese dalla Consorti nel corso del suo esame dibattimentale.

Si afferma che la Consorti ha commesso un errore nel prendere Mirko in adozione con il Goffredi, senza rivelare che il loro non era un vero matrimonio e che a fare da padre al bambino sia stato Luigi Serpi, con il quale all'epoca ella non aveva alcun legame. Ma – si afferma – la Consorti non ha mai avuto la consapevolezza di aver commesso un'azione giuridicamente non corretta, essendo “proiettata a seguire la legge dell'amore”, e si mette in rilievo come Mirko Goffredi abbia descritto in maniera serena la propria vita, senza che le sue parole al riguardo siano state prese nella dovuta considerazione dal Tribunale, che ha ingiustificatamente qualificato in maniera negativa la sua deposizione dibattimentale.

b) Con riguardo all'affidamento delle sorelle Vainella, si richiamano le spiegazioni fornite da Goffredi e Consorti circa il fatto di essere stati presi alla sprovvista - dopo aver inizialmente dato la disponibilità all'affido - dai tempi stretti in cui era maturato l'allontanamento delle minori dalla famiglia e dalla conseguente necessità di collocarle, ma di essere stati rassicurati che, per il momento, vi era l'urgenza di indicare nel provvedimento il nominativo di una coppia, ma che la comunità avrebbe successivamente indicato chi si sarebbe realmente preso carico dell'affido. Nessun inganno si assume dunque essere stato realizzato al riguardo, essendo la loro situazione ben nota tanto ai servizi sociali quanto al T.M. ed accettata in una prospettiva di intercambiabilità e sinergia dei ruoli all'interno della comunità. Nessun danno si afferma essere derivato alle minori, accudite sin da subito da coloro che sono poi, anche formalmente, divenuti i loro affidatari.

c) Quanto alla condanna per il reato di maltrattamenti in danno di Marika Corso, si eccepisce la nullità della decisione per violazione del principio di correlazione, rilevando come nella ampia descrizione delle condotte commesse in danno della predetta non si rinvenga alcun cenno a un qualche ruolo significativo della Consorti al di fuori del generico riferimento alla circostanza dell'essere stata la stessa affidataria formale (con eventuale rilievo sino alla data del 1993, nella quale la predetta è divenuta maggiorenne).

Si afferma, dunque, come la sentenza, pronunciando la condanna della Consorti, enuclei ex novo un profilo maltrattante inesistente nell'enunciazione del fatto, incorrendo nel vizio dedotto. Si chiede dichiararsi la nullità in parte qua della sentenza ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p..

Si afferma, comunque, come l'addebito sia infondato in fatto e si evidenzia come difetti in sentenza l'individuazione di elementi dimostrativi della partecipazione di questa imputata ai chiarimenti della Corso, che – si sottolinea – non ha mai parlato della Consorti in questo contesto. Si evidenziano, per contrastare l'accusa di aver istigato la Corso all'odio verso la madre, le emergenze processuali di segno opposto che danno conto di come l'imputata si fosse attivata per far mantenere i contatti tra la minore e la madre nella fase in cui quest'ultima era ricoverata in ospedale e come avesse cercato di farne coltivare il ricordo anche dopo la morte. Si contrasta che la Consorti abbia sottoposto la Corso alla pratica dei chiarimenti spingendola a ripercorrere gli abusi sessuali subiti, evidenziando come ciò non fosse possibile, non avendo la Corso raccontato ad alcuno, se non con l'approssimarsi della maggiore età, quello che aveva patito ad opera di amici della madre. Si lamenta come il Tribunale non abbia inteso acquisire gli elementi che valgono a mettere in dubbio la credibilità della teste sul punto (il video dell'intervista televisiva). Si assume come un importante elemento di smentita alle dichiarazioni della medesima parte civile in ordine alla natura e all'oggetto dei chiarimenti emerga dalla lettura del passaggio del libro di Ferroni che la riguarda. Sempre in punto di credibilità della Corso si rileva come essa abbia introdotto solo in dibattito elementi (l'essere stata costretta a toccare le parti intime della Consorti e aver avuto rapporti sessuali con Francesca Tardani) mai prima di allora fatti oggetto, in nessuna sede, di rivelazione, e si enunciano gli altri punti ove la Corso risulterebbe smentita e gli altri aspetti della sua condotta che risulterebbero in contraddizione con le dichiarazioni poi fatte (l'aver fatto propaganda alla vita in comunità e il non aver fatto alcun riferimento alla vita travagliata all'interno della stessa nella conversazione su Facebook con lo scrittore Nicola Casanova). Si chiede pertanto l'assoluzione.

d) Quanto al reato di maltrattamenti in danno di Giuseppe Aversa, si contrasta la lettura data al rapporto tra la Consorti e l'Aversa, che si indica difficile sin dall'inizio, costellato come era stato da provocazioni, rifiuti e insulti che il ragazzo rivolgeva alla affidataria, e che era andato ulteriormente deteriorandosi a causa di quello che si indica come quotidiano intervento destabilizzante dell'altro affidatario Calamai, che consentiva al ragazzo ogni cosa e ogni comportamento. Si assume come sia stato proprio il Calamai la causa dell'interruzione del rapporto tra Consorti e Aversa e non l'episodio della masturbazione per la quale la prima è stata condannata e che ella ha negato essere mai esistito.

Quanto all'addebito di aver esercitato pressioni affinché l'Aversa accusasse la madre di aver ricevuto denaro da coloro che avevano abusato di lui, si mette in rilievo come il Calamai abbia confessato di aver posto in essere dette pressioni e

come non sia stato, nonostante ciò, chiamato a risponderne: in proposito si adoperano le stesse considerazioni contenute nell'appello di Goffredi sulla mendacità dell'Aversa quando sostiene di non ricordare il passaggio di denaro alla madre da parte del pedofilo. Si contrasta la sussistenza di un comportamento maltrattante in danno del querelante in relazione alla scelta dello stesso di entrare in Polizia, evidenziando le contrarie risultanze che danno conto di come la Consorti lo avesse anzi aiutato nel perseguimento delle sue aspirazioni. Si contrasta altresì la rispondenza al vero delle dichiarazioni di Aversa in ordine all'atteggiamento tenuto dalla Consorti dopo che l'aveva messa a conoscenza dell'approccio sessuale ad opera del Fiesoli, rilevando come la circostanza sia stata fatta emergere dall'Aversa per la prima volta in dibattimento e come, oltre ad essere infondata e priva di riscontro, non sia mai stata oggetto di specifico addebito da parte del PM. Si chiede l'assoluzione.

Quanto ai maltrattamenti in danno di Biordi Nicoletta, si rileva come, a fronte dell'unica condotta maltrattante oggetto di contestazione nel punto c) del capo v), il Tribunale abbia fondato la condanna della Consorti su profili ulteriori, mai stati oggetto di addebito, sì che si deduce la nullità della sentenza in parte qua ex artt. 521 e 522 c.p.p.. Nel merito, si rileva, comunque, l'infondatezza degli addebiti già sulla base di quanto dichiarato dalla pretesa parte offesa e da Max Fiesoli. Con riguardo alla Biordi, si lamenta, in ogni caso, come le sue dichiarazioni non siano state vagliate contestualizzando la sua posizione rispetto alle dinamiche createsi a seguito della rottura dei rapporti con il Forteto di Grazia Vannucchi, divenuta suocera della Biordi.

e) Quanto ai maltrattamenti in danno di Donatella Fiesoli, si evidenzia come quest'ultima non faccia alcun cenno alla Consorti e con riferimento all'episodio del settembre 2007, si svolgono le stesse considerazioni dell'appello Goffredi sulla confusione ricostruttiva che ruota, a partire dalle imputazioni, intorno a questo fatto. Si chiede l'assoluzione o, in subordine, la declaratoria di nullità in parte qua per difetto di correlazione.

f) Quanto ai maltrattamenti in danno di Paolo Zahami per il quale è stata già dichiarata la prescrizione, si chiede una riforma nel merito con l'assoluzione dell'imputata, rilevando come l'imputata non compaia mai nei consessi, che si definiscono fantomatici, relativi alla vicenda del voto elettorale e come la Consorti abbia tenuto condotte opposte a quelle che si assumono dirette a rompere i legami familiari dello Zahami. Con riguardo ai rapporti sessuali evocati da quest'ultimo, si rileva come, oltre a non avere – anche se fossero stati esistenti – alcun connotato di rilievo penale, si debba prendere atto come lo Zahami non ne avesse mai parlato

prima del dibattimento, come non sia stata convincente la spiegazione data al riguardo e come non vi sia alcun elemento che conforti le sue affermazioni sul punto, se non voci correnti nella comunità, che si assumono essere state artatamente messe in giro da Rodolfo Fiesoli per denigrare la Consorti. Si chiede quindi l'assoluzione.

g) Con motivi di subordine, si lamenta l'**eccessività della pena** e si chiede l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p., nonché si invoca il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

h) Con motivi di ipotesi, si lamenta la **sproporzione** delle somme liquidate a titolo di **provvisoriale** in assenza di prova che il danno asseritamente subito dalle parti civili si assesti quanto meno nell'ordine di grandezza delle provvisorie liquidate.

i) Si deduce la **illegittimità delle statuizioni civili relative alle P.C. Vainella Calogero e Santoni Annamaria**, non essendo oggetto di contestazione alla Consorti la condotta in relazione alla quale è stata ritenuta l'esistenza del danno per detti soggetti e la illegittimità della condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parti civili diverse da quelle in favore delle quali Consorti è stata condannata al risarcimento del danno. Si evidenzia come non esistessero i presupposti per la condanna dell'imputata al pagamento delle spese relative alla parte civile Fascione Elisabetta, stante la pronuncia di prescrizione.

40) Con motivi nuovi l'appellante CONSORTI eccepisce la nullità della sentenza per difetto di correlazione con riguardo al reato di maltrattamenti in danno di Aversa: nel capo di imputazione non è ravvisabile alcun riferimento all'episodio per il quale è stata condannata (relativo all'atteggiamento assunto dopo aver ricevuto le confidenze di Aversa sull'approccio sessuale ad opera del Fiesoli).

a) Eccepisce inoltre la **mancata declaratoria di prescrizione**: il delitto di cui all'art. 572 c.p. si perfeziona solo quando viene posto in essere quell'atto che, sorretto dal dolo di maltrattare e unendosi agli altri precedentemente commessi, realizza l'offesa al bene giuridico protetto: la consumazione dopo questo momento potrà protrarsi nel tempo, ma non può andare oltre tale frangente. Erra la sentenza che fa riferimento, per individuare il *tempus commissi delicti*, a un evento (l'uscita dalla comunità) del tutto esterno al fatto tipico, sottratto alla sfera di controllo del soggetto agente e anzi rimesso alla esclusiva volontà della vittima, non collegato ad alcuna delle condotte di compartecipazione nel reato. Si è condannata la Consorti per maltrattamenti che si assumono protratti sino a che Aversa, Corso, Donatella Fiesoli e Biordi hanno continuato a vivere nella comunità, senza approfondire gli effettivi rapporti intercorsi tra costoro e gli imputati, né circa gli effettivi contributi

dagli stessi apportati.

Per G.Aversa la consumazione va retrodatata al 2007, anno dell'ultima condotta contestata alla Consorti; per M. Corso, l'ultima contestazione è del 2000 anche se in motivazione si fa riferimento a un episodio del 2007; per D. Fiesoli, l'ultimo episodio maltrattante cui viene fatto riferimento è del settembre 2007; per N. Biordi, l'ultimo episodio per cui è stata motivata la condanna è del 2006. Deve quindi dichiararsi la prescrizione, essendo decorso il periodo complessivo di sette anni e mezzo, in quanto il reato è abituale e non permanente.

b) Si avanza istanza poi di **rinnovazione istruttoria** alla luce delle audizioni effettuate nella Commissione Regionale di inchiesta istituita dopo la sentenza appellata: si tratta di prova sopravvenuta, per cui si chiede che la Corte acquisisca dalla Commissione copia integrale della documentazione depositata dall'Avv. Zazzeri, curatrice dei minori Aversa, riguardante l'intera vicenda e che si assume di estrema importanza per la posizione dell'appellante.

§§§§§§§§

41) Segue l'appello di **GIORGI MARIDA** in cui si contesta l'episodio di privazione della libertà personale, unitamente a Bocchino e Serpi, in danno della Donatella Fiesoli, che rilasciava nel corso dell'esame ben tre versioni dello stesso fatto relativamente sia alle modalità di ingresso nella stanza dove sarebbe stata trattenuta, sia sulla stanza stessa e sul numero delle persone presenti o fuori dal corridoio (la Consorti), versione invece univoca da parte dei tre imputati, per cui la GIORGI insiste per l'assoluzione e la revoca delle statuizioni civili nonché della provvisoria.

a) Come secondo motivo, escludendo la limitazione della libertà di locomozione richiesta dal delitto di sequestro di persona con qualsiasi forma di violenza ed il perdurare per un certo tempo della relativa condotta, si ipotizza in appello la diversa fattispecie di **violenza privata** quale lesione del bene della libertà psichica, con riguardo alla persona costretta a non uscire al fine di costringerla a fornire chiarimenti, nel caso comunque sussista sempre la violenza o la minaccia, in caso contrario escludendosi qualunque reato. Nell'ipotesi peraltro di violazione dell'art. 610 cp il reato sarebbe prescritto alla data del 1°marzo 2015, e dunque molto prima della chiusura del dibattimento.

b) In estremo subordine si insiste per la riduzione della pena.

§§§§§§

42) Nell'appello di MONTORSI SILVANO si denuncia il manifesto travisamento delle risultanze processuali con riguardo alla circostanza che costui sia stato l'affidatario formale dei quattro fratelli Bimonte. Si ripercorre la genesi dell'affidamento in questione attraverso, in particolare, la prova documentale costituita dai provvedimenti del T.M. e dalle comunicazioni dei Servizi Sociali, per affermare che è risultato provato che l'affidamento dei quattro minori era avvenuto confidando nella disponibilità del Forteto - e non di una specifica e unica coppia di affidatari, - ad accoglierli, consentendo loro di restare quanto più possibile uniti; come non sia stato ritenuto indispensabile, nella fase che ha preceduto il provvedimento del T.M., acquisire l'esplicita e vincolante disponibilità del Montorsi e della Donatella Fiesoli, futuri affidatari formali, ad accogliere tutti e quattro i bambini; come nessuna valutazione di idoneità della coppia anzidetta è stata effettuata prima del provvedimento del T.M.; come tanto i Servizi Sociali quanto il T.M. hanno reputato garanzia necessaria e sufficiente a disporre l'affido al Forteto la circostanza che si trattasse di un luogo in cui vivevano già famiglie disponibili all'affido, sulla base della esperienza pregressa e dei rapporti diretti tra Servizi e/o T.M. e il Forteto e/o Rodolfo Fiesoli; come l'affidamento sia avvenuto con la consegna diretta dei quattro minori ciascuno ad una coppia di affidatari diversi, alla presenza delle assistenti sociali; come tanto i Servizi quanto il T.M. avevano sempre intrattenuto relazioni dirette con il solo Rodolfo Fiesoli per tutto quanto necessario all'istruttoria in vista di provvedimenti formali; come nessun interesse hanno mostrato Servizi e T.M. alle modalità concrete ed effettive di gestione dell'affidamento a valle dell'interlocuzione diretta con Rodolfo Fiesoli quale rappresentante di quella comunità; come ai Servizi, al T.M. e a qualsiasi altra Autorità che si sia interessata ai fratelli Bimonte è stata comunque fedelmente rappresentata la realtà effettiva dell'affido a quattro coppie diverse; come operativamente i Servizi abbiano sempre avuto a che fare con costoro dando di ciò precisa notizia al T.M..


Si assume che, per quanto ciò possa apparire irregolare o illegittimo, non ha alcun rilievo per la posizione del Montorsi, che ha dato la disponibilità al Fiesoli, quale latore di una richiesta dei Servizi Sociali, a prendersi cura di una sola ragazza e che si è visto affidare, direttamente dall'assistente sociale, la minore Luna Bimonte, venendo gli altri tre fratelli affidati alle cure di soggetti diversi, e ciò nell'ambito di una situazione verificatasi alla luce del sole, con i Servizi Sociali che facevano incontri con quattro madri affidatarie e che riferivano al T.M., che a sua volta assumeva dal Fiesoli le notizie ritenute importanti, senza mai convocare gli

affidatari formali. Si afferma, dunque, come Montorsi non possa essere chiamato a rispondere di alcunché a titolo di inadempimento di un obbligo di garanzia nei confronti di Bimonte Jonathan, che nessuno gli ha mai affidato e in relazione al quale egli non aveva mai manifestato alcuna disponibilità a farsene carico.

a) Si lamenta come, così stando le cose, sia stato impedito alla difesa di esercitare a pieno il diritto alla prova a discarico attraverso l'audizione dell'assistente sociale Lia Pratesi che era ricompresa tra i testi indicati nella lista della difesa Montorsi e che non era stata però ricompresa tra i testi ammessi dal Tribunale, non essendosi provveduto neppure dopo le reiterate richieste a ritornare su quella prima decisione. Si reitera in questa sede formale istanza affinché la Corte, riformando le ordinanze del 18.12.2013 e decidendo in ordine all'ammissibilità della prova secondo i parametri di cui all'art. 190 c.p.p., in via **preliminare istruttoria** ammetta la testimonianza in questione, parzialmente **rinnovando** il dibattimento.

b) Si contrastano le affermazioni contenute in sentenza in ordine al ruolo giocato dal Montorsi nell'ambito del procedimento penale celebrato a carico del padre dei minori Bimonte per effetto delle rivelazioni di Jonathan, rilevando come l'imputato non ebbe mai ad accreditarsi presso l'A.G. di Pisa come affidatario del minore e come non si sia neppure mai intromesso nella fase in cui sarebbero venute fuori le prime rivelazioni, non avendo altresì mai riferito alcunché sulla posizione di tale minore avanti al PM di Pisa. Si mette in rilievo come sia risultato smentito che l'imputato abbia fatto parte del gruppo di persone che avrebbero ripetutamente detto a Jonathan che i tre fratelli avevano riferito gli episodi dei filmi pornografici per indurlo ad ammettere i fatti: non ne parla Jonathan, non lo dice la Donatella Fiesoli, né nessuno degli altri testi d'accusa, non emerge neppure dalla relazione Pratesi del 18.10.1996, che parla genericamente di famiglie affidatarie e cioè di 8 persone. Risulta dagli atti pisani come il Montorsi abbia avuto sempre un ruolo defilato, non essendo emerso che lo stesso abbia raccolto personalmente nessuna delle confidenze iniziali dei bambini neppure quella di Luna Bimonte; l'imputato non era a bordo dell'auto ove, secondo quanto riferito da Jonathan nell'ambito di un racconto che si definisce "sfuocato", era avvenuto un "ripasso" di quello che avrebbe dovuto dire nel corso dell'incidente probatorio della primavera 2000 e ciò anche perché, secondo quanto riferito da Luna ed Emanuele Bimonte, loro avevano viaggiato in una utilitaria insieme ad Elisa Goffredi e al Montorsi e quindi quest'ultimo non era nella stessa auto ove viaggiava Jonathan Bimonte.

Si evidenzia poi come il Montorsi abbia tenuto condotte logicamente incompatibili con quanto addebitatogli in punto di concorso nel creare una rete artificiosa di racconti e riscontri reciproci circa gli abusi subiti dai minori, avendo appoggiato il



racconto di Luna Bimonte quando la stessa, senza subire conseguenza alcuna per tale suo comportamento, aveva affermato in incidente probatorio, dopo un primo momento in cui aveva confortato il racconto dei fratelli, di non avere nessun ricordo di quei fatti, mettendo in crisi l'impianto accusatorio nei confronti dei genitori.


Si assume come il fatto di essere stato messo a conoscenza delle rivelazioni di Jonathan non abbia alcun rilievo, al pari del fatto di aver sottoscritto, insieme agli altri affidatari dei minori Bimonte, un atto collettivo, perché ciò non significa né far proprie quelle rivelazioni, né affermare di averle raccolte direttamente.

Quanto all'addebito di non aver preso posizione rispetto alle condizioni di isolamento, emarginazione e prostrazione in cui era finito Jonathan Bimonte, si afferma come non possa svolgere alcun rilievo la qualifica di affidatario formale di un minore che non era mai stato preso da lui in carico (rilevando come, anche se si volesse andare di contrario avviso, un eventuale obbligo di solidarietà nei confronti dell'affidato sarebbe cessato nel 2007, al compimento della maggiore età, sì che il reato si sarebbe prescritto prima della pronuncia impugnata).

Si assume, comunque, come nel caso di specie non possa aversi alcuna responsabilità per il Montorsi derivante dalla pretesa violazione dei doveri che gli incombevano per la qualifica di presidente di un'associazione privata e come l'addebito risulti, in ogni caso, smentito in fatto. Si chiede pertanto l'assoluzione.

c) Si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione in relazione all'addebito di concorso nel reato di maltrattamenti ai danni di Corso Marika (nessuna delle condotte enucleate ex novo dalla sentenza è riscontrabile nell'enunciazione del fatto di reato). Nel merito, si rileva come la Corso si sia recata a parlare con l'imputato quando aveva già deciso di andare via dal Forteto e il Montorsi, non sapendo che la predetta aveva già chiesto e ottenuto dal Comune la retta per il minore che le era stato affidato, le aveva semplicemente rappresentato perplessità in merito al fatto che potesse farcela ad andare avanti potendo contare solo su un reddito da lavoro part time. Si tratterebbe di una condotta, quindi, non funzionale a fare andar via la Corso, ma a metterla sull'avviso rispetto alle possibili conseguenze della scelta di andarsene. Evidenziando come il colloquio si iscriva in un contesto logicamente contraddittorio rispetto all'assunto accusatorio, si chiede l'assoluzione.

d) Con motivi svolti in via di ipotesi si chiede l'esclusione dell'aggravante ex art. 61 n. 9 c.p., con la **riduzione della pena**, il riconoscimento delle attenuanti generiche, riprendendo tutte le emergenze processuali che hanno delineato in maniera positiva il rapporto educativo e affettivo instaurato con la minore affidata.



73

e) Si lamenta la **iniquità** delle somme liquidate a titolo di **provvisoria** in assenza di dimostrazione dei danni, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione.

f) Si lamenta l'erroneità della condanna alle refusione delle spese di lite in favore delle parti civili diverse da Jonathan Bimonte.

43) Con motivi aggiunti si assume come, mentre l'imputazione ascrive al Montorsi, rispetto a Jonathan Bimonte, una responsabilità esclusivamente di tipo commissivo (la partecipazione all'opera di persuasione sulla responsabilità dei genitori nel processo pisano) e nulla dice circa asserite responsabilità di ordine omissivo, la sentenza, al contrario, enuclea, accanto alla prima condotta risalente al 1996, una responsabilità di tipo eminentemente omissivo quale presidente dell'associazione, addebitandogli di non aver agito e preso posizione. Si individua in tale situazione una nullità per violazione dei principi di correlazione che si chiede di dichiarare.

a) Si eccepisce l'**intervenuta prescrizione**, al momento del deposito dei motivi nuovi, di tutti i reati ascritti al Montorsi anche tenuto conto della costruzione affermata in udienza in ordine alla coincidenza del *dies a quo* con la data di uscita dalla comunità. Rilevando, comunque, la erroneità di tale costruzione perché il reato di maltrattamenti è reato abituale di durata che richiede la ripetizione di condotte di omologa efficienza causale sulla condizione della vittima e che cessa con il compimento dell'ultimo atto che contribuisce concretamente al mantenimento delle condizioni di vessazione, si assume come la prescrizione sia maturata prima della pronuncia oggetto di impugnazione.

§§§§§§§§§§

44) Nell'appello di ROMOLI GIANNI si contrasta la modalità di valutazione della prova da parte dei primi Giudici mettendo in preliminare evidenza gli elementi acquisiti al processo che danno conto dei fattori di contaminazione e dell'inquinamento della stessa, tanto che il primo profilo posto all'attenzione del Tribunale era proprio quello della genuinità e credibilità della prova dichiarativa di alcuni testi d'accusa, oltre a quello attinente al movente denaro, sotto forma di risarcimento del danno: si lamenta come anche delle emergenze attinenti a questo tema non si sia tenuto conto in sentenza.

a) Trattate le questioni processuali, quanto ai maltrattamenti in danno di Giuseppe Aversa si obietta che le sue dichiarazioni hanno trovato smentita nel narrato degli stessi testimoni d'accusa, oltre che essere intrinsecamente inattendibili e contraddittorie, anche sotto il profilo della possibilità di conciliare il suo stile di vita,

conseguente alle concessioni del Calamai - così come è emerso per bocca di più fonti testimoniali - con quelle che vengono indicate come regole vigenti all'interno della comunità.

b) Quanto al profilo addebitato all'imputato (colloquio con Aversa del Romoli, Pezzati e Bacci) si rileva come non solo l'offerta di sostegno economico all'Aversa, invitandolo a tenere un comportamento più consono, discendeva da motivazioni diverse da quelle dallo stesso addotte (era di cattivo esempio per gli altri ragazzi, come emerge dalla registrazione dell'assemblea dell'associazione ove trapela la preoccupazione al riguardo), ma non aveva neppure una qualsiasi natura maltrattante ed è, in ogni caso, collocabile temporalmente in un periodo in cui lo stesso era già uscito dal Forteto, dove si recava solo per incontrare il fratello. Anche a ritenere che il colloquio fosse avvenuto nei termini riportati in sentenza, la condotta non era sostenuta da alcun dolo, perseguendo lo scopo di tutelare i ragazzi rimasti in comunità.

Vengono messi in rilievo ulteriori profili che si assume valgano ad inficiare irrimediabilmente l'attendibilità di Aversa (i rapporti delle forze dell'ordine con gli appartenenti al Forteto, la vicenda del mancato ritiro del libro e la sua promozione anche in epoca successiva alla presentazione della querela, le contraddizioni rispetto alla collocazione temporale dell'approccio sessuale del Fiesoli e la incongruità, rispetto all'accaduto, della reazione alla confidenza ricevuta da Irene Bartolini sul presunto bacio di Fiesoli a Matteo Pizzi).

Si afferma, comunque, in subordine, che per il reato di maltrattamenti sia maturata la **prescrizione** prima della pronuncia impugnata, essendo contestata la condotta sino a settembre 2007.

c) Quanto al fatto in danno di Paolo Zahami (punto k del capo v), dichiarato prescritto, si chiede l'assoluzione, sostenendo l'inattendibilità, sotto plurimi profili, di detto teste. Quanto all'episodio che lo Zahami definisce di estenuante chiarimento, si rileva come Romoli non solo ammetta di avergli tolto le chiavi del motorino, ma spieghi anche la ragione del suo gesto, tutt'altro che maltrattante, essendo teso ad evitare che il ragazzo, in stato di alterazione quale abnorme conseguenza di un litigio (e non in conseguenza degli estenuanti chiarimenti), potesse rendersi pericoloso. Esclusa la natura maltrattante per tutti gli altri aspetti presi in considerazione in sentenza, si evidenzia come sia lo stesso teste ad affermare essergli stata offerta da alcuni membri della comunità l'opportunità di iniziare un percorso psicologico per affrontare i propri problemi familiari preesistenti all'ingresso al Forteto, dovendosi altresì escludere che avesse cessato i

rapporti con i familiari stessi. Si evidenzia la totale smentita (emersa in dibattimento) delle dichiarazioni del teste circa la spedizione punitiva verso la madre dell'Aversa, per mettere in evidenza come non possa formularsi alcuna valutazione di attendibilità e si mette in rilievo come la sentenza non sia riuscita a superare questo aspetto se non con una petizione di principio in ordine alla credibilità dello stesso. Si sarebbe dovuto pervenire ad **assoluzione e non a declaratoria di prescrizione.**

d) Si esclude la sussistenza del dolo di maltrattamenti passando in rassegna tutti gli aspetti presi in considerazione nella sentenza come comportamenti maltrattanti.

e) Si lamenta l'**eccessività della pena**, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

f) Si avanza richiesta di **rinnovazione dell'istruttoria** dibattimentale con la acquisizione dei dvd delle interviste ad Aversa e del convegno già citato e si chiede disporre l'audizione degli otto testi indicati.

g) Si impugnano le statuizioni civili, con richiesta di **revoca della provvisionale** in favore dei genitori Vainella, lamentando altresì l'**illegittimità della liquidazione delle spese** in favore di parti private diverse da Aversa, essendo del tutto mancata la motivazione in punto di liquidazione delle spese e di determinazione delle provvisionali, di cui si richiede la sospensione.

§§§§§§§§§§

45) L'appello di **SARTI STEFANO** parte dalla premessa della sua entrata in comunità nel 1979, impiegato come tuttora nella cooperativa nella veste di responsabile del settore commerciale, e contesta di seguito le accuse relative all'affidamento di Manuel Gronchi assieme alla compagna Daniela Tardani, ribadendo la validità della regola che vedeva gli affidati praticare sport, frequentare scuole, fare una vita regolare, nel caso di Max Fiesoli e Nicoletta Biordi, ad esempio, anche vita di coppia, con l'arrivo del figlio Mattia. Evidentemente l'accettazione delle regole della comunità comportava che, in caso di ripensamento, nessuno impediva al dissenziente l'allontanamento dalla stessa, come di fatto era avvenuto, senza alcuna forma di pressione. Quanto ai pentiti fuoriusciti che avevano accusato Fiesoli e gli altri affidatari di essere stati costretti a fare pesanti dichiarazioni a carico della famiglia di origine, l'appellante avanza le sue perplessità sulla genuinità di tale atteggiamento che aveva consentito loro di non subire a loro volta accuse di calunnia, e comunque ribadisce la correttezza di tutte quelle sentenze

anche definitive che sulle dichiarazioni dei minori abusati si fondavano, previo attento vaglio delle loro pesanti accuse ai genitori o familiari, evidentemente soppesando in tre gradi di giudizio le eventuali bugie degli stessi.

a) Quanto al giudizio morale e di stampo sociologico espresso dal Tribunale e nello specifico preconstituito nei confronti del SARTI, che aveva fatto una scelta di vita assieme alla compagna Daniela Tardani e dunque nonostante la separazione di genere stigmatizzata dal Tribunale, l'appellante sottolinea che nella casa di San Lamberto ha vissuto un gruppo familiare allargato comprensivo oltre dell'affidato Manuel Gronchi anche di Nicoletta Biordi, affidata alla Tardani, col compagno Max Fiesoli ed il figlio naturale Mattia, un altro ragazzo autistico, Simone Suich loro affidato, Romina Vainella e la sorella di Daniela, Francesca Tardani, con la ragazza affidata Elisa Bianco. Dunque i sistemi educativi della comunità erano quelli riportati anche nei libri che l'hanno studiata ed evidentemente ricevevano attestazioni di fiducia anche dalle istituzioni e dal T.M. che ripetutamente la contattava per nuovi affidamenti, mentre nella specie il Gronchi era sicuramente un ragazzo difficile, figlio di due tossicodipendenti ed indisciplinato, per sua stessa ammissione ladro e bugiardo seriale, e nonostante questo creduto dal Collegio, a fronte della smentita alle sue dichiarazioni da parte di tutta una serie di testi escussi.

b) Nello specifico i maltrattamenti in danno del Gronchi rispondono ad un assioma della sentenza per cui tutti i membri della comunità condividendo le idee di Fiesoli e Goffredi, rispondono del medesimo reato, a prescindere dalle responsabilità personali, mentre il ragazzo, vivace ed irrequieto, stando alle testimonianze diverse dalla sua, risultava aver preso qualche scapaccione dal SARTI ma nulla di più. Quanto ai chiarimenti, non si trattava di processi pubblici così come descritti dal Tribunale, ma di momenti di discussione/condivisione normalmente derivati da problemi specifici degli affidati, di disciplina, di rendimento scolastico o altro. L'appellante esclude poi di aver impedito contatti tra Manuel e la famiglia di origine, in particolare la nonna, che incontrava mensilmente come disposto dal T.M., che invece aveva negato la possibilità di fargli incontrare il padre tossicodipendente.

Quanto al lavoro, pacificamente gli affidati seguivano i genitori nel caseificio, ma fino ai 14 anni non svolgevano alcuna attività e lo stesso Gronchi vi ha poi lavorato fino ai 25 anni quando, dopo aver nuovamente rubato nel caseificio, e reo confesso, gli viene data la possibilità di dimettersi volontariamente, proposta che ha accettato in quanto indubbiamente benevola.

c) Dunque nessuna vessazione da parte del SARTI, e di qui la richiesta assolutoria o in subordine di rideterminazione della pena, con la concessione delle attenuanti

generiche.

d) Frutto di un mero errore materiale la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni subiti da Calogero Vainella e Annamaria Santoni, genitori naturali di Valentina e Romina Vainella, in quanto nessun addebito nei suoi confronti è stato mosso a proposito delle suddette parti civili.

§§§§§§§§

46) Nell'appello di SASSI ELISABETTA dopo le ampie eccezioni procedurali, si passa al merito, ricostruendo la personale esperienza dell'imputata, dal momento del suo ingresso al Forteto, quando ancora non aveva 18 anni, e affermando come tutte le scelte praticate da tale momento siano state autonome e come non abbia mai avuto, all'interno della comunità, un ruolo attivo nella predisposizione e ideazione dei modi di vita dei suoi appartenenti, non abbia avuto ruoli o incarichi di spessoro, non sia insomma una figura in alcun modo centrale.

a) Quanto ai fatti in danno di Vainella Valentina, il suo affidamento, al di là di quanto risultava formalmente, era avvenuto alla luce del sole e ciò emerge per via documentale (visto che è stata limitata la possibilità di provarlo per testi) ed era chiaro anche al T.M. che la Sassi era l'effettiva affidataria insieme al Bacci. L'asimmetria tra la situazione di fatto e quella ufficiale è riconducibile alle tempistiche tecniche non addebitabili all'imputata.

Nel merito si esclude che il divieto di rapporti eterosessuali abbia riguardato la Vainella, che la stessa sia stata coartata nelle scelte relative agli studi, che le siano stati preclusi i rapporti con l'esterno, che sia stata indotta a formulare false accuse contro la madre. Ricordato come le affermazioni rese dalla minore al riguardo avessero subito numerosi e qualificati vagli, si rappresenta come dagli atti del processo a carico della madre emerga che era stato il padre della Vainella, quando le figlie erano al Forteto da oltre un anno, ad accusare apertamente la compagna di avere quantomeno tenuto un comportamento di acquiescenza rispetto a quanto subito dalla Valentina ad opera delle persone che frequentavano la casa, e come fossero state dette dichiarazioni ad essere valorizzate nella sentenza di condanna di quel processo. La ragazza stessa aggiunge i particolari (mutandine sporche di sangue e passaggio di soldi alla madre) riferendone in più sedi e non negando i due dettagli neppure dopo l'uscita dal Forteto, quando si confronta con la sorella Romina o con Luna Bimonte. Cambia idea solo dopo che ne parla con la madre a seguito della scarcerazione della stessa e, nel difficilissimo stato d'animo in cui si trova, individua, per liberarsi dal forte senso di colpa verso la donna, la scelta di chiamare

in causa il Forteto e di rinnegare la sua esperienza all'interno. Si assume che sia stato G. Aversa ad installarle la convinzione di essere stata lei a provocare la detenzione della madre. Si richiama il contenuto della lunga conversazione del 10.11.2012 tra la Vainella e la Sassi per evidenziare come non vi sia mai un'esplicita negazione della circostanza da parte della prima. Anche l'affermazione della Vainella sul fatto che Luna Bimonte e Martina Frateschi siano state indotte ad accusare falsamente i genitori risulta smentita dalle interessate. Sono illogiche e indimostrate le accuse alla Sassi di aver operato per allontanare la minore dalla madre, o averla condizionata nei suoi rapporti epistolari con la stessa. Sono state erroneamente interpretate le risultanze sui c.d. "teatrini" e sulla loro funzione. La Sassi ha fornito, in corso di esame, spiegazioni logiche, i teatrini nascevano su iniziativa della bambina, che li viveva come un gioco. Sono totalmente inattendibili le dichiarazioni dello Zahami su questo tema in quanto dissonanti anche rispetto a quanto dice la stessa interessata. È contraddittoria la condanna della Sassi a fronte di quanto indicato dallo stesso Tribunale nell'ordinanza 29.1.2014 assunta all'atto dell'audizione come teste di Grazia Vannucchi che partecipava al teatrino e che però è stata sentita come teste, ritenendo i fatti a suo carico coperti da prescrizione.

Sui chiarimenti la Vainella non è credibile, non è possibile che siano passati inosservati se avevano le connotazioni che descrive. Il vissuto della ragazza all'interno della comunità è incompatibile con quanto riferisce in ordine alla lamentata attenzione esasperata verso il sesso e al denunciato isolamento vissuto nell'ultimo periodo, risultando anzi che gli affidatari si siano fatti carico del suo tormento e del suo stato di stress fornendole un supporto psicologico.

Si rilevano, ancora, aspetti di manifesta infondatezza di alcune dichiarazioni della Vainella (sui lavori domestici, sugli ostacoli al rapporto con la sorella, sullo sfavore verso la femminilità, sul castigo subito dopo le false affermazioni di quanto accadeva nel pollaio) che valgono a renderla non attendibile.

Si contrastano le valutazioni fatte in sentenza in merito all'atteggiamento di chiusura e indifferenza della Sassi dopo l'uscita della Vainella dal Forteto e si individuano i corretti elementi desumibili dalla mail intercorsa tra Donatella Fiesoli e Grazia Vannucchi.

Si lamenta il severo e immotivato giudizio di inattendibilità formulato con riguardo alle dichiarazioni rese dalla Sassi in corso di esame.

a) Si contrastano le valutazioni sminuenti operate in sentenza in ordine ai radicali ed effettivi cambiamenti avvenuti nel Forteto a partire dal 2000 richiamando le risultanze processuali sul punto. Si sostiene che, anche se si volesse intravedere il

reato di maltrattamenti nel regime di vita comunitaria in essere sino al cambio di rotta, risulta evidente che, da quel momento, cessa ogni condotta idonea a cagionare la stabile e duratura sofferenza che sarebbe stata generata dalle regole del primo periodo.

Qualificate come illazioni le affermazioni della sentenza in ordine ai motivi per cui al Forteto si faceva accoglienza, si evidenzia l'assenza di convenienza economica, la ricorrenza di situazioni in cui la comunità era costretta a declinare la propria disponibilità alle richieste di inserimento.

b) Si esclude la natura maltrattante dell'affidamento a coppie funzionali e si afferma la necessità di contestualizzare le situazioni tenendo conto dei forti legami esistenti tra i componenti la comunità. Del pari per i chiarimenti, la separazione tra fratelli, il preteso distacco dalle famiglie di origine.

Si mette in evidenza, al fine dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, l'enorme credito che il Forteto aveva presso tutte le istituzioni pubbliche quale eccellenza educativa.

c) Si lamenta l'eccessività della pena anche per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si chiede l'esclusione dell'aggravate del 61 n. 9, la concessione della sospensione condizionale.

d) Si lamenta la mancata specificazione delle spese processuali poste a carico dell'imputata e la relativa nullità della sentenza in parte qua, nonché l'ingiusta condanna al risarcimento verso i genitori della Vainella e la carenza di legittimazione della Santoni a seguito della perdita della potestà genitoriale quale conseguenza della condanna.

e) Si chiede la riforma di tutte le statuizioni civili per l'iniquità delle provvisionali delle quali si chiede la sospensione.

f) Si lamenta la illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti civili diverse da quelle per le quali è stato stabilito il risarcimento del danno.

§§§§§§§§§§

47) L'appello di **TARDANI DANIELA** sostiene in apertura che tutti gli adulti avevano accettato senza costrizione alcuna di vivere nei termini desiderati, facendo scelte libere e in piena autodeterminazione, in assenza di condizionamento da parte di chiunque, per cui la circostanza che qualcuno si sia pentito non vale a modificare

il quadro. Lo dice il Pietracito, presidente dell'Associazione Vittime del Forteto, che ha affermato di essere entrato e rimasto liberamente nella comunità e di aver avuto volontariamente rapporti sessuali con Fiesoli per interesse personale, uscendone quando ha ritenuto fosse suo interesse. Si ripercorrono le vicende di altri soggetti per concludere come nessun obbligo alla separazione, nessuna pratica ossessiva della omosessualità e nessun divieto di eterosessualità siano stati indotti o applicati nei confronti delle vittime del Forteto.

Si assume come, semmai, si sia di fronte a un'inclinazione naturale alla separazione dei primi creatori della comunità che si è cercato di trasferire alle nuove leve (un tentativo) e che non è stata accettata. Si evidenzia come non sia risultato chiaro perché chi non ha accettato questa regola non si sia allontanato dalla comunità, posto che non sono risultate forme particolari di pressione per rimanere.

a) Quanto all'atteggiamento di denigrazione delle famiglie di origine, si contrasta l'approccio valutativo serbato dai primi Giudici nei confronti delle vittime, cui si è dato credito senza chiedersi come fosse possibile che tutte le vittime raccontassero la medesima identica storia, non confermata da nessun altro e nemmeno dagli stessi fratelli che sono stati indotti dalle difese, e sono stati immancabilmente ritenuti inattendibili. Ci si chiede poi per quale motivo si sarebbe perseguita la separazione dalla famiglia in situazioni in cui non era la comunità a cercare i minori, ma le istituzioni a rivolgersi ad essa.

b) Ci si chiede ancora perché, se i fratelli non dovevano essere separati, ci si sia rivolti alla comunità e non a coppie singole e si afferma come la scelta del Forteto fosse obbligata perché era la struttura che garantiva la coesione tra fratelli seppur non affidati alla stessa coppia funzionale.

c) Quanto alla pratica dei chiarimenti, si afferma come siano emerse dal dibattito due forme opposte e come la sentenza abbia fatto una scelta di campo senza alcuna motivazione se non per l'aspetto morale della questione, non dando contezza del perché le vittime siano più credibili dei testi assolutamente indifferenti.

d) Quanto al concorso della Tardani nei maltrattamenti in danno di Manuel Gronchi, si afferma come costei non abbia mai impedito o bloccato i rapporti con i familiari, limitandosi ad applicare quanto disposto dal T.M. con riguardo ai colloqui ed avendo lo stesso Gronchi riferito di aver incontrato la nonna con regolarità, non potendosi addebitare all'imputata le decisioni di segno negativo assunte dall'Autorità Giudiziaria in merito alla possibilità di incontro per i genitori. Si mette in rilievo quanto emerso in ordine alla positività del rapporto tra la Tardani e il Gronchi e il tentativo di riavvicinare quest'ultimo alla sorella (avvocato a Roma) dopo le

incomprensioni verificatesi con la stessa.

Si esclude, riportando le varie testimonianze sul punto, come il Gronchi sia stato costretto al lavoro sin da bambino, avendo iniziato a farlo solo dopo la presa d'atto degli insuccessi scolastici. Quanto alle dimissioni forzate, si dà conto della vera ragione che aveva portato il ragazzo, per evitare di essere denunciato, a lasciare di sua iniziativa il lavoro.

e) Quanto alla violenza sessuale di gruppo in danno del Gronchi, si ripercorre la deposizione per evidenziarne l'assenza di senso logico, di linearità, il distacco con il quale i fatti sono stati riferiti, l'astiosità dimostrata, la mancanza di riscontri, e come sia emersa solo a seguito di contestazione, che si definisce illegittima, del contenuto della querela, trattandosi di atto che non proviene da lui, ma dal suo legale.

Si assume come il Gronchi abbia accettato il rapporto sessuale con il Fiesoli quando era già maggiorenne e nell'ambito di una scelta libera.

Messe in rilievo le dichiarazioni del teste che sono risultate apertamente smentite o che non hanno trovato alcun riscontro o che risultano intrinsecamente contraddittorie, si assume come la vicenda dell'abuso con la partecipazione della Tardani non possa trovare conferma nella deposizione della teste Ceccherini che si indica come falsa sulla scorta di circostanze partitamente indicate.

f) Quanto alle condotte umilianti nei confronti di Nicoletta Biordi, si afferma come la fine della esperienza scolastica e l'avvio al lavoro siano riferibili alle assistenti sociali, non essendo stata impedita, nel prosieguo, dalla Tardani, che anzi la sosterrà, quando deciderà di frequentare corsi. Si esclude vi sia prova degli altri aspetti di condotte maltrattanti e si sottolinea come non si siano prese in considerazione in sentenza le palesi falsità dette dalla Biordi con riferimento all'attività lavorativa perché smentibili per via documentale e quindi vacillanti per la tenuta dell'intera deposizione.

g) Quanto alle condotte maltrattanti in danno di Vainella Valentina, si evidenzia la pochezza degli elementi esposti in sentenza e, quanto a quelli in danno di Marika Corso, si lamenta come si sia attribuito rilievo alle sole dichiarazioni di quest'ultima, senza effettuare riscontri e senza tener conto del fatto che né il Gronchi né Marco junior Ceccherini riferiscono di aver mai visto niente, e che Vainella Romina ha affermato che era la Corso ad avere una vera e propria ossessione, di tipo possessivo, verso la Tardani Daniela, senza notare però alcuna implicazione sessuale, e questo conferma Camilla Pezzati. E ciò si assume sia illogico, se davvero la situazione fosse esistita, perché in una comunità come quella, doveva essere conosciuta e riferita almeno dalle pentite Vannucchi e Fiesoli, che nulla hanno

invece detto al riguardo.

h) Si sottolinea, infine, come la Corso si sia incredibilmente dimenticata di raccontare detti episodi in corso di indagini e come non possa valere, al riguardo, la sua giustificazione di aver provato vergogna.

i) Quanto alle condotte in danno di Jonathan Bimonte, si assume come quanto detto dal teste non trovi alcun riscontro negli altri testi.

l) Si lamenta infine il pregiudizio insuperabile con il quale il Tribunale ha valutato le dichiarazioni dell'imputata in sede di esame e come non siano state prese in considerazione le dichiarazioni di testi altrove indicate come attendibili (Fascione e Biordi) nella parte in cui sono risultate concordanti e riscontrano le affermazioni dell'imputata. Si chiede in conclusione l'assoluzione.

m) Con gli ultimi motivi si lamenta l'eccessività della pena, si chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche, si contrasta come illegittima la condanna risarcitoria nei confronti dei genitori della Vainella Valentina, in assenza della prova del danno.

§§§§§§§§

48) L'appello di TARDANI FRANCESCA dopo ampia esposizione delle eccezioni preliminari, nel merito ricostruisce l'approccio dell'imputata all'esperienza comunitaria, nella quale entra quando già si era dotata di una struttura e un'organizzazione delle regole di convivenza, che non prevedevano nessun comportamento di astinenza sessuale o di professione dell'inferiorità della donna.

a) Quanto ai maltrattamenti in danno di Marika Corso, si addebita un unico comportamento, mentre quello intercorrente con la predetta non può essere qualificato come affidamento nemmeno in via di fatto, in quanto l'imputata affiancava Mariella Consorti quando la ragazza aveva già 16 anni (nel 1991) e questa situazione è durata solo 2 anni, quando costei è diventata maggiorenne. L'unica condotta descritta (averla picchiata nel 2000 quando aveva saputo della relazione della Corso con Marani Paolo costringendola a raccontare i particolari del rapporto) è negata dall'imputata, che ha affermato di averne parlato con la ragazza invitandola, a fronte della negatoria, a non tenere comportamenti clandestini, senza picchiarla o vessarla. Non c'erano ragioni per farlo, in quanto quella non era l'unica relazione intrattenuta dalla Corso. Pertanto manca ogni abitudine della condotta, ed in ogni caso la **prescrizione** è maturata prima della pronuncia impugnata.

b) Quanto alle rivelazioni circa la costrizione a un rapporto sessuale con la Tardani

Francesca l'appellante nega che questo comportamento non sia stato oggetto di contestazione perché prescritto, bensì perché la Corso non ne ha mai parlato in nessuna occasione. Si tratta di una teste inaffidabile che aggiunge il particolare in dibattimento per rafforzare il quadro probatorio nei confronti di questa imputata. È la prova del continuo condizionamento e della tendenza a ingigantire le singole storie, avvenuta durante le occasioni in cui i testi hanno avuto modo di parlare tutti insieme. Si tratta in sostanza di un episodio che non ha rilievo penale ma che è emblematico della falsità della testimonianza. A questo proposito si enunciano vari elementi che supportano, nell'ottica difensiva, questa conclusione (partecipazione a trasmissioni televisive ed esposizione, per la prima volta, in tale sede di fatti mai riferiti, come gli abusi da parte di Goffredi, memoriale consegnato allo scrittore Casanova e messaggi intercorsi con lo stesso, propalazioni a carico del Goffredi sulla minore down a lui affidata, Maria).

c) Si contrastano le affermazioni della sentenza sulla falsità delle dichiarazioni rese dall'imputata in corso di esame, enfatizzando una denigrazione della Corso Marika che, in realtà, non esiste, avendo la prima effettuato una personale disamina degli atteggiamenti e delle dichiarazioni della seconda.

d) Quanto ai maltrattamenti in danno di Mameli Marco (punto h del capo v), si rileva la contraddittorietà dell'imputazione e si evidenziano i profili di inverosimiglianza e di inattendibilità della p.o., con la quale, oltretutto, la Francesca Tardani non aveva rapporti di affidamento, neanche di fatto, essendosi solo resa disponibile a costituire un riferimento educativo per il ragazzo, già grande e che, come dimostrato attraverso testimonianze, viveva con entusiasmo l'esperienza del Forteto, così che appare ancor più sospetto e inconciliabile il suo repentino cambiamento di giudizio al riguardo. Si ripercorrono le condotte contestate alla Tardani con riferimento al concorso nei maltrattamenti del Mameli per escluderne la sussistenza, tanto sotto il profilo della denigrazione della famiglia d'origine, che dell'allontanamento dalla sorella, dei chiarimenti e delle punizioni, della non opposizione dell'imputata a che il Mameli fosse sottoposto ad abusi sessuali ad opera di Rodolfo Fiesoli. Quanto a quest'ultimo aspetto, si dà conto di come le affermazioni dell'imputata in ordine al momento e alle circostanze in cui era venuta a sapere dal Mameli di quanto accaduto con il Fiesoli trovino il riscontro di Angela Bocchino, ritenuta pienamente credibile in sentenza, e nelle stesse affermazioni del Mameli che contestualizza la rivelazione nello stesso momento in cui rappresenta la decisione di andare via dal Forteto e riporta la reazione di incredulità della Tardani, che è incompatibile con l'assunto accusatorio di una sua difesa del Fiesoli. Si trattava in realtà di una relazione segreta, non è vero che ogni notizia fosse di

pubblico dominio, le voci contrarie sono quelle, non attendibili, dei fuoriusciti.

e) Si eccepisce la nullità della sentenza per essere stata pronunciata condanna per fatti (tutti quelli successivi al maggio 2010) mai contestati attestandosi la contestazione alla data indicata e riferendosi invece le condotte relative al preteso isolamento del Mameli all'ottobre/novembre 2010.

f) Quanto ai maltrattamenti in danno di Donatella Fiesoli, si rileva come l'imputazione richiami in una sola occasione la Tardani con riguardo al settembre 2007, quando sarebbe avvenuta un'aggressione. Nel descriverla, però, la p.o. non cita la presenza dell'imputata e nessuno degli altri testi che parlano di questo episodio lo ricostruisce in modo consonante, essendosi evidenziate ben cinque versioni diverse, una sola delle quali (proveniente dalla moglie del Mameli) vede la presenza della Tardani.

g) Sotto il profilo giuridico si rileva come tra imputata e p.o. non vi fosse nessuno dei requisiti richiesti dall'art. 572 c.p., tenuto oltretutto conto del ruolo di fondatrice della comunità della Fiesoli. Comunque si voglia qualificare l'episodio, se ritenuto sussistente, deve prendersi atto che è intervenuta la prescrizione ad aprile 2015, **prima della sentenza.**

h) Si espongono le medesime argomentazioni dell'appello della SASSI in ordine al cambiamento del Forteto a partire dal 2000, ciò che spezza ogni abitudine, anche a voler ritenere che vi fossero stati in precedenza comportamenti maltrattanti, mancando comunque l'elemento soggettivo del reato.

i) Si insiste poi sull'**eccessività della pena**, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, sulla mancata specificazione delle spese poste a carico dell'imputata, sulla nullità della sentenza sotto tale profilo, sulla errata applicazione dell'aggravante ex art.61 n. 9 cp, sulla ingiusta condanna alle spese processuali, sulla errata condanna al risarcimento dei danni in favore dei genitori di Vainella Valentina, sulla iniquità delle provvisori, sulla richiesta di sospensione o riduzione e sulla declaratoria di illegittimità della condanna alle spese delle parti civili diverse da quelle per le quali è stata pronunciata la condanna al risarcimento.

49) Con motivi nuovi per TARDANI FRANCESCA e SASSI ELISABETTA la difesa invoca la **prescrizione** per tutti i reati, già maturata precedentemente alla sentenza di primo grado.

a) In particolare per la **TARDANI** la abitudine dei fatti dipanatisi in un arco temporale di una ventina di anni quanto ai tre affidati Marco Mameli, Marika Corso

e Donatella Fiesoli, il capo di imputazione riporta una data antecedente in relazione a specifici episodi culminanti i maltrattamenti (1994 per il primo, 2000 per la seconda e 2007 per la terza) mentre per la SASSI in danno di Valentina Vainella il capo di imputazione si arresta con una narrazione che va dal 1995 al 1999, ed infine per tutti l'imputazione si allunga fino all'uscita dalla comunità nel 2008 (o 2010 per il solo Mameli).

Dunque una scelta che ritiene il reato sussistente a prescindere dalle singole condotte, fino a che la vittima sia rimasta nella comunità e che le appellanti non condividono, considerando la libera scelta delle parti offese di rimanere in comunità ed il decorso del termine della fattispecie estintiva, che non può che appuntarsi al giorno dell'ultima condotta tenuta dai soggetti agenti, quando cioè cessa l'abitudine della stessa, ed in tal senso la difesa propone una interpretazione diversa del reato abituale, conforme alla novella del 2005 per il reato continuato ed in favore quindi di una scomposizione dell'unitarietà dei singoli fatti storici.

In ogni caso la condotta rilevante ai fini dei reati contestati ed a prescindere dalla mera presenza delle parti offese in comunità parte nella sentenza dalla qualifica dei soggetti tra coloro che ricoprono il ruolo di affidatario della persona maltrattata, cui si aggiungono coloro che hanno una posizione direttiva anche di fatto, per finire a coloro che anche privi di tale profilo abbiano posto in essere specifiche condotte materiali causalmente efficienti rispetto alla realizzazione del reato concorsuale. Secondo tale schema entrambe le appellanti non hanno mai ricoperto un ruolo direttivo né sono risultate affidatarie se non la TARDANI per Marco Mameli, divenuto maggiorenne nel 1994, e la SASSI per Valentina Vainella come affidataria di fatto sino al 2004, quando è diventata maggiorenne.

b) In merito ai maltrattamenti in danno di Marika Corso (capo o), capo v) lettera d) si avanza istanza di intervenuta prescrizione, in quanto la TARDANI interviene in affiancamento, non essendo affidataria, e comunque termina la sua collaborazione con la maggiore età della ragazza nel 1993, registrandosi un ulteriore singolo episodio in cui lei l'aveva picchiata nel 2000: in ogni caso la parte offesa esce dal Forteto nel novembre 2007, di talchè il reato appare prescritto nell'aprile 2015.

c) In merito ai maltrattamenti in danno di Marco Mameli (capo e), capo v) lettera h)) analogamente costui entra in comunità nel 1991 e diventa maggiorenne nel 1994, ovviamente riconducendosi gli episodi di violenza (mattarelli e mestoli) ad un periodo in cui la prestanza del ragazzo non si era ancora manifestata, essendo evidente che successivamente non sarebbe stato possibile per la donna infierire su di lui, tant'è vero che il Mameli si ricorda di un ultimo episodio di percosse nel 2004 al ritorno dall'Irlanda, ma ad opera del soggetto maschile Luigi SERPI, collocando

peraltro il cambio di rotta della comunità addirittura ad epoca anteriore al 2000, a seguito delle vicende di Strasburgo. In difetto dunque di episodi degni di nota successivi e fino al 2010, come riportato in imputazione, il reato sarebbe prescritto, ed anzi per i fatti successivi al maggio 2010 la sentenza sarebbe nulla per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

d) In merito infine ai maltrattamenti in danno di Donatella Fiesoli (capo r), capo v) lett. f), essendo essa co-fondatrice con Grazia Vannucchi della comunità in cui avevano vissuto più a lungo della TARDANI, la sentenza cita il trasferimento della dissidente all'agriturismo nel novembre 2007, prima di lasciare la comunità nel gennaio/febbraio 2008. Dunque per la Fiesoli come per la Vannucchi a quella data deve farsi risalire la revoca del consenso alla condivisione di certe regole, per cui la **prescrizione** è sicuramente intervenuta nell'aprile 2015.

e) Quanto ai maltrattamenti in danno di Valentina Vainella (capo v) sub i), capo s) da parte di **ELISABETTA SASSI**, altrettanto dicasi circa le condotte poste in essere quando la ragazza era ancora adolescente, escludendo essa stessa analoghe condotte nel suo periodo liceale, in sostanza dalla fine degli anni '90. Solo nell'ultimo periodo, per disagi suoi personali, a causa anche dei tradimenti del suo compagno Luigi Daidone, il suo comportamento era cambiato, come dalla medesima ammesso, per cui le sofferenze più pregnanti la Vainella le colloca nel primo periodo, mentre al secondo sono ascrivibili piuttosto delle condotte marginalizzanti. Ecco dunque che secondo le osservazioni difensive il primo segmento di reato risulta prescritto in quanto terminato nel 1999 mentre il secondo, ascrivibile al 2007, non individua alcuna data rilevante e quindi comunque dovrebbe condurre alla prescrizione a giugno 2015, in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado, per il principio del *favor rei*.

f) La declaratoria di **prescrizione** per tutti i reati comporta per le appellanti altresì la revoca delle statuizioni civili e della concessa provvisoria.

§§§§§§§§§§

50) Valgono per l'appello di **TEMPESTINI ELENA MARIA** le stesse considerazioni degli appelli di Romoli e Vannucchi quanto alle eccezioni preliminari. Nel merito l'imputata risponde della stessa contestazione di maltrattamenti del marito Vannucchi in danno di Daidone Luigi, sempre in concorso con Bacci (punto e) del capo v) in proposito svolgendosi le medesime argomentazioni sulla inattendibilità della p.o..

Si rileva, con particolare riguardo a questa imputata, come due dei profili di

condotte penalmente rilevanti astrattamente idonei ad integrare la fattispecie di cui all'articolo 572 c.p. non siano mai stati fatti oggetto di specifico addebito alla Tempestini, sì che si chiede rilevarsi la nullità per vizio di correlazione.

a) Quanto ai fatti in danno di Biordi Nicoletta, in concorso con Tardani Daniela, si rileva ancora il vizio di correlazione, essendo stati presi in considerazione profili ulteriori e diversi da quelli ipotizzati dal PM nell'imputazione, narrati dalla teste solo in corso di dibattimento. Quanto alla reiterata sottoposizione a chiarimenti sul tema delle fantasie sessuali e degli abusi in famiglia, si afferma la prescrizione all'1.4.2014, essendo collocati i fatti all'ottobre 2006, analogamente per gli altri aspetti della condotta rilevando comunque la inattendibilità della Biordi su altri temi, ai fini di evidenziarne la sua complessiva inaffidabilità.

Seguono le stesse argomentazioni dell'appello Vannucchi per quanto riguarda l'assenza di dolo del reato di maltrattamenti con analoghe richieste finali.

§§§§§§§§§§

51) Quanto all'appello di VANNUCCHI MAURO, premesse le stesse eccezioni preliminari dell'appello Romoli, nel merito si lamenta in relazione alla condanna per maltrattamenti in danno di Daidone Luigi l'erronea valutazione delle risultanze processuali, rilevando come quelle che il Tribunale individua come solide fonti dichiarative avvaloranti la deposizione del Daidone, (Calamai Gino, Grazia Vannucchi, Marco Ceccherini junior), se attentamente vagliate, non si presentino affatto tali, e si procede alla relativa disamina per evidenziarne gli aspetti di inverosimiglianza e, comunque, di disallineamento rispetto a quanto riferito dalla stessa parte offesa.

a) Sotto altro profilo si mettono in evidenza gli aspetti di contraddittorietà nella deposizione del Daidone con riferimento alla genesi del suo racconto in punto di abusi subiti, con particolare riguardo all'opera di induzione che avrebbero esercitato su di lui il Vannucchi, la Tempestini e il Bacci, all'intervento che avrebbe effettuato, sempre su questo tema, Camilla Pezzati, affidataria del fratello Johnny e, infine, all'approvazione che avrebbe ricevuto, a mensa, da Rodolfo Fiesoli. Si mettono in luce i profili di implausibilità del racconto tanto con riguardo alla presenza del fratellino e della Pezzati al momento in cui Luigi Daidone avrebbe parlato degli abusi, tanto con riguardo alle contraddizioni, su alcuni aspetti, tra quanto dichiarato in incidente probatorio e quanto poi riferito in udienza, con particolare riferimento ai suggerimenti del Vannucchi in un frangente in cui egli, asseritamente, ancora niente conosceva del sesso e dei relativi termini. Sottolineati gli altri passaggi in

cui il teste risulterebbe smentito, si lamenta come il Tribunale abbia superato le dichiarazioni rese dal fratello Johnny attraverso il riferimento a un sogno o a uno stato di confusione del medesimo, utilizzando, per pervenire a tali conclusioni, parametri non utilizzati con riguardo a testi d'accusa che, ad esempio, presentavano le stesse difficoltà di eloquio di Daidone Johnny, sulla credibilità del quale si insiste riportando le altre risultanze che l'attestano e che si lamenta non siano state prese in considerazione in sentenza. Quanto alle ragioni che hanno portato Daidone Luigi alla ritrattazione in punto di abusi, si dà conto di come il movente sia da ricercare nell'aver saputo che la madre era stata condannata, per cui, sentendosi tradito dal Vannucchi e dalla Tempestini, che gli avevano assicurato che quelle cose sarebbero rimaste tra loro, aveva maturato un forte senso di colpa per essere stato un infame, così che denunciare il Forteto, aderendo alla proposta dell'Aversa, finisce per essere un modo per rimuovere l'onta di infamia, riabilitare la famiglia d'origine e, semmai, raggiungere lo scopo di ottenere un risarcimento, unendosi agli altri nella comune causa, mentre il fratello Johnny, che ha tenuto ferma la sua narrazione, è rimasto isolato da loro e dai familiari.

b) Si ripercorrono in chiave critica, al fine di confutarne l'esistenza, anche tutti gli altri aspetti dell'imputazione (relativamente alla sottoposizione ai chiarimenti, al lavoro estivo nella stalla, alle limitazioni nella frequentazione dei fratelli e nei rapporti esterni alla comunità, alla violenta imposizione da parte del Vannucchi, con il concorso del Bacci, di osservanza delle regole della comunità e di cessazione del lavoro all'esterno).

c) Si chiede comunque dichiararsi la prescrizione del reato di cui al punto e) del capo v), mettendo in rilievo come, dopo l'ottobre 2006, il Daidone si sia, per sua scelta, isolato dal resto della comunità, non avendo più rapporti con alcuno e quindi, dopo tale data, nessun chiarimento o imposizione o manifestazione violenta può essersi realizzata, di talché il reato risulterebbe prescritto all'1.4.2014, in analogia a quanto nella sentenza si è già argomentato, a fronte di una situazione simile, per Elisabetta Fascione.

d) Si chiede la declaratoria di estinzione con revoca delle statuizioni civili, rilevando come la circostanza che nell'aprile 2009 si sarebbe verificata una nuova condotta idonea ai fini dell'art. 572 c.p. possa semmai valere come fatto di autonomo rilievo penale, ma non ai fini del contestato reato di maltrattamenti in quanto verificatosi a distanza notevole dalla sua cessazione come sopra indicata.

e) Quanto ai fatti in danno di Donatella Fiesoli di cui al punto f) del capo v), si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze processuali. Si dà conto di come il

Vannucchi non neghi l'alterco, affermando però che vi erano state reciproche offese e di come i testi escussi abbiano introdotto elementi contrari a quelli versati in causa dalla Fiesoli, che pure non risultano essere stati adeguatamente valutati nella sentenza impugnata. Si chiede di derubricare il fatto contestato come "maltrattamenti" in quello di "ingiuria" con declaratoria di improcedibilità per difetto di querela e revoca delle statuizioni civili.

f) Comunque si chiede di dichiarare la **prescrizione**, essendo il fatto collocabile tra il settembre e l'ottobre 2007, prendendo atto che la causa estintiva è intervenuta prima della pronuncia impugnata.

g) Quanto ai fatti in danno della sorella Vannucchi Grazia di cui al punto j) del capo v) si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze, rilevando come manchi nel racconto della donna relativo alle parole pronunciate dal fratello - quando gli aveva parlato dei rapporti di Rodolfo Fiesoli con il figlio Max -ogni preciso riferimento temporale e ogni contestualizzazione, e si rileva, inoltre, come la stessa menta in merito alle ragioni per le quali aveva lasciato il Forteto e ai motivi per i quali non aveva presentato denuncia prima del gennaio 2011, essendo tra l'altro emerso, in maniera che si definisce granitica, che ella e il marito sapevano già dal 2001 che il figlio aveva intrattenuto rapporti sessuali con il Fiesoli. Si assume dunque come Grazia Vannucchi sia mossa da rancore nei confronti del fratello per non essere stata da questi assecondata e appoggiata nel voler gestire la cosa comune in modo diverso da come lo era stata da oltre un trentennio, e che il vero motivo dell'uscita dal Forteto era da ricondurre al malcontento in ordine alla divisione di guadagni e alla gestione della cooperativa da parte del Pezzati.

h) I fatti, comunque, si collocherebbero in data antecedente al marzo 2007 e devono ritenersi prescritti prima della pronuncia gravata: si chiede la relativa declaratoria e la revoca delle statuizioni civili.

i) Si invoca, sotto altro profilo, l'assenza del dolo di maltrattamenti secondo le stesse argomentazioni esposte nell'appello per Romoli.

l) Si lamenta l'eccessività della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, si deduce l'illegittima condanna alle spese processuali, l'iniquità delle provvisoriati delle quali si chiede la sospensione, la mancata motivazione sulle medesime.

§§§§§§§§§§

52) Passando all'appello di SERPI LUIGI detto *Melincia*, nel merito si eccepisce

intanto che per un episodio non contestato, e cioè l'aggressione di Donatella Fiesoli nella cosiddetta "scuolina", i più non lo indicano nemmeno come presente, a cominciare dalla parte offesa, e solo Marco Ceccherini Junior lo addita come colui che la trascina per i capelli. La Fiesoli narra per contro di due episodi cruenti a suo danno, così delineando l'indole violenta del SERPI, confermata invece da una circostanza del tutto fortuita, un incidente domestico involontario che aveva causato ustioni al suo stesso figlio Mirko Goffredi quando era piccolo (quando lo aveva messo a sedere su un termosifone della cui alta temperatura non si era accorto), mentre Jonhatan Bimonte definisce tale condotta colpevole in quanto disattenta, restando in piedi diverse versioni dello stesso episodio.

a) Analogamente per la lettera m) del capo v) relativo al sequestro unitamente a Bocchino Angela e Giorgi Marida di Fiesoli Donatella, trattenuta nella stanza del SERPI per un chiarimento in un momento in cui lei era un cattivo esempio per coloro che si stavano ribellando alla comunità, il racconto riportato dai soggetti presenti è rimasto collimante quanto ai tre imputati, mentre la Fiesoli ha mutato tre versioni strada facendo, e Ceccherini Marco Junior adduce quello che apprende dalla madre Bocchino. In definitiva l'appellante chiede ricondursi l'episodio se non alla formula assolutoria quantomeno all'ipotesi di **violenza privata**, avendo il SERPI costretto la Fiesoli, tenendo chiusa la porta, a rispondere al chiarimento preteso, e poiché il tutto è avvenuto in un giorno di fine settembre 2007, il reato deve ritenersi **prescritto** al primo marzo 2015, con la conseguente revoca delle statuizioni civili e della provvisionale disposta.

b) Sempre con riguardo al capo v) lett.b) per i maltrattamenti in danno di Bimonte Jonhatan, che veniva condotto a rispondere a Pisa in sede di incidente probatorio degli abusi commessi in suo danno dal padre, il nome del SERPI come coartatore in via continuativa del racconto accusatorio del ragazzo non emerge da nessuno specifico riferimento al reale clima in famiglia, ai soggetti coinvolti nelle violenze sessuali -come tale Giovanni da Prato che la frequentava - ed al ricordo dei due fratelli Luna ed Emanuele, non coincidente col suo.

c) Rispetto sempre al capo v) lett. b) i testi smentiscono l'accusa che la Fiesoli facesse fare al Bimonte i servizi di casa, ripetutamente, e che sin dall'età di otto anni facesse l'operaio, costretto dal SERPI a seguirlo nei cantieri, infortunandosi anche seriamente, laddove invece durante tutti i giorni festivi si dedicava alla sua passione sportiva, il ciclismo. Dunque le sole dichiarazioni del Bimonte che descrivono il *Melincia* come un soggetto violento che fino ai 15/16 anni lo picchiava sistematicamente, per il Tribunale erano valide per fondare l'accusa a carico del SERPI nonostante la Donatella Fiesoli, che in prima persona si occupava del

Bimonte, non confermasse tale assunto. Anche il particolare della costola rotta durante un pestaggio del SERPI si colloca in ambiti diversi a seconda del momento in cui il Bimonte lo racconta e comunque costui veniva smentito anche con riguardo alla volontà dell'adulto di tenere separati i fratelli, evitando contatti tra loro. Al contrario la comunità a detta dell'appellante è stata l'unica a consentire il mantenimento di quattro fratelli insieme, sia pure affidati a quattro famiglie diverse.

In ogni caso la difesa ha evidenziato come al primo maggio 2015 tutto deve ritenersi **prescritto**, se effettivamente i chiarimenti di cui ha parlato si arrestavano a fine novembre 2007, quando il Bimonte si isolava dalla comunità, smettendo di lavorare e la Fiesoli gli portava il cibo in camera, uscendo poi dal Forteto nel 2008.

d) Quanto all'affidamento di Marco Mameli, che nel Forteto si ricongiungeva alla sorella Iris nel 1991, affidato a Francesca Tardani e Luigi SERPI, la difesa pone a confronto l'intervista rilasciata alla mediateca fiorentina nel 2007 con quanto dichiarato in dibattimento, quando erano maturati i rancori e la rottura con la comunità che aveva rappresentato la sua famiglia, tanto da tatuarsi sul braccio il nome di Rodolfo. Dunque al giudizio inizialmente positivo si contrappone una critica completamente diversa, né rileva che dal Mameli non fosse chiamato "babbo" o che lo avesse picchiato, un'ultima volta, nel 2004, nel caseificio, di ritorno dall'Irlanda, col manico della granata. In ogni caso priva di prova appare l'accusa di approcci sessuali del SERPI nei suoi confronti, quando poi il teste ammette che le confidenze maggiori egli le aveva avute con la Francesca Tardani piuttosto che col *Melincia*.

e) L'appellante eccepisce la nullità della sentenza che decide anche su fatti ultra imputazione - che si ferma al maggio 2010- laddove gli ultimi atteggiamenti maltrattanti del SERPI risalivano dal racconto della parte offesa alla nascita della figlia Giulia nel giugno 2010, quando gli prospettava la malaugurata situazione che lui sarebbe uscito da solo dalla comunità, in quanto la moglie ed i figli non lo avrebbero seguito, ed infatti la Valentina Ceccherini abbandona successivamente il Forteto, nell'ottobre 2010, quando apprende dal marito del lungo rapporto sessuale intrattenuto col FIESOLI.

f) Nel merito la difesa contesta la sussistenza del reato così come profilato alla luce della dimensione comunitaria dell'affido, dei principi del Forteto che si presentavano come sponsorizzati anche da diversi ideologi, valorizzando la coppia funzionale; ancora enfatizzando il sistema dei chiarimenti finalizzati a creare una comunicazione e confidenza perenni tra i partecipanti, consentendo altresì la riunione di più fratelli, per non perdere il legame con la famiglia di origine.



In conclusione per l'appellante manca il dolo tipico del reato di maltrattamenti e cioè la consapevolezza di persistere in una attività vessatoria, rappresentando invece per lungo tempo la comunità del Forteto una assoluta eccellenza nel campo dell'accoglienza, con palese consenso nelle strutture pubbliche che ad esso si affidavano.

g) In subordine si chiede una **riduzione di pena** con la concessione delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale per uniformarla al trattamento delle coimputate circa il reato di sequestro di persona, BOCCHINO e GIORGI, per cui la pena è stata calcolata diversamente e più favorevolmente (pena base di 1 anno anziché di 2).

h) Erroneamente il Tribunale ha condannato al risarcimento in favore di Vainella Calogero e Santoni Annamaria allontanati dalla figlia Valentina, quando al SERPI non è stata mai contestata alcuna condotta specifica in rapporto a tale imputazione, per cui l'appellante chiede la **revoca della statuizioni civili**.

i) Analogamente chiede la **revoca della condanna alle spese processuali** per le parti civili diverse da Bimonte, Mameli e Fiesoli Donatella la cui sola domanda risarcitoria è collegata alle imputazioni a suo carico, non sussistendo una sorta di soccombenza collettiva alle sorti del processo penale.

l) Anche la generica condanna alle spese processuali secondo l'appellante non ha ragion d'essere, essendo oggi in vigore un accollo pro quota di tali spese, in assenza di un vincolo di solidarietà, per cui in violazione dell'art. 535 cpp non sono stati indicati i capi di accusa cui le stesse si riferiscono, con la conseguenza della nullità della sentenza in parte qua.

m) **Iniqua** si prospetta altresì la liquidazione di una **provvisionale** per le tre parti civili di € 375.000 complessivamente, senza alcun supporto di prova documentale o testimoniale, in ragione della gravità e della durata delle condotte illecite. Mancando quindi una motivazione e sulla scorta della situazione economica del soggetto obbligato, mero operaio, la difesa insta per la sospensione e la revoca della provvisionale ovvero la sua riduzione, sottolineando la prescrizione dei reati quantomeno al maggio 2015 per il Bimonte e la Fiesoli, e comunque la capienza del patrimonio del soggetto civilmente obbligato, la cooperativa il Forteto, capace di fronteggiare le richieste delle diverse parti civili.

§§§§§§§§§§

53) Infine nell'appello di **PEZZATI STEFANO** la premessa è che la cooperativa di

cui costui è stato presidente per oltre 25 anni è cosa diversa dalla comunità, che comunque non è mai stata un istituto di assistenza; anche il Tribunale per i Minorenni errando ha talvolta assegnato i minori direttamente alla cooperativa, soggetto economico autonomo, anziché a singole coppie, come invece da lui sollecitato a fare. Infatti il minore Daidone effettivamente fu affidato inizialmente alla cooperativa, ed il Pezzati all'epoca aveva appunto scritto al Tribunale di mutare la forma di tale affidamento. Nei suoi confronti l'accusa contesta condotte riferite agli anni 2007-2009 nell'ambito dei rapporti di lavoro della cooperativa, raffigurandolo comunque come uno dei fedelissimi di FIESOLI, nel cerchio magico degli intoccabili.


a) Nel tempo egli invece era stato affidatario solo di Giada Pani, dopo che il precedente affidatario, Renato Giardina, era stato allontanato dal Forteto per il suo comportamento violento. La Pani parla di comportamenti violenti non solo del FIESOLI ma anche del PEZZATI quando invece nessuno degli ospiti del Forteto assume di averlo visto picchiare o costringere a chiarimenti, anzi alla morte della madre di Giada egli chiedeva alla Procura di intervenire perché la minore entrasse in possesso di fotografie ed oggetti per comprendere la sua storia passata.

Peraltro lui, Morozzi e Bianchi si occupavano dell'amministrazione della cooperativa e non partecipavano nemmeno all'attività manuale del caseificio, non essendo inseriti neppure nelle dinamiche interpersonali dei chiarimenti e non essendo peraltro né sposato né accoppiato, per cui molti testimoni avevano messo in luce il suo esclusivo impegno lavorativo, né l'unica affidata a lui, Giada Pani, è persona offesa nel processo.

Dunque il suo ruolo prettamente esterno alla comunità, fatto di rapporti commerciali con i fornitori e gli acquirenti anche esteri, esclude qualsiasi specifica condotta maltrattante che a suo carico è stata posta in relazione a Manuel Gronchi, Giuseppe Aversa e Donatella Fiesoli, il primo ladro seriale all'interno della comunità ed anche della cooperativa. Tanto è vero che il PEZZATI, anziché procedere al licenziamento in tronco del socio lavoratore, dopo l'ennesimo furto gli aveva fatto firmare le dimissioni volontarie, a riprova dell'atteggiamento tutt'altro che maltrattante, ma piuttosto protettivo e benevolo nei suoi confronti.

a) Comunque la pena base si palesa a detta dell'appellante troppo alta rispetto al minimo edittale.

b) Il PM ha comunque errato nell'attribuire al PEZZATI una condotta relativa alla parte offesa Aversa dell'ottobre 2009, laddove la contestazione si ferma al settembre 2007, per cui trattasi di un fatto non contestato e in violazione dell'art. 521 cpp:

94


oltretutto l'imputato aveva solo proposto all'Aversa di pagare un affitto a Firenze rinunciando ad andare a trovare il fratello ancora minorenne al Forteto, proposta da costui non accettata. In ogni caso non si tratta di condotta maltrattante, essendosi l'Aversa allontanato autonomamente dal Forteto senza alcuna forma di pressione da parte sua. Quanto alla Fiesoli, essa era stata adibita alla pulizia dei bagni del caseificio, cosa che facevano tutti i lavoranti a rotazione, secondo i testi escussi, ferma restando la scelta della stessa donna di allontanarsi definitivamente dalla vita comunitaria per il totale distacco dalle teorie del Forteto.

In ogni caso il clima di sopraffazione negli anni dal 2007 al 2009 era da tempo cessato ed il mero supposto demansionamento della lavoratrice non poteva rappresentare un connotato di condotta maltrattante nel tempo, ma piuttosto un dato isolato e per nulla significativo.


c) In ipotesi la pena viene ritenuta eccessiva in rapporto agli altri concorrenti nel reato ascritto anche al Pezzati, che può godere del beneficio della sospensione condizionale.

d) Ulteriore richiesta dell'appellante, la riforma delle statuizioni civili con sospensione di efficacia delle provvisoriati indistintamente poste a carico di tutti i soggetti nell'ambito del Forteto con il vincolo della solidarietà, laddove le condotte dei coimputati per le parti offese sopra citate sono ben diverse, ed articolate nel tempo, e non solo da ultimo, come per il Pezzati; per cui irragionevolmente le cospicue somme (€ 150.000 per il solo Gronchi) sono in solido a carico di tutti invece di essere distribuite sulla base delle singole responsabilità. Si consideri in proposito, per fare un esempio, che il Pezzati non è imputato a differenza degli altri di sequestro di persona e violenza sessuale ma solo di maltrattamenti.

§§§§§§§§§§§§

VIII. Svolgimento del processo

Le udienze davanti a questa Corte, alla presenza degli imputati BACCI, GOFFREDI, MONTORSI, PEZZATI, PREMOLI, ROMOLI, SARTI STEFANO, SARTI SAURO MASSIMO, VANNUCCHI, SASSI, SERNISSI e TARDANI MARIA FRANCESCA (gli altri dieci imputati rimasti contumaci), delle parti civili Aversa, Mameli, Bartolini, Corso, Vannucchi Grazia, Fascione, Fiorenza, Gronchi, Biordi, Fiesoli Donatella, del responsabile civile Cooperativa Agricola il

95


Forteto e dei difensori, sono iniziate il 26 aprile 2016 con la relazione e proseguite il 3-12-17-26 maggio -tale ultima udienza di mero rinvio per adesione degli avvocati alla astensione dalle udienze proclamata a livello nazionale -, e quindi il 9, con un ulteriore rinvio per impedimento di un componente del Collegio (in malattia), il 20- 22 - 27 e 29 giugno, infine il 5 e 14 luglio, durante le quali il PG, il PM di primo grado che lo affiancava e tutte le altre parti private hanno discusso e concluso come da verbale in atti, ed il 15 luglio vi è stata la lettura del dispositivo previa camera di consiglio iniziata il 14 precedente.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§


IX. I rilievi in procedura

Le prime questioni da affrontare, seguendo l'andamento della sentenza appellata nonché quello della discussione orale davanti a questo Collegio, attengono alle eccezioni procedurali sollevate dai difensori e che si intendono tutte superabili, per poi entrare nel merito della vicenda.

La premessa è che la imponente portata del processo, il numero delle parti e la delicatezza della cornice in cui tale vicenda si inquadra, con le correlative implicazioni a più livelli, hanno indubbiamente portato ad una continua, e a tratti difficile, ricerca di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco da parte dell'Autorità Giudiziaria, le cui determinazioni in ordine alla progressione e alla gestione del processo sono state foriere, come visto, di ulteriori problematiche, ma - a un sereno giudizio di questa Corte - non si sono risolte, per nessuno degli aspetti evidenziati dalle difese degli appellanti, in quella caduta delle garanzie relative agli imputati tale da determinare gli esiti, in punto di nullità, invocati dalle difese.

La scelta operativa è dunque quella di analizzare prima di tutto le eccezioni che sono comuni a quasi tutti i difensori, con lo sforzo di sceverare l'analisi del fatto da tutti quegli orpelli metagiuridici che in questa sede non rilevano e che anzi offuscano le vere problematiche attinenti alla responsabilità dei singoli imputati, a fronte delle condotte delittuose a loro carico.

Ancora in via di premessa, va sottolineato che vi è stata da parte del PM di primo grado, in sede di discussione, la rinuncia all'appello in relazione all'assoluzione degli imputati Pizzi Matteo, Premoli Domenico, Sarti Sauro Massimo, Turini Andrea e Ceccherini Marco con riguardo al capo v) - mentre per Lascialfari Elena l'assoluzione non era stata impugnata - e quindi in tal senso l'appello stesso deve

96



intendersi inammissibile e la pronuncia assolutoria del Tribunale irrevocabile, fermo restando il solo appello del PM a fronte della declaratoria di prescrizione in favore del FIESOLI per la posizione della parte civile FASCIONE ELISABETTA, anch'essa appellante.

1) Tornando dunque alle **questioni procedurali** che sono state analizzate ai paragrafi I) e II) della impugnata sentenza e risalendo quindi alla prima, cronologicamente parlando, relativa alle notifiche a mezzo PEC dell'avviso ex art. 415 bis cpp ai difensori, soggetti diversi dagli indagati, che sarebbero per la difesa fonte di nullità di tutti gli atti successivi (essendo stata l'eccezione tempestivamente proposta all'udienza preliminare e riproposta in limine litis il 4/10/2013), il Tribunale con l'ordinanza del 14/10/2013 correttamente ha escluso la causa di nullità sulla scorta dell'esame dell'art. 4 del DL 193/09 convertito in legge 22/2/2010 n. 24 e di tutta la normativa inerente alla problematica affrontata.

Al tempo delle notifiche (v. per tutte l'attestazione del 16/10/2012 dei CC. di Vicchio della notifica al difensore di FIESOLI, pag. 4726, 4728, 4730 e 4731 del faldone n. 3) le caserme dei Carabinieri non erano autorizzate per gli atti giudiziari ad effettuarle a mezzo PEC ed era peraltro richiesta una individuazione specifica da parte del Ministero della Giustizia in ordine alle sedi giudiziarie che potevano adottare tale modalità, individuazione che al momento non si estendeva al distretto fiorentino.

Sulla scorta della sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 26/6/2015 n. 32243 dunque la subordinazione all'emanazione dei decreti ministeriali attuativi per gli appellanti doveva condurre alla nullità di tali notifiche ex art. 178 lett. c) cpp relativamente alla inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato.

Invero proprio l'esame di tale pronuncia lascia spazio ad una interpretazione estensiva, consentendo di mettere sullo stesso piano tutte le innovazioni tecnologiche purché idonee e certificabili sulla base dell'espresso dettato dell'art. 148 comma 2 bis cpp introdotto sin dal 2001. E' vero che nel caso di specie mancava la prescritta attestazione, in quanto non erano stati ancora introdotti i decreti attuativi miranti ad autorizzare alle notifiche a mezzo PEC la Corte di Appello di Firenze, ma è altrettanto vero che lo scopo nel caso era stato comunque e pienamente raggiunto, in quanto nessuno dei difensori ha sostenuto di non aver ricevuto l'atto notificato, e la stessa Caserma dei CC di Vicchio peraltro era a ciò autorizzata in senso generale e per le sue dirette competenze dal Ministero della

97


Difesa; né può dubitarsi, come insinua la difesa, che la delega del PM per tali notifiche attingesse un nucleo privo della qualifica di polizia giudiziaria, riconosciuta sicuramente dall'art. 56 lett c) cpp, come correttamente menzionato dal Tribunale.

Del resto all'epoca e tutt'oggi - sempre guardando al risultato sostanziale- le notifiche a mezzo fax, decisamente meno "blindate" di quelle a mezzo PEC, non hanno sollevato e non sollevano alcuna riserva di efficacia e regolarità, garantendo anzi in processi corposi come l'attuale, con imputati e parti civili in numero esorbitante, lo sveltimento della procedura ed insieme il superamento degli inceppi dovuti al servizio postale ed alla limitata disponibilità degli ufficiali giudiziari.

Anche la giurisprudenza più recente rispetto alla pronuncia delle sezioni unite della S.C. del 26/6/2015 n. 32243 riconferma la validità delle notifiche a mezzo PEC a persona diversa dall'imputato a prescindere dai decreti attuativi, e già da epoca antecedente alla specifica legge di conversione n. 221/12, ed in particolare antecedentemente alla data del 14 dicembre 2014, cui è stata rinviata l'entrata in vigore del sistema previsto da tale normativa.

"Per quanto riguarda la notifica a mezzo PEC ritiene il collegio che le norme sulla notificazione degli atti per via telematica sono divenute efficaci ben prima del 14 dicembre 2014 (vale a dire dal giorno 10 ottobre 2012) per quel che riguarda gli avvisi ai soli difensori; già di per sé il dettato del comma 2-bis dell'art. 148 cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374), consentendo la notificazione "con mezzi tecnici idonei", non può non ricomprendere anche l'ipotesi della trasmissione telematica (se certificabile) di detti avvisi ben prima del 14 dicembre 2014 ed a prescindere dall'emanazione dei decreti attuativi (v. sez. VI, n. 37646/15, Cutrì Mario, v. anche SS.UU. 32243/2015)". Così si esprime dunque la Seconda Sezione della Cassazione con la sentenza n.50316 del 16/9/2015.

Pertanto, avendo comunque l'atto raggiunto il suo scopo nel caso che qui interessa, in quanto nessuno dei difensori ne ha eccepito la mancata ricezione, è da escludere in radice la lamentata nullità, come correttamente deciso dal Tribunale nella ordinanza succitata, sulla scorta di una accurata disamina delle fonti normative, cui si rimanda (cfr. ordinanza Trib. pagg. 7-11 della sentenza impugnata) ed alla luce dell'indiscusso principio di conservazione degli atti giuridici cui si ispira in tema di avvisi e notifiche l'art. 184 cpp.

2) Altra questione attiene alla sola parte offesa Daidone Luigi in relazione al capo p)

della rubrica, per la cui vicenda il PM in data 16/11/2011 chiedeva l'archiviazione relativamente al reato di violenza privata a carico del FIESOLI ed altri, ravvisando il diverso reato di maltrattamenti in concorso e facendo confluire copia degli atti nel proc. n. 1619/2011 rgnr. In proposito non si può parlare di improcedibilità della nuova azione per la preclusione derivante dall'art. 414 cpp, come vorrebbe la difesa, avendo il PM a torto o a ragione ravvisato un fatto ben diverso e più ampio, in quanto non circoscritto ad un unico episodio specifico, ma esteso nel tempo e dunque non ritenuto sovrapponibile. In ogni caso al di là del dato sostanziale, anche formalmente non vi sarebbe ragione di nullità, in quanto l'archiviazione del primo procedimento in realtà non è mai intervenuta.

3) Ancora, le difese hanno eccepito la nullità della udienza preliminare a causa del deposito di ulteriori atti da parte del PM dopo la fissazione della stessa senza che fosse stato rinnovato agli imputati l'avviso ex art. 415 bis cpp, il che rappresenta invece un falso problema, dal momento che del deposito degli atti è stato dato avviso ai difensori, come espressamente previsto dall'art. 430 cpp, per una situazione assimilabile ed anzi ancora più al limite, in quanto gli ulteriori depositi in quest'ultimo caso sono successivi al filtro e controllo dell'udienza preliminare.

La costruzione difensiva di un nuovo avviso ex art. 415 bis cpp, con un termine ulteriore per facoltizzare l'imputato a rendere l'interrogatorio appare francamente avulsa dall'impianto codicistico, postdatando inopinatamente l'udienza preliminare già fissata, mentre non può dirsi leso il diritto di difesa nel momento in cui gli ulteriori atti di indagine vengano regolarmente depositati a disposizione delle parti.

La giurisprudenza in tal senso appare confortante laddove ribadisce che *"l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 bis cp comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio; l'indicata inutilizzabilità non sussiste quando si tratti di attività integrativa di indagine ex art. 430 comma 2 cpp antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa"* (Sez. 4, n. 7597 dell'8/11/2013).

4) Altra eccezione attiene alla mancata declaratoria di contumacia degli imputati alla prima data fissata per l'udienza preliminare, anzi meglio al mancato avviso agli imputati non dichiarati contumaci del rinvio di tale udienza, dal 21/2/2013 al

5/3/2013, su richiesta dei PM finalizzata a rispondere, adeguatamente valutando le molteplici questioni sollevate dalle difese, e per consentire contemporaneamente, previo stralcio di 5 posizioni, la presenza di 2 difensori che avevano dedotto un legittimo impedimento a presenziare all'udienza. Tale eccezione si fonda sul presupposto dell'efficacia costitutiva *ex nunc* della declaratoria di contumacia avvenuta nella seconda udienza citata - dove il Gup ha risolto la serie di questioni procedurali trattate - anziché dichiarativa *ex tunc* come invece ritenuto dal PG in sede di discussione e ravvisato altresì dal Tribunale, laddove il controllo da parte del Gup non poteva essere discrezionale ma doveva necessariamente ancorarsi ai presupposti di legge per tale declaratoria, sia pur effettuata in seconda battuta. Rappresentare le due udienze come un *unicum* suddiviso in due scansioni temporali, come vorrebbe il primo Giudice, appare una evidente forzatura, dal momento che effettivamente la prima udienza non si era prolungata così tanto da costringere ad un differimento della prosecuzione, laddove invece argomento più calzante dell'ordinanza del Tribunale appare quello della nullità generale a regime intermedio di tale omissione, per cui le parti dovevano sollevarla appena possibile (e cioè il 5/3/2013), e non lo avevano fatto per nulla, né dopo la dichiarazione di contumacia né fino alla chiusura dell'udienza preliminare, il 2/5/2013 successivo. Tale assunto risulta confortato dalla prospettazione giurisprudenziale richiamata in sentenza, che qui si condivide (pur conoscendo quella opposta) e che sottolinea come non si tratti di una nullità assoluta ed insanabile " *giacché non si versa in una ipotesi di mancanza della vocatio in ius (che vi è stata ed è valida) ma di irrivalenza della successiva convocazione, attuata per il tramite del difensore, sicché solo la parte ha interesse ad eccepirla* " (Sez. 5 n. 13283 del 21/3/2013). Il caso trattato, perfettamente sovrapponibile, è stato correttamente richiamato dal Tribunale ed ai sensi dell'art. 182 comma 2 cpp non può che ribadirsi la decadenza dalla relativa eccezione difensiva, e quindi andare oltre nella disamina. In ogni caso, giova rimarcare come il controllo effettuato alla seconda udienza preliminare, quella del 5.3.2013, sul presupposto del carattere ricognitivo e non dichiarativo della contumacia, evidenzi come gli imputati con riferimento ai quali oggi si ripropone l'eccezione fossero stati tutti ritualmente citati per la prima udienza (come si ricava dal controllo di ciascuna singola notifica nuovamente operato da questa Corte), alla quale avevano presenziato i loro difensori fiduciari. Altra prova, *a contrario*, si ricava dalla nullità del decreto che dispone il giudizio che invece il Tribunale ha dichiarato con riguardo agli imputati -non presenti- BOCCHINO Maria Angela, CECCHERINI Marco, SASSI Elisabetta, SERNISSI DORIANO e TARDANI MARIA FRANCESCA per i quali, effettivamente

mancando alla iniziale udienza preliminare succitata i rispettivi difensori di fiducia, giustificati da motivi ritualmente ineccepibili, il rapporto processuale non si era *ab initio* validamente costituito, per cui evidentemente il diritto di difesa nel caso specifico non era stato garantito, stante l'assenza degli stessi interessati, dichiarati (erroneamente) contumaci alla successiva udienza del 5/3/2013.

5) Ancora, le difese hanno eccepito la nullità dell'udienza preliminare in quanto non preceduta nella sua conclusione dalla discussione sulla ammissibilità degli atti ritenuti utilizzabili, il che comporterebbe la presenza di una fase intermedia di consolidamento del materiale probatorio all'interno di tale udienza che il codice in realtà non prevede, facendo riferimento ad una valutazione sommaria delle fonti di prova, la cui omissione non è causa di nullità.

Invero, come ricavabile dal contesto normativo, il Gup non deve operare altre valutazioni che quelle connaturate al rinvio a giudizio, laddove l'accertamento sulle prove e la loro inutilizzabilità è incidentale e non vincolante. Dunque nemmeno sotto il profilo della illegittimità costituzionale dell'art. 429 cpp può esprimersi un giudizio favorevole alle difese, nel senso della assenza di una specifica causa di nullità ex art. 178 lett. c) cpp, dal momento che il decreto che dispone il giudizio non è un provvedimento decisorio impugnabile autonomamente.

Anche in questo caso la giurisprudenza è di aiuto laddove sostiene che il Giudice non è tenuto a decidere anticipatamente, rispetto alla trattazione del merito, le questioni riguardanti la utilizzabilità degli atti processuali, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, in quanto nessun obbligo in tal senso è contemplato dalle disposizioni processuali. Infatti *“un'anticipazione della pronuncia sull'utilizzabilità di una prova nel corso dell'udienza preliminare sarebbe irrituale, in mancanza di un sistema di decisione graduale sul merito della richiesta di rinvio a giudizio, oltre che inutile”* (Cass. Sez. 3 n. 40209 del 13/5/2014).

6) Quanto alla nullità del decreto che dispone il giudizio perchè fondato su atti inutilizzabili (anche con riferimento all'incidente probatorio di cui si dirà appresso), ciò che viene immediatamente da osservare è che si tratta di atti comunque rinnovabili, il che non può condurre ad alcuna declaratoria di nullità, all'uopo non prevista: d'altronde anche la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 429 cpp sollevata e rigettata in primo grado si prospetta infondata, in quanto il decreto che dispone il giudizio come si è detto non è atto impugnabile autonomamente. In ogni

caso il Gup con l'ordinanza del 12/3/2013 ha distinto gli atti da ritenere utilizzabili a fronte di quelli esclusi in quanto non depositati con rituale avviso ai difensori, e tale scelta processuale appare ancor oggi quella più corretta e conforme al dettato normativo.

7) Anche le tardive iscrizioni degli indagati diversi dal FIESOLI e che riguardano il capo v) della rubrica non possono essere oggetto di critica e causa di nullità degli atti di indagine, come eccepito altresì dalla difesa FIESOLI con riguardo alla indebita protrazione delle indagini oltre i sei mesi, sulla scorta di quanto giurisprudenzialmente acquisito non solo attraverso la più volte citata sentenza delle sezioni unite n.16/2000, Tammaro, ma anche sulla scorta di quella successiva delle medesime sezioni del 20/10/2009 n. 40538, Lattanzi, nonché considerando come la stessa Consulta, sul tema interpellata, abbia ribadito la conformità alla Costituzione degli artt. 335, 405 comma 2 e 407 comma 3 cpp agli art. 3, 24 e 111 Cost. auspicandosi comunque la doverosa presa in carico da parte del legislatore volta ad integrare e colmare le lacune, consentendo uno spazio di intervento del Giudice che impedisca le eventuali forzature nella tempistica da parte del PM in danno delle prerogative della difesa.

Che il problema sia ben presente, in quanto la stessa Consulta si rivolge apertamente al legislatore, lo conferma anche il disegno di legge n. 1440 presentato dal Ministro della giustizia al Senato già il 10 marzo 2009, nel quale si prevedeva tra l'altro una specifica disciplina attributiva per il Giudice, all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, del compito di verificare l'iscrizione operata dal PM nel registro di cui all'art. 335 cpp e determinare, se del caso, la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell'art. 407 comma 3 cpp.

Tuttavia a parte tale strada tuttora da percorrere, il ricorso alla Consulta appare ancor oggi da escludere, come ben ribadito dalla Cassazione, con la sentenza della sesta sezione n. 2261 del 4/12/09 che, nell'affermare ancora una volta la infondatezza della questione, ha fatto espresso richiamo alle Sezioni Unite, Lattanzi, rilevando come *" in quella sede, pur essendo stata rimarcata la totale mancanza di discrezionalità del P.M. nell'apprezzamento, sotto il profilo oggettivo e quello soggettivo, della notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, si è sottolineato come, a rimediare a possibili "patologie" derivanti da ritardi del P.M. rispetto all'obbligo di procedere immediatamente alle iscrizioni delle notizie di reato, sarebbe necessaria l'individuazione "di un giudice e di un procedimento che consentisse l'adozione di un qualche provvedimento*

surrogatorio", che possono essere previsti solo per legge, risultando indispensabile sia la precisa indicazione di attribuzioni processuali di tale giudice, sia una disciplina del rito secondo il quale inscenare un simile accertamento incidentale. Basti pensare, ad esempio, all'esigenza di rispettare il contraddittorio, non solo tra i soggetti necessari, anche in riferimento agli altri eventuali partecipanti della indagine o del processo. Se si introducesse, infatti, un controllo ex post sul merito della tempestività delle iscrizioni, con possibilità di retrodatazione tale da compromettere l'utilizzazione di atti di indagine, il relativo ius ad loquendum non potrebbe non essere riconosciuto anche agli eventuali altri indagati o persone offese, che dalla postuma dichiarazione di inutilizzabilità di atti di indagine potrebbero soffrire una grave compromissione, ove quegli atti fossero favorevoli alla loro posizione".

Si rileva ulteriormente nella pronuncia 2261 del 2009: *"Né un siffatto rimedio può essere individuato dalla Corte Costituzionale, in mancanza di soluzioni procedurali costituzionalmente obbligate, cosicché il presupposto incidente di costituzionalità si appalesa manifestamente infondato, essendo destinato a una declaratoria di manifesta inammissibilità da parte del giudice delle leggi, essendo invece compito, ormai indilazionabile del legislatore intervenire con " un innesto normativo per portare a soluzione i problemi, da tempo avvertiti, che scaturiscono dall'assenza di effettivi rimedi per le ipotesi di ritardi nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato" (sent. cit.)"*.

D'altronde nel caso di specie attribuire un potere di sindacato del Gip sull'iniziativa del PM quanto all'iscrizione nel registro degli indagati supporrebbe un inizio certo delle indagini che non può che essere quanto mai variegato e magmatico, dal momento che l'iniziale accusa mossa al FIESOLI dall'Aversa e dal bolognese Palozzo padre ha subito uno sviluppo "a grappolo" in relazione ai soggetti da un lato individuati come concorrenti nel reato e dall'altro individuati come vittime sia del profeta che dei suoi più rigorosi seguaci, e quindi nemmeno può dirsi focalizzabile per ognuno degli indagati il momento in cui, a prescindere dalle non contemporanee querele, sia sorto l'obbligo per il PM di iscriverli nel registro degli indagati.

Tanto la situazione si è presentata disomogenea e intricata che alcuni di loro sono stati ritenuti piuttosto parti offese del reato di maltrattamenti, pur condividendo dall'inizio l'impostazione e le regole della comunità.

Dunque un rigoroso criterio basato su parametri cronologicamente inattaccabili non sarebbe applicabile, non essendo sufficienti, ad esempio, le sit acquisite in itinere per riconoscere un concorso di chicchessia nei reati commessi dal FIESOLI.

Resta allo stato il solo rilievo disciplinare per l'eventuale ipotesi di inerzia colpevole del PM, come ripetuto dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4319 del 2014 che, menzionando le pronunce della Consulta in materia, ed in particolare le ordinanze dichiarative della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, n.348 del 2005 e n.286 del 2012, ed escludendo la lesione dei diritti di difesa dell'indagato nel caso di imputazione coatta non preceduta dall'avviso ex art. 415 bis cpp, ha ribadito che i confini tracciati dal legislatore tra i poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali della obbligatorietà dell'azione penale e della sua titolarità in capo all'organo requirente, essendo riservata al giudice per le indagini preliminari essenzialmente una funzione di controllo e di impulso sintonica col dettato costituzionale.

Analogamente non può dalle osservazioni difensive derivare la nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto basato anche su atti inutilizzabili, e tantomeno fondata e rilevante si prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 cpp nella parte in cui non preveda espressamente tale ipotesi di nullità, sottolineandosi il carattere meramente propulsivo di tale decreto, della cui regolarità formale la norma esclusivamente si preoccupa, demandando al giudice del dibattimento la valutazione finale e concludente sulla utilizzabilità degli atti.

8) Passando alle eccezioni sollevate dai difensori in dibattimento, la prima attiene alla revoca del provvedimento originario di ammissione in relazione a quattro testi, oltre alla esclusione di un certo numero di testi della difesa, a fronte di quelli preventivamente scelti dal Collegio e sentiti in udienza, afferenti a tutte le parti processuali (alla fine del dibattimento, 34 per la pubblica accusa e le parti civili e 34 per le difese).

Si impone qui una analisi del contenuto di tale provvedimento alla luce dell'esorbitante massa di soggetti indicati dalle parti stesse, e della necessità concreta di evitare sovrabbondanze e ripetizioni nonché scelte di testimoni a carattere meramente esplorativo, focalizzando l'attenzione sulle prove da ritenersi effettivamente rilevanti.

Il ragionamento svolto dal Collegio e criticato in tutti gli appelli può non condividersi, quanto alla scelta dei testimoni, autonoma e non affidata alle parti, e certamente il percorso preannunciato di consentire a queste ultime di interloquire alla fine dell'istruttoria per le eventuali integrazioni risponde ad un principio di riequilibrio, e questo è incontestabile.

Ma risponde davvero a criteri di rigore processuale d'altro canto la richiesta difensiva avanzata da più parti di nullità del dibattimento per mancato rispetto di tale iniziativa di parte, e quindi a causa della riserva di integrazione istruttoria che poi è stata superata col provvedimento finale di valutazione sotto il profilo della sufficienza e completezza delle prove fino a quel momento esaurite?

In proposito questa Corte, proprio alla luce della possibilità, in appello consentita, di approfondire il merito del processo, avendo vagliato le innumerevoli e ponderose testimonianze escusse e le modalità di esame di ciascun testimone, a volte sentito per ore nel corso di più di un'udienza, e quindi alla luce del mastodontico materiale raccolto, più che esauriente e difficilmente modificabile nei risultati, ritiene che se certamente nessuna nullità del dibattimento e quindi della sentenza può ravvisarsi, d'altro canto nemmeno può emergere una qualche necessità di rinnovazione dibattimentale, con l'ulteriore esame di nuovi testi o l'ulteriore acquisizione della svariata produzione documentale invocata dalla difesa, e di questo si dirà più avanti.

Vero è che mai come in questo caso la Corte si è adoperata per sceverare dal superfluo e dal sovrabbondante, dal ridondante e dal fuorviante, non solo in punto di questioni procedurali - tante e nessuna risolutiva sebbene ponderate e meticolosamente articolate - ma anche nel merito e nel cuore della vicenda, ed in tal senso proprio l'analisi della istruttoria dibattimentale, che ha visto sfilare trentaquattro testi adottati dal PM e dalle parti civili, di cui cinque comuni ad alcune Difese degli imputati (don Benuzzi, Benvenuti, Martina Frateschi, Sara Morozzi e Giada Pani), diciannove imputati e trentaquattro testimoni indotti dalle Difese, al di là delle percentuali matematiche calcolate negli appelli, corrobora la convinzione cui il Tribunale era poi giunto - pur sempre muovendosi nell'ambito delle prerogative riservategli dall'art. 495 c.p.p che prevede addirittura la revoca di prove già ammesse e successivamente valutate come superflue alla luce di quanto già acquisito - di completezza degli elementi probatori e di nitidezza del panorama emergente dal contraddittorio delle parti, al fine di configurare quel giudizio di responsabilità degli imputati che oggi sostanzialmente si conferma, con i correttivi dovuti al decorso del tempo (prescrizione di alcuni reati) e ad una diversa graduazione di partecipazione al reato da parte di alcune figure di contorno nella comunità rispetto ai protagonisti principali.

9) A questo punto merita risposta la richiesta degli appellanti di **rinnovazione istruttoria**, più volte reiterata dai difensori, che può essere qui unica per tutti, proprio sulla scorta delle osservazioni appena svolte circa l'ampiezza del

dibattimento di primo grado e la inconferenza di ulteriori elementi, che non sposterebbe l'asse del giudizio, ormai consolidato su basi probatorie più che rassicuranti e concludenti.

L'ordinanza conclusiva del Tribunale del 31/3/2015, anticipatoria della chiusura dell'istruttoria dibattimentale, si intende qui confermata sia con riguardo ai testi ammessi e non esaminati che a quelli ulteriori richiesti dalle parti, così come con riguardo ai confronti tra testimoni che hanno rilasciato dichiarazioni tra loro discordanti, il cui esito non sarebbe comunque risolutivo. Ed a ciò si aggiungono le ulteriori richieste di rinnovazione avanzate dagli appellanti con riguardo alla parallela e conclusa commissione regionale di inchiesta nonché al nuovo processo attualmente in corso contro FIESOLI in primo grado, per reato analogo in danno di una diversa parte offesa.

La premessa è di tipo giurisprudenziale ed attiene innanzitutto al momento in cui tale decisione negativa è stata presa dalla Corte, e cioè contestualmente alla pronuncia finale, essendo ciò consentito e non comportando un separato motivo di doglianza. Soccorre sul punto il principio enunciato da Cass. Sez. 5 sent. n. 12443 del 20/1/2005 che viene in questa sede richiamato: *“L'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e comunque non integra alcuna nullità di ordine generale (art. 178 e 180 cpp) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost, posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate dalla previsione di cui all'art. 603 cpp comma 1 e quindi dalla facoltà esercitabile ex ante di articolare e illustrare le richieste di prova, mentre ex post il provvedimento decisorio non è autonomamente impugnabile; inoltre le ragioni della difesa sono, comunque, tutelate, in quanto possono essere fatte valere in sede di impugnazione avverso la sentenza”*.

Nella materia esplicativa è poi la sentenza della Sez. 2 n. 31065 del 2012 che distingue tra le ipotesi di cui all'art. 603 comma 1 e 2 cpp, nel primo caso sottolineando che la rinnovazione *“è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività”*.

Nè occorre sottolineare il carattere eccezionale di tale rinnovazione nel giudizio di appello, conseguente alla *“assoluta necessità”* ed alla insufficienza di elementi istruttori già acquisiti (Sez. 2 n. 41808 del 27/9/2013), corrispondenti ad un

contenuto nuovo rispetto al bagaglio valutativo recepito (Sez. 1 n.43473 del 14/10/2010), cosa che nel caso di specie va decisamente esclusa.

Che poi si possa parlare di "incompletezza" dell'indagine dibattimentale a sostanziare la constatazione della Corte di non poter decidere allo stato degli atti (come richiamato nella sentenza n. 8936 del 13/1/2015 Sez. 6) appare davvero paradossale nella presente fattispecie, dove semmai i dati probatori non solo non sono scarsi o incerti ma l'incombente richiesto non sarebbe decisivo ed idoneo ad inficiare ogni altra -esondante- risultanza (v. Sez. 6 n. 20095 del 26/2/2013), rivestendo semmai una sorta di attività "esplorativa" di indagine alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al richiedente, il che rende inammissibile la richiesta di rinnovazione (v. Sez. 3 sent. n. 23058 del 26/4/2013).

Il Tribunale ha comunque seguito un criterio ragionevole e sostanzialmente condivisibile, nella sua scelta autonoma dei testi, e cioè ha fatto capo ai soggetti interni alla comunità, dal momento che il rapporto con l'esterno aveva da sempre proiettato una immagine ben diversa rispetto a ciò che accadeva realmente tra le mura del Forteto. In particolare a fronte della richiesta di sentire circa 300 testimoni il Collegio ne ha originariamente ammessi un numero considerevole, ben 112 di cui 55 indotti dall'Accusa, pubblica e privata, 25 comuni a più parti e 32 indotti dalle difese considerate indistintamente. Che poi, a seguito della espletata e molto articolata istruttoria, e delle rinunce interinali delle parti a testi superflui si sia indotto a ridurre ulteriormente il numero, ritenendo soddisfacente ed esauriente l'esito dell'audizione di 68 testi, oltre agli imputati esaminati, appare ragionevole e non stupisce più di tanto, considerando altresì la mole dei documenti entrati a far parte del patrimonio dibattimentale ed il prolungarsi delle udienze.

Nello specifico va a questo proposito sottolineato che la rinnovazione documentale invocata dalla difesa di FIESOLI ed altri attiene alla acquisizione di un file-audio contenente la registrazione di una conversazione tra Giuseppe Aversa e Fiorenza Eris nonché della riproduzione di alcune trasmissioni televisive in cui il primo aveva elogiato la vita al Forteto, il che nulla aggiunge di particolarmente significativo, in quanto è pacifico che egli avesse scritto anche un libro da perfetto seguace del FIESOLI, salvo poi a ricredersi ed a cercare di ritirarlo dal commercio. Anche l'ulteriore richiesta di acquisizione del memoriale di Marika Corso non pare di alcun rilievo, se come lei riferisce lo abbia consegnato al FIESOLI ovvero al giornalista Casanova, come sostenuto da costui: in proposito si tratta di un problema di valutazione della prova che comunque non attiene al punto focale della vicenda ma appare di mero contorno e non rende per questo tout court meno credibile la Corso stessa a proposito delle puntuali accuse mosse agli imputati.

Vi sono poi le ulteriori richieste, anche a seguito della chiusura della commissione di inchiesta regionale da un lato, e dall'altro dell'inizio di un nuovo processo dibattimentale a carico di FIESOLI per fatti sovrapponibili in danno di Samuele Grassi, richieste volte alla acquisizione delle testimonianze di assistenti sociali che col Forteto avevano avuto contatti per i minori in affidamento e che sono rimasti inascoltati quali testi della difesa, in quanto non ammessi dal Tribunale nemmeno alla fine dell'istruttoria. La Corte in proposito ha ritenuto superflua anche tale integrazione, relativa all'imputazione di maltrattamenti a carico di tutti gli imputati, dal momento che quegli assistenti sociali o quegli insegnanti che a scuola avevano seguito i ragazzi in questione non avrebbero potuto per la loro stessa funzione testimoniare nulla di nuovo o di diverso circa la vita comunitaria interna, della quale non potevano essere a conoscenza, mentre invece è incontestato che fossero consapevoli dell'affidamento dei minori da parte del FIESOLI a coppie "funzionali" diverse da quelle ufficiali; il che peraltro non incarna una particolare condotta maltrattante, stando semmai a significare l'estrema disinvoltura e spregiudicatezza con cui il *profeta* applicava e divulgava le sue teorie, peraltro riportate anche in libri e quindi pubblicamente conosciute e dibattute.

Peraltro degli assistenti sociali e delle loro relazioni sui singoli affidi vi è ampia traccia tramite le relazioni, le comunicazioni e la documentazione tutta acquisita e prodotta in abbondanza dalle parti relativamente ai rapporti della comunità col Tribunale per i Minorenni.

Anche la vicinanza tra fratelli, che a detta degli stessi interessati si realizzava solo a mensa, senza altre occasioni di condivisione, non poteva essere diversamente monitorata dagli assistenti sociali, che al momento dell'approccio (in realtà più che sporadico) al Forteto si trovavano di fronte ad una scena ricostruita fittiziamente, quanto alla dislocazione dei minori, mirante a dimostrarne la quotidiana frequentazione, come riferito dagli ospiti interni coinvolti. Peraltro il confronto tra testi contrastanti, quali i fratelli Luna e Jonathan Bimonte, avvenuto all'udienza di primo grado del 23/2/2015, aveva dato un risultato praticamente nullo, scoraggiando dall'effettuare ancora analoghi confronti in questa sede.

10) Altra eccezione, questa volta afferente alla sola posizione dell'imputato principale FIESOLI, riguarda il termine a difesa di meno di dieci giorni concesso al difensore di ufficio nominato dal Tribunale, nel momento in cui prima un difensore e poi anche il secondo rinunciavano al mandato in polemica con una ordinanza del Collegio ritenuta ingiusta ed immotivata. Premesso che la mole del processo avrebbe comportato evidentemente uno studio approfondito che nemmeno a distanza di alcuni mesi avrebbe visto il difensore di ufficio esaurientemente

preparato al pesante incumbente, va qui esaminata la rilevanza di tale termine concesso, alla luce dell'art. 108 cpp e quindi in eventuale violazione dell'art. 78 cpp sulla assistenza dell'imputato in giudizio.

Vero è che nell'ordinanza contestata non si fa alcun riferimento ai termini prescrizionali e quindi al secondo comma dell'art. 108 cpp, per cui va valutata la congruità del ristretto lasso temporale alla luce del primo comma, ed indubbiamente la difesa ha avuto agio di interloquire eccependo che si tratta di un termine all'apparenza penalizzante nel suo estremo rigore.

Ora, esaminando l'andamento di questa vicenda processuale, deve rilevarsi come indubbiamente vi sia stato, in alcune circostanze, l'input del Tribunale ad accelerare a fronte di una lunga e defatigante serie di eccezioni e osservazioni difensive che hanno portato, in più occasioni, a una considerevole dilatazione dei tempi di acquisizione dei mezzi di prova, con particolare riferimento a quelli testimoniali.

Anche questa Corte, che ha avuto il lavoro facilitato da un clima ed un ritmo di udienze meno incalzante, ha avvertito di riflesso il peso di quella complicata e tortuosa gestione dibattimentale, che dalla corposa sentenza emerge chiaramente; tuttavia proprio per scremare e svincolare dai bavagli che comprimono il nocciolo giuridico delle accuse agli imputati, va esaminato tecnicamente il profilo del termine a difesa.

Ora, a prescindere da qualsiasi altra osservazione circa le eccezioni difensive sin dall'inizio avanzate ed il ruolo preminente dei difensori nell'offrire spunti continui di critica all'operato del PM e del Gup, e poi dello stesso Collegio di primo grado, con tutte le conseguenze dovute alle due istanze di riconsunzione del Presidente, la prospettazione più equilibrata attiene alla verifica della tutela del diritto di difesa, da garantire a tutti gli imputati in ogni momento del processo. Dunque ciò che rileva nel caso sarebbe la violazione di tale diritto, secondo l'appellante compresso in danno del difensore di ufficio a causa del ristretto termine concesso per impadronirsi delle carte. Ma il punto è proprio questo: non si tratta di compulsare l'intera massa processuale, ma di preparare una adeguata difesa in vista delle udienze istruttorie immediatamente successive e quindi di predisporre nel migliore dei modi all'esame di quei testi previsti per l'udienza più prossima. Quindi, premesso che i due difensori di fiducia avevano rinunciato (per protesta) al mandato, e di conseguenza la difesa del FIESOLI si trovava sguarnita non per impedimento dei difensori stessi, ma per loro libera e volontaria scelta di intesa con l'assistito (e tale particolare non va sottaciuto), e premesso anche che si trattava di una udienza istruttoria intermedia (dall'11 al 19 febbraio 2015), ben lontana da quella finale di discussione del giudizio

successivo (in particolare per l'imputato interessato), la verifica della lesione del diritto di difesa risulta di agevole soluzione sol che si guardi agli incumbenti specifici che spettavano al difensore di ufficio in relazione all'esame dei 9 testi adottati da altre difese e per i quali avrebbe potuto avanzare istanze ad hoc, che non ha avanzato (a cominciare dalla teste Leoncini in quel frangente sotto esame).

Se si pone mente poi al fatto che il 18/3/2015 è stata presentata altra lista testi per FIESOLI ed il 30/3/2015 è stato risentito un teste già esaminato, su richiesta anche della difesa di costui, allora si comprende come nessuna violazione in concreto del diritto di difesa -correttamente esercitato nel frangente - sia stata commessa, sebbene all'apparenza la concessione di un così breve termine stupisca, a fronte di numerosi e puntuali esempi enumerati dai difensori del FIESOLI anche con riferimento ai giudicati delle Corti Europee per casi analogamente ponderosi e per i quali termini a difesa ben più lunghi sono stati considerati insufficienti, ma appunto con riferimento alla discussione finale del caso e non alla partecipazione della difesa tecnica alle udienze in corso.

In conclusione se anche l'ordinanza dibattimentale che ha risolto la questione del termine a difesa appare spoglia di motivazione e tautologica, né ricollegabile ad una urgenza riveniente da incumbente prescrizione, non menzionandosi la specifica ipotesi del secondo comma dell'art.108 cpp, tuttavia non può trascurarsi la circostanza della obiettiva calendarizzazione meticolosa del processo, coinvolgente oltre una trentina di difensori, che avrebbe subito una ennesima battuta di arresto, difficile da coordinare con l'esigenza di ciascuno di svolgere la sua attività difensiva, a fronte di una serie di testimoni citati per le singole date di udienza. Da tutto ciò non poteva dunque derivare alcuna nullità della successiva istruttoria, continuata col difensore di ufficio nominato e chiusa certo alquanto bruscamente a fine marzo, ma durante la quale costui (meglio costei) ha svolto comunque regolarmente la sua funzione per tutte le udienze intermedie di esame dei testi di parte e fino all'arringa conclusiva del 12 giugno successivo, per cui non può profilarsi in concreto alcuna violazione del diritto alla difesa tecnica, di cui il FIESOLI non è mai stato privato.

11) Ancora una questione preliminare afferente a singolo appellante riguarda il mancato riconoscimento dell'impedimento a comparire dell'imputata Francesca Tardani all'udienza del 10/1/2014, quando il perito aveva parlato di impossibilità di deambulare, il che non escludeva che potesse assistere all'udienza in una poltrona o con le stampelle, per fare un esempio, non trattandosi di impedimento assoluto a presenziare al dibattimento. Fatto sta che la TARDANI è poi intervenuta all'udienza

del 27 gennaio successiva e dunque nel frattempo in sua assenza erano state effettuate 4 udienze il 10, 20, 21 e 22 gennaio; pertanto semmai potevano non essere utilizzate a suo carico le prove acquisite in tale lasso temporale, se effettivamente rilevanti per la sua posizione, ma tale questione specifica non è stata sollevata dalla difesa. Resta ferma la valutazione del perito Cotugno che non escludeva la possibilità per l'imputata di presenziare, se pure in condizioni non ottimali, e resta altresì incontestabile l'incalzante e serrato calendario di udienza che coinvolgeva un numero notevole di imputati e testimoni e che sarebbe stato molto difficoltoso modificare, né era ipotizzabile uno stralcio della sola posizione della TARDANI, per ovvi motivi di economia processuale.

12) Una questione processuale che coinvolge ancora il solo imputato FIESOLI attiene all'incidente probatorio nel quale sono state sentite per le violenze sessuali subite le parti offese Mameli e Fiorenza ai sensi dell'art. 392 comma 1 cpp, senza la piena discovery prevista dal successivo comma 1 bis, ipotesi quest'ultima in cui non vi è l'urgenza di anticipare la prova ad un momento precedente al dibattimento, ma solo l'opportunità di farlo in casi particolari, e di qui la diversa disciplina sul deposito degli atti. Avendo il PM optato per la prima ipotesi, l'incidente probatorio si è svolto per entrambi i testi nel pieno contraddittorio ma sulla base della parziale discovery degli atti, e di qui le rimostranze della difesa e l'eccezione di nullità del decreto dispositivo del giudizio che anche tale incidente probatorio comprendeva, nonché in subordine la questione di illegittimità costituzionale della norma nella misura in cui, non giungendo a riconoscersi tale nullità, non prevede l'obbligo per il PM di depositare tutti gli atti di indagine quando si proceda per i delitti indicati nel comma 1 bis dell'art. 392 citato. I difensori hanno sostenuto che anche in relazione all'ipotesi di cui all'art. 392 comma 1 lett. b) cpp qualora si tratti dei reati di cui al successivo comma 1 bis (come nel caso di specie) il PM abbia l'obbligo di integrale discovery, in caso contrario violandosi il diritto di difesa.

La Corte ritiene invece che correttamente il Tribunale abbia intanto rigettato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, in quanto qualsiasi previsione sull'incidente probatorio non inficia il provvedimento del Gup che non si è pronunciato sulla questione, non essendo il decreto che dispone il giudizio atto autonomamente impugnabile, a meno che non si versi in ipotesi di atto abnorme o in violazione dei dettami dell'art. 429 cpp. Quanto alla questione di legittimità costituzionale degli art. 392 comma 1 bis, 393 comma 2 bis e 398 comma 3 cpp, essa non appare fondata, sulla scorta delle distinte funzioni attribuite dopo la novella del 1996 ai due regimi, tra loro alternativi, rispondenti ad esigenze diverse, e pertanto quello generale, adottato nel caso di specie, di cui all'art. 392 comma 1 lett

b) cpp, soggetto ai limiti di tutela della segretezza delle indagini svolte, cui si risponde col deposito delle sole dichiarazioni rese in precedenza dall'esaminando. Del resto, come ben espresso dal Tribunale, il successivo esame dibattimentale di costui consente di attuare a pieno la difesa dell'imputato che sia stata in qualche modo compressa nella fase dell'incidente probatorio.

13) Vero è che nel caso di specie - e questa eccezione attiene più propriamente alla fase dibattimentale- all'esame dibattimentale delle parti offese Mameli e Fiorenza il PM ha rinunciato (avendole citate con riguardo al solo capo v) relativo ai maltrattamenti) e ciò ha implicato il rigetto della richiesta di controesame da parte dei difensori dell'imputato, ma questo dipende dal fatto che tali parti offese non erano state incluse anche da costoro nella lista, come chiaramente si ribadisce nell'arresto giurisprudenziale (Cass. Sez. 1 n. 13338 del 4/3/2015) che riporta un caso perfettamente sovrapponibile: *"...Non si vede quale pregiudizio abbia arrecato all'imputato la revoca dell'ammissione dell'esame del Sabrouiti, che era stato richiesto dal solo P.M. e non dalla difesa, che non lo aveva indicato autonomamente nella propria lista, sicché, a seguito dell'intervenuta rinuncia da parte del Pubblico Ministero, la richiesta difensiva poteva valere solo come sollecitazione dei poteri officiosi del Giudice, ex art. 507 cod. proc. pen.. Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la decadenza da una prova di una delle parti non può essere surrogata dal recupero del suddetto incombente al quale l'altra parte abbia rinunciato, sicché, a fronte della rinuncia da parte del P.M., la difesa può pretendere l'esame del teste solo se abbia osservato le formalità connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio "* (conforme a Cass. sez. 6, n. 23025 del 9/2/2004, Russo, rv. 229915; sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, rv. 237411) .

Evidentemente le parti offese succitate erano state inserite nella lista dal PM per deporre su circostanze ulteriori rispetto all'incidente probatorio (che riguardava, si ribadisce, le violenze sessuali a carico di FIESOLI) e dunque le difese che non lo hanno fatto sono incorse in una decadenza che il Tribunale non ha superato sfruttando i poteri di ufficio dell'art. 507 cpp e che ad oggi non si ritiene analogamente di superare con la rinnovazione istruttoria richiesta dagli appellanti per i motivi già esposti avanti. Peraltro le difese in dibattimento non hanno specificato - come avrebbero dovuto - in che cosa l'esame delle due parti offese in incidente probatorio risultasse carente e bisognoso di ulteriori approfondimenti, al fine di avvalorare l'insistenza sul controesame, una volta acquisita la rinuncia all'esame diretto da parte del PM. Non va sottaciuto inoltre che proprio la lettura delle trascrizioni del corposo incidente probatorio, in atti, rafforza il convincimento

della Corte, dal momento che l'esame delle due parti offese è stato ampio, dettagliato e completo, e condotto nel pieno contraddittorio, avendo il Gip dato agio a tutti i difensori presenti di porre loro ogni tipo di domanda in relazione al reato di violenza sessuale addebitato al FIESOLI.

14) Altra anomalia del dibattimento, sottolineata dai difensori, attiene alla citazione del perito Luise che si era occupato della trascrizione delle conversazioni ambientali riportate su di un dvd intestato "Aversa", un cd "Vainella- Sassi" ed una chiave USB ed un dvd "teste Calamai", e che era stato alla fine esaminato su provvedimento repentino del Presidente del Collegio, comunicato via mail ai difensori nel pomeriggio precedente all'udienza del 31/3/2015, così non consentendo la presenza dei consulenti di parte, attraverso quindi una estemporanea modalità di decisione e comunicazione aliena dai comuni canoni processuali. Nessun dubbio quindi che la lagnanza dei difensori abbia un fondamento ragionevole quanto alla forma, ma nella sostanza vi è da sottolineare come la trascrizione del perito di ufficio fosse agli atti sin dal 2 luglio 2014 e non fosse stata né all'epoca né successivamente svolta alcuna osservazione critica o depositata memoria dai ct di parte, mentre lo stesso Luise ha fornito in udienza spiegazioni adeguate sulle modalità con le quali aveva con costoro interloquuto anche dopo la relazione conclusiva a loro inviata: in definitiva non appare leso alcun diritto al contraddittorio ed in buona sostanza alla difesa.

15) Altro vizio attinente all'esame dibattimentale riguarda l'audizione delle parti offese Paolo Zahami e Sergio Pietracito, raggiunte da denuncia per calunnia da parte del sindaco di Vicchio, Bolognesi: invero la difesa non ha dimostrato l'esistenza di alcuna interferenza probatoria tra le posizioni di costoro e le accuse da essi rivolte ai responsabili del Forteto, né si sa se sia interinalmente subentrata archiviazione, cosa che invece è sicuramente avvenuta per il terzo teste, Gino Calamai, a seguito della denuncia della madre di Aversa, Dolorata Scozzari, la cui posizione è stata archiviata il 5/12/2012 e quindi per lui il problema nemmeno si pone. Il PM in udienza ha comunque attestato che per il fascicolo con parte offesa Bolognesi, a carico di ignoti, vi è stata frattanto richiesta di archiviazione.

Ancora ed infine la quarta teste, Grazia Vannucchi, in realtà non è mai stata imputata, ma risulta nel capo s) quale tramite della strumentalizzazione di FIESOLI, per fatti comunque emersi quando già prescritti, in quanto risalenti nel tempo, il che evidentemente non rileva ai fini di incompatibilità a testimoniare come ventilati dalla difesa.

Infine, di nessun pregio le osservazioni sul memoriale utilizzato dal succitato teste Calamai per rispondere all'esame dibattimentale, controllato dal solo Presidente del Collegio e non dai difensori, in quanto trattandosi di appunti personali e privati presi dal soggetto in ausilio della memoria, in relazione a tutti gli anni passati al Forteto, non avevano alcun valore esterno, né potevano rappresentare una qualche insidia per l'esame incrociato in dibattimento, che si è svolto come tutti gli altri con ritmo serrato e non tralasciando i pur minimi particolari utili alle difese.

16) Sulla richiesta di esclusione delle parti civili Marika Corso e Donatella Fiesoli, rigettata con ordinanza del Tribunale del 14/10/2013, va premesso che il 5/3/2013 l'atto di costituzione veniva presentato all'udienza preliminare dal sostituto processuale dell'avv. Stefani difensore di parte civile, avv. Casini, ai sensi dell'art. 102 cpp, con espressa procura che conferiva al primo la facoltà di servirsi di sostituti processuali. Dunque non appare a questa Corte necessario scomodare la rinnovazione della costituzione in dibattimento come rimarcata dal Presidente del Collegio laddove la costituzione di parte civile risultava ritualmente formalizzata sin dall'udienza preliminare, come del resto riconosciuto dalla giurisprudenza anche recente (Sez. 6, *Sentenza n. 33228 del 14/05/2014*), secondo la quale *"Il difensore della parte civile cui sia stata conferita procura speciale a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., può designare un sostituto, che ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni in luogo del sostituto, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa, derivandogli tale potere direttamente dall'art. 102 cod. proc. pen. pur se la procura alle liti non contenga alcuna previsione al riguardo"*.

§§§§§§§§§§§§§§

X. I rilievi nel merito

IMPUTATO FIESOLI RODOLFO LUIGI

Il merito della vicenda implica una premessa, che già si è prospettata in apertura: al di là di riflessioni sociologiche e metagiuridiche sul fenomeno, ciò che rappresenta l'obiettivo principe rispetto all'esame delle risultanze dibattimentali è l'analisi delle **single imputazioni** a carico di **FIESOLI** in primis e poi di tutti gli altri imputati con lui concorrenti con le modalità e rispetto alle parti offese indicate nel dettaglio al capo v).

1) Che il principale imputato fosse il capo indiscusso, il leader della comunità e colui che aveva dettato le regole ed il modello di convivenza all'interno dell'ambiente, curando personalmente ed autoritariamente i rapporti con l'esterno risulta ampiamente dimostrato dal dibattito, dai testi dell'accusa come da quelli della difesa, dagli stessi coimputati come la BOCCHINO, per fare un esempio, che si erano colpevolmente riconosciuti, in un secondo momento, come uno strumento nelle mani del *profeta*, fondatore della comunità. Che dunque le teorie più o meno balzane di costui abbiano fatto presa su un numero notevole di soggetti provenienti dalle esperienze più disparate è incontestabile, ma che i minori e gli ospiti della comunità abbiano subito una condotta maltrattante è altrettanto pacifico sulla scorta dei dettagliati racconti delle parti offese, peraltro riportati altrettanto puntualmente nei capi di imputazione a carico dell'imputato succitato.

2) Prima di esaminare nel dettaglio le condotte maltrattanti e l'atteggiamento fortemente sessualizzato perennemente tenuto dal FIESOLI, giova ricordare la testimonianza "neutra" - in quanto non costituito parte civile e nemmeno parte offesa - e lontana nel tempo, di Edoardo Martinelli, un sindacalista che ebbe ad incontrarlo negli anni '70 quando ancora doveva nascere la comunità agricola ma già costui frequentava il Ceccherini Marco e la moglie Bocchino Angela, apprendendo subito le tecniche confessionarie pubbliche del gruppo nascente, tendenti a dimostrare che ciascuno proveniva da un passato "abusante" familiare, nonché schivando le aggressioni sessuali dello stesso FIESOLI che immediatamente si proponeva come disinibito assertore della necessità di superare la paura dell'omosessualità. Lo stesso Martinelli ha raccontato di aver approcciato poi il Forteto in quanto aveva frequentato una ragazza, Piera Luongo, con effettivi problemi di abuso in famiglia, che si era inserita nella comunità, assieme ai suoi fratelli, ma con nessun esito positivo quanto alla "terapia" delle confessioni pubbliche: infatti incontrandola anni dopo aveva da lei appreso che i fratelli si erano suicidati.

Altro teste esterno ma altrettanto significativo, Flavio Benvenuti, sentito all'udienza del 21/5/2014, entrato nel Forteto nel 1980 a 22 anni ed uscito nel 2013, rimanendo a lavorare però nel caseificio quale socio della cooperativa. Dunque un soggetto che ha seguito la vita della comunità in tutto il suo svilupparsi e che tuttavia, non essendo nemmeno parte offesa, ha fornito spunti di assoluta credibilità ed affidabilità quando ha raccontato della sudditanza di tutti al FIESOLI, che con molti degli ospiti coltivava regolarmente i suoi rapporti omosessuali e che per contro stigmatizzava quelli etero. Nei suoi confronti il fondatore era stato poi ancora più condizionante e contraddittorio, in quanto gli aveva impedito di coltivare la relazione omosessuale anche sentimentale e corrisposta con Mauro Vannucchi, e

successivamente lo aveva osteggiato anche in altre relazioni omosessuali come quella con Gino Calamai, mentre nel frattempo lui stesso era stato sessualmente approcciato sia dal Fiesoli che dal Goffredi, i due capi carismatici che sovrintendevano a tutti gli affidamenti dei minori, spostandoli da una coppia ad un'altra a loro piacimento e senza una motivazione plausibile. Anche questo paradosso, come la cura di malati psichiatrici senza alcuno strumento professionale per farlo, fanno parte del fardello di accuse che il Benvenuti ha rovesciato anche su se stesso, avendo avuto a lavorare con sé per tre anni quel Piero Ciampi affetto da disturbi mentali che nel Forteto lui stesso come altri adulti aveva ripetutamente picchiato e malmenato. Altri elementi di riflessione forniti dal teste attengono al regime di screditamento sempre attuato in relazione alla famiglia di origine, che egli stesso aveva allontanato, rendendosi conto più tardi dell'errore, ma aspettando anni a ribellarsi per paura di ricevere lo stesso trattamento di violente ritorsioni che aveva visto applicare ai fuoriusciti o dissidenti come il Calamai. Altrettanto sintomatica la circostanza, riportata infine dal teste, che fino alla sua uscita dal Forteto di fatto non vi era stato alcun sostanziale mutamento ideologico rispetto al regime iniziale di separazione tra i sessi e di preferenza per i rapporti omosessuali, anche se le nuove generazioni ponevano in atto scelte diverse in rapporto all'esterno, tollerate dagli affidatari: come dire che le teorie di FIESOLI/GOFFREDI erano rimaste solide ed inattaccabili, oltre che radicate nelle menti degli adepti, anche se nella pratica i più giovani riuscivano a non isolarsi del tutto nella comunità, comunque impermeabile ai richiami della società esterna.

Tali testimonianze rappresentano un doveroso ed utile preambolo per l'inquadramento delle contestazioni a carico di FIESOLI, GOFFREDI e dei coimputati, in quanto provenienti da due soggetti non coinvolti nel gruppo più o meno omogeneo delle parti offese e/o parti civili e nemmeno sospettabili di quel complotto cui le difese hanno fatto ripetutamente riferimento per screditare le pesanti accuse da costoro provenienti e rivolte ai suddetti imputati.

3) Si intende partire dunque per FIESOLI dal reato di maltrattamenti per poi passare a quello di violenza sessuale, che non è comune a tutti gli altri imputati, e quindi con riguardo al capo c), la prima parte offesa a denunciare fortemente la condotta del leader ed a smentire quanto da lui stesso scritto nel libro "Ho ucciso mia madre" è stato proprio Giuseppe Aversa, la cui madre aveva dovuto fare ricorso alla CEDU per ottenere di riprendere i rapporti con lui, interrotti del tutto a causa delle decisioni prese dal FIESOLI.

La difesa ha inteso fortemente valorizzare la teoria del complotto, per la verità impraticabile sulla scorta del coro unanime di voci che hanno raccontato il tipo di

vita che si svolgeva all'interno del Forteto e quello che in realtà veniva mostrato all'esterno, in tal senso non apparendo irragionevole ed inverosimile che un Aversa, che aveva scritto un libro ed era anche apparso in alcune trasmissioni televisive ed in diversi convegni, teorizzando il verbo del *profeta*, assorbito dall'età di 10 anni, si sia poi ricreduto, a fronte della presa di coscienza delle violenze fisiche e psicologiche subite, ed abbia denunciato il sistema unitamente a soggetti come il Pietracito ed altre vittime, uscite insieme allo scoperto. Non si può parlare di complotto solo perchè costui (e non lo ha mai negato) ha ricercato gli altri fuoriusciti per confrontarsi con loro e costituire il Comitato Vittime del Forteto, proprio per trovare insieme le ragioni dell'accusa nascente a carico dei suoi responsabili, come non si può parlare di contaminazione tra testimoni, come vorrebbe la difesa, atteso che anche il gruppo costituito su Facebook "Falsi educatori " nato per scambiare opinioni ed esperienze tra individui adulti (e non minorenni) allontanatisi dalla comunità, non ha nella sostanza intaccato la genuinità del racconto che sia pure con diverse sfumature è emerso nitido ed univoco dal lungo ed approfondito dibattito, con tutte le notazioni dolorose di un vissuto per niente facile e con la mente assorbita da un martellante lavaggio del cervello.

D'altra parte se di contagio tra testimoni si dovesse parlare, escludendo il complotto, alle difese si potrebbe agevolmente replicare che proprio i minuziosi appunti scanditi negli appelli per sottolineare le minime o più appariscenti contraddizioni in cui ciascuno è caduto conducono alla conclusione che nessun accordo preventivo così smaccato e puntuale vi è stato tra i denunciati, che in buona fede hanno risposto all'esame adducendo i ricordi più svariati e diversi tra loro, anche temporalmente imprecisi, talvolta, ma schematici, scarni e limpidi nella loro crudezza quanto alla scansione dei ritmi di vita all'interno del Forteto ed alla descrizione delle odiose pratiche applicate sulla loro pelle dai rispettivi affidatari sotto l'egida del leader e del suo braccio destro Goffredi.

Posto quindi che quanto riportato nel capo c) per Aversa Giuseppe così come nel capo e) per Mameli Marco, nel capo g) per Fiorenza Eris, nel capo j) per Bimonte Jonathan, nel capo l) per Gronchi Manuel, nel capo m) per Bartolini Irene, nel capo n) per Biordi Nicoletta, nel capo o) per Corso Marika, nel capo p) per Daidone Luigi, nel capo r) per Fiesoli Donatella, nel capo s) per Vainella Valentina, nel capo t) per Vannucchi Grazia, risulta ampiamente dimostrato, lo sforzo ulteriore attiene da un lato a comprendere se si tratti di condotte maltrattanti ai sensi dell'art. 572 cp e dall'altro a verificare se esse siano state soggettivamente avvertite come tali dalle parti offese, ed infine quando siano terminate in rapporto a ciascuna, essendo indubitabile la connotazione permanente del reato ed il sopravvenire della

173


prescrizione per fatti iniziati in epoche lontane e conclusisi con la fuoriuscita delle vittime dall'area di controllo del FIESOLI (in quanto di lui si parla in questo momento).

4) Sinteticamente: il ragionamento del primo Giudice appare inappuntabile, i maltrattamenti non si compendiano esclusivamente in aggressioni fisiche o offese, ma si esplicano vieppiù in condotte umilianti, sminuenti, castranti, tese a comprimere la psiche della vittima, assoggettandola ad ogni sorta di prepotenze ed angherie, oltre che a mortificazioni dello spirito e del corpo. In tale ultimo senso le punizioni che ai minori venivano inflitte, l'isolamento e la derisione cui erano sottoposti se non addivenivano alle indicazioni del *profeta*, se non confessavano debolezze mai commesse ed abusi mai ricevuti, tutto ciò rappresenta un aspetto preponderante del reato in oggetto. A tutto ciò si uniscono le rigide regole di separazione dalla famiglia di origine, denigrata e calunniata, ed anche la separazione interna dei fratelli affidati a diverse "coppie funzionali ", ed infine l'ulteriore separazione interna tra soggetti maschili e femminili, con più o meno larvata imposizione di rapporti omosessuali, comunque preferiti a quelli eterosessuali. Infine si segnalano i cosiddetti *chiarimenti* come forma invasiva di pressione psicologica e di controllo dell'intimità degli ospiti, costretti a confessare molestie pesanti subite in famiglia ovvero atteggiamenti sessualizzanti nemmeno mai fantasticati. Proprio queste modalità subdole di influenza negativa sulla psiche, che hanno condizionato lo sviluppo dei giovani ospiti del Forteto ed in particolare, per quello che qui occupa, i denunciati succitati, che hanno trascorso una buona parte della loro adolescenza e gioventù nella comunità, costituiscono il grumo centrale del reato di maltrattamenti, rapportabili in primis al FIESOLI, col quale tutti hanno avuto a che fare, anche attraverso l'intervento delle coppie affidatarie, da lui e dal teorico GOFFREDI indottrinate e manovrate.

Non basta rispondere come ha fatto la difesa che negli anni settanta la famiglia tradizionale veniva osteggiata e criticata e che in tale cornice si erano mossi i fondatori della comunità: nessuna innovazione, nessun apporto di teorie per quanto stravaganti e rivoluzionarie possono dirsi congrui ed ammissibili se passano da una analisi così morbosa e sessualizzata del vissuto, da parte di soggetti peraltro incompetenti, non dotati di strumenti scientifici di approccio ma per contro forti di un'attività manipolatoria rozza e violenta ed esercitata attraverso il controllo della sessualità altrui, in taluni casi anche attraverso l'approccio omosessuale fisicamente imposto. Il tutto a fronte di vittime per lo più minorenni, incapaci di una analisi critica e pronte ad assorbire qualsiasi messaggio anche il più nocivo in quanto provenienti a loro volta da realtà familiari e personali infelici, misere, devianti e

talvolta decisamente tragiche.

Il Tribunale ha meticolosamente percorso le varie testimonianze, a favore e contro, giungendo a considerare comunque dimostrato l'apporto fondamentale maltrattante del *profeta*, dai modi bruschi e scurrili, rozzo con uomini e donne, sempre pronto ad usare le mani e ad abbassarsi i pantaloni mostrando il proprio membro, non si sa bene per quale fine propedeutico o educativo.

In conclusione se di maltrattamenti si è trattato, ed il dibattimento attraverso le testimonianze escusse lo ha pienamente dimostrato, allora non è necessario approfondire ulteriormente, come vorrebbe la difesa, se effettivamente i genitori naturali dei fratelli Bimonte, dei fratelli Fiorenza, dei fratelli Daidone, siano stati maltrattanti o abusanti, ovvero se la costruzione accusatoria a loro carico sia partita dal Forteto. Infatti, a prescindere dalle sentenze anche definitive di condanna per violenza sessuale che la difesa ha prodotto, un dato certo è che quei minori vivevano in situazioni marginali di disadattamento ed abbandono o trascuratezza genitoriale, ed in qualche caso alla miseria economica si aggiungeva quella morale, ma il risultato è stato che qualsiasi comportamento deviante dei familiari è stato forzato ed ingigantito dal FIESOLI, interpretato come abuso sessuale a tutti gli effetti, vuoi da parte di un nonno (come per Fiesoli Donatella) vuoi da parte di una madre compiacente che si prostituiva (come per la Corso) ovvero da parte di genitori favoreggiatori della prostituzione dei figli minori (come per Aversa e Daidone, la madre, o per Fiorenza e Bimonte, il padre) ovvero da parte di un anziano zio (come per Vannucchi Grazia).

A questa Corte non appare rilevante che i ricordi dei fratelli Bimonte siano contrastanti a proposito dell'indottrinamento sui propri genitori da parte del *profeta*, il dato di rilievo è che quei genitori dai comportamenti indiscutibilmente anomali erano stati demonizzati in comunità, come era accaduto alla madre di Marika Corso, tossicodipendente e malata, deceduta senza poter rivedere la figlia, alla quale era stato impedito di andarla a trovare quando era morente.

Quindi a prescindere dalla verità sostanziale del retroterra familiare di quei minori che venivano indistintamente affidati alla comunità, alla cooperativa, al FIESOLI o a singole coppie affidatarie ("funzionali" e non conviventi né tra loro sposate), non si può negare tale circostanza e cioè l'allontanamento rigido e drastico dei minori dalle famiglie di origine e la denigrazione sistematica delle figure genitoriali naturali, considerate controproducenti a tutti gli effetti e negative per i figli, tanto da impedire qualsiasi contatto con loro.

Del resto, le teorie del Forteto, meglio del GOFFREDI, condivise ed adottate dal

FIESOLI, puntavano a questo: a separare il singolo individuo dalla famiglia di origine (come che sia) per favorire un nuovo tipo di rapporto, non di coppia etero ma tra uguali per sesso e per scelta di vita. Evidentemente per giungere a questo obiettivo bisognava demolire il passato, renderlo aberrante e insidioso fino a rinnegarlo, e questa opera, a prescindere dal peso specifico dei genitori naturali, dalle loro colpe accertate giudizialmente o meno, dal degrado da cui i bambini/ragazzi provenivano, sicuramente rappresenta per un minore una ulteriore violenza dura da sopportare, un lavaggio sistematico del cervello ed una scossa all'io profondo che anziché rimuovere con adeguato sostegno psicologico le ferite dell'infanzia (nel Forteto gli psicologi latitavano e gli stessi FIESOLI e GOFFREDI non avevano alcun titolo di studio ad hoc, facendo tutt'altri mestieri), le ingigantiva. In tal modo si esasperava la reazione dei minori indotti a chiudere definitivamente con la famiglia dalla quale provenivano, tagliando i ponti e così "uccidendo la madre ", come aveva fatto Aversa nel suo libro, tanto da costringerla a ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per vedere garantito il suo diritto di genitore a riprendere i contatti con i suoi due figli. Prova ne sia che proprio la reazione di un genitore di per sé non così "colpevole" per abusi o maltrattamenti, allontanato dal figlio Alessandro Palozzo, che da Bologna si era avvicinato alla comunità del Forteto, abbia innescato la prima querela contro FIESOLI, indicato come responsabile della brusca ed incomprensibile rottura dei rapporti del ragazzo con la famiglia, dal momento che aveva conosciuto il *profeta*.

Anche i cosiddetti *chiarimenti* rappresentano una forma maltrattante di aggressione della sfera intima ed emozionale del minore, costretto per ore a rimanere seduto, per poi ammettere in pubblico non di essere andato male a scuola o di aver fatto qualche marachella in comunità, come vorrebbe la difesa, ma di aver fatto fantasie sessuali sui suoi genitori, ovvero di essersi masturbato, ovvero di avere pensieri libidinosi nei confronti di altro ospite, possibilmente dello stesso sesso, insomma una serie di confessioni torbide e morbose che non nascevano né potevano nascere da esigenze profonde del minore ma venivano veicolate dagli adulti manipolatori, FIESOLI per primo.

Tutto ciò non può che ritrovarsi nella previsione dell'art. 572 cp e riguarda indubbiamente tutte le parti offese, sentite lungamente in udienza, quelle che poi effettivamente omosessuali sono diventate e quelle che, rifiutando le imposizioni continue e laceranti del leader, hanno continuato per un pezzo e con fatica a vivere in comunità (non avendo altra scelta o opportunità lavorativa e di alloggio), con l'ostracismo dei " fedelissimi" che le indicavano come appestate, isolandole: ed in proposito le obiezioni difensive sulle libere scelte di ciascuno, mai ostacolate dal

capo e dai singoli affidatari, trova il naturale limite proprio in tale reazione di "muro" e di derisione da parte degli altri membri della comunità, che come tale non può non assumere i connotati di ulteriore condotta vessatoria.

Infine per le sole donne, ancora un motivo di umiliazione si aggiunge e riguarda la continua svalutazione della figura femminile, offesa trivialmente ed additata come *minus habens* dal FIESOLI (che le definiva "*tutte maiale*"), ed anche in ciò non possono non ravvisarsi comportamenti maltrattanti, interni ad una convivenza non certo familiare ma comunitaria e durata decenni per molti degli ospiti, impossibilitati a crearsi un'alternativa decente al di fuori del Forteto.

In proposito ancora una volta si coglie l'occasione per sottolineare come in realtà l'immagine proiettata all'esterno di tale comunità fosse indubbiamente diversa e carica di opposte peculiarità positive, non fosse altro che per la possibilità data alle istituzioni locali di collocare in un ambiente collettivo e controllato da adulti una serie di minori che rappresentavano casi difficili da gestire in altra maniera.

Non solo dunque per il carisma del FIESOLI la comunità si è accresciuta, ma, come si apprezza dall'analisi dei molteplici documenti provenienti dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, per la incombente e sempre presente necessità di risolvere velocemente casi di affidamento spinosi, in relazione a più fratelli, in tal modo non dispersi in famiglie diverse, ma convergenti in un unico sito ospitante e per tutti accogliente, senza molte formalità.

Non può valere in proposito l'obiezione difensiva che alcuni dei capisaldi maltrattanti siano venuti meno in corso di istruttoria in quanto smentiti da diversi testi, come l'impossibilità di uscire dalla comunità o di viaggiare, o l'impedimento allo studio ed all'attività sportiva, o la mancanza di privacy per le telefonate ricevute dai parenti, in quanto tale diverso corso dell'impostazione della vita pratica comunitaria all'interno del Forteto, solo apparentemente meno rigida, ma sempre manipolatoria delle coscienze, si ricollega agli anni dal 2000 in poi, quando nei più giovani ospiti si era creata una certa insofferenza e ribellione verso le regole che sempre più cozzavano col mondo esterno in incalzante evoluzione.

E d'altra parte anche l'avversione alla famiglia tradizionale degli anni '70, che aveva favorito il radicarsi delle teorie del FIESOLI, non poteva assurgere, come vorrebbe la difesa, a giustificazione per quanto si era idealizzato e consolidato fino agli anni 2000: da quella demolizione si era infatti partiti per la costruzione plagiante di un modello a sua volta castrante in danno della naturalità di certi rapporti affettivi e sessuali e mortificante delle singole personalità, già provenienti da situazioni di infelicità e oppressione.

5) Così profilata l'ipotesi criminosa contestata al FIESOLI, resta da esaminare per ciascuna delle parti offese che in più stadi temporali hanno fatto accesso al Forteto, quale sia stata l'epoca di allontanamento ovvero di cessazione di tale condotta diretta dell'imputato (non potendosi parlare genericamente di clima diffuso, ma dovendosi a lui attribuire degli atteggiamenti concreti e perduranti nel tempo, senza per questo ricercare come vorrebbe la difesa questo o quel contegno particolare che sia aggressivo o offensivo) ed in tal senso rimane la risposta corretta del Tribunale, che ha escluso per il capo q) la permanenza del reato in danno di **Fascione Elisabetta** - entrata in comunità a 20 anni - dal momento che la stessa donna ha ammesso di essersi allontanata dalla casa centrale andando a vivere per conto suo in una dépendence, e recidendo ogni contatto col FIESOLI ed i suoi gregari tra il 2003 ed il 2004, epoca in cui traumaticamente aveva interrotto la sua relazione clandestina con Gino Calamai. Se dunque di condotta maltrattante deve parlarsi, e certamente fino a quel periodo vi è stata, così come articolata nel capo di imputazione, con ogni genere di colpevolizzazioni per una donna che aveva anche tentato due volte il suicidio, facendole carico oltretutto di lavori pesanti nel caseificio della cooperativa, tuttavia per il periodo successivo al 2004 non può che farsi riferimento ad un comportamento meramente omissivo del FIESOLI e dei suoi adepti, la stessa essendo stata lasciata al proprio destino senza ulteriore ostracismo, evitando di condividere in comunità i momenti della mensa o della "fissatura" o altri spazi collettivi.

Si tratta a ben vedere di una scelta finale di autoisolamento della stessa parte offesa della quale non può farsi carico al FIESOLI o agli altri soggetti in contatto con la Fascione, che nel 2008 poi si allontanava definitivamente dal Forteto, motivo per cui il Tribunale aveva coerentemente riconosciuto il subentro della prescrizione (decorrente dal 2004) e tale opzione deve oggi ritenersi quella più aderente alle stesse dichiarazioni della teste.

Che poi si tratti di un soggetto debole e fragile- come del resto la maggior parte degli ospiti del Forteto- che in sede di esame dibattimentale non abbia reso al meglio nel raccontarsi, come addotto dalla parte civile appellante, non appare dirimente al fine di integrare l'istruttoria oggi con l'acquisizione di una consulenza attestante tale condizione psichica di ritrosia e panico al momento della testimonianza. Infatti qui non si discute delle conseguenze subite dalla Fascione a causa della permanenza nella struttura, né dei danni evidentemente riportati dal suo lungo soggiorno, né tantomeno della sua attendibilità come teste, mai messa in dubbio, ma di specifici comportamenti, commissivi o omissivi, attuati nei suoi confronti continuativamente al di là di un certo periodo in cui dal Forteto lei si era materialmente staccata,

dedicandosi alla sua passione, la fotografia, e quindi evitando ulteriori contatti con i responsabili della comunità, FIESOLI in primis. Lei stessa ha ammesso di aver fatto vita "per conto suo" negli ultimi anni, autoemarginandosi (così da proteggersi, in fondo), né può essere dirimente l'ultima occasione di litigio con costui ed il PEZZATI, che la Fascione colloca nei pressi della cucina della villa, nel 2008, trattandosi di un episodio sporadico ed isolato, in cui peraltro ha sostenuto di aver anche reagito alla aggressione fisica di entrambi.

In conclusione **gli appelli sia della parte civile Fascione che del PM con riguardo alla posizione di costei devono essere rigettati, confermandosi la prescrizione del reato ascritto al solo FIESOLI al capo q), mentre quanto ai coimputati di cui al successivo capo v), non vi è nemmeno menzione di tale parte offesa, che tuttavia ha fatto appello specificamente nei confronti di lui e di Stefano PEZZATI. Per la verità nel capo v/f anche per Marida GIORGI vi è un episodio citato -del lontano 1990- in danno della Fascione, ma di esso non vi è comunque traccia né nella condanna dell'imputata succitata né nelle assoluzioni.**

E per contro sullo stesso **PEZZATI** non grava alcuna imputazione che riguardi tale parte civile appellante, per cui il difensore di costui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e la condanna della Fascione alle spese ai sensi dell'art. 541 cpp: tali richieste se pure formalmente corrette, in quanto a ragione l'imputato si ritiene alieno da accuse specifiche nei confronti della donna, mai contestate, tuttavia non si intendono da accogliere per un principio di equità e ragionevolezza rispetto ad una tortuosa vicenda dai contorni molto complicati e sfumati dai quali va esclusa senz'altro la mala fede della denunciante, che evidentemente in rapporto all'episodio del litigio finale nella cucina del 2008 (non contestato specificatamente ma deducibile dalla data dell'imputazione), ha ritenuto coinvolto dalle sue accuse oltre al FIESOLI anche il PEZZATI, che si era trovato insieme a lui nel frangente e che comunque risponde in relazione ad altre parti offese riportate (queste sì) nel citato capo v), ma sempre per il medesimo reato di maltrattamenti, procedibile di ufficio. Peraltro alla Fascione in primo grado è stata liquidata una **provvisionale di € 50.000**, e dunque sulla scorta dell'evidente svista del Tribunale è comprensibile la reiterazione della domanda risarcitoria anche in appello da parte della Fascione, rivolta non solo al FIESOLI ma a coloro che fossero stati ritenuti suoi correi; del resto anche il PM ha proposto analogo appello per vedere riformata la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in favore dell'imputato principale in relazione alla posizione di tale parte civile.

In conclusione, non acconsentendo a tali appelli, **va revocato** anche il provvedimento - evidentemente errato - del Tribunale di liquidazione del danno con

aggiunta della succitata provvisoria a carico del FIESOLI e del responsabile civile ed in favore della suddetta parte civile, per la quale vi è stata appunto in primo grado declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, che si intende qui confermare.

6) Analiticamente analizzando ciascuna parte offesa, i maltrattamenti in danno di Aversa, capo c), posano su quanto riferito innanzitutto dal medesimo, che facendo parte della generazione più giovane del Forteto aveva usufruito di un clima meno oppressivo dal 2000 (peraltro ricollegato alla sentenza CEDU che riguardava sua madre Scozzari), tuttavia risentendo sempre della figura del FIESOLI quale capo indiscusso della comunità, che impartiva le regole poi applicate dalle singole coppie affidatarie, nel caso di specie Gino Calamai e Consorti Mariella.

In particolare, a prescindere dalla data (che fosse il 2008 o il 2009), prima del distacco dal Forteto l'Aversa indubbiamente aveva usufruito di un trattamento più morbido, essendo stato uno degli sponsor della comunità, tanto da scrivere col FIESOLI il libro che doveva sancire l'allontanamento psicologico dalla madre; da ultimo era stato fatto oggetto di ostracismo proprio perchè aveva deviato dalle aspettative del *profeta*, decidendo di arruolarsi in polizia e quindi di allontanarsi dalla comunità, piuttosto che frequentare l'università a Firenze, rendendosi conto che le accuse rivolte alla madre (che avrebbe preso i soldi dai pedofili) gli erano state indotte mentre era ancora adolescente proprio dal FIESOLI, che si preoccupava di dettargli lettere da inviare al giudice minorile per manifestare la sua contrarietà ad incontrarla.

La difesa punta a fermare qualsiasi condotta anomala ovvero ritenuta maltrattante (non solo in danno dell'Aversa) all'anno 2000, adducendo che le prove di un comportamento diverso, più tollerante da parte dell'imputato nei confronti della parte offesa e degli altri ospiti di seconda o terza generazione, escludevano il riconoscimento di una prosecuzione nei supposti maltrattamenti.

Aversa intanto non è apparso al Tribunale come un bugiardo o un venale, anche se - nessuno lo nega- ha attirato i fuoriusciti della comunità facendo intravedere (tra l'altro) la possibilità di un risarcimento del danno da parte del responsabile della cooperativa: in tutti i casi la teoria del complotto ventilata dalla difesa non può che molto debolmente reggersi sull'allettamento di un ipotetico ricavo economico.

Invero proprio nell'ultimo periodo, in cui l'Aversa rendendosi conto della pressione psicologica subita, anche nell'accusare pesantemente la madre, cerca di prendere le distanze dal Forteto, la fidanzata Bartolini Irene, prima blandita ed invitata a vivere

con lui in comunità, viene convinta a non avere rapporti sessuali col fidanzato, secondo l'impostazione sfavorevole alle relazioni etero del FIESOLI, e lo stesso Aversa viene indicato come un traditore del Forteto e fatto oggetto di ostracismo da parte dei fedelissimi. Il clima mutato viene ben descritto dalla teste Bartolini, anch'essa oggetto del lavaggio di cervello da parte del FIESOLI, che in quei pochi mesi in cui resta accanto all'Aversa tronca del tutto i rapporti con la famiglia, da lui demonizzata, a cominciare dal padre, sospettato, secondo il solito cliché, di desiderarla sessualmente.

Infine lei lascia l'Aversa, dopo aver visto il FIESOLI baciare appassionatamente in un corridoio Matteo Pizzi, e quindi sceglie di tornare libera all'esterno rispetto all'aria "inquinante" che respirava nel Forteto, scelta che il primo maturerà più avanti, anche perchè restio a lasciare solo in comunità il fratello Samuele, essendo stato minacciato di non vederlo più se se ne fosse andato.

Analogamente la nuova fidanzata dell'Aversa, Bianca Nannini, descrive il clima ostile del Forteto nei di lui confronti, quando vi rientra, preso dagli scrupoli, e desistendo dall'arruolarsi in polizia: entrambe le testimonianze sono state ben analizzate in sentenza al fine di dare corpo alla voce accusatoria della parte offesa Aversa, ritenuta a ragione credibile. Dunque se effettivamente egli ha rappresentato un collettore delle rimostranze e della presa di coscienza degli esiti malsani della comunità, e quindi intorno a sè ha coinvolto i soggetti critici che poi si sono costituiti nel comitato "Vittime del Forteto" col Pietracito - ma questo rappresenta un post factum rispetto al suo soggiorno a Vicchio - altrettanto vero è che i maltrattamenti da lui subiti sono stati gli stessi degli altri ospiti, compreso l'approccio sessuale del FIESOLI al quale lui si è ribellato, ricevendo il suo netto disprezzo per il rifiuto, interpretato malevolmente come - ingrata- incomprendimento delle innovative pratiche sulla liberazione dalla materialità e sull'amore puro.

Di tale ulteriore imputazione si parlerà appresso, dovendosi ora appuntare l'attenzione sui maltrattamenti in danno dei diversi soggetti ospitati in comunità oltre a costui, per il quale vale quindi il periodo finale del settembre 2009 come rubricato al capo c). Non appare peraltro di poco conto l'aggressione al suo affidatario Calamai, che lo aveva difeso e che viene visto dall'Aversa e dalla Nannini sanguinante, quando si precipitano in comunità, da lui informati dell'accaduto, mentre ai carabinieri intervenuti i responsabili tentavano di sminuire l'aggressione avvenuta su iniziativa di LUIGI SERPI ed altri.

La difesa ha cercato di svilire la portata accusatoria della sua vicenda anche alla luce del particolare riferito da Paolo Zahami circa l'intenzione del FIESOLI di far fuori la

Scozzari, circostanza non confermata da Marco Ceccherini junior con il quale il primo avrebbe fatto un sopralluogo nella zona di Piazza San Marco per cercarla. Ora, a prescindere dal valore di tale accusa del teste Zahami, che può essere letta nel senso meno letterale, in quanto in quel periodo, immediatamente prima dell'anno 2000, effettivamente la madre dell'Aversa "che stava facendo pressioni con il Belgio per il Forteto", poteva dare fastidio al *profeta*, il quale avrebbe magari immaginato parlando con i due ragazzi di farla solo desistere con mezzi "persuasivi", a modo suo (che non usava certo maniere delicate), rimane il fatto che il teste ha riferito circostanze particolari, come l'invito del Romoli a "non fare cazzate", evitando spedizioni punitive, e comprensibilmente il Ceccherini junior potrebbe aver evitato di confermare in udienza un qualcosa di compromettente che si ritorceva anche a suo danno, come complice di tale spedizione punitiva (e non certo letale), in realtà solo prospettata e vagheggiata, ma mai - fortunatamente -realizzata.

In conclusione, non solo la parte offesa Aversa ma le ragazze che costui ha frequentato hanno come testimoni avallato la prospettazione accusatoria, senza avere alcun particolare fine di lucro ma evidentemente toccando con mano attraverso il clima che al Forteto si respirava, le pesanti ingerenze nella vita privata del ragazzo da parte del FIESOLI in primis, che anche su di loro si riflettevano.

6) Passando quindi al capo e) che ha come parte offesa dei maltrattamenti Mameli Marco, anche per lui la narrazione della vita al Forteto ricalca quella degli altri ospiti più stanziali, dal 2001 al 2011, con l'aggiunta di un rapporto particolarmente stretto e di tipo omosessuale col FIESOLI, con tutti i condizionamenti derivanti dall'averlo iniziato all'età di 14 anni, ed il suo accorato racconto, come ben sottolineato dal Tribunale, non può dirsi smentito sol perchè, proprio a causa della relazione privilegiata col *profeta*, egli veniva sollevato da certi incombenti, salvo poi ad essere isolato e denigrato quando aveva assunto una posizione critica verso costui e la comunità tutta.

Si tratta di un percorso a ben guardare comune a tutte le parti offese, da un lato psicologicamente assoggettate alla persona carismatica del FIESOLI, la cui indiscussa autorità riveste appieno le caratteristiche del soggetto preminente, come autorità e capo spirituale, ma anche come affidatario ufficiale o officioso dei minori e dei soggetti deboli anche maggiorenni ospiti della comunità da lui gestita, e dall'altro meno oppresse quanto a libertà di movimento a seguito della sentenza CEDU del 2000. Ma è bene sottolineare una volta di più come le condotte enucleate dall'accusa nei capi di imputazione che qui si esaminano non possono che ritenersi

esemplificative di un atteggiamento perdurante e indubbiamente articolato in una molteplice, variegata serie di esplicazioni volte a mortificare la persona per soggiogarla alle teorie del Forteto quanto a disprezzo della famiglia tradizionale, elogio della scelta omosessuale ecc., creando consenso intorno ad esse ed isolamento intorno a chi si fosse ribellato. Ed indubbiamente tale forzatura psicologica oltre che talvolta fisica non poteva che avere gioco facile su elementi deboli e talvolta disastriati per provenienza familiare o per disturbi mentali, in quanto è pacifico che in quella comunità hanno soggiornato anche soggetti psichiatrici oltre che abusati o abbandonati dalle famiglie.

Ecco perchè i maltrattamenti che la difesa contesta per ciascuno dei denunciati non possono essere temporalmente circoscritti a questa o quella condotta ma vanno inquadrati nel contesto di supremazia del FIESOLI e degli altri responsabili/affidatari (per il Mameli la coppia funzionale Francesca Tardani e Luigi Serpi) che abusando dell'autorità esercitata sugli ospiti hanno imposto con atteggiamenti mortificanti e soggioganti un regime di vita che costoro non hanno scelto ma subito, proprio alla luce della condizione di assoggettamento non solo economico ed abitativo nella quale si trovavano, e questo a prescindere dalla loro minore o maggiore età.

A proposito del Mameli in particolare la difesa sottolinea le indubbe divergenze tra quanto riferito nell'intervista del 2007 agli studenti della mediateca fiorentina e quanto dichiarato in dibattimento, ed a tale contestazione, cui il Tribunale non ha risposto, si può agevolmente obiettare che necessariamente deve prevalere quanto emerso dal contraddittorio dibattimentale, cui tutte le parti hanno avuto pari accesso, a fronte di una intervista pubblica che ha tutti i limiti di un fenomeno mediatico (come quelle televisive dell'Aversa e della Corso di cui si chiedeva l'acquisizione a titolo di rinnovazione istruttoria), falsato quindi dall'inevitabile richiamo dei riflettori, in un momento in cui il Forteto era ancora in auge come postazione educativa e di supporto alle istituzioni locali ed i suoi ospiti non avevano maturato quella coscienza critica che poi li indurrà ad allontanarsene, prendendo innanzitutto le distanze dal suo fondatore.

Del resto proprio la difesa che dipinge i "rancori espressi nelle testimonianze" non riesce a dare conto di tale massiccio fenomeno di inversione di tendenza e di rivolta a fronte di una figura così carismatica e positiva con meriti conquistati sul campo come il FIESOLI ed i suoi aggregati, sebbene con dei limiti umani che la stessa difesa riconosce.

Anche la possibilità di vivere insieme a Valentina Ceccherini, dalla quale aveva

127


avuto un figlio, in realtà era rimasta solo teorica, perchè è emerso dal dibattito che costei dormiva col bambino, ed il Mameli per conto suo, seguendo le indicazioni del *profeta* che li voleva fisicamente separati, così come per lungo tempo alla moglie egli non aveva confessato il legame particolare di tipo sessuale che lo continuava a legare al FIESOLI e che anche qui sarà oggetto di un successivo esame circa il reato di violenza sessuale.

Dal racconto della parte offesa, che non ha palesato sin dall'incidente probatorio alcun interesse a ristoro economico per gli abusi subiti, bensì si è prodigato nel rivendicare il suo diritto a tutelare il bene e la serenità della sua famiglia, emerge chiaramente tutta la serie di forzature psicologiche operate su lui bambino-adolescente, costretto ad inventarsi abusi in famiglia o desideri e fantasticherie sessuali precoci, pur di assecondare i suoi affidatari ed il FIESOLI durante i famigerati chiarimenti, solo al fine di guadagnarsi la loro approvazione piuttosto che le loro umilianti rampogne anche pubbliche. Tutto ciò ricade perfettamente nella previsione delle condotte maltrattanti di cui all'art. 572 cp a carico dell'imputato principale, oltre che dei suoi correi di cui si dirà appresso.

7) Analogo trattamento quello riservato a Fiorenza Eris di cui al **capo f)** che anch'egli nemmeno quattordicenne era stato accolto nel Forteto ed affidato alla coppia ELISABETTA SASSI e DORIANO SERNISSI, assolti in primo grado, in quanto il Tribunale ha escluso il loro concorso nel reato di maltrattamenti commesso dal FIESOLI unitamente - per costui - alla violenza sessuale sub f) di cui si dirà appresso. La difesa si attarda sul trattamento di favore che la parte offesa, come altri della stessa nuova generazione (Aversa, Bimonte, Daidone) avevano ricevuto dalla coppia affidataria, quanto ad assistenza morale e materiale, ma il problema non sta in questo, e quindi nel diverso regime di accudimento pratico, più attento ai bisogni delle generazioni tecnologizzate (wifi, cellulare, tablet, pc ecc.), quanto nel condizionamento e nella manipolazione della psicologia adolescenziale, nel caso di Fiorenza giunto giovanissimo in comunità, con un fratello più piccolo, Gabriele, anch'esso ospite della stessa (affidato a MARIKA CORSO), un padre accusato da lui stesso di averli fatti prostituire entrambi, ed una madre "alla buona", praticamente inesistente. In proposito in sede di incidente probatorio il Fiorenza ammetteva candidamente di aver mentito sulle accuse al padre in quanto era quello che voleva sentirsi dire il FIESOLI come causa del suo essere taciturno, delle sue difficoltà di comunicazione insomma, mentre in realtà il ragazzo aveva semplicemente vissuto una situazione disastrosa familiare, con un padre che aveva portato una prostituta a convivere in casa con la moglie, quando non era in galera.

Dunque la condizione di sudditanza in comunità per lui (come per altri giovani soggetti maschili) si era tradotta in sottomissione anche alle voglie sessuali del *profeta* che di lui aveva abusato sin dal suo arrivo al Forteto, contemporaneamente inculcandogli un senso di autostima per la buona considerazione che aveva di lui, fintanto che lo aveva assecondato, per poi emarginarlo quando il ragazzo aveva preso le distanze ed aveva raccontato ai suoi affidatari quello che Rodolfo gli faceva in camera sua. Il tutto accettato, fino a quel punto, in quanto costui, da lui definito "dio in terra" per il seguito che godeva nella comunità, non poteva essere contraddetto, e sempre nel timore di essere cacciato dalla comunità e di perdere il lavoro. Oltretutto dall'incidente probatorio del 5/3/2012 si comprende come materialmente il Fiorenza avesse il terrore anche di essere picchiato, avendo assistito all'aggressione nella sala mensa di Gino Calamai (pag. 289 delle trascrizioni dell'epoca), colpito ripetutamente da quattro persone perchè difendeva il suo figlio adottivo Giuseppe Aversa, mentre il FIESOLI rincalzava con la frase " fate un bel lavoro " (pag. 291) allontanandosi dalla scena.

Resta acquisito comunque che, essendo di natura permanente, il reato di maltrattamenti non può essere frazionato come vorrebbe la difesa in una serie di episodi, riconoscendo la prescrizione di alcuni di essi in quanto risalenti nel tempo (come i cosiddetti "teatrini", rappresentazioni visive degli abusi riprodotte da adulti per stimolare il ricordo dei bambini); piuttosto deve farsi riferimento alle ultime percezioni di comportamenti maltrattanti ricevute dalle parti offese, che per il Fiorenza si attestano al 2009.

8) Il **capo j)** attiene poi ai maltrattamenti in danno di Bimonte Jonathan che assieme ai 3 fratelli, due più grandi di lui (Luna ed Emanuele) ed uno più piccolo (Christopher) era stato ospitato per oltre un decennio al Forteto, a fronte della vicenda processuale di padre e madre, accusati di aver girato il primo e tollerato la seconda, filmati pornografici con i figli per venderli a terzi, circostanze appurate con condanne al padre ed ad un terzo soggetto, a riprova della veridicità dell'assunto, come ribadito dalla sorella Luna. Il contrasto tra i due fratelli non è stato risolto con il confronto ammesso dal Tribunale e richiesto dalla difesa, contrasto che l'appellante si è dilungato a valorizzare al fine di screditare le accuse al FIESOLI di manipolare i ricordi. A prescindere quindi dalla diretta influenza della coppia affidataria del minore (Serpi Luigi e Fiesoli Donatella, costei non imputata ma parte offesa), si dovrebbe appurare in che misura direttamente il *profeta* abbia esercitato il suo potere imponendo le regole maltrattanti del Forteto, che evidentemente avevano avuto esiti diversi sui fratelli, visto che Luna ed Emanuele non lo avevano

denunciato e che su questa differenziazione la difesa ha giocato le sue carte migliori per screditare la versione accusatoria di Jonathan.

In proposito la prospettazione del Tribunale appare la più corretta, con la consueta premessa che sulla induzione di ricordi -si è già puntualizzato- a prescindere dalla verità o falsità degli stessi, il comportamento cogente e pervasivo (v. i "teatrini") sui minori dei responsabili della comunità, FIESOLI in primis, rappresenta di per sé una forzatura insopportabile per un bambino di sette anni quale Jonathan all'entrata in comunità ed all'uscita da un'esperienza familiare traumatica; e costui ha ben evidenziato la sofferenza patita per aver quotidianamente sentito parlar male della madre, offesa e denigrata da parte del capo, tanto da disfarsi dell'unico regalo che lei gli aveva portato, così come del padre, entrambi condannati per gli abusi con sentenza definitiva. E la consegna postuma dell'accorato ed affettuoso epistolario dei genitori, che il FIESOLI aveva accuratamente nascosto ai quattro figli mentre si trovavano in comunità, rappresenta una ulteriore manifestazione di crudeltà mentale, una cinica scelta di privazione per i minori di qualsiasi aggancio o supporto familiare, facendo permanere nel giovane Bimonte quel profondo senso di colpa per non aver reincontrato il padre se non al suo funerale, timidamente riprendendo poi i -tardivi-contatti con la madre.

Anche questa è una esplicazione palpabile e lampante di quell'atteggiamento maltrattante, di schiacciamento ed oppressione psicologica, prima che fisica (come i cosiddetti chiarimenti cui anche il Bimonte è stato sottoposto, così come il martellamento sulla preferenza dei legami omosessuali rispetto a quelli etero) che fanno capo al *profeta* prima che alla coppia affidataria e che hanno accompagnato il giovane fino alla sua fuoriuscita dalla comunità nel febbraio 2008.

9) Quanto al capo 1) in danno di Gronchi Manuel affidato a TARDANI EMANUELA e SARTI STEFANO, figlio di una coppia di tossicodipendenti, dal ritratto sincero che egli ha fatto di sé come soggetto indisciplinato, ribelle, insofferente alle rigide regole comunitarie, che a volte aveva anche rubato all'interno, fino ad essere costretto a dimettersi e lasciare infine il lavoro della cooperativa nel 2009 a causa dell'apprensione di un quantitativo di carne non pagata, emerge un racconto non compiacente verso se stesso ma lucido e credibile rispetto al clima del Forteto ed alla figura del suo capo, che oltre ad insidiarlo sessualmente col supporto della TARDANI (di cui si dirà successivamente), lo aveva convinto a rimuovere del tutto la figura dei suoi genitori (la madre, che poi era morta e che il FIESOLI dipingeva come una prostituta, ed il padre finito paralizzato a seguito di un

tentativo di suicidio) e ad allontanare anche la nonna Eufemia che invece lo aveva visitato periodicamente in comunità, dove lui era rimasto dai 5 ai 25 anni di età, fino al 2010. Dunque anche in questo caso le condotte maltrattanti del leader, comuni alle altre parti offese, oltre a quelle insidiose di “aiuto” per superare la “materialità” attraverso le sue manovre sessualmente lascive, hanno comportato per il Gronchi una situazione di perdurante insoddisfazione alla quale non ha potuto per anni reagire, non avendo altra via di uscita alla comunità, nè familiari di supporto, atteso che anche il riavvicinamento ad una sorella abitante a Roma (figlia della stessa madre) che aveva avuto una sorte più rosea, diventando avvocato, non aveva dato un esito duraturo nel tempo.

10) I maltrattamenti di cui **al capo m)** riguardano invece una figura femminile, quella di Bartolini Irene la cui breve permanenza nel Forteto (tre mesi) era stata legata al rapporto sentimentale con Giuseppe Aversa, poi concluso, mentre prima lo aveva frequentato rimanendo “esterna”. Sebbene dunque il periodo sia stato breve, la testimonianza della ragazza, ventenne all'epoca, rende ragione del comportamento del FIESOLI strumentale al trattenimento dell'Aversa nella comunità quando invece aveva palesato l'intenzione di arruolarsi in polizia, comportamento insistente sempre sui medesimi motivi di allontanamento dalla famiglia e di separazione di genere. Sotto il primo profilo le problematiche di rapporto con la madre erano state dal *profeta* stravolte e trasformate in problemi di relazione col padre, sempre di stampo sessuale, delineando perversioni di costui che la Bartolini non aveva mai nemmeno immaginato. Dunque il ricorrente disegno demolitorio della famiglia di origine, posto in atto dal FIESOLI, aveva creato nella ragazza, ventenne, un profondo disagio al pensiero di avere come genitori due specie di perversi da cui bisognava prendere le distanze, mentre invece la Bartolini era riuscita col tempo a recuperare faticosamente ed attraverso una terapia psicologica familiare il rapporto con loro, lasciando senza indugio la comunità e separandosi dallo stesso Aversa, dopo che aveva scoperto che costui intratteneva una relazione via chat con altra ragazza.

Inoltre la contemporanea scoperta di FIESOLI sessantenne che baciava appassionatamente in un corridoio il giovane Matteo Pizzi, anche lui ventenne, le aveva aperto gli occhi sulla reale perversa situazione del Forteto, facendola decidere per l'allontanamento definitivo dalla comunità.

Quindi il messaggio deviante del fondatore, introitato per alcuni mesi dalla ragazza, rappresenta anche qui quella mortificazione della personalità inquadrabile nei maltrattamenti, mortificazione estrinsecata anche nella imposizione della altrettanto

insensata regola di dividere la stanza con altre donne quando l'Aversa non c'era, per poi sentire parlar male di costui dal FIESOLI quando era tornato in comunità desistendo dalla domanda per entrare in polizia. Dunque una serie di comportamenti che sebbene limitati nel tempo, come la sentenza ha riportato, hanno prodotto nella Bartolini dubbi ed angosce, considerando che comunque la stessa frequentava l'Aversa già dal 2005 e nei fine settimana si tratteneva a dormire nella sua stanza, prendendo confidenza con l'ambiente del Forteto anche durante l'ora dei pasti, nella mensa dove uomini e donne mangiavano in tavoli separati.

11) Il **capo n)** riguarda la parte offesa Biordi Nicoletta la cui vicenda rispecchia quella di molti altri ospiti del Forteto e non merita di rimanere inascoltata: come donna, entrata in comunità all'età di 14 anni assieme al fratello Andrea, aveva subito il medesimo lavaggio di cervello e la ripetuta richiesta di riconoscere le avances del padre a suo danno, come quelle della madre nei confronti del fratello, al fine di superare il trauma dell'abbandono, con ciò continuando forzatamente a scavare nel suo subconscio alla ricerca di turbe sessuali inesistenti ed al fine di allontanare definitivamente da sé la sua famiglia. L'opera demolitrice del FIESOLI la portava ad individuare sua madre come una "anormale" e a denigrare anche la zia che la veniva a trovare in comunità: la capacità manipolatoria poi conduceva la ragazza a rapporti stretti con altre donne come Lara Volpi, ed infine il *profeta* la indirizzava su Max Fiesoli, col quale la relazione continuava tra alti e bassi e con la nascita di un figlio, Mattia. Anche in questo caso l'ingerenza del leader nella coppia portava ad una serie di disturbi della Biordi che si accentuavano quando apprendeva dal suo compagno, nonché padre di suo figlio, del pregresso rapporto omosessuale col FIESOLI analogamente al rapporto di costui col Marco Ceccherini junior. Per la difesa è fondamentale il contrasto di date con la versione della Volpi circa il momento in cui la ragazza avrebbe saputo di tale relazione (se nel 2001 ovvero nel 2006), allontanandosi poi dal Forteto solo molti anni dopo, nel 2011, ma a ben guardare tale dissonanza non vale a minare la credibilità di quella teste parte offesa che per anni ha lavorato duro in cooperativa, anche quando era incinta, facendo le pulizie in casa e contemporaneamente affidandosi volta per volta ai consigli ed alla esperienza delle donne che la seguivano da vicino (Daniela Tardani ed Elena Tempestini), anche se formalmente era affidata alla "comunità del Forteto" con provvedimento del Giudice tutelare di San Marino. Di nessun rilievo il suo innamoramento per Gianni Bonanni enfatizzato dalla difesa. I maltrattamenti, cessati con la sua uscita dal Forteto con Max ed i due figli, sono descritti come un continuum di condotte nel tempo alternate, come quella di stimolare l'omosessualità

e quindi l'infatuazione di Lara Volpi per lei, così come di spingerla nella braccia di Max Fiesoli per poi dirigerne il gioco e denigrarlo agli occhi di lei. Un meccanismo psicologico indubbiamente maltrattante, in quanto teso ad infierire sui punti nevralgici della fragile psiche di una ragazza come la Biordi, convinta a partorire il proprio figlio con l'assistenza della Tardani piuttosto che del compagno Max, e convinta ancora che costui, come Paolo Sarti ed altri, avevano problemi di omosessualità che il FIESOLI curava e risolveva con la sua particolare metodica di approccio sessuale, come sostenuto oltre che dalla Tardani anche da Marida Giorgi e Mariella Consorti.

Dunque nessuna importanza può avere il momento in cui il Max Fiesoli la informa delle avances di FIESOLI, perchè si comprende come in comunità la notizia delle sue molteplici manovre intime in danno di svariati giovani, che erano tollerate se non giustificate (ed il Sarti cercava di smuovere quel muro di omertà) girava da tempo: ciò che conta è che la Biordi ha resistito, subendo queste pressioni per anni, anche in rapporto alla educazione del figlio Mattia, (avendo preso un'altra minore in affidamento, Sharon Pisano) ed infine scappando letteralmente con entrambi ed il compagno Max dalla comunità a fine 2011 senza dare ulteriori spiegazioni a chicchessia.

Non può in proposito profilarsi la prescrizione come ipotizzata dalla difesa, atteso che tutte le condotte estrinsecate dal FIESOLI, a cominciare da quelle in danno della Biordi adolescente per finire a quelle della stessa, lavoratrice – cui era stato da lui sconsigliato di proseguire gli studi dopo la scuola media- con tendenze prima omo e poi eterosessuali, divenuta madre di 2 figli, rispondono alla stessa logica manipolatoria, mortificante e maltrattante, al medesimo disegno perverso spalmato nel tempo e conclusosi con l'abbandono del Forteto da parte della vittima, disegno volto ad annientare il singolo, a recidere le sue radici, ad infangare tutto ciò che non apparteneva alla comunità e poteva consentirle di ragionare con la sua testa, cosa che col tempo aveva invece fatto, dopo molti tentennamenti e lacerazioni interiori.

12) Quanto al capo o) relativo alla parte offesa Corso Marika, affidata a GOFFREDI LUIGI e CONSORTI MARIELLA, l'appellante ha puntato alla svalutazione della sua portata accusatoria - che ha investito anche il suddetto affidatario per fatti scabrosi molto lontani nel tempo, essendo entrata in comunità ad 8 anni - sulla base della discrasia tra quanto dichiarato in querela e in sede di sit e quanto poi rivelato durante una trasmissione televisiva del cui video si chiedeva l'acquisizione, il che le era stato poi contestato in dibattimento.

Ciò che la difesa tende a rimuovere è che una esperienza lunga 25 anni in una struttura che accoglie una bambina di 8 anni proveniente da famiglia a dir poco sfortunata si compone di diversi momenti e sfaccettature ed un racconto omogeneo e coerente risulta quantomeno arduo, considerando il favore che il Forteto godeva dentro e fuori; dunque la presa di coscienza delle violenze psicologiche e fisiche è stata graduale, come si apprezza dal compendio di tutte le testimonianze e dal peso specifico enorme che la persona del FIESOLI ha esercitato su tutte le generazioni che si sono avvicinate nella comunità, riuscendo a condizionare per molto tempo coloro che con fatica sono riusciti poi ad affrancarsi, a quel punto isolandoli dagli altri, e per contro premiando e blandendo coloro che rimanevano saldi ai suoi assurdi dettami.

Se dunque le rivelazioni sul rapporto orale col GOFFREDI sono state un fatto nuovo raccontato in tv, se la Corso non è stata del tutto convincente su alcuni dati temporali, se ha ammesso di aver aperto la pagina facebook " Falsi educatori " in rotta col Forteto quando finalmente si era affrancata, giungendo a sottrarre agli approcci sessuali del FIESOLI il Fiorenza Gabriele che le era stato affidato, tutto questo non può portare ad una sfiducia nel racconto sostanziale dei suoi 25 anni in comunità, tra maltrattamenti e manipolazioni soprattutto a carattere sessuale, quando, allontanandola dal Paolo Marani di cui si era innamorata, il *profeta* la aveva convinta di essere lesbica, avvicinandola nell'intimità prima a FRANCESCA TARDANI, cui era stata affidata dai 14 anni in sostituzione di Mariella CONSORTI, e poi alla sorella DANIELA TARDANI.

Non si può non pensare ad una gratuita cattiveria, ad una sopraffazione cinica del FIESOLI quando la Corso narra della madre tossicodipendente e con AIDS, morta senza che lei avesse avuto la possibilità di darle l'ultimo saluto quando stava male, in quanto costui le aveva impedito di andarla a trovare, minimizzando sulla sua salute; pochi giorni dopo era stata accompagnata dalla CONSORTI al suo funerale ed aveva scoperto anche, in casa della defunta, lettere dalle quali traspariva l'affetto per la figlia e documenti del Forteto che per contro prendevano le distanze da lei.

L'opera costante di abbattimento delle difese e della dignità personale di bambina prima e di ragazza e donna poi, il convincimento che gli abusi del passato andassero superati attraverso il sesso praticato con altre donne, la denigrazione della madre tossica e "maiala ", i chiarimenti imposti in rapporto alla relazione etero con Paolo Marani, non condivisa dal FIESOLI, le offese e l'emarginazione quando aveva deciso di non stare alle regole del Forteto, tutto ciò compendia perfettamente quei maltrattamenti protrattisi fino all'uscita della Corso dalla comunità, non senza considerare, a rinforzo della spregiudicatezza e superficialità del leader, che alla

donna, con tutte le problematiche irrisolte e laceranti che portava con sé, era stato affidato dal Tribunale per i Minorenni, proprio su iniziativa di lui, un minore non certo "facile", con analoghe problematiche di abusi subiti nell'infanzia, Gabriele Fiorenza: dunque un ulteriore aggravio e pesante fardello oltre l'usurante lavoro in cooperativa. Paradossalmente invece questo affido gravido di responsabilità aveva suscitato in lei una nuova consapevolezza ed un sentimento di protezione che l'aveva condotta infine a ribellarsi al FIESOLI, per impedire che anche questo ragazzo passasse dal di lui talamo, come altri ospiti della comunità, per "liberarsi della materialità" e superare il peso del passato.

13) I maltrattamenti di cui al **capo p)** interessano la parte offesa Daidone Luigi per il quale la difesa oppone la veridicità di quanto giudizialmente accertato in danno della madre, condannata per averlo ceduto unitamente al fratello Jonny ad alcuni pedofili per denaro, a fronte delle dichiarazioni accusatorie dei due bambini che Luigi invece nella sua deposizione dibattimentale fermamente disconosceva, anzi affermava essergli state estorte dall'intervento autoritario dei suoi affidatari VANNUCCHI MAURO e TEMPESTINI ELENA e dello stesso FIESOLI.

Si tratta di un cliché ricorrente che, come si è già ribadito, al di là dell'esito del processo a carico dei genitori per le accuse partite, o rafforzate, dalle dichiarazioni dei figli abusati, comporta un profilo di maltrattamento che non riguarda i falsi ricordi ma l'induzione ad essi. Come dire che per la psicologia di un bambino o adolescente, a prescindere dalla veridicità dell'abuso, le rozze modalità di costrizione a ricordarlo (o ad inventarlo), i teatrini con la riproduzione delle scenette di pedofilia, la sollecitazione pressante e minacciosa a liberarsi di questo peso parlando apertamente ed in pubblico di qualsiasi approccio sessuale infantile nel dettaglio, tutto ciò rappresenta in sé un tormento, un comportamento maltrattante e schiacciante per la personalità fragile e già provata dal passato familiare burrascoso di quel minore.

Così nel caso dei fratelli Daidone la contrapposizione tra Luigi e Jonny, tenuti separati ed affidati a due coppie distinte, per costringere il primo a confessare quanto il secondo, di tre anni più piccolo, doveva aver già ammesso riguardo alla madre, poi pesantemente condannata, la pressione psicologica su quel bambino di 9 anni, che nel tempo ha vissuto con profondi sensi di colpa per una accusa ingiusta ed infondata nei confronti di costei, tutto ciò è decisamente devastante e si inquadra agevolmente nella fattispecie di cui all'art. 572 cp.

E che sia stato il FIESOLI il regista attivo di questa sceneggiatura manipolatoria

risulta dalle dichiarazioni non solo del Daidone ma di molti altri ospiti del Forteto, tutti inizialmente succubi, come è comprensibile, e piegati alla sua autorità, nonché totalmente dipendenti da lui, non solo economicamente ed a cagione della tenera età in cui erano stati introdotti nella comunità, ma a cagione altresì del vuoto che avevano intorno, della latitanza dei familiari, il più delle volte volutamente allontanati dai figli con le patenti più odiose per un genitore, che fossero meritate o meno.

Tale coacervo risulta ampiamente provato dalle informazioni acquisite tramite il teste Daidone, come riportate accuratamente dal Tribunale.

14) Quanto al capo r) – in quanto del capo p) in danno della Fascione si è già parlato – con parte offesa Fiesoli Donatella (solo omonima dell'imputato) la difesa ha contestato innanzitutto il rapporto che la legava al FIESOLI, così come Grazia Vannucchi, appartenendo alla prima generazione, in pratica ai fondatori del Forteto, in località Bovecchio, al seguito del *profeta*. La donna si era fidanzata con SILVANO MONTORSI col quale si era poi sposata, così come la Vannucchi con suo fratello Alessio Fiesoli, e le coppie si erano di tal guisa accreditate per ricevere dal Tribunale per i Minorenni dei ragazzi in affidamento, per cui nel tempo esse si erano occupate di diversi soggetti, non solo disadattati per passati familiari abusanti ma anche con problemi psichiatrici.

Il percorso trentennale della Fiesoli appare ancora più eloquente in quanto come sottolineato dal Tribunale è stato al servizio del capo, seguendo ed applicando fedelmente le sue regole, prima fra tutte quella della separazione di genere e quindi dell'allontanamento dai rispettivi mariti. Il fatto di accettare queste ed altre condizioni, come la piena subordinazione femminile al FIESOLI, aderendo in toto alle sue teorie ed applicandole ai minori ricevuti, non scrimina quanto al profilo dei maltrattamenti - per lei come per la Vannucchi e gli altri ospiti del Forteto -, come invece vorrebbe la difesa invocando il consenso dell'avente diritto nei motivi nuovi depositati.

Infatti la giurisprudenza costante ha ribadito, a cominciare dall'ordinanza n. 3398 della Cass.Sez. 6 del 20/10/99 che “ *Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) non può essere scriminato dal consenso dell'avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano. Dette sub-culture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto con i principi che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 Cost., i*

quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli articoli 29 - 31 Cost.”.

Vero è che tale principio ormai acquisito si è ripetutamente attagliato a fattispecie di convivenza tra diverse culture ed etnie, ovvero con differenti professioni religiose, ma non si vede perchè non possa sposarsi a maggior ragione con l'esigenza costituzionalmente garantita e vieppiù italiana di uguaglianza tra i sessi, di protezione dell'infanzia e di tutela della famiglia, gli stessi principi che hanno visto soccombere l'Italia di fronte alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo sollecitata dalla Scozzari, madre degli Aversa.

Peraltro non va dimenticato che l'allontanamento degli adepti del FIESOLI dai principi da lui propagandati ha sempre portato nel tempo ad una reazione di ostracismo da parte della comunità, ad una aggressione offensiva a volte anche manesca dei dissidenti (v. il caso di Donatella Fiesoli appunto), ad un isolamento da tutti sofferto come umiliante ed insopportabile, con la mancanza peraltro di una vera alternativa, di una possibilità concreta di sopravvivenza economica al di fuori dell'impermeabile recinto comunitario, ed anche tale sofferenza inflitta rientra nei profili della norma contestata.

Nello specifico è emerso il brusco declassamento nel lavoro della cooperativa, fino all'isolamento ed all'ostracismo finale, con violenze verbali ed anche fisiche allorchè sia la Fiesoli che la Vannucchi, diventate critiche verso i metodi del *profeta*, erano apparse decise ad impedire che i propri figli o affidati (in particolare Alex Fiesoli, figlio adottivo della Vannucchi) fossero da lui sessualmente insidiati, come aveva già fatto con altri giovani del Forteto dei quali avevano appreso col tempo, determinandosi poi ad uscire dalla comunità nel 2007, la Fiesoli, non più accoppiata al MONTORSI ma avvicinatasi a Sergio Pietracito. A suo danno vi è peraltro un episodio particolare, quello relativo al sequestro di persona individuato al capo v/m che però interessa imputati diversi dal FIESOLI e di cui si parlerà più avanti .

Dunque i maltrattamenti anche in questo caso si attagliano alla figura di costui come personaggio chiave che gestiva la vita della comunità, anche del nucleo iniziale, imponendo un *modus vivendi* teorizzato dal GOFFREDI che non lasciava spazio all'individualità e mortificava in modo particolare la femminilità, peraltro incoraggiando le donne ad avere rapporti omosessuali, nello specifico con Selene Foschi a lei affidata.


15) Stessa sorte era toccata ad altra protagonista della prima ora della comunità, appunto Grazia Vannucchi menzionata al capo t) dell'imputazione, il cui racconto,

fatto di umiliazioni e offese da quando si era posta in chiave critica col FIESOLI, non lascia spazio all'immaginazione. Che poi avesse appreso delle violenze subite dal figlio Max Fiesoli nel 2001- come assume l'appellante- o nel 2006, e quindi che non fosse veritiera la sua versione a giustificazione dell'uscita dal Forteto nel 2007, quanto piuttosto quella di coloro che assumevano di averne parlato con lei già nel 2001, tutto ciò non basta a ritenerla complice del FIESOLI o compiacente rispetto al di lui operato o semplicemente menzognera. Vero è che la coppia Fiesoli- Vannucchi lascia il Forteto nel 2008 ed il figlio Max con la compagna Nicoletta Biordi ed il bambino della coppia nel frattempo nato, Mattia, lasciano il Forteto solo nel dicembre 2011, e quindi può darsi che il movente del distacco dal fondatore non fosse per lei solo quello dell'abuso sessuale scoperto, ma, come ipotizza la difesa nell'appello, una gestione non più pacifica e condivisa del caseificio, di cui lei era responsabile in diversi settori, e della macelleria, che spettava al marito. Ma tutto questo non inficia la genuinità della teste parte offesa che come tutti gli altri adepti della comunità non solo aveva investito in fiducia e obbedienza verso il suo leader, ma non aveva altra chance di lavoro e mantenimento che non fosse appunto l'attività della cooperativa, dalla quale non era facile staccarsi per trovare qualcosa fuori, dopo 30 anni di vita all'interno.

Ecco che su suggerimento del fratello Mauro Vannucchi, stante la frizione ormai palpabile con il FIESOLI, la coppia si era trasferita in un agriturismo distante dal corpo centrale del podere, per poi uscire definitivamente dalla comunità nel 2008 assieme a Paolo Sarti, Donatella Fiesoli ed altri. Fino a quella data dunque l'atteggiamento del *profeta* nei di lei confronti rimane quello sprezzante e offensivo raccontato dalla parte offesa, che veniva spinta verso relazioni omosessuali, con Consorti Mariella, e che veniva anche da lui accusata ad un certo punto di provare attrazione verso il figlio Max, alla presenza del ragazzo, un comportamento davvero insidioso e mortificante per una madre, teso a sporcare ed infangare quella relazione così intima e delicata, come di norma qualsiasi relazione che non fosse sotto l'egida, il beneplacito ed il controllo del FIESOLI.

Infine anche alla Vannucchi come alla Fiesoli toccava il demansionamento all'interno del caseificio come punizione e trattamento deteriore per aver palesato il suo dissenso dall'impianto ideologico e comportamentale del capo.

16) Passando al capo s) relativo ai maltrattamenti in danno di Valentina Vainella le critiche dell'appello attengono alla scarsa credibilità della teste, smentita innanzitutto dalla stessa sorella Romina, di 3 anni più giovane di lei, che non è stata mai una

138


accusatrice del Fiesoli; entrambe le sorelle erano state portate al Forteto in tenera età (lei aveva 7 anni) avendo la madre tossicodipendente e con problemi psichici e non in grado di accudirle al pari dell'uomo con lei convivente. Non pare menzognera la deposizione della ragazza che per 15 anni è rimasta al Forteto, che ha avuto lo stesso percorso di altre come lei, che è stata parte attiva nel processo a carico della madre Santoni condannata per concorso in violenza sessuale, in quanto la aveva lasciata nelle mani di pedofili che frequentavano la casa, prendendo denaro da loro, circostanza quest'ultima che la Vainella ha affermato esserle stata indotta dai responsabili della comunità. Qui l'appellante si è dilungato nel dimostrare la non veridicità dell'assunto, smentito dalla sorella e da altre coetanee, ma il particolare non è fondamentale se si considera che una bambina entrata giovanissima in comunità assieme alla sorella poteva avere confusi ricordi che il tempo non aiuta a chiarire. Considerando poi che i teatrini di cui parlava e che rappresentavano la ricostruzione di episodi passati di abuso venivano ripetuti continuamente con scopi non si sa bene se terapeutici o finalizzati al successivo racconto a terzi, allora comunque la pressione psicologica sulla minore, a prescindere dalla veridicità dei fatti a carico della madre, il martellamento sul suo triste e tormentato vissuto infantile, rappresentano tutti senza dubbio quei connotati di una condotta pesantemente maltrattante, e questo non muta a seconda che la scenetta fosse stata condita o meno di contatti anche fisici tra i personaggi.

L'allontanamento dalla madre, come dalla nonna materna, il rifiuto di qualunque regalo proveniente dalla famiglia, anche se gradito alla ragazzina, tutto ciò non può che intendersi come ulteriore inutile e gratuita cattiveria, così come il perenne instillato sospetto che gli abusi subiti derivassero dalla sua propensione al sesso sin da piccola, leitmotiv comune e rinfacciato anche alle altre bambine o adolescenti abusate, tutte ritenute dal *profeta* precocemente sessualizzate.

Il fatto poi che alla Vainella fosse stato consentito di avere sin dai 13/14 anni una relazione con Luigi Daidone, tollerata anche se non ben vista (il FIESOLI continuava ad incoraggiare i rapporti tra ragazze) faceva certo parte del diverso corso del Forteto dopo la sentenza CEDU del 2000, quando una maggiore libertà di movimento dei giovani ospiti, unita ad un minore rigore nei controlli, avevano parzialmente allentato la morsa iniziale degli anni '80, fermi restando i principi del fondatore circa la valorizzazione della divisione tra i sessi e comunque la demonizzazione del mondo familiare ed esterno rispetto alla comunità.

Il cliché non pare diverso rispetto alle altre parti offese, nella sostanza: l'ultimo periodo della Vainella universitaria, critica verso le regole imposte dalla comunità (a prescindere dalla delusione per il tormentato rapporto col Daidone), la porta ad un

isolamento anche da coloro che come affidatari le erano stati vicini, ELISABETTA SASSI e BACCI FRANCESCO, che seguendo i dettami del fondatore le avevano fatto terra bruciata, convincendola a lasciare la comunità al più presto, anche perchè nel frattempo aveva riavvicinato la sorella maggiore, figlia della stessa madre ma di altro padre, iniziativa anch'essa non condivisa dal FIESOLI. Irrilevanti nelle modalità maltrattanti i lavori domestici che la ragazza come le altre donne era incaricata di fare, che i testi della difesa smentiscono: la disciplina all'interno di una comunità comporta anche una collaborazione di tutti alla gestione dei luoghi comuni, per cui la Vainella, come le altre ospiti, pensava all'ordine ed alla pulizia delle camere, fermo restando che per il fondatore del Forteto vi erano delle attività domestiche di esclusiva spettanza delle donne quali soggetti inferiori e tendenzialmente compromessi.

Vero è che per la configurazione del reato, permanente e protrattosi nel tempo, non risulta fondamentale la prova di tutte le estrinsecazioni della condotta puntigliosamente riportate nei capi di imputazione, come del resto normalmente avviene per tutti i maltrattamenti in famiglia, che si individuano nelle manifestazioni più eclatanti e per sommi capi, focalizzando solo alcuni episodi significanti e legati da un vincolo di abitualità e ripetitività.

“Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi” (Sez. 6, *Sentenza n. 8592 del 21/12/2009*).

In questo la vita all'interno del Forteto, nel racconto sofferto e ripetuto dai vari ospiti, senza alcun vincolo o legame tra di loro, rappresenta un esempio inequivocabile e palpabile della norma contestata, e la figura del FIESOLI, che non ha avuto iniziali oppositori, imponendo la sua autorità di fondatore della comunità, incarna a pieno titolo l'aggravante contestata dell'art. 61 n. 9 cp, vuoi nelle violenze sessuali vuoi nei maltrattamenti, riveniente dall'essere affidatario se non formale, di fatto, per Tribunale per i Minorenni, servizi sociali e istituzioni interessate, dei minori entrati nel Forteto, in quanto responsabile onnipresente della struttura e referente di tutti i singoli affidatari, da lui scelti singolarmente e cambiati a seconda dei nuovi arrivi e della rispondenza ai suoi dettami.

17) Un teste parimenti significativo, sebbene come parte offesa accantonabile in quanto per il relativo capo u) vi è stata declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato, è rappresentato da Zahami Paolo, il cui ingresso nel Forteto non ripropone la storia consueta di abbandoni o abusi, ma deriva da un avvicinamento volontario a seguito del lavoro avventizio di raccolta di mele per 2 settimane nella cooperativa agricola. La descrizione spassionata del teste e la definizione lapidaria “ *per ogni bastonata ti venivano offerte cento carote*” rende bene l'idea della sua scelta, a 18 anni, nel 1995, di entrare stabilmente nella comunità nonostante le cose strane o stonate cui aveva assistito, come la grande confidenza del FIESOLI con il personale del Tribunale per i Minorenni ed il giudice Di Matteo, le punizioni fisiche di Sernissi alla figlia minore down, la reprimenda a suo carico da parte del *profeta* per averlo raccontato al di fuori del Forteto.

Quindi era iniziata la consueta manovra di allontanamento dalla famiglia, con denigrazione dei genitori che opportunamente non venivano messi in contatto con lui, nonostante le loro richieste e le lettere che non gli erano mai state recapitate, come verificato più in là nel tempo; e dunque anche la decisione di interrompere qualsiasi contributo economico inizialmente inviato alla famiglia, che aveva riscosso gli applausi del consesso, veniva dal teste ricompresa in quelle opere di induzione e plagio che avevano sedotto ed ingannato tanti ragazzi prima di lui.

Il racconto dello Zahami che ha convinto il Tribunale si allinea con gli altri racconti degli ospiti della comunità, con il particolare di avere lui resistito alle avances del FIESOLI, che nel 2002 qualche consenso doveva aver perso se nel secondo viaggio in Ungheria, per accompagnare il magistrato Sodi dalla moglie, tutti i ragazzi che erano insieme al capo (Max Fiesoli, Marco Junior Ceccherini, Massimiliano Pezzati e lo stesso Zahami) si erano rifiutati di dormire nella stanza di albergo con lui, e la cosa lo aveva fatto molto arrabbiare, tanto da riportarli subito in Italia anziché rimanere 3 giorni in vacanza.

Anche il meccanismo dei chiarimenti era stato dallo Zahami ben descritto a proposito della Valentina Vainella, con il teatrino tendente a mimare l'abuso da lei subito al fine di raccontarlo al Giudice e di togliere la potestà genitoriale alla madre di lei. Altrettanto significative le avances del FIESOLI nei suoi riguardi, che lui aveva schivato più volte, subendo le sue reazioni risentite, mentre non aveva schivato quelle della affidataria Mariella Consorti con la quale era arrivato gradualmente ai rapporti sessuali completi.

Dunque fino al 2005, epoca di fuoriuscita dello Zahami dalla comunità,

l'atteggiamento ambiguo del ragazzo, meno accondiscendente degli altri verso le imposizioni e gli approcci sessuali del FIESOLI, ha alimentato la schiera degli adepti del Forteto, tutti in rotta con le famiglie di origine, anche se prima di altri egli era riuscito a liberarsi dal condizionamento ed aveva anche riferito del progetto, evidentemente solo idealmente coltivato a seguito di qualche frase ad effetto del *profeta*, di togliere di mezzo la madre dell'Aversa in quanto nemica della comunità e responsabile di aver acceso negativamente i riflettori su di essa, squarciando il velo della buona nomea che le istituzioni le avevano riconosciuto. Non si vede come mai tacciare a questo proposito il teste di falsità sol perchè gli altri ragazzi da lui citati non avevano confermato tale particolare evidentemente scabroso e troppo compromettente per essere rivelato, laddove lui stesso non si era risparmiato nei dettagli, rivelando anche del suo rapporto intimo con la "madre" affidataria CONSORTI, che invece è stato confermato dalle testi Elisabetta Fascione e Camilla Pezzati, che avevano anche udito i critici commenti del FIESOLI in proposito.

§§§§§§§§§§

In definitiva, considerando il reato ex art. 572 cp di natura permanente, e non avendo subito interruzioni significative quanto alle diverse esplicazioni di cui si è finora trattato per tutte le parti offese citate (Zahami escluso), esso non risulta prescritto alla data della presente sentenza, sottolineando che trattasi comunque di ipotesi di concorso con i coimputati (i singoli affidatari) riportati alla lettera v) di cui si dirà appresso.

Intanto si può completare l'esame della posizione dell'appellante con riguardo alle diverse imputazioni per **violenza sessuale ed altro**.

§§§§§§§§§§

18) I fatti in oggetto attengono ai capi a), d) f) h) e k) della rubrica in danno rispettivamente di 5 soggetti diversi, Giuseppe Aversa, Marco Mameli, Eris Fiorenza, Bimonte Jonathan e Manuel Gronchi (in tale ultimo caso il reato è configurato come violenza di gruppo).

La teoria per cui Giuseppe Aversa, come le altre parti offese, sarebbe non credibile, per l'attaccamento mostrato alla comunità, per il libro scritto e reclamizzato pubblicamente ("Ho ucciso mia madre "), per le trasmissioni in cui la prassi del Forteto veniva da lui sponsorizzata e condivisa, cede di fronte alle inevitabili contraddizioni di una testimonianza lunghissima e travagliata dove le date

143


rimbalzano e non sono sempre collimanti, ma questo alla fine corrobora la tesi che nessuna predisposizione preventiva e nessun accordo calunnioso vi siano alla base del comitato dei denunciati, con in testa Sergio Pietracito, quanto piuttosto una presa di coscienza graduale e collettiva sulla quale poi ciascuno ha inserito il proprio personale ambiguo vissuto di anni (pochi o molti) di permanenza in comunità.

La difesa del FIESOLI contesta in primis la sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n.9 cp riportata in tutti i capi di imputazione a suo carico, quindi anche per i maltrattamenti, tranne che sub t) e u): secondo l'assunto difensivo costui non avrebbe rivestito la qualifica di pubblico ufficiale, e questo è sicuramente vero, ma è altrettanto vero, come si risponde in sentenza, che egli ha esercitato un *munus* pubblico quando, in diretta correlazione con il Tribunale per i Minorenni, col quale si rapportava di continuo, acconsentiva all'affidamento di minori disagiati, abusati o con problemi psichici, che tramite lui venivano poi affidati formalmente a "coppie funzionali" create ad hoc tra due soggetti che non erano legati da alcun vincolo, per l'accudimento di ciascun minore. Dunque quale referente delle istituzioni, anche dei servizi sociali, come degli altri enti che controllavano (per la verità con molta parsimonia) l'andamento di tali affidamenti, il FIESOLI svolgeva un servizio pubblico di supporto, così come poteva accadere in qualsiasi altro centro di accoglienza per minori, anche se la difesa si è affannata a cercare, senza trovarlo, un modello ufficiale (casa-famiglia, istituto privato ecc.) che corrispondesse alla "formula Forteto" che si era nel tempo formalmente distinta in Associazione, Cooperativa agricola e Fondazione.

Vero è che la dottrina del *profeta* intanto ha trovato attuazione in quanto un sempre più nutrito gruppo di ragazzi sfortunati ha fatto ingresso nella comunità grazie alla fiducia che lui si era conquistato tra le autorità minorili, così da ottenere di accoglierli nella cooperativa agricola (che tale era in partenza) con provvedimento formale di affidamento, talvolta indirizzato al FIESOLI oppure direttamente alla cooperativa, per interi gruppi di fratelli (i Bimonte, i Daidone, gli Aversa, le Vainella e così via); il tutto senza alcuna specifica competenza nel campo, non essendo né lui né il GOFFREDI specializzati in problemi dell'infanzia o laureati in materie psicologiche o sociali.

E dunque il servizio fornito non può che intendersi come pubblico, e come tale rilevare ai fini della contestata aggravante, vuoi in ordine ai maltrattamenti inflitti a tutte le parti offese menzionate, vuoi in ordine alle violenze sessuali in danno di alcuni, per i quali l'Accusa ha delineato anche l'abuso di autorità ovvero di inferiorità psichica della vittima, ipotesi di cui si deve trattare caso per caso.

141


La giurisprudenza peraltro non è così granitica come la difesa vorrebbe quanto all'abuso di pubblici poteri: *“La circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen., è di natura oggettiva, in quanto non si applica a taluno perché pubblico ufficiale, ma perché ha abusato dei propri poteri, e quindi riguarda una modalità dell'azione, con la conseguenza che la stessa si comunica ad eventuali concorrenti, ai sensi dell'art. 118 cod. pen.”* (Cass. Sez.6 n. 53687 del 25/11/2014).

Posto quindi che l'aggravante contestata è stata esclusa secondo la logica suddetta per Paolo Zahami, che volontariamente si era inserito a 18 anni nella cooperativa agricola, e per Grazia Vannucchi, entrata in comunità nel 1977 tra i soci fondatori e dunque non affidata al FIESOLI come gli altri ospiti minorenni, si devono esaminare ora le singole ipotesi di violenza sessuale a carico di costui, a cominciare appunto da quella in danno dell'Aversa, che è stato baciato in bocca e toccato con modalità non amichevoli o paterne dal *profeta*, ma che ha rifiutato, ormai maggiorenne, le sue avances più invadenti (il bacio con la lingua, per esempio).

Come si è detto, la credibilità dell'Aversa non è un assunto fideistico del Tribunale, ma riviene da un lungo esame dibattimentale, unito ai riscontri menzionati in sentenza ed alla assoluta irrilevanza del momento in cui la condotta lasciva è avvenuta, considerando che la parte offesa, come tutti gli altri, è stata sentita a distanza di diversi anni dai fatti, e come succede in casi analoghi, non ha appuntato su una propria agenda l'episodio, anzi probabilmente, come si comprende dal racconto dell'allora fidanzata Bartolini, ha cercato di rimuoverlo, ovvero di dargli un contenuto diverso, ancora all'epoca combattuto dai sensi di colpa per aver rifiutato l'offerta di “amore puro” del capo, secondo il suo gergo manipolatorio.

Per il ragazzo, come per tutti gli altri testimoni, vivisezionare le singole risposte in sede di esame dibattimentale per minarne la credibilità rappresenta un'operazione non corretta ed avulsa dal contesto di quella comunità che per anni, anzi per decenni, ha tenuto aggregati centinaia di ragazzi, come lui convinti dal FIESOLI che al di là del Forteto non esistesse alcuna realtà degna di essere vissuta.

Vero è, come ha sottolineato la difesa, che dopo l'anno 2000 agli ospiti, avendo i riflettori belgi puntati, sono state giocoforza riconosciute diverse libertà, di fare sport, di frequentare l'università, di fare viaggi con o senza gli affidatari, ma la figura dominante di colui che pretendeva di interpretare il subconscio represso di ciascuno per manipolarne le scelte, ha rappresentato per tutti un ostacolo difficile da superare, anche perché supportato dallo staff dei suoi sostenitori - a cominciare dall'ideologo GOFFREDI - che continuavano ad adottare sistematicamente la

risposta dell'isolamento, della denigrazione e dell'ostracismo nei confronti di chi mostrava resistenza o dissenso, mettendolo alla fine davanti all'alternativa, durissima, di uscire dal Forteto se non allineato ai suoi principi-cardine.

Che poi nel tempo vi siano state coppie sposate regolarmente che abbiano avuto figli, questo fa parte del naturale evolversi della comunità che si è vieppiù sviluppata come cooperativa nel settore agroalimentare, assumendo connotati anche commerciali decisamente importanti nel territorio. Dunque è ragionevole pensare che FIESOLI non abbia commesso violenze in danno indiscriminato di tutti, ma appunto di quegli individui odierno oggetto di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria o che perlomeno ad essa si sono rivolti: lo sforzo di questa Corte è infatti quello di riportare i reati contestati alle singole parti offese, restando sul campo prettamente giuridico ed a prescindere da una critica sociologica o massmediologica del sistema, che è avulsa dalle aule di giustizia.

In tale ottica non si è inteso acquisire e nemmeno visionare gli atti della commissione regionale di inchiesta che si è svolta e conclusa parallelamente al processo secondo diversi parametri rispetto a quelli giudiziari, così come le registrazioni delle trasmissioni televisive, delle interviste e di quant'altro di ridondante e fuorviante rispetto all'esito delle sit, dell'incidente probatorio e dei lunghissimi esami dibattimentali nel contraddittorio delle parti, nonché della documentazione più che sovrabbondante dalle stesse depositata.

In conclusione le manovre del FIESOLI sulla persona dell'Aversa, di natura lasciva, rientrano tuttavia nell'ipotesi meno grave dell'art. 609 bis ultimo comma cp, non apparendo rispetto ad altri contegni abusanti particolarmente invasive o pregnanti, sebbene per un ragazzo eterosessuale come lui, di 19 o 20 anni che sia, sicuramente hanno suscitato imbarazzo se non sconcerto o vergogna; dunque il reato contestato **sub a)** appare provato e procedibile in quanto connesso con quello **sub c)** di maltrattamenti, procedibile di ufficio.

19) Passando alla violenza sessuale in danno di Marco Marneli, di cui al capo d), qui il discorso appare più articolato, non solo perchè oltre all'aggravante dell'art. 61 n. 9 cp è stato contestato anche il comma 2 n. 1 dell'art. 609 bis cp, ma perchè la dinamica del rapporto col *profeta* e la condotta subita e prolungata nel tempo appare di ben altro spessore, come raccontata dalla parte offesa nell'incidente probatorio del 5/3/2012 al quale tutte le parti hanno partecipato ponendo approfondite domande.

La premessa è che il lungo rapporto col FIESOLI investe indubbiamente, come rilevato dalla difesa, un periodo di tempo coperto dalla prescrizione, considerando

che, alla luce della recidiva contestata a costui, i quindici anni (10 più 5) di cui al termine massimo di prescrizione del reato, decorrenti dalla data di custodia cautelare dell'imputato (15/12/2011) quale momento necessariamente finale, comportano il riconoscimento di tale causa estintiva per tutte le condotte antecedenti al 15/12/1996, non essendo (questo sì) un reato permanente la violenza sessuale, ma il risultato di una serie di condotte abusanti legate dal vincolo della continuazione nel tempo, e quindi sono principalmente prescritte quelle che attingono alla minore età del Mameli.

In quanto ventenne dunque alla data da ultimo citata e fino al 2010, epoca della fuoriuscita dal Forteto, il problema del consenso risulta pregnante, posto che sulla procedibilità il discorso è uguale per tutti, essendo connesso il reato con quello di maltrattamenti sub e), per sua natura procedibile di ufficio.

Invero la difesa ha puntato alla dimostrazione che il ragazzo fosse innamorato del *profeta*, ed indubbiamente anche il tatuaggio del suo nome che lui porta sul braccio ne rappresenta una conferma, non potendo ritenersi verosimile la spiegazione data dal teste in udienza, di averlo inciso per un ricordo negativo della persona. Non si intende qui negare che il Mameli abbia subito il fascino del fondatore della comunità, sentendosi privilegiato per le attenzioni, anche sessuali e più che pesanti, che gli aveva riservato sin da adolescente, essendo entrato in comunità a 14 anni, ma la domanda da porsi è questa, e vale da tale momento in poi: è possibile ritenere reale innamoramento l'infatuazione di un giovane rispetto all'adulto FIESOLI, all'epoca (1991) di 50 anni, nominato suo tutore dal Pretore di Pontassieve nel 1992 e formalmente affidato alla coppia FIESOLI – Castellucci (sua moglie, poi da lui allontanatasi), anche se poi il padre e la madre affidatari erano di fatto rappresentati dalla coppia "funzionale" Francesca Tardani- Luigi Serpi? Come si può immaginare un rapporto paritario tra la figura del tutore, capo della comunità, ed il ragazzino Mameli, da molti considerato "malato", in quanto femminilizzato, figlio di un padre violento ed alcolizzato, e come si può fisiologicamente scollegare tale punto di partenza (sebbene afferente ad ipotesi criminosa ormai prescritta) dal prosieguo del legame ormai intessuto, delle lusinghe e delle blandizie che il *profeta* gli andava elargendo mano a mano che la sua creatura si sviluppava, garantendole la guarigione da una fantomatica "malattia" intesa come omosessualità latente, attraverso il suo intervento purificatorio che altro non era se non una serie cadenzata di rapporti orali, anali ed altri abusi a suo danno? E la ripetizione nel tempo di tali condotte, anche quando il Mameli si era sposato con la Ceccherini ed aveva avuto da lei dei figli, non rappresenta un continuo abuso della posizione di inferiorità del ragazzo, che veniva spronato anche dalla moglie, ignara, ad andare a parlare con Rodolfo per

superare le sue difficoltà? E' lo stesso Mameli che in incidente probatorio specifica (pag.76 delle trascrizioni) adamantino, a proposito dei rapporti sessuali “ Non c'è mai stato un atto dove le persone, altre persone per dire, mi legavano o mi costringevano in modo fisico..in modo psichico si, tanto”. E ancora, a precisazione ulteriore, su domanda del difensore di parte civile : “ No, mai, mai! Io non l'ho mai chiesto di avere rapporti sessuali “ (pag. 89).

Significativo poi il momento di ribellione del ragazzo, dopo i 18 anni, quando si domandava come mai dovesse ancora sottostare alle avances continue del FIESOLI nella prospettiva di una guarigione che non arrivava, evidentemente ritenendo davvero che l'intervento pesante ed invasivo di costui sul suo corpo, le dita nell'ano, i rapporti orali e anali completi sempre pretesi, tali continue pressioni fisiche lesive dell'intimità fossero il viatico per il superamento delle sue angosce, della confusione interiore in cui veniva fatto vivere. La spudoratezza delle manovre poste in atto dall'imputato, quasi alla luce del sole, davanti agli altri membri della comunità come la stessa affidataria TARDANI, che credeva evidentemente nel potere catartico dei rapporti fisici imposti ai ragazzi dal primo, tutto ciò dimostra una volta per tutte che il Mameli si trovava in una condizione di minorazione o deficienza psichica non dovuta a malattie o infermità vere e proprie, a patologie organiche o funzionali, ma ad una situazione di carenze affettive e familiari che il FIESOLI, insinuandosi giornalmente nel suo vissuto, ha cinicamente cavalcato per il soddisfacimento dei suoi bassi fini. Il tutto dimostrato anche dal fatto, riportato sinceramente dal teste sia in incidente probatorio che in dibattimento, che qualsiasi confidenza egli facesse alla affidataria TARDANI veniva riportata immediatamente al capo, che quindi si permetteva di tenere sotto controllo anche la sua successiva relazione con la moglie Valentina Ceccherini, manovrandolo pure nell'intimità con costei.

Nell'incidente probatorio il Mameli, a tratti commosso, come risulta dalla lettura delle carte, ha descritto Rodolfo come “ il padre di tutti “(pag. 13 delle trascrizioni), che di tutti sapeva ogni cosa in quanto gli affidatari gliela riportavano, e quindi si arrogava il diritto di intervenire pesantemente su ogni coscienza, manipolandola, al di là delle manipolazioni fisiche riservate ad alcuni soggetti maschili come lui stesso.

Altra conferma del clima incumbente in comunità si ottiene dal racconto spassionato della moglie Valentina che, oltre ad ammettere che il Mameli era “innamorato” di Rodolfo, ha anche precisato che solo a seguito della -tardiva-scoperta da parte sua di tale rapporto morboso, confessatole direttamente da lui, e del timore incumbente che il FIESOLI importunasse nella stessa maniera il minore Nicolò loro affidato (cui il *profeta* voleva propinare la sua “terapia”), insieme al marito aveva deciso di lasciare

il Forteto con i bambini frattanto nati.

Allora è evidente che l'innamoramento di cui la Ceccherini parla deve rapportarsi alla "terapia" menzionata dal Mameli, nel senso che i rapporti sessuali da lui subiti, anche prepotenti e dolorosi, come ha precisato (le tre dita nell'ano lo avevano infine indotto a smettere di andare a "ragionare" col FIESOLI) non erano altro che la estrinsecazione di quella subordinazione che il Mameli viveva come cura, viatico per la sua guarigione dalle ambiguità di cui era vittima, in ciò convinto dal capo della comunità, in grado di far sentire grande e ben accetto, valorizzandolo e lodandolo di fronte a tutti, chiunque lo assecondasse nei suoi turpi istinti.

Peraltro la testimonianza del Mameli appare ancora più verace, avendo il teste chiaramente precisato in sede di incidente probatorio che era stato Giuseppe Aversa a cercarlo e sollecitarlo ripetutamente alla denuncia contro l'imputato, che lui non aveva voluto fare, in quanto intendeva solo gestire il proprio dolore e le proprie difficoltà senza clamore all'interno della sua famiglia, ormai costruita con la Ceccherini ed i figli comuni, così come aveva fatto nel Forteto, evitando di esporli ad ulteriori sofferenze.

In conclusione la violenza sessuale come prospettata sulla scorta del secondo comma n. 1) dell'art. 609 bis cp – in quanto l'abuso di autorità derivante dall'essere il FIESOLI tutore del Mameli si arresta ai 18 anni di costui, e quindi ricade nella prescrizione – è stata correttamente riconosciuta dal primo Giudice, e per essa l'imputato deve essere condannato, con esclusione evidentemente dell'ipotesi di minore gravità, essendo stata la sua condotta fortemente invasiva, persistente e violatrice di qualsiasi dignità, facendo leva subdolamente sui dubbi che la vittima nutriva sulla propria identità sessuale, così aggravandone lo scempenso.

20) Altra ipotesi di **violenza sessuale** ricade nel **capo f)** in danno di Eris Fiorenza laddove nel maggio 2011 costui rivela alla sua affidataria Betti SASSI le avances del FIESOLI a suo danno di alcuni anni prima, descritte nel dettaglio nel capo di imputazione. La difesa mette in dubbio la veridicità dell'assunto anche alla luce della registrazione della conversazione acquisita tramite Giuseppe Aversa, sospettando il preventivo accordo tra i due al fine di rivelare le manovre abusanti messe in atto dal *profeta* a danno di entrambi.

Ora, a prescindere dalla ipotesi di guadagno nella prospettata costituzione in giudizio contro FIESOLI della quale indubbiamente l'Aversa ha parlato con più di un ospite del Forteto da lui contattato, evidentemente al fine di incoraggiarne la testimonianza (ma ciò non basta a renderlo poco credibile), sta di fatto che il

Fiorenza sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento ha palesato, così come lo stesso Mameli, un equilibrio affidabile e l'assenza di accanimento, per contro sottolineando l'attaccamento alla sua affidataria SASSI e tracciando un profilo del FIESOLI un po' diverso da quello del Mameli, non avendo subito le stesse violenze, nel senso di rapporti orali o anali completi, quanto piuttosto toccamenti lascivi, anche anali, baci in bocca e carezze al membro di lui.

Dunque proprio la specificazione di tali condotte, peraltro limitate nel tempo (anno 2008) allontana il Fiorenza dal sospetto di una macchinazione contro il FIESOLI che, se architettata insieme all'Aversa, avrebbe potuto esternare ben altri comportamenti abusanti, come osserva giustamente il Tribunale, mentre non appare dirimente il dubbio sollevato dalla difesa circa l'outing effettuato solo nel 2011 a così tanta distanza dai fatti. Una risposta ragionevole dipende dal carattere chiuso del Fiorenza, che non parlava molto, a detta di tutti, e che con difficoltà si era anche espresso in sede di incidente probatorio, essendo plausibile che un fatto così scabroso e difficile da svelare, a carico del capo della comunità, fosse stato da lui tenuto segreto proprio perchè, come riconosciuto da altri ospiti, si sarebbe ribaltato contro di lui, vista la capacità del *profeta* di bollare come "di fuori" coloro che gli si ribellavano. Non vi è dunque motivo di dubitare delle accuse emergenti dalle dichiarazioni del Fiorenza quanto alle violenze sessuali subite, la cui natura, comunque invasiva, non consente di ritenerle di minore gravità (il dito nell'ano non pare manovra di facile sopportazione).

21) Ancora un ulteriore caso di **violenza sessuale** viene riportato al **capo h)** in danno di Bimonte Jonathan, che subisce solo un tocco sulla coscia e sul davanti del pantalone, accompagnato dalla profferta di amore puro del FIESOLI alla quale lui non ci sta e si ribella, anche se l'unico episodio, del 2007, non viene confermato da Camilla Pezzati, che si sarebbe trovata con lui. Invero si tratta di un atteggiamento lascivo che in sé non può che comportare il riconoscimento della ipotesi di minore gravità, pur non potendosi equivocare sulla natura sessuale delle carezze. A tale rifiuto è seguita l'intimazione di non tornare più alla villa del Forteto, altrimenti l'avrebbe pagata cara (**capo i)** relativo alla **violenza privata aggravata**) cosa cui il Bimonte aveva ottemperato, non condividendo più gli spazi comuni della mensa e rimanendo sempre nel suo alloggio (dalla fine del 2007 per un paio di mesi). Dunque il fatto che poi, una volta uscito dalla comunità nel febbraio 2008 ed in dissenso col suo fondatore, egli fosse riuscito negli anni successivi a tornarvi periodicamente per salutare il fratello Christopher non sta a testimoniare, come vorrebbe la difesa, che si era trattato da parte del FIESOLI di una minaccia (da lui

non avvertita) piuttosto che di violenza privata, riferendosi tale condotta al periodo finale di permanenza al Forteto del Bimonte, in cui effettivamente egli aveva interrotto ogni frequentazione con il resto della comunità, apparendo il tenore della frase del *profeta* serio e temibile, sulla scorta del seguito di cui godeva in comunità.

Dunque entrambi i reati succitati, riportati dal Bimonte nel suo narrato, risultano dimostrati, con il correttivo dell'ultimo comma dell'art. 609 bis cp già anticipato.

22) Ancora di **violenza sessuale** deve parlarsi quanto al **capo k)** anche se di **gruppo**, come contestata dal PM all'udienza dibattimentale del 16/4/2014, ed a carico quindi non solo del FIESOLI ma anche di DANIELA TARDANI quale affidataria di Gronchi Manuel.

In proposito la difesa mette in dubbio il racconto del ragazzo, che risultava ribelle, irrequieto, dedito a piccoli furti in comunità e non affidabile, cosa del resto riconosciuta da lui stesso raccontando degli anni passati al Forteto. Anche la collocazione temporale degli episodi contestati è apparsa alla difesa nebulosa, in quanto il Gronchi riferendosi agli anni 2003/2005 prendeva come punto di riferimento i mondiali del successivo anno 2006. Raccontava tuttavia un particolare che smentiva tale assunto in quanto il FIESOLI quando lo aveva blandito e toccato nelle parti intime gli aveva riferito (per metterlo a proprio agio) di una certa Giovacchini che avrebbe avuto difficoltà nel provare orgasmo col marito. Ora dagli atti risultava che tale coppia si era trasferita nel Forteto da Bologna nel 2007, unitamente al gruppo di don Benuzzi, per cui le date non collimavano. Invero a parte il poco spessore del particolare, che FIESOLI poteva aver detto al Gronchi in svariate occasioni di visita nella sua camera, non necessariamente coincidenti con le sue avances, dall'esame della Giovacchini risulta che la stessa sin dal 2005-2006 aveva cominciato a frequentare il Forteto, trasferendosi poi stabilmente nel 2007, e quindi anche questa confidenza al FIESOLI - che peraltro lei ha escluso di aver fatto- poteva risalire a tale epoca precedente. In ogni caso risulterebbe incomprensibile una invenzione così specifica da parte del Gronchi, mentre si può comprendere che il FIESOLI avesse cercato di metterlo a suo agio con un argomento così intimo, per passare alle carezze, ai baci sul collo ed ai palpeggiamenti nei pantaloni che rappresentavano il suo modo di togliergli "la materialità" e di dimostrarli il suo "amore puro". A tali scene di seduzione secondo il Gronchi aveva assistito la sua affidataria TARDANI, che lo aveva accompagnato nella stanza del *profeta* proprio per favorire il suo benessere.

Nel quadro generale delle accuse al FIESOLI, le dichiarazioni del Gronchi appaiono

omogenee ed allineate, e nonostante il diniego della TARDANI si può comprendere, invece, come gli affidatari al pari suo fossero imbevuti delle teorie fiesoliane ed intendessero l'abbandono fisico al fondatore come una sorta di catartico superamento dei pesanti problemi psicologici che ogni ragazzo del Forteto portava con sé. Dunque se la donna aveva assistito a tali manovre indubbiamente lascive del FIESOLI sul suo affidato Gronchi, come da costui assunto, al fine propedeutico di dargli benessere, vi è comunque da verificare se esse fossero da lei condivise, nel senso di una sua manifesta, autonoma volontà di contribuirvi, al di fuori quindi di un concorso morale negli atti sessuali, e quindi come condotta diretta definibile "violenza di gruppo". La risposta, sulla base dello stesso racconto del Gronchi, non può che essere negativa: la TARDANI non aveva fatto altro che accompagnarlo nella stanza, invitandolo a lasciarsi andare, come osservato anche dalla teste Valentina Ceccherini che casualmente era passata in prossimità ed aveva sentito alcune frasi della donna mentre il FIESOLI accarezzava le spalle di lui. Dunque se il contributo per la coimputata si è limitato a queste frasi tranquillizzanti ed incoraggianti ed all'accompagnamento nella stanza, è arduo ipotizzare una violenza di gruppo piuttosto che un concorso nella violenza sessuale commessa dall'imputato, nella forma meno grave sanzionata all'ultimo comma dell'art. 609 bis cp, in quanto, a parte le manovre sconce (mani nel sedere, baci sul collo, in bocca e palpeggiamenti) la stessa parte offesa non ha descritto alcuna condotta invasiva particolare a suo danno e nemmeno in favore del FIESOLI, direttamente da costui pilotata.

Sulla ricorrenza dell'ipotesi di concorso in violenza sessuale piuttosto che di violenza di gruppo ex art. 609 octies cp viene in ausilio una pronuncia della Sez. 3, n. 44408 del 18/10/2011 : *"La "partecipazione" al reato di violenza sessuale di gruppo non è limitata al compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale, ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva."*

In tal senso dunque non può che ravvisarsi il concorso della TARDANI nell'episodio che la vede assistere, senza parteciparvi con un suo personale contributo, alle carezze del FIESOLI al ragazzo, inteso come concorso morale concretizzatosi nella induzione della parte offesa ad accondiscendere alle confidenze spinte del capo ed a rafforzare in costui i propositi libidinosi attuati alla di lei presenza, adoperando e vieppiù sfruttando l'ascendente che essa aveva sul suo affidato, assicurandolo sulle virtù benefiche di un tale approccio fisico. Il racconto del Gronchi in proposito ben

evidenzia come la donna abbia adoperato i suoi mezzi persuasivi per convincerlo a lasciarsi andare col leader e ad arrendersi alle sue avances in grado di "togliergli la materialità", secondo una modalità costante e ripetuta per tutti gli ospiti del Forteto che più o meno convinti hanno avuto con lui rapporti sessuali, soprattutto se accolti nella sua stanza, dove regolarmente dormiva in compagnia maschile.

Va esclusa in conclusione per entrambi gli imputati la condanna per la più grave violenza di gruppo, riconosciuta dal Tribunale sulla scorta di una diversa giurisprudenza, citata in sentenza, che però lascia irrisolto l'interrogativo circa l'ipotesi residuale di concorso in violenza sessuale: infatti si tratterebbe nel caso di un'ipotesi mai realizzabile in concreto, ricadendosi automaticamente, in presenza di più persone, nella unica fattispecie di violenza di gruppo.

Invece entrambi gli appellanti, il FIESOLI e la TARDANI DANIELA, devono ritenersi responsabili in concorso della meno grave fattispecie di cui all'art. 609 bis ultimo comma cp, così rivalutata l'ipotesi sub k) derivante dalla ulteriore contestazione fatta all'udienza del 16/4/2014 dal Pubblico Ministero.

§§§§§§§§§§

XI. I COIMPUTATI

1) Esaurito dunque l'esame delle contestazioni tutte a carico di FIESOLI RODOLFO, si deve passare ora all'analisi delle singole posizioni dei coimputati, con la premessa che la rinuncia del PM all'appello nei confronti di quelli assolti dal Tribunale comporta, con la declaratoria di inammissibilità dell'appello stesso, il passaggio in giudicato della sentenza assolutoria per TURINI ANDREA, CECCHERINI MARCO, PIZZI MATTEO, PREMOLI DOMENICO e SARTI SAURO MASSIMO.

In proposito e per mero scrupolo vale la pena di citare la sentenza della S.C. sezione seconda feriale, del 20/1/2003 n. 12845 che affronta, risolvendolo positivamente, il problema della rinuncia del PG ai motivi di appello, in relazione alla posizione di alcuni imputati, nel corso della discussione generale, come nel caso che ci occupa. Vero è che alla luce dell'art. 589 primo comma cpp tale rinuncia deve essere effettuata prima dell'inizio della discussione, al fine evidente di assicurare un più rapido ed ordinato svolgimento della fase terminale del dibattimento, e questo vale anche per le parti private. In tutti i casi tale inosservanza, alla luce della pronuncia suindicata, non comporta alcuna decadenza, così come prevista per i termini di impugnazione, " *né dà luogo alla perdita di validità o d'efficacia della rinuncia*

all'impugnazione, non essendo tale conseguenza legislativamente stabilita. Si tratta in conclusione di una mera irregolarità, che non incide sugli effetti della rinuncia stessa. Questa soluzione è aderente alla sentenza (condivisa dal collegio) n. 01376 del 08-07-1993 della sesta sezione, la quale ha affermato che la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cpp, non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa”.

2) Partendo dal capo v/a che vede come parte offesa Giuseppe Aversa ed il concorso principale della affidataria “funzionale” CONSORTI MARIELLA – in quanto la coppia formale di affidatari era costituita da Gino Calamai e sua moglie Marida Giorgi – le condotte dei soggetti che col FIESOLI, sempre incombente sulla gestione di tutti gli affidati, hanno contribuito a manipolare il bambino/ragazzo, oggetto di contesa tra Forteto e genitori naturali, fino all'intervento della Corte belga, con successivi controlli dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria italiana e belga, devono essere rapportate al periodo in cui la parte offesa era rimasta nella comunità.

In tal senso devono essere esclusi dai maltrattamenti PEZZATI, BACCI e ROMOLI che nell'ottobre 2009, quando Aversa non viveva più al Forteto, lo invitavano pressantemente a non tornarci per vedere il fratello Michele, come risulta dal capo di imputazione, proponendogli di incontrarlo al di fuori, a Firenze. Non si ravvisano dal racconto della parte offesa e nemmeno da quello del teste Calamai Gino, suo affidatario unitamente alla CONSORTI, altre condotte maltrattanti, durante il soggiorno dell'Aversa, in capo a costoro, il cui apporto all'azione del FIESOLI, in questo caso specifico, risulta minimo e non penalmente rilevante, e dunque il concorso non è ravvisabile, per cui devono essere assolti dal capo v/a per non aver commesso il fatto.

Del resto più che la parte offesa Aversa, additato come colui che aveva innescato la serie di querele in danno del FIESOLI, andando a contattare dall'esterno i soggetti che potevano affiancarsi nelle accuse, affidabile appare il Calamai, che come la BOCCHINO (lei anche imputata) ha rivisto criticamente il suo trentennale vissuto nel Forteto, ammettendo i molteplici errori dei seguaci - come lui - del capo, ed in più occasioni, da ultimo, lo aveva sfidato, tanto che in un episodio, quando già l'Aversa era fuori dalla comunità, lui stesso era stato aggredito e picchiato dal SERPI e da altri per il suo “tradimento” ed a causa della protezione offerta al suo affidato,

mentre avrebbe dovuto emarginarlo secondo le prescrizioni del fondatore.

Per sua stessa ammissione il Calamai, anch'egli tra i primi del Forteto (ma alla fine pentito del proprio operato), aveva inculcato all'Aversa quale padre affidatario le stesse regole, imponendosi anche quando il ragazzo doveva forzatamente accusare la madre di aver preso soldi da un pedofilo cui l'avrebbe ceduto, al fine prospettato dal FIESOLI di farla condannare e di allontanarla dai figli.

La deposizione del Calamai risulta peraltro corroborata dalla registrazione che egli stesso si era procurata della discussione con Pezzati e Montorsi, rispettivamente presidenti della Cooperativa e dell'Associazione, al culmine del suo dissenso, quando costoro confermavano la fedeltà al fondatore e rifiutavano di rivedere le posizioni del "sistema Forteto" nonostante le accuse dell'Aversa al FIESOLI, da loro considerato comunque un taumaturgo anche nel caso di molestie operate a suo danno, ritenute "terapeutiche " per il ragazzo.

Il sofferto racconto dibattimentale del Calamai rende bene il clima oppressivo del Forteto e lo sviluppo delle sue teorie negli oltre trent'anni di vita dal 1977 in poi, essendo entrato con la moglie Marida Giorgi sin dall'inizio. Giustamente il Tribunale ha posto l'accento sull'autocritica del teste ed insieme sull'assenza di acrimonia da parte sua nel giudicare pur severamente il FIESOLI, visto come il padre ed il fratello che gli erano mancati, a lui come agli altri della comunità, sacrificando anche la propria sessualità e l'amore per la propria moglie e deviando i naturali istinti verso compagni dello stesso sesso, pur non essendo egli omosessuale. La difesa dell'affidato Aversa, quando poi si era reso conto degli effetti nefasti di tale impostazione, aveva quindi comportato per lui stesso l'ostracismo dell'intero consesso, e poi la sua dolorosa fuoriuscita nel febbraio 2011, non seguito dalla moglie.

Diversamente, la CONSORTI moglie del GOFFREDI (con lui non convivente, secondo le regole ben note), che nel tempo si era proposta sempre duramente nei confronti dell'Aversa, come descritto anche dallo stesso Calamai, i comportamenti dettati dal *profeta* li adottava puntualmente nei confronti dell'affidato, ricorrendo a chiarimenti e punizioni, indagini sulla sua intimità e quant'altro, fino ad osteggiarlo quando aveva deciso di arruolarsi in polizia. Le conferme del teste Zahami (anch'egli a lei affidato e col quale aveva avuto poi anche rapporti intimi, come da costui raccontato) e della stessa MARIDA GIORGI, coimputata, non lasciano dubbi sulla condotta della moglie dell'ideologo del Forteto, che con lui aveva adottato una bambina down, Maria, e poi un bimbo, Mirco, che però aveva gestito non in coppia col marito, ma col SERPI, sempre secondo i distorti canoni comunitari.

La GIORGI, anch'essa critica, alla fine, dell'approccio del FIESOLI, quando il suo affidato Samuele Aversa, contattato dal fratello Giuseppe, aveva cambiato atteggiamento anche nei suoi confronti, ha testimoniato con sincerità i suoi tormenti interiori e l'obbedienza che tutti dovevano al fondatore, del quale non si discutevano le decisioni, e che riusciva a convincerli della giustezza e correttezza del suo operare nei confronti dei giovani, mettendo in cattiva luce ad esempio l'Aversa, che si era ribellato e che aveva provocato altri oppositori all'esterno della comunità, così come il suo stesso marito Calamai, che con il ragazzo si era schierato, attirando gli strali del capo.

Dunque la CONSORTI risulta responsabile circa il capo v/a in quanto l'atteggiamento maltrattante come emerso e descritto nel dettaglio è durato fino all'uscita dell'Aversa dal Forteto nel settembre 2009.

Quanto all'eccepite difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla solidarietà mostrata verso le manovre lascive del FIESOLI in danno di Aversa, può agevolmente risponderci che la contestazione a carico di tutti i suoi coimputati discende dal capo v) iniziale nel quale anche di questo si parla, così come quanto alla prospettata prescrizione in epoca diversa da quella indicata nel capo v), il dato temporale dell'uscita di ciascuno dal Forteto non sposta la configurazione dei maltrattamenti dall'azione all'evento ma vale ad attestare che fino a quel momento tutte le vittime menzionate avevano subito da ciascuno dei concorrenti indicati analoghe condotte, alle quali si erano sottratte solo chiudendo il capitolo comunitario ed allontanandosi materialmente da quel luogo in maniera più o meno traumatica ovvero rimanendoci solo a lavorare per sopravvivere.

Analogo discorso vale per il marito della CONSORTI, GOFFREDI, che affidatario dell'Aversa non era, ma sin dall'inizio aveva avuto un ruolo nel pressarlo a scrivere una lettera di accusa nei confronti della madre assieme a FIESOLI e all'avv. Zazzeri, quando lui era appena un adolescente. In seguito, lo stesso Aversa precisa di essersi rivolto al GOFFREDI nel 2009 quando era nella Fondazione per chiarimenti sulla condotta ambigua del FIESOLI che stava emergendo dagli scambi di confidenze tra alcuni giovani della comunità, non ricevendo alcuna comprensione o spiegazione bensì l'invito ad accettare l'aiuto del *profeta* per liberarsi delle sue contraddizioni, e quindi ancora una volta attraverso la legittimazione dell'altrui condotta abusante e prevaricatrice, che lasciava il ragazzo dibattere nell'angoscia.

La difesa in proposito fa riferimento al reato di maltrattamenti mediante omissione, che non sarebbe ammissibile, laddove la giurisprudenza citata dal PM di udienza si presenta di diverso avviso (v. Cass. Sez. 6 n. 4904 del 18/3/1996): "*Il delitto*

di maltrattamenti di minore (art. 572 cod. pen.) si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante omissioni giacché "trattare" un figlio (per di più minore degli anni 14) da parte di un padre implica almeno il rispetto della norma di cui all'art. 147 cod. civ. che impone l'obbligo di "mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli" e, per converso, "maltrattare" vuol dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità ne' materiale, ne' morale di risolvere da solo". Ad ogni modo a ben vedere la posizione del GOFFREDI ed il ruolo di ideologo che tutti gli riconoscevano nel caso specifico non aveva comportato una mera astensione dall'intervenire in aiuto dell'Aversa, nel periodo in cui era in Fondazione, quanto piuttosto l'incoraggiamento affinché costui si affidasse in toto al FIESOLI e quindi anche alle sue avances ritenute curative, il che dunque va al di là di un tollerare o omettere, per cui anche la sua condotta in concorso col FIESOLI e la CONSORTI giustamente dal Tribunale è stata ritenuta maltrattante sulla base della iniziale prospettazione del capo v) in capo a tutti i concorrenti.

Infine non va sottaciuto il prospettato concorso di tutti gli imputati col FIESOLI, sempre presente ed attivo nella manipolazione delle coscienze – anche perché all'interno della comunità di fatto non esercitava alcun lavoro - per cui così come per tutti gli altri coimputati, anche per la parte offesa Aversa, relativamente al capo c) della imputazione autonoma a carico del fondatore, la data di cessazione della permanenza del reato di maltrattamenti si attesta al settembre 2009, e quindi non è ravvisabile quel difetto di correlazione tra accusa e sentenza lamentato dagli appellanti, che fanno invece riferimento al settembre 2007 ricavabile dalla lettura - parziale- del solo capo v).

3) Passando al capo v/b, TARDANI DANIELA, come perfetta seguace del profeta, compagna di SARTI STEFANO ma con lui non convivente, si era adoperata con l'affidato Bimonte Jonathan per indurlo a riconoscere le condotte pedofile del padre anche in danno dei suoi fratellini, e gli altri comportamenti tipici del FIESOLI venivano ripercorsi puntualmente, sia con riguardo ai chiarimenti che ai metodi educativi violenti e pressanti, come raccontati dalla stessa parte offesa.

Tuttavia trattasi di reato prescritto in quanto i fatti terminano con l'uscita del Bimonte dalla comunità nel febbraio 2008 e dunque allo stato sono decorsi oltre sette anni e sei mesi da quella data, e ciò vale sia per l'imputata che per il coimputato

SERPI, le cui condotte violente sono state segnalate non solo dal Bimonte ma da altri affidati che da costui, conosciuto come un "duro", sono stati ripetutamente malmenati.

In definitiva per i maltrattamenti sub **capo v/b** sia con riguardo alla TARDANI che al SERPI segue la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo stati già assolti dal Tribunale i coimputati Lascialfari Elena e Sarti Sauro.

Diverso discorso deve farsi oggi per il coimputato MONTORSI SILVANO, che non era affidatario del Bimonte se non formale, insieme a Donatella Fiesoli, ed al quale non viene attribuito alcuno specifico comportamento se non una unica remota e peraltro sconsigliata dallo stesso Jonathan opera di pressione quando il bambino con i fratellini doveva deporre in incidente probatorio davanti al Gip di Pisa e non viaggiava con lui, che invece accompagnava in altra macchina la sorella Luna. L'accusa per il loro padre, quella di avere costretto i piccoli figli ad atti osceni, per ricavarne filmini pornografici (anno 1996).

Quanto al resto, che in motivazione si ricava dal ruolo di affidatario formale nonché di presidente dell'Associazione, nulla si evidenzia di riconducibile direttamente a lui dall'esame delle testimonianze e della parte offesa in primis: non aver impedito l'applicazione da parte degli affidatari di fatto, della TARDANI e del SERPI, delle rigide e vessatorie regole del Forteto, non può portare ad una responsabilità oggettiva, ricollegata al suo mero ruolo ufficiale, che sarebbe da estendere teoricamente a tutte le altre parti offese, e che, a differenza del FIESOLI, verrebbe rappresentato non da un *facere* attivo ma da una omissione di controllo e sorveglianza, il che porterebbe ad una inammissibile ipotesi di concorso omissivo nei maltrattamenti, non legato ad alcuna posizione di garanzia da parte del soggetto concorrente, come sottolineato dall'appellante nei motivi aggiunti.

In conclusione il MONTORSI deve andare assolto per non aver commesso il fatto dal capo v/b.

4) Sempre la TARDANI DANIELA risulta responsabile dei maltrattamenti in danno di Biordi Nicoletta di cui al **capo v/c** quale sua affidataria di fatto, poiché il provvedimento del giudice tutelare della Repubblica di San Marino faceva generico riferimento alla "Cooperativa agricola il Forteto". Tale reato si prospetta, come per gli altri, commesso in concorso col FIESOLI quale fondatore della comunità, ma anche con le donne (CONSORTI, GIORGI e TEMPESTINI) che avevano in accudimento la ragazza sin dalla sua entrata in comunità a 14 anni, sempre con le solite pressanti attenzioni alle regole -maltrattanti- del regime fiesoliano.

Si ribadisce che, quanto alla credibilità, il Tribunale ha correttamente esaminato la testimonianza della parte offesa, apparsa convincente nel racconto delle sue giornate al lavoro nel caseificio, sin dal mattino presto, rinunciando a continuare gli studi, e poi nella descrizione delle spinte ricevute al fine di coltivare amicizie femminili e rinnegare la famiglia, in particolare la madre "tossica", denigrata persistentemente. Un atteggiamento maltrattante spalmato nel tempo da parte delle donne che con la TARDANI convivevano, secondo la rigida disposizione del capo, continuato fino all'uscita della ragazza dal Forteto, dopo l'arresto di costui nel dicembre 2011.

Va ribadito quanto già espresso circa la durata dei maltrattamenti, correttamente riportata per ciascuna parte offesa alla chiusura del rapporto con la comunità, in quanto dal resoconto di tutte le vittime, a prescindere dal clima "alleggerito" dal 2000 per una maggiore libertà di movimento, il contegno degli imputati, nella specie della TARDANI e delle donne che gravitavano intorno alla Biordi, rimaneva oppressivo e colpevolizzante da un lato e giustificatorio nei confronti del FIESOLI dall'altro. Infatti anche quando la Biordi apprendeva dal compagno Alex Fiesoli (nonché padre di suo figlio Mattia) che il *profeta* aveva abusato di lui come di altri ragazzi della comunità e lo riferiva alla TARDANI, costei (come altri stretti seguaci del Forteto) lo giustificava adducendo che lo aveva fatto per motivi terapeutici e catartici addirittura "sacrificandosi" per il bene del prescelto.

Quindi la cortina protettiva e omertosa che per anni aveva circondato la figura del fondatore della comunità ha potuto rafforzarsi anche grazie al contributo di personaggi come la TARDANI che hanno rifiutato di vedere nei rapporti particolari ed omosessuali che costui intesseva (e che aveva intessuto già con alcuni del nucleo iniziale del Forteto, come Paolo Sarti e Alessio Fiesoli, per loro stessa ammissione) una ulteriore forma di sopruso e di asservimento dei giovani ai suoi primordiali istinti, così concorrendo nei maltrattamenti.

Altrettanto significativo, dopo il parto della Biordi, il suo allontanamento (provocato dalle donne succitate insieme al FIESOLI) sia dal compagno, padre di suo figlio, sia dal suo stesso figlio Mattia, sempre additandosi come morbosi ed ambigui i naturali istinti materni, ed infine riuscendo a minare anche la relazione tra lei ed Alex Fiesoli, frattanto affidatari anche della minore Sharon Pisano su scelta del capo, come sempre.

La difesa della TARDANI ha molto insistito sulle dissonanze della testimonianza Biordi rispetto ad alcune date (se 2001/2002 o 2006) in cui costei avrebbe appreso degli abusi del FIESOLI in danno del suo compagno Alex, ed il contrasto risulta insuperabile, ma non dirimente quanto alla credibilità e sincerità della teste, che ha

deposto nell'aprile 2014: pretendere una congruenza su tale cronologia risulta irrealista, come si è già detto, considerando il clima incombente nella comunità e i condizionamenti che i fedeli del FIESOLI avevano imposto e continuavano ad imporre, demonizzando chiunque si fosse messo apertamente in contrasto con lui. Ecco perchè se anche la Biordi avesse saputo delle manovre lascive del fondatore su alcuni giovani in tempo antecedente al 2006, come riconosciuto dallo stesso Alex Fiesoli, si sarebbe convinta della infondatezza della notizia pur di salvaguardare quella figura pura ed inattaccabile, fino a quando poi, al momento dell'arresto del *profeta* nel 2011, aveva scelto di andar via con i figli, il 27/12/2011, persino evitando di esternarlo pubblicamente in comunità, ma comunicandolo agli assistenti sociali (avendo in affidamento la Pisano). Questa appare l'ultima dimostrazione offerta dalla parte offesa della sua tormentata sudditanza psicologica alle regole del Forteto, imposte anche dalla TARDANI oltre che dalle altre donne citate nel capo v/c, per il quale le suddette appellanti devono ritenersi responsabili, come ravvisato dal Tribunale.

5) Il capo v/d riguarda la parte offesa Corso Marika ed il suo rapporto con l'affidatario GOFFREDI LUIGI le cui condotte appaiono particolarmente cogenti nei confronti della ragazza, che era stata da lui ripetutamente picchiata, punita, umiliata e soggiogata sin dal suo ingresso all'età di 8 anni in comunità ed il cui racconto l'appellante intendeva sminuire attribuendole problemi psichiatrici tutti da verificare e che non emergevano indubbiamente dal suo esame dibattimentale.

La donna non lesina particolari sulla condotta aggressiva e manesca del suo affidatario, sulle sue domande invasive dell'intimità femminile, sul trattamento generale a lei riservato e sulla violenza sessuale subita, di cui non aveva parlato in denuncia ma solo in una trasmissione televisiva il cui video non è stato acquisito su richiesta della difesa e che ancor oggi si ritiene non necessario acquisire: infatti il contegno maltrattante – e non abusante – dell'affidatario emerge dal resto del racconto che la donna fa in dibattimento, puntuale e specifico nei particolari, e prescinde da quel particolare scabroso che, se anche dimostrato, sarebbe ormai coperto da prescrizione, risalendo a tempo immemore.

E' dall'esame dibattimentale, lungo, puntiglioso e nel contraddittorio delle parti, piuttosto che da una intervista in tv della parte offesa, che emerge la figura dell'ideologo del FIESOLI, colui che ha collaborato nella stesura di libri divulgativi ed elogiativi della comunità, che aveva avuto come lui dei rapporti particolari con alcuni ospiti della comunità, ma soprattutto da lì emerge la sua capacità

manipolatoria, comune col *profeta*, che ha imposto le rigide regole riportate al capo v), subite da tutti quei soggetti incapaci di ribellarsi al giogo psicologico ed ideologico e prostrati al condizionamento collettivo.

Peraltro anche le avances spinte nei confronti della figlia adottiva down Maria non paiono frutto della fantasia calunniosa della Corso, dal momento che il teste Gronchi Manuel e la teste Vannucchi Grazia hanno confermato, avendole viste direttamente, alcune manovre altrettanto lascive in danno della ragazza da parte del GOFFREDI.

Discorso particolare va fatto in relazione alla prescrizione, in quanto dalla stessa imputazione risulta che il soggiorno della Corso è terminato nel settembre 2008, e quindi allo stato per tutti i concorrenti del capo v/d) (e cioè le sorelle TARDANI, MONTORSI e CONSORTI) la prescrizione è maturata al marzo 2016.

Ma al solo GOFFREDI, oltre al FIESOLI, è stata contestata anche la **recidiva** per i maltrattamenti, essendo stato con lui condannato dalla prima sentenza più volte citata, divenuta irrevocabile nel 1985.

Il problema sollevato dalla difesa attiene all'omesso calcolo della contestata recidiva, posto che mentre nel dispositivo si fa riferimento alla pena di 8 anni "con l'aumento per la recidiva e la continuazione", nel computo motivazionale si parte da 4 anni e si aumenta " di sei mesi per la contestata aggravante ", ulteriormente aumentata di 1 anno e 9 mesi per il delitto commesso in danno di Giuseppe Aversa e di 1 anno e 9 mesi per quello commesso in danno di Donatella Fiesoli. Pertanto l'appellante individua l'unica aggravante citata nell'art. 61 n. 9 cp che è stata ripetuta per tutti gli imputati, e quindi, non risultando concretamente effettuato l'aumento della pena per la recidiva, secondo la giurisprudenza ormai univoca, la prescrizione sarebbe maturata anche per lui.

A riprova la difesa cita l'analogo calcolo per FIESOLI, dove la recidiva viene esplicitamente menzionata prima dell'aumento "per la contestata aggravante ". Peraltro non essendo di automatica applicazione, nel caso la recidiva non sarebbe stata nemmeno supportata da una sia pur minima motivazione, considerando che la precedente sentenza a carico del GOFFREDI portava una condanna per fatti del 1979 a 10 mesi con pena sospesa, il che ancor più doveva indurre a giustificare la scelta discrezionale del Tribunale.

In ogni caso, se anche mancasse tale motivazione, non potrebbe addivenirsi ad una pronuncia di nullità della decisione in parte qua, come vorrebbe l'appellante, né per contro procedersi ad una correzione di errore materiale, in mancanza di una impugnazione sul punto del PM, trattandosi di un elemento essenziale del

dispositivo, come segnala sempre l'appellante. Va invece sottolineato in risposta, che proprio nel dispositivo si fa espressa menzione della recidiva e questo porta alla conclusione che tale aggravante sia stata considerata e computata, anche perchè l'aumento espresso in motivazione, di sei mesi, risulta più ampio rispetto a quello calcolato per i coimputati con riguardo all'art. 61 n.9 cp, (2 mesi per tutti, anche per lo stesso FIESOLI): il che induce ancora una volta a ritenere che l'errore attenga all'uso del singolare ("contestata aggravante") anziché del plurale ("contestate aggravanti ") in relazione ai 6 mesi di aumento. Inoltre proprio guardando alla determinazione della pena di cui al capitolo IX della impugnata sentenza (pag. 942) si chiarisce espressamente che "di particolare rilevanza appare altresì la capacità a delinquere degli imputati dedotta, quanto a FIESOLI e GOFFREDI, dal precedente penale specifico e dai turpi motivi che li hanno spinti all'azione". Dunque della recidiva il Tribunale non si è dimenticato, e ne ha tenuto evidentemente conto nella motivazione, piuttosto omettendo, al momento di scomporre la pena complessiva, il calcolo interno relativo ai 6 mesi di aumento, che evidentemente devono intendersi comprensivi di 4 mesi per l'art. 99 cp e di 2 mesi (come per tutti gli altri) per l'aggravante dell'art. 61 n 9 cp, e tale calcolo interno non può essere sottratto alla doverosa integrazione di questa Corte in sede di riforma, rilevando il mero errore materiale dell'uso del singolare anziché del plurale a proposito delle aggravanti computate per l'aumento di pena complessivamente articolato.

Ecco perchè il reato a carico del GOFFREDI, rispetto agli altri coimputati, non può dirsi prescritto con riguardo alla posizione della Corso, maturando la causa estintiva al settembre 2017 (sei anni più la metà, partendo dal settembre 2008).

Quanto all'affidataria MARIELLA CONSORTI, con lei vale il distinguo effettuato dal Tribunale sulla posizione di garanzia in relazione al soggetto affidato, nonché il concorso con il FIESOLI nelle condotte maltrattanti espresse ed elencate sub v); di lei in particolare la Corso racconta a proposito dell'allontanamento dalla madre, che non aveva potuto visitare da morente, andando invece con l'affidataria al suo funerale, ormai troppo tardi.

Alla cura della Marika Corso subentrava - per l'allontanamento della prima - FRANCESCA TARDANI, mentre alla sorella DANIELA TARDANI veniva poi avvicinata dallo stesso FIESOLI, incoraggiandola a quei rapporti omosessuali che sarebbero durati circa un anno. Il fatto che la relazione sentimentale con Paolo Marani, intrapresa dalla Corso e sempre demonizzata dai suoi affidatari, fosse stata sostituita da tale relazione omosessuale, mentre prima lo stesso FIESOLI aveva favorito un altro rapporto fisico -sempre omosessuale- con l'affidataria FRANCESCA TARDANI, sta a testimoniare l'opera costante di compressione della

psiche e di deviazione della stessa sessualità da parte del FIESOLI, del GOFFREDI e dei succitati personaggi femminili, secondo un canone di assoluto sfavore verso i rapporti eterosessuali, così provocando una confusione interiore nella ragazza che il Tribunale ha ben focalizzato.

In tal senso e correttamente la sentenza impugnata ha giustificato, alla luce del difficile e graduale percorso psicologico intrapreso, dopo anni di condizionamento, la scoperta in dibattimento di ulteriori particolari pesantemente a carico di costoro, che nella iniziale denuncia e nelle indagini preliminari la Corso non aveva evidenziato, non essendo ragionevolmente facile sintetizzare 25 anni di permanenza e crescita in una struttura chiusa e refrattaria all'esterno come il Forteto.

Analogamente per MONTORSI detto *Guido*, Presidente della Associazione, la sua presa di posizione rigida e scostante, quando la donna aveva palesato l'intenzione di non lavorare se non part-time, aveva provocato ancora di più in lei angoscia e prostrazione, anche in relazione alla possibilità di mantenimento del figlio a lei affidato, Fiorenza Gabriele, bambino al quale lei si era affezionata e che doveva ancora dividere col Forteto, in quanto per alcuni giorni rimaneva lì a dormire anche quando lei aveva traslocato, sollecitamente aiutata dalla CONSORTI che l'aveva fatta sgomberare in malo modo.

Dunque anche il comportamento del MONTORSI, sebbene non contestato al capo v/d risulta riconducibile più in generale al concorso col FIESOLI nell'opera più volte descritta di isolamento e di allontanamento dei dissidenti, per i quali la vita appariva indubbiamente difficoltosa, una volta sganciata dal Forteto.

In definitiva tutti i personaggi citati, per i quali il reato di maltrattamenti si compie e si arresta al momento della fuoriuscita della Corso dalla comunità, rispondono in concorso col FIESOLI, e la prescrizione, come si è già accennato, essendo maturata nel marzo 2016, comporta la relativa declaratoria di estinzione del reato in questa sede.

6) Passando al capo v/e a carico di BACCI, TEMPESTINI e VANNUCCHI, le eccezioni difensive circa le contraddizioni in cui sarebbe caduta la parte offesa Daidone Luigi non scalfiscono la portata complessiva del racconto che attiene alla coppia dei suoi affidatari, conosciuti all'età di nove anni quando entrava al Forteto con altri due fratelli, e che puntava il dito sulla pressione su di lui effettuata inizialmente per riconoscere le responsabilità della madre Flora Rusciano, che veniva poi condannata per aver preso soldi dai pedofili cui aveva ceduto i figli, mentre il padre era già in carcere per altre vicende.

I coniugi VANNUCCHI-TEMPESTINI hanno esercitato quella influenza orchestrata dal FIESOLI volta ad instradare i minori verso la denuncia degli abusi della madre, che veniva poi consacrata in un incidente probatorio, con la effettiva condanna della Rusciano, circostanza dolorosa per il Daidone che non pensava di provocarla con la sua deposizione. Tale atteggiamento degli affidatari non giunge nuovo e si rapporta ai "chiarimenti" che anche il Daidone subisce circa gli abusi – asseritamente - patiti in famiglia, fermo restando il diverso vissuto comunitario che ha spinto i due fratelli minori Salvatore e Johnny, affidato quest'ultimo a BACCI FRANCESCO e Camilla Pezzati, a non rinnegare il vissuto del Forteto. Tale argomento difensivo in realtà non paga, in quanto si è potuto dall'istruttoria dibattimentale apprezzare come i più giovani, ed i meno riottosi, subissero in comunità un trattamento più morbido e tollerante, mentre evidentemente il carattere ribelle ed a tratti violento – è innegabile – del Daidone, lo aveva portato, una volta scoperta la manipolazione infantile e la ingiusta condanna della madre anche grazie alla sua testimonianza, a scontrarsi con i suoi stessi affidatari e con FIESOLI, così giungendosi all'episodio finale in cui nella primavera del 2009 il Vannucchi, con l'intervento del BACCI, picchiava il ragazzo nel tentativo di sottometterlo alle regole comunitarie, ovvero di indurlo ad uscire definitivamente, cosa che la sera stessa il Daidone faceva. Egli ha pure ammesso di essersi difeso nella colluttazione, non essendo più un ragazzino, e questo fa dire alla difesa che si sarebbe trattato di un litigio "paritetico" tra 3 soggetti, ma così non è se esso si inquadra nel *modus operandi* della comunità, teso ad applicare le sue regole anche con le maniere forti (molti ospiti parlano di calci e pugni, oltre alle punizioni inflitte nei *chiarimenti*). Replicare – come fa la difesa - che nel frattempo i maltrattamenti si sarebbero interrotti, in quanto dopo una richiesta di contribuzione per la comunità nel novembre 2006 il ragazzo si era isolato in camera sua, significa immaginare una vita avulsa dal contesto del Forteto fino al 2009, sol perchè il Daidone per due anni e fino alla fine del 2008 aveva effettuato un lavoro esterno. Egli invece all'interno della comunità aveva intessuto anche un rapporto cominciato in età precoce (13 anni) con Valentina Vainella che ne aveva 15 e terminato dopo circa sette anni, ed anche dall'esame di lei si apprezza come sia stata vissuta male la falsa confessione provocata dagli imputati circa il reato di sfruttamento della prostituzione minorile commesso dalla madre a danno di costui e dei suoi fratelli: in ciò la sorte della coppia era stata combaciante, in quanto anche la Vainella era stata costretta ad analoga falsa confessione circa identiche malefatte di sua madre in suo danno.

Quindi fino all'aprile 2009 i comportamenti tenuti dai suoi affidatari in concorso col FIESOLI non possono essere esclusi dal novero dei maltrattamenti come descritti

prima di tutto dal diretto interessato Daidone, che non ha negato comunque il rapporto con la TEMPESTINI e l'aiuto economico che lei gli aveva dato una volta uscito dal Forteto: il legame maltrattante secondo le linee guida della comunità non impediva che ci fosse talvolta anche un rapporto interpersonale fatto di sentimenti e mutua solidarietà, come in questo caso. In definitiva l'appello ed anche la memoria depositata dalla difesa all'udienza del 27/6/2016 non scalfiscono la prova dei maltrattamenti ascrivibili alla coppia affidataria, oltre al BACCI FRANCESCO, come descritti al capo succitato ed allo stato non prescritti.

7) Il capo v/f a parte un accenno iniziale a Fascione Elisabetta- della cui posizione si è già parlato-, vede come parte offesa Donatella Fiesoli, che è stata una delle prime seguaci in grado di reagire al giogo del *profeta*, lasciando la Villa e rifugiandosi nell'agriturismo assieme al fratello Alessio ed alla moglie Grazia Vannucchi e pertanto è stata maggiormente penalizzata fino alla sua fuoriuscita, in quanto accusata di trascinare alla ribellione altri associati.

Alle ammissioni dell'imputata BOCCHINO si aggiungono le dichiarazioni dei testi che hanno materialmente assistito alle prevaricazioni, alle ingiurie e a quant'altro, a cominciare da Grazia Vannucchi, sua cognata in quanto moglie di Alessio Fiesoli, entrambi finiti in disgrazia quando avevano criticato l'operato del fondatore: in particolare la Donatella aveva avuto il coraggio di accusarlo apertamente di dormire stabilmente con Fabrizio Forti, dai più giovani ritenuto la sua "fidanzata". Anche col marito Silvano MONTORSI (che le aveva inizialmente confessato di aver avuto rapporti sessuali col FIESOLI) la donna non aveva retto, e la coppia aveva acconsentito alla separazione imposta dal *profeta* come alle altre coppie che con lei avevano iniziato quella particolare avventura nel 1977 a Bovecchio.

Gli episodi narrati di offese, ingiurie ed isolamento, quando nel 2007 la donna si era posta così in chiave critica, riconducono al contestato art. 572 cp che allo stato risulta prescritto per tutti, ad eccezione del GOFFREDI, per la riconosciuta recidiva, come si è già esposto: infatti l'abbandono della comunità nel gennaio 2008 fa ricadere il termine di tale causa di estinzione al luglio 2015, data successiva alla impugnata sentenza.

Emblematici gli episodi di aggressione a suo carico avvenuti nella cd "scuolina" a settembre 2007, così come l'altro della fine del mese rubricato al capo v/m e del quale oggi si intende procedere alla riqualificazione dall'ipotesi di sequestro di persona a quella di violenza privata.

8) Invero il nucleo del fatto raccontato non appare dubbio e nemmeno il ruolo avuto

dai soggetti coinvolti, BOCCHINO, GIORGI e SERPI, che intendevano “chiarire” la posizione della dissidente trattenendola in una stanza per farle confessare la sua opera di denigrazione del *profeta* propagandata all'interno della comunità. Che sia stata una manovra fisica di coartazione della libertà di movimento della donna appare pacifico, dal momento che la stessa BOCCHINO ammette di aver notato l'intenzione della Fiesoli – che bloccava per tempo - di scappare dalla finestra, avendo la porta ostruita; ma dal fine di tale trattenimento tipico del sequestro di persona si sposta l'attenzione sul diverso reato di violenza privata, in quanto palesemente alla parte offesa voleva estorcersi appunto la confessione di aver portato sulla strada del dissenso il Paolo Sarti ed altri ragazzi come lui, e solo a questo fine la “ribelle” era stata bloccata nella stanza. La giurisprudenza fino ad oggi ha ben distinto le due ipotesi: *“Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento”* (Sez. 5 n.44548 del 08/05/2015). E' evidente che nel caso della Fiesoli, il motivo del trattenimento nella stanza della “ chiesa” non era quello di non farla uscire, ma di costringerla, con la forza, a confessare il suo comportamento contagiosamente ribelle alle regole del Forteto, il che incarna perfettamente il reato di cui all'art. 610 cp, a questo punto prescritto già prima della pronuncia impugnata, e cioè a marzo del 2015.

9) Alla parte offesa Gronchi Manuel è dedicato il **capo v/g** che vede coinvolti in concorso col FIESOLI i suoi affidatari TARDANI MANUELA ed il compagno SARTI STEFANO, oltre al Presidente della cooperativa PEZZATI STEFANO, in quanto inizialmente (nel 1989) il provvedimento del Tribunale per i Minorenni era diretto a lui, e solo dopo due anni era stato modificato in favore della coppia suddetta.

In proposito il ruolo della TARDANI quanto all'affidato appare già ben evidenziato anche in relazione al suo assoggettamento al FIESOLI, favorito ed incoraggiato dalla suddetta madre affidataria, tanto spregiudicata quanto invasiva della sua intimità secondo i metodi di costui: il Gronchi aveva respirato quest'aria malsana sin da piccolo, essendo stato con lei dall'età di 5 anni.

Del padre affidatario SARTI invero la parte offesa non parla in maniera così negativa, anche perché il suo vissuto più incisivo dall'infanzia all'adolescenza era stato appunto quello con la TARDANI, mentre col primo aveva molto girato, accompagnandolo nei viaggi commerciali per la cooperativa anche all'estero.

Il Gronchi appare giustamente sincero per il Tribunale, in quanto ammette i suoi difetti, le sue malefatte da ragazzo inquieto ed indisciplinato, ma anche la sua voglia di non perdere l'unico legame familiare del quale ancora godeva, la nonna Eufemia, essendo stati allontanati i due genitori tossicodipendenti con i consueti metodi del Forteto. Non può darsi credito alle difese quando dubitano della sua testimonianza alla luce di tale controversa personalità; egli non ha mentito nemmeno quando ha riferito dell'abuso del FIESOLI alla presenza dell'affidataria TARDANI, circostanza confermata dalla teste Valentina Ceccherini che casualmente aveva sentito le frasi di incoraggiamento di costei passando vicino alla stanza del *profeta*.

Invece quando il PEZZATI lo costringe in qualche maniera a dimettersi da socio, e si sta parlando dell'estate 2009, in realtà il ragazzo era già fuori dal Forteto da alcuni mesi, essendo rimasto solo a lavorare nella Cooperativa, e quindi manca quel legame di convivenza che unifica e spalma nel tempo le condotte maltrattanti, da cui va esclusa di conseguenza quella unica del PEZZATI, che fondamentale gli aveva dato l'opportunità di non farsi licenziare, dal momento che aveva rubato nella macelleria, e non era la prima volta.

In definitiva la sola TARDANI DANIELA, che per anni ha seguito la crescita del Gronchi, coadiuvata come di consueto più dalle donne che con lei convivevano che dal SARTI STEFANO, ostacolando anche il rapporto del bambino con la nonna Eufemia, unica che lo andava a trovare al Forteto, aveva anche impedito attraverso l'interessamento e l'assenso dei servizi sociali, il riavvicinamento del padre, nonostante il suo percorso di disintossicazione, favorendo invece, quando l'affidato era diventato maggiorenne, il suo rapporto intimo col FIESOLI a fini "terapeutici".

L'appello in tal senso non aggiunge alcun elemento di smentita che non sia ricollegato al difficile carattere del Gronchi ed alla necessità di disciplinarlo, escludendo qualsiasi ingerenza nella sua educazione del FIESOLI, laddove sin dall'inizio e fino al suo arresto, la donna ha mostrato di rimanere fedele alla sua dottrina ed alle regole del Forteto, per cui la sua responsabilità per i maltrattamenti fino all'inverno 2009 risulta confermata.

10) Il capo v/h) attiene alla parte offesa Marco Mameli, affidato a SERPI LUIGI e TARDANI FRANCESCA, che secondo l'accusa era stato da più soggetti abusato

(GOFFREDI e lo stesso SERPI) a causa delle sue tendenze omosessuali, che il FIESOLI aveva definitivamente sancito intraprendendo un rapporto fisso con lui, prima quando era ancora minorenne e successivamente anche quando aveva ormai una relazione stabile con Valentina Ceccherini, introducendosi subdolamente nel ménage di coppia e così continuando anche dopo il matrimonio e la nascita dei figli ad avere rapporti sessuali con lui. In questo supportato dalla TARDANI, che per anni non aveva voluto vedere gli incontri tra il suo affidato ed il FIESOLI, e che quando il primo glielo aveva infine confidato, non gli aveva creduto, ritorcendo le critiche su di lui, e comunque ribadendo la sua fiducia nelle virtù del capo.

Analogamente il SERPI detto *Melincia* con il ragazzo si era palesato sempre severo, manesco e distante, avendo fama in comunità di essere un picchiatore violento, ed ancora più sprezzante si era palesato con l'affidato quando in coppia con la Ceccherini avevano avuto prima un bambino e poi una bambina. Così fino all'uscita dal Forteto l'atteggiamento degli affidatari era stato allineato con quello del leader, al quale la donna puntualmente riferiva le confidenze dell'affidato, e quindi tutte le condotte maltrattanti non vengono smentite, attestandosi al maggio 2010 così come riportato in rubrica (capo e) per FIESOLI), per cui nessun difetto di correlazione con la sentenza è dato di ravvisare nonostante le obiezioni dell'appellante.

11) Il **capo v/i)** vede la parte offesa Vainella Valentina sottoposta agli affidatari **BACCI FRANCESCO e SASSI ELISABETTA oltre a TARDANI DANIELA E GIORGI MARIDA** che coadiuvavano la donna nella gestione della ragazza, entrata nel Forteto a 9 anni ed ufficialmente affidata dal Tribunale per i Minorenni a GOFFREDI e CONSORTI e costretta con i soliti sistemi induttivi ad accusare la madre, tossicodipendente, di aver concorso nella sua prostituzione: ed infatti la Santoni Anna Maria veniva poi condannata con sentenza definitiva a 6 anni di reclusione.

Quando la figlia, raggiunta la maggiore età, aveva cercato di riprendere con lei i rapporti, così come con la sorella più grande, figlia di altro padre - rapporti come al solito demonizzati dal Forteto-, era rimasta isolata e fortemente osteggiata, tanto che al primo gennaio 2008 era uscita dalla comunità, sull'onda del disprezzo dei suoi affidatari e delle altre donne con lei conviventi.

Nel periodo di permanenza la ragazza già alle medie aveva avuto una relazione piuttosto lunga e malvista con Luigi Daidone, testimoniando poi nei suoi confronti anche le violenze fisiche che i di lui affidatari compivano e che erano sotto i suoi occhi, come i ripetuti pestaggi del SERPI detto *Melincia*. Anche il rapporto con la

sorella più piccola Romina, che era rimasta nel Forteto, si era andato esaurendo sempre per lo stesso motivo, avendo lei altri due affidatari (DANIELA TARDANI e SAURO SARTI) ed una diversa e più edulcorata esperienza comunitaria, che l'aveva portata a recidere questo pericoloso legame familiare ed a sposarsi con altro membro interno, il bolognese Alessandro Palozzo.

Le conferme della veridicità di quanto assunto dalla parte offesa rivengono da una serie di testimonianze, prima tra tutte quella di Grazia Vannucchi, che ha ben descritto i teatrini cui la minore veniva sottoposta per giungere a riconoscere la responsabilità della madre in relazione agli abusi subiti e da costei conosciuti e tollerati, responsabilità che la Vainella ha negato e dei quali la sorella Romina, molto più piccola, nulla sapeva in quanto all'epoca non coinvolta.

In definitiva per tutti e quattro gli imputati i fatti, perfettamente sussistenti, risultano comunque estinti per prescrizione risalendo al primo gennaio 2008 come epoca finale, ed essendo quindi decorsi oltre sette anni e sei mesi da tale data ultima.

12) Analogo ma non identico discorso deve essere fatto infine per il **capo v/j** relativo alle parti offese Vannucchi Grazia e Fiesoli Alessio, suo marito, ed a carico del fratello VANNUCCHI MAURO, fedele seguace del FIESOLI e con lui concorrente nei maltrattamenti anche in danno della sorella, ma comunque culminanti in un episodio finale in particolare, del novembre 2007, quando li poneva di fronte alla necessità di abbandonare il Forteto in quanto non più desiderati, il tutto quindi **estinto per prescrizione sin dal maggio 2015**, ancor prima del dispositivo della sentenza impugnata, del 17 giugno 2015. Non si ravvisano infatti altri comportamenti significativi dell'imputato che vadano al di là di tale dato temporale.

13) La disposizione da ultimo riportata comporta la **revoca della condanna al risarcimento** del danno stabilita in favore di Vannucchi Grazia, e quindi anche della provvisoria stabilita in suo favore di € 25.000, mentre per il capo v/m - come diversamente configurato -, la **provvisoria** relativa al risarcimento del danno in favore di Fiesoli Donatella merita un ridimensionamento, ad € 20.000 complessivi, alla luce del meno grave reato ravvisato (violenza privata) rispetto a quello di sequestro di persona originariamente contestato, fermo restando quello di maltrattamenti di cui ai capi r) e v/f.

14) Una ultima annotazione merita la conferma della **prescrizione** con riguardo al capo u) per FIESOLI funzionale al **capo v/k** per i concorrenti **ROMOLI, PREMOLI, BACCI e VANNUCCHI** i quali nei motivi riguardo a tale parte offesa avanzano istanza di assoluzione sulla base della inaffidabilità del teste che invece, come si è già motivato in precedenza, non appare mendace, proprio per la sua scelta

libera e convinta di vivere in comunità non provenendo da situazione familiare disastrosa, e che si era mano a mano ricreduto, subendo le pressioni ed aggressioni anche fisiche del suo affidatario di fatto Premoli e degli altri succitati, quando aveva osato ribellarsi alle insinuazioni del Fiesoli sui suoi desideri sessuali e le sue fantasie su genitori e sorella nonché sulle indicazioni di voto ricevute dalla comunità.

Non si ravvisano tout court spazi per l'applicazione dell'art. 129 cpp richiesto dagli interessati e che mal si concilia con la coerenza del soggetto accusante, che tra i primi aveva lasciato il Forteto, una volta presa coscienza della mistificazione a suo danno ed in grado di ribellarvisi.

§§§§§§§§§§

XII. SUL RESPONSABILE CIVILE

1) Come appena riportato la condanna oggi riformata quanto agli imputati sinora citati comporta altresì il risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, con la correzione preliminare già anticipata della revoca della statuizioni civili in favore di Elisabetta Fascione, per la quale il Tribunale in primo grado aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito della intervenuta prescrizione.

2) Sempre frutto di una svista la condanna alle spese ed al risarcimento del danno prevista dal primo Giudice a carico anche di TARDANI FRANCESCA ed in favore dei genitori di Vainella Valentina, Vainella Calogero e Santoni Annamaria essendo la prima esclusa da qualsiasi rapporto di affidamento relativamente alla parte offesa succitata.

3) Inoltre circa la legittimazione degli enti pubblici ad avanzare richiesta risarcitoria, ben ha individuato la sentenza (alle pagg. 69-70) gli interessi protetti dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana ora Provincia di Firenze, dai Comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio nonché dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello orientati alla tutela di quei valori di rispetto delle fasce deboli, dei minori e dell'immagine generale del territorio che i rispettivi statuti contemplano e che la presenza in esso della comunità del Forteto nella persona del suo fondatore e dei suoi stretti seguaci ha messo fortemente in discussione, causando un danno non solo di immagine sicuramente risarcibile.

4) L'appello del responsabile civile ha puntato alla separazione della figura della Cooperativa dai singoli soggetti coinvolti nei maltrattamenti, in assenza a sua detta di una occasionalità necessaria come richiesta dalla giurisprudenza al fine di ritenere il collegamento tra le due posizioni.

Invero la sentenza ha pienamente dimostrato il contrario, e non solo sulla scorta degli atti formali di affidamento dei minori alla Cooperativa o al suo Presidente (all'epoca PEZZATI), tutti puntigliosamente elencati alle pagine 954 e 955 e rispondenti alla documentazione allegata agli atti, ma sulla base dell'esame della vicenda sostanziale come emersa dalla istruttoria dibattimentale, in cui i soci della cooperativa, quali erano innanzitutto FIESOLI e GOFFREDI, oltre a tutti gli altri imputati, interagivano direttamente con i minori sull'onda degli spostamenti indifferenziati che il primo operava all'interno della comunità tra "coppie funzionali" da lui designate.

Dunque intanto non si può parlare in proposito di famiglie affidatarie nel senso classico della parola, appunto perchè non di coppie sposate o conviventi o comunque effettive e reali si tratta, ed in ogni caso sin dalla sua costituzione nel 1977 la Cooperativa del Forteto aveva espresso tra i suoi fini quello di accogliere ed ospitare persone disadattate anche minori di età (art. 4 lett. j) dello statuto approvato nel 1978) : pertanto l'oggetto sociale (sebbene mutato nel 2014 quando tale lettera è stata soppressa) comprende esplicitamente siffatta opera di assistenza strettamente collegata ai fini mutualistici dell'attività agricola peculiare della comunità.

Che poi tale Cooperativa si sia enormemente ampliata, che nel tempo sia nata la Fondazione (nel 1998) e la Associazione (nel 2005), tutto ciò non scalfisce il nucleo fondamentale di partenza e lo stretto rapporto sin dall'inizio intercorso tra il responsabile di fatto della Cooperativa RODOLFO FIESOLI, disinvolto e costante interlocutore del Tribunale per i Minorenni nonché manovratore degli affidi interni alla comunità, ed ogni singolo soggetto entrato nel Forteto, così come si profila più che significativo l'epistolario altrettanto costante tra il presidente della Cooperativa STEFANO PEZZATI e lo stesso Tribunale per i Minorenni o i servizi sociali, sia pure per indicare di volta in volta le coppie di affidatari del nuovo minore ammesso. Altrettanto sintomatica la risposta del medesimo circa la definizione della Cooperativa non come "comunità di accoglienza", ma come insieme di famiglie affidatarie, al fine di sottrarla al controllo degli enti preposti sulla base della legge sull'affidamento familiare n. 184 del 1983 e le successive delibere del consiglio regionale citate dalla sentenza (pag.107), cosicchè, mancando - in quanto non istituito se non recentemente - un Centro Affidi come previsto dalla legge regionale, di fatto la cooperativa/comunità è rimasta lungamente svincolata da qualsiasi controllo pubblico.

Sulla base di tale equivoco essa si vorrebbe ancora una volta sottrarre oggi alla responsabilità civile da reato, ai sensi dell'art. 2049 cc, quando gli stessi affidatari, come i minori affidati, divenuti maggiorenni, sono stati fatti soci della medesima

cooperativa ed hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel caseificio o nell'agricoltura, riscuotendo una minima parte dello stipendio (150 euro mensili o poco più) e lasciando il resto alla cassa comune.

In proposito anche alcune recenti pronunce giurisprudenziali, di cui si riportano le massime, confortano la prospettazione del pieno coinvolgimento dell'attuale responsabile civile:

"Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto civilmente responsabile del reato di maltrattamento di minori una cooperativa appaltatrice del servizio di assistenza in favore dei bambini di un nido, presso il quale le imputate avevano svolto l'attività di maestre educatrici alle dipendenze della predetta cooperativa)" Sez. 6, Sentenza n. 17049 del 14/04/2011.

"Ai fini della sussistenza della responsabilità civile dell'imprenditore per fatto illecito commesso dal dipendente, non è necessaria l'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro subordinato essendo sufficiente che l'autore del fatto illecito sia legato all'imprenditore temporaneamente od occasionalmente e che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto civilmente responsabile del reato di lesioni volontarie aggravate una società che gestiva una casa di riposo per anziani presso la quale l'imputata svolgeva mansioni di assistente)" Sez. 5, Sentenza n. 32461 del 22/03/2013.

Posto dunque che la comunità quale affidataria di una serie di minori ha visto al suo interno la commissione di abusi e maltrattamenti da parte di alcuni soci della cooperativa il Forteto, che ha incarnato per anni nei fatti quel modello di commistione tra lavoro agricolo e caseario e gestione collettiva di situazioni di minori disadattati in affidamento, cresciuti in seno ad essa e consegnati via via a coppie funzionali anche mutate nel tempo, e che tale coacervo ha senz'altro contribuito a creare una cortina di protezione rispetto all'esterno, tale da non facilitare di fatto il controllo su quanto di illecito vi avveniva, in danno dei soggetti ospitati e successivamente divenuti soci, le rimostranze della difesa tese all'esclusione del responsabile civile si palesano infondate e correttamente sono state superate dal Tribunale. Rimane la perplessità per quella cortina che ha resistito per

così tanto tempo alle intrusioni dall'esterno, mistificando valori di solidarietà, accoglienza e laboriosità che le istituzioni pubbliche condividevano non intuendo, in mancanza di controlli seri, ciò che realmente avveniva in seno alla comunità e che non si palesava al visitatore al quale anzi veniva proposto un modello imbellito ed edulcorato di vita comunitaria che gli ospiti interni si guardavano bene dallo smentire.

Non senza da ultimo sottolineare, anche se la risalenza nel tempo non consente un più approfondito esame, che i minori inizialmente ammessi in comunità venivano sfruttati come piccoli operai agricoli, con orari e turni di lavoro massacranti, punizioni anche corporali e quant'altro riportato - per citare solo un documento significativo ed impietoso, in atti - nella spassionata lettera del 2003 di Salvatore Amidei, ospite del Forteto poi suicidatosi, descrittiva delle pesanti, insopportabili condizioni di assoggettamento fisico e psicologico dei bambini affidati alle "cure" degli adulti seguaci del Fiesoli.

5) Invece oggi si prospetta necessario un intervento volto a sfrondare le richieste risarcitorie sulla base di un diverso dato di natura procedurale: come risulta dagli atti infatti, correttamente il responsabile civile ha distinto tra le parti civili che non hanno formulato alcuna domanda di *vocatio in ius* nei suoi confronti, né hanno concluso diversamente, quelle che sin dall'inizio si sono costituite anche nei suoi confronti, ovvero quelle che pur non essendosi costituite abbiano depositato conclusioni anche a carico della cooperativa, chiedendo l'inammissibilità delle relative domande, ad eccezione di quelle che hanno correttamente esercitato dall'inizio la chiamata in causa.

Il Tribunale in proposito, pur ritenendo l'eccezione fondata ai sensi dell'art. 83 comma 5 cpp, l'ha respinta in quanto, trattandosi di nullità relativa, tardivamente proposta all'udienza del 25 maggio 2015 anziché a quella del 19 precedente deputata alla discussione delle parti civili. Ora, esaminando gli atti ed attraverso le trascrizioni della discussione del 19 maggio 2015, si comprende come le parti civili abbiano depositato le loro conclusioni a fine udienza, come normalmente avviene, e dunque in quel momento il responsabile civile è stato messo in grado di controllare quali fossero le richieste risarcitorie nei suoi confronti ulteriori rispetto a quelle contenute negli atti di costituzione iniziali ovvero quelle del tutto omesse. Dunque proseguendo la discussione all'udienza successiva del 25 maggio correttamente i difensori del responsabile civile in apertura risultano aver sollevato la relativa eccezione, confermandosi la tempistica dell'art. 182 comma 2 cpp circa il termine per le deduzioni delle nullità relative, in quanto solo in quel momento immediatamente successivo poteva dirsi definitivamente acquisito il dato delle

richieste conclusive delle parti civili, ritualmente depositate.

Pertanto sulla scorta dell'eccezione della difesa del responsabile civile la Corte, esaminando i rispettivi atti di costituzione, deve operare oggi una distinzione tra le parti civili che non hanno concluso nei confronti del medesimo e quelle che invece, pur non avendo esercitato la *vocatio in ius* direttamente, hanno esteso le conclusioni anche alla cooperativa, alla luce della giurisprudenza che pacificamente riconosce: *"Ai fini della regolarità della citazione del responsabile civile non è necessario che l'istanza provenga da tutte le parti civili già costituite, purché al responsabile civile venga indirizzata la domanda risarcitoria anche dalla parte civile che non abbia proposto la predetta istanza di citazione"* (Sez. 4, Sentenza n. 46991 del 12/11/2015).

Dunque nel caso di specie coloro che non hanno esteso la costituzione di parte civile nei confronti della cooperativa e non hanno depositato le proprie conclusioni in udienza nei confronti del responsabile civile sono Donatella Fiesoli, Marika Corso, tutti gli Enti Pubblici Territoriali (Regione Toscana, Unione Montana dei Comuni di Mugello, Comune di Vicchio, Comune di Borgo San Lorenzo e Città Metropolitana/Provincia di Firenze) nonché Mameli Marco, Vannucchi Grazia e Bartolini Irene, e pertanto per essi manca oltre alla *vocatio in ius* - che non sarebbe necessaria ad opera di tutte le parti civili - la stessa domanda risarcitoria, quella che poi si attesta sulle conclusioni lette in udienza, che devono corrispondere necessariamente all'atto di costituzione, in modo da mettere in grado anche la difesa del responsabile civile di conoscere sin dall'inizio del processo le pretese risarcitorie nei suoi diretti confronti.

Pertanto va revocata la condanna in solido con gli imputati del responsabile civile Cooperativa agricola il Forteto in favore della parti civili succitate ed in proposito si segnala che per mero refuso in dispositivo non è stata menzionata tra gli enti pubblici succitati la Regione Toscana, del tutto omessa.

6) Invece per tutte le altre parti civili la pretesa risarcitoria è estensibile al responsabile civile, anche se - questo va sottolineato - come giustamente rilevato da più difensori, qualsiasi variazione in aumento delle disposte provvisoriale, come auspicata in alcune conclusioni di parte civile, e tanto più la richiesta di integrale risarcimento del danno, devono ritenersi inammissibili, non essendo stato proposto appello da nessuna parte civile, ad eccezione della Fascione. Infatti, al di là del divieto di *reformatio in peius* incombente in questa sede, il principio dispositivo che accompagna la costituzione di parte civile nel processo penale si traduce nella condivisa massima che *" In assenza di impugnazione della parte civile diretta a contestare la quantificazione del risarcimento in relazione ai*

reati in relazione ai quali si giunge ad una affermazione di responsabilità penale, il giudice d'appello non può rivedere la quantificazione del danno in senso sfavorevole all'imputato, essendo tale attività contraria al principio devolutivo ed al principio di acquiescenza che informano il processo civile, ma che devono ritenersi estesi alla valutazione della pretesa civile nell'ambito del processo penale” (sez. 2 n.1795 del 17/9/2015).

§§§§§§§§§§

XIII. LE PROVVISORIALI

Confermata dunque la condanna del responsabile civile in solido con gli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili Valentina Vainella, Calogero Vainella, Annamaria Santoni, Manuel Gronchi, Luigi Daidone, Nicoletta Biordi, Eris Fiorenza, Giuseppe Aversa, Jonathan Bimonte, resta da valutare la congruità delle diverse provvisoriali liquidate, della cui entità i difensori si sono lamentati ritenendole eccessivamente gravose e comunque non rispondenti alle rispettive condotte contestate.

Dalla sentenza Parmalat (Cass. Sez.5 n.32352 del 7/3/2014) si ricava che *“Il provvedimento di rimessione al giudice civile della liquidazione del danno conseguente a reato, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., investe il predetto giudice della cognizione del quantum risarcibile in ogni sua componente, senza che possa essere vincolato dalla scelta dei criteri adottati nella fissazione della provvisoriale, ancorché in quest'ultima determinazione il giudice penale si sia sforzato di accostarsi per quanto possibile al previsto risultato della liquidazione definitiva. Con ciò si vuol dire che l'aver la Corte d'Appello, nel caso di specie, adottato un criterio di quantificazione della provvisoriale tale da prospettare una sua possibile coincidenza con l'ammontare effettivo del danno patrimoniale non muta la natura giuridica della disposizione così adottata, la quale conserva pertanto i caratteri, che le sono propri, di provvisorietà e di rivedibilità da parte del giudice civile. Da tali caratteri discende la non censurabilità della provvisoriale nel giudizio di cassazione, affermato in molteplici enunciazioni da questa Corte Suprema, come del resto riconosciuto anche dal ricorrente. Ne rimangono, conseguentemente, assorbite e travolte le ulteriori argomentazioni sviluppate dal ricorrente sul presupposto che la statuizione qui specificamente impugnata concreti una liquidazione definitiva del danno patrimoniale. Vale soltanto la pena di aggiungere, per completezza di motivazione, che il principio della responsabilità solidale di tutte le persone a cui sia imputabile un fatto dannoso, quale si evince dall'art. 2055 c.c., comma 1, trova*

applicazione anche nel caso in cui l'unico evento sia il risultato del concorso di cause autonome (v. Sez. 4^a, n. 10226 del 30/04/1984, Marino, Rv. 166762)".

Dunque come prospettato da tale recente pronuncia " *La previsione di cui all'art. 187, comma secondo, cod. pen. - disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio"*.

Non si deve dimenticare nel caso di specie che tutti gli imputati riportati al capo v) sono legati dal profilo del concorso con le condotte maltrattanti dell'imputato principale, anche se a costui sono addebitate ulteriori condotte di violenza sessuale, per una, nello specifico, col concorso di TARDANI DANIELA.

Dunque a parte la modifica e riduzione della provvisionale in favore di Fiesoli Donatella sulla scorta di quanto già anticipato, e la revoca della condanna al risarcimento in favore di Vannucchi Grazia, stante la prescrizione intervenuta precedentemente alla data della impugnata sentenza, per le altre somme il vaglio operato dal Tribunale appare corretto, se si pone mente, come già sottolineato nell'appellata sentenza, al lungo periodo in cui le parti civili hanno subito le condotte maltrattanti all'interno della struttura, lavorando per essa, chi in casa (le donne soprattutto, a servizio degli uomini), chi nella Cooperativa, con danni psicologici ed alla vita di relazione, schiacciata sul nascere anche in rapporto ai legami familiari naturali (prima), e ai legami sentimentali (dopo), col pesante condizionamento dell'orientamento sessuale di bambini ed adolescenti.

Le somme più rilevanti (€ 200.000), che attengono alle parti civili Mameli e Corso, rispecchiano la particolare gravità e durata dei comportamenti e condizionamenti, con ricadute sempre più incisive nella sfera intima fisica e sessuale, oltre che psicologica e familiare, e la necessità di un faticoso lavoro interiore di recupero della propria personalità sganciata dai dettami della setta fiesoliana, anche col supporto di un aiuto esterno. Mentre per Jonathan Bimonte, Luigi Daidone e Manuel Gronchi (€ 150.000) la scissione familiare e le pervicaci manipolazioni attuate sin dall'infanzia hanno prodotto l'ulteriore conseguenza della separazione tra fratelli, per i primi due, e per il terzo anche l'assoggettamento se pure temporaneo alle perversioni sessuali del fondatore della comunità. Quanto alle altre minori somme, l'importo di € 100.000 per Nicoletta Biordi e Romina Vainella rappresenta il parziale

ristoro delle sofferenze patite per l'aggressione ed il condizionamento anche della rispettiva sfera sessuale, durato lunghi anni, nonché per l'umiliazione di essere state drasticamente isolate dal resto della comunità nel momento traumatico del dissenso dal capo e dai suoi adepti. Inoltre gli importi più contenuti di € 50.000 per Giuseppe Aversa ed Eris Fiorenza si rapportano al periodo di assoggettamento al FIESOLI ed agli affidatari, più corto per il secondo, ma con maggiore ingerenza nell'intimità fisica.

Quanto alle due ultime parti civili, le somme di € 20.000 per Donatella Fiesoli ed € 10.000 per Irene Bartolini indicano per ciascuna il danno minimo patrimoniale e non, riveniente dalla condotta maltrattante di FIESOLI e dei suoi concorrenti.

Tali somme vanno poste a carico degli imputati in solido con la Cooperativa Agricola il Forteto quale responsabile civile per tutte le parti costituite ad eccezione di quelle già menzionate avanti che non hanno esteso ad essa la domanda risarcitoria.

I difensori delle parti civili hanno diritto alla liquidazione dei compensi a carico degli imputati e del responsabile civile quanto alle parti civili Vainella Valentina, Vainella Calogero, Santoni Anna Maria, Gronchi Manuel, Daidone Luigi, Biordi Nicoletta, Fiorenza Eris, Aversa Giuseppe e Bimonte Jonathan, nella misura di € 8.000 oltre accessori per l'Avv. Marchese ed € 12.000 oltre accessori per l'avv. Coffari, da corrispondere in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110 comma 3 DPR 115/02.

Invece per le parti civili Fiesoli Donatella, Corso Marika, Regione Toscana, Unione Montana del Comune del Mugello, Comune di Vicchio, Comune di Borgo San Lorenzo, Città Metropolitana di Firenze, Mameli Marco e Bartolini Irene la condanna degli imputati in solido tra loro a rifondere le spese esclude il responsabile civile e si articola in € 6000 oltre accessori per l'avv. Londi nonché ulteriori € 4000 oltre accessori per la posizione di Corso Marika, da corrispondere in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110 comma 3 dpr 115/02, € 6000 oltre accessori per l'avv. Stefani, sempre da corrispondere ai sensi della citata norma, € 9.000 oltre accessori per l'avv. Bevacqua ed infine € 5000 oltre accessori per l'avv. De Luca.

In proposito va segnalato un refuso in dispositivo laddove la parte civile Bartolini Irene viene riportata contraddittoriamente due volte, anche laddove le spese di difesa vengono considerate a carico degli imputati in solido col responsabile civile, cosa per la stessa esclusa, come si è detto.

Infine ancora erroneamente è stata menzionata in dispositivo la parte civile Vannucchi Grazia a proposito delle spese di difesa, che non sono state invece

liquidate alla luce della riconosciuta prescrizione, risalente a data anteriore alla impugnata sentenza per il fratello Mauro, con revoca delle statuizioni civili.

Il computo di tali somme si fonda sull'opera prestata da ciascuno dei difensori, in relazione alla fase dell'appello e quindi all'esame degli atti introduttivi degli imputati e del PM e dei motivi aggiunti, nonché alla presenza e partecipazione alle dieci articolate udienze di discussione, ognuno agendo per più parti civili costituite.

§§§§§§§§§§

XIV. IL CALCOLO DELLE PENE

La premessa è che il quadro probatorio emergente dalle risultanze del primo grado, che in appello non sono sostanzialmente mutate, non consente alcun ridimensionamento delle pene che non discenda meramente dal riconoscimento delle ipotesi di reati prescritti o dell'ipotesi attenuata della violenza sessuale, non riconoscendosi alcun motivo di particolare comprensione riguardo a condotte che i più hanno rivendicato come ideologicamente giustificabili, escludendo profili di maltrattamento che invece appaiono nitidi ed incontestabili, a parte gli atti sessuali a carico di alcuni. Il concorso di tutti i correi alla impostazione di FIESOLI e GOFFREDI induce a non mitigare il trattamento sanzionatorio per l'ipotesi di cui all'art. 572 cp, se pure diversamente variegato per ciascun concorrente in relazione alla propria partecipazione, che intanto si palesa più rigoroso rispetto ai canoni ordinari in quanto si inquadra in un pericoloso contesto comunitario in cui più schiacciante è stata la compressione della coscienza e della dignità delle vittime, prima minorenni e poi maggiorenni, e più forte lo squilibrio tra affidatari ed affidati, i primi in grado, per la loro posizione ed il conforto ed il sostegno della "setta", di piegare ai dettami delle teorie e pratiche del Forteto i secondi, tutti già prostrati e resi fragili dalle originarie situazioni di degrado da cui provenivano. Col risultato mortificante di non consentire ad alcuno di salvarsi e di recuperare un proprio spazio nel mondo se non lacerando, con sofferenza e dopo anni di patimenti, quella cortina di ferro che aveva separato il Forteto dal resto della società civile, al tempo stesso additandolo paradossalmente all'esterno come esempio moderno di attuazione di laici principi di aggregazione solidaristica. Di qui un giudizio di sicuro sfavore circa la particolare intensità del dolo che connota i maltrattamenti a carico di ciascun appellante per la propria parte e la conseguente valutazione rigorosa delle pene.

A seguire, alla persona del FIESOLI che ha a carico anche gli episodi di violenza sessuale di cui si è detto e che determinano quindi un ulteriore aggravamento sanzionatorio, si affianca la figura del GOFFREDI, che la difesa vorrebbe più

177


defilata, e che emerge invece come fortemente corresponsabile della applicazione in comunità delle prassi da lui stesso teorizzate unita alla medesima propensione manipolatrice nei confronti dei seguaci del Forteto, per cui anche nei suoi confronti, se pure con riguardo alle condotte relative ai suoi affidati, la pena si profila più significativa.

In proposito non si può sottacere la contestata recidiva, altamente emblematica per il FIESOLI ma altrettanto sintomatica per il GOFFREDI, che evidentemente sin dalla costituzione della comunità aveva posto in atto quei comportamenti che, lungi dall'abbandonare dopo la prima sentenza di condanna, aveva consolidato, col consenso di chi li riteneva entrambi vittima di pregiudizi conservatori rispetto alle nuove rivoluzionarie impostazioni di convivenza collettiva.

La concessione delle attenuanti generiche resta quindi quella ravvisata dal primo Giudice in rapporto al diverso atteggiamento di messa in discussione del pregresso operato che ha attinto esclusivamente le appellanti BOCCHINO e GIORGI per la loro parte anche collaboranti al faticoso accertamento della verità.

§§§§§§§§§§

1) Iniziando dalla posizione più compromessa di FIESOLI RODOLFO LUIGI, per il quale due dei tre episodi di violenza sessuale sono attenuati dal riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, la pena può partire da **5 anni di reclusione per la violenza sessuale più grave sub d)** aumentati a 6 anni per la recidiva, a 6 anni e 2 mesi per l'aggravante ex art. 61 n. 9 cp, a 6 anni e 6 mesi per la continuazione interna, a 6 anni e 10 mesi per il capo a), a 7 anni e 2 mesi per il capo c), a 7 anni e 6 mesi per il capo e), a 8 anni e 6 mesi per il capo f), a 8 anni e 10 mesi per il capo g), a 9 anni e 2 mesi per il capo h), a 9 anni e 4 mesi per il capo i), a 9 anni e 8 mesi per il capo j), a 10 anni per il capo k), a 10 anni e 4 mesi per il capo l), a 11 anni e 4 mesi per il capo m), a 12 anni e 4 mesi per il capo n), a 13 anni e 4 mesi per il capo o), a 14 anni e 4 mesi per il capo p), a 15 anni e 4 mesi per il capo s), a 15 anni e 7 mesi per il capo r), ed infine a **15 anni e 10 mesi di reclusione per il capo t) quale pena finale.**

2) Quanto a BACCI FRANCESCO, partendo dalla pena base di 2 anni e 6 mesi di reclusione per i maltrattamenti in danno di Daidone, l'aumento per l'aggravante ex art. 61 n. 9 cp porta alla **pena finale di 2 anni e 8 mesi di reclusione**, il che comporta la **revoca della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.**

3) Per CONSORTI MARIELLA la pena base di 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato in danno di Aversa, con l'aumento per l'aggravante ex art. 61 n. 9 cp a 2 anni, 7

178


mesi e 15 giorni, l'ulteriore aumento per la continuazione con i maltrattamenti in danno di Biordi porta alla **pena finale di 2 anni e 9 mesi di reclusione, con la revoca anche per lei dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.**

4) Per GIORGI MARIDA la pena di 1 anno di reclusione per i maltrattamenti in danno di Biordi, come espressa nell'appellata sentenza, essendo esclusa la continuazione con gli ulteriori reati, prescritti, deve essere ridotta a **8 mesi di reclusione** col riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata consueta aggravante. Con ciò si intende segnalare il mero refuso riportato in dispositivo laddove si fa erroneamente riferimento alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione.

5) Per GOFFREDI LUIGI partendo da 3 anni e 6 mesi per i maltrattamenti in danno di Corso, l'aumento di quattro mesi per la recidiva e di due mesi per l'art. 61 n. 9 cp porta a 4 anni, con l'aumento per i maltrattamenti in danno di Aversa a 5 anni ed in danno della Fiesoli a **6 anni di reclusione.**

6) Per SERPI LUIGI partendo da 2 anni e 6 mesi per i maltrattamenti in danno di Mameli, con l'aumento per l'art 61 n. 9 cp si giunge a **2 anni e 8 mesi di reclusione, con revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.**

7) Per TARDANI DANIELA partendo da 2 anni e 9 mesi per il capo K) come rimodulato, con l'attenuante dell'art. 609 bis ultimo comma cp equivalente all'aggravante dell'art. 61 n. 9 cp, la continuazione interna porta a 2 anni e 10 mesi, aumentati a 3 anni per i maltrattamenti in danno di Biordi ed infine a **3 anni e 2 mesi di reclusione** per i maltrattamenti in danno di Gronchi. Segue la **revoca della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l'esecuzione della pena, con la applicazione della interdizione temporanea.**

8) Per TARDANI FRANCESCA alla pena base di 2 anni devono aggiungersi i due mesi per l'aggravante contestata, così giungendosi a **2 anni e 2 mesi di reclusione, con la revoca della interdizione temporanea dai pubblici uffici.**

9) Per TEMPESTINI ELENA MARIA alla pena di 2 anni e 6 mesi per i maltrattamenti in danno di Daidone devono aggiungersi due mesi per la aggravante comune a tutti, per giungersi poi da 2 anni e 8 mesi a **3 anni di reclusione** con la continuazione riguardo ai maltrattamenti in danno della Biordi.

10) Per VANNUCCHI MAURO dai 3 anni di pena base per i maltrattamenti in danno di Daidone si giunge con l'aumento per l'aggravante ex art. 61 n. 9 cp alla pena finale di **3 anni e 2 mesi di reclusione.**

La sentenza nel resto deve essere confermata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 589, 591, 1° comma, lett. d), 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 17.6.2015, appellata dal Pubblico Ministero relativamente alle posizioni degli imputati Fiesoli Rodolfo Luigi quanto al capo Q), Premoli Domenico, Pizzi Matteo, Sarti Sauro Massimo, Turini Andrea, Ceccherini Marco, Sernissi Dorianò e Sassi Elisabetta, dalla parte civile Fascione Elisabetta, nonché nell'interesse degli imputati Fiesoli Rodolfo Luigi, Bacci Francesco, Bocchino Maria Angela, Consorti Mariella, Giorgi Marida, Goffredi Luigi, Montorsi Silvano, Pezzati Stefano Paolo, Romoli Gianni, Sarti Stefano, Sassi Elisabetta, Serpi Luigi, Tardani Daniela, Tardani Francesca, Tempestini Elena Maria, Vannucchi Mauro e, in via incidentale, dagli imputati Fiesoli Rodolfo Luigi e Premoli Domenico,

- dichiara inammissibile l'appello proposto dal P.M. nei confronti degli imputati diversi da Fiesoli Rodolfo Luigi e rigetta l'appello proposto dal predetto P.M. nei confronti di Fiesoli;

- rigetta l'appello proposto dalla parte civile Fascione Elisabetta;

- assolve per non aver commesso il fatto, quanto al capo V):

Bacci Francesco, Pezzati Stefano Paolo, Romoli Gianni per i fatti in danno di Aversa Giuseppe;

Montorsi Silvano per i fatti in danno di Bimonte Jonathan;

Pezzati Stefano, Sarti Stefano per i fatti in danno di Gronchi Manuel;

- dichiara non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, in relazione al capo V,

nei confronti di:

Fiesoli Rodolfo Luigi per i fatti contestati sub D) precedenti la data del 15.12.1996,

Serpi Luigi e Tardani Daniela per i fatti in danno di Bimonte Jonathan,

Consorti Mariella, Montorsi Silvano, Tardani Daniela, Tardani Francesca per i fatti in danno di Corso Marika,

Bocchino Angela, Consorti Mariella, Giorgi Marida, Pezzati Stefano, Tardani Francesca e Vannucchi Mauro per i fatti in danno di Fiesoli Donatella,

Bacci Francesco, Giorgi Marida, Sassi Elisabetta, Tardani Daniela per i fatti in danno di Vainella Valentina,

Vannucchi Mauro per i fatti in danno di Vannucchi Grazia, prescritti in data

180


antecedente la sentenza di primo grado,

Bocchino Angela, Giorgi Marida e Serpi Luigi per i fatti di cui al capo V-m in danno di Fiesoli Donatella, riqualificato il reato contestato in quello di cui agli artt. 110, 610 c.p.

prescritto in data antecedente la sentenza di primo grado;

- riqualificato il reato ascritto a Fiesoli Rodolfo Luigi e Tardani Daniela al capo K) come violazione degli artt. 110, 609 bis, ultimo comma, 61 n. 9 c.p. e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, c.p. quanto ai reati di cui ai capi A) e H), così ridetermina le pene:

Fiesoli Rodolfo Luigi: anni 15 e mesi 10 di reclusione

Bacci Francesco: anni 2 e mesi 8 di reclusione

Consorti Mariella: anni 2 e mesi 9 di reclusione

Giorgi Marida: anni 1 e mesi 8 di reclusione

Goffredi Luigi: anni 6 di reclusione

Serpi Luigi: anni 2 e mesi 8 di reclusione

Tardani Daniela: anni 3 e mesi 2 di reclusione

Tardani Francesca: anni 2 e mesi 2 di reclusione

Tempestini Elena Maria: anni 3 di reclusione

Vannucchi Mauro: anni 3 e mesi 2 di reclusione.

Revoca la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per Bacci, Consorti, Serpi e Tardani Francesca.

Revoca la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena a Tardani Daniela, cui applica l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,

Revoca le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata quanto a Fascione Elisabetta, in quanto erroneamente pronunciate.

Revoca, quanto a Tardani Francesca, la condanna al risarcimento del danno in favore di Vainella Calogero e Santoni Annamaria.

In conseguenza della prescrizione intervenuta in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, revoca la condanna al risarcimento del danno stabilita in favore di Vannucchi Grazia e ridetermina la somma liquidata a titolo di provvisoria in favore di Fiesoli Donatella quanto al capo V-m in € 20.000,00.

Revoca la condanna in solido del Responsabile Civile Cooperativa Agricola Il Forteto pronunciata in favore di Fiesoli Donatella, Corso Marika, Unione Montana del Comune del Mugello, Comune di Vicchio, Comune di Borgo San Lorenzo, Città Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze), Mameli Marco, Vannucchi Grazia e Bartolini Irene.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Sulla richiesta avanzata dalla difesa di Pezzati Stefano Paolo ai sensi dell'art. 541, comma 2, c.p.p. nei confronti di Fascione Elisabetta, dichiara la compensazione delle spese processuali.

Condanna gli imputati Fiesoli Rodolfo Luigi, Bacci Francesco, Consorti Mariella, Giorgi Marida, Goffredi Luigi, Serpi Luigi, Tardani Daniela, Tardani Francesca, Tempestini Elena Maria e Vannucchi Mauro, in solido con il Responsabile Civile Cooperativa Il Forteto, a rifondere alle parti civili Vainella Valentina, Vainella Calogero, Santoni Anna Maria, Gronchi Manuel, Daidone Luigi, Biordi Nicoletta, Fiorenza Eris, Aversa Giuseppe, Bartolini Irene e Bimonte Jonathan, le spese di assistenza e difesa del presente grado di giudizio che liquida nella misura di € 8.000,00, oltre accessori di legge quanto alle parti difese dall'Avv. Giovanni Marchese, in € 12.000,00, oltre accessori di legge quanto alle parti difese dall'Avv. Girolamo Coffari, da corrispondere in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110, comma 3, del DPR 115/2002.

Condanna gli imputati, in solido tra loro, a rifondere alle parti civili Fiesoli Donatella, Marika Corso, Unione Montana del Comune del Mugello, Comune di Vicchio, Comune di Borgo San Lorenzo, Città Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze), Mameli Marco, Vannucchi Grazia e Bartolini Irene, che liquida, quanto all'Avv. Barbara Londi, in relazione alla posizione di Mameli, in € 6.000,00, oltre accessori di legge e in € 4.000,00 oltre accessori di legge, in relazione alla posizione di Marika Corso, da corrispondere, quanto a quest'ultima, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110, comma 3, del DPR 115/2002, quanto all'Avv. Eraldo Stefani in € 6.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110, comma 3, del DPR 115/2002, quanto all'Avv. Francesco Bevacqua in € 9.000,00, oltre accessori di legge, quanto all'Avv. Anna Lucia De Luca in € 5.000,00, oltre accessori di legge.

Motivazione riservata in giorni 90.

Così deciso in Firenze, il giorno 15 luglio 2016

il Consigliere est.

il Presidente

Depositato in Cancelleria il 11 GEN. 2017

IL CANCELLIERE
Antonio Bossa

182

INDICE CAPITOLI

I. LE QUESTIONI PRELIMINARI	PAG.8
II. IL MERITO	PAG.15
III. LE SINGOLE POSIZIONI	PAG.23
IV. LE ASSOLUZIONE E LE PRESCRIZIONI	PAG.32
V. LE STATUZIONI SANZONATORIE	PAG.35
VI. LE STATUZIONI RISARCITORIE	PAG.35
VII. GLI APPELLI	PAG.38
VIII. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	PAG.95
IX. I RILIEVI IN PROCEDURA	PAG.96
X. I RILIEVI NEL MERITO	PAG.114
XI. I COIMPUTATI	PAG.152
XII. SUL RESPONSABILE CIVILE	PAG.169
XIII. LE PROVVISORIALI	PAG.174
XIV.IL CALCOLO DELLE PENE	PAG.177

Depositato in Cancelleria il.. 11 GEN. 2017

IL CANCELLIERE
Antonio Basso

